

# **Rapporto del Consiglio federale**

del 10 marzo 2006

## **Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005**

---



# **Rapporto del Consiglio federale**

del 10 marzo 2006

## **Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005**

---

Publikation Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch)  
Herausgeberin: Schweizerische Bundeskanzlei  
ISSN: 1423-0801  
Vertrieb: BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
Art.-Nr. 101.13.d  
Publikation Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch)

# Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005

## Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2005). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (tedesco e francese) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoverso 3 e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato 1* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2005:

- proposte di stralcio nel Rapporto Mozioni e postulati 2004;
- proposte di stralcio in messaggi.

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2005, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

L'*Allegato 3* elenca i casi di transizione dalla LRC alla nuova legge sul Parlamento (raccomandazioni del Consiglio degli Stati) e viene pubblicato quest'anno per l'ultima volta.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

## Sommario

Capitolo I:	<i>All'Assemblea federale:</i> Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	<i>Alle commissioni competenti:</i> Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni.....	32
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2005.....	88
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2005.....	93
Allegato 3:	Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni.....	115





## Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2006 n. 12, del 28 marzo 2006).

### Cancelleria federale

2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se la competenza amministrativa per l'intero settore terziario (università e scuole universitarie professionali) possa essere concentrata in un unico Ufficio federale.

Nel giugno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFI di esaminare l'opportunità di concentrare in un solo ufficio gli uffici federali competenti per la formazione, o parti di essi. Nel frattempo i due Dipartimenti hanno presentato al Consiglio federale un rapporto relativo ai vantaggi e agli svantaggi di un trasferimento del settore delle scuole universitarie professionali dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (DFE) alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (DFI). Il Consiglio federale ritiene che la questione dev'essere trattata nell'ambito delle future riforme legali e costituzionali del «Panorama universitario svizzero 2008». Una concentrazione di tutti gli uffici federali competenti per la formazione dipende dall'introduzione nella Costituzione federale del nuovo articolo sulla formazione e dalla promulgazione di una nuova legge quadro, che costituiranno una base unica per i tre tipi di scuole superiori e saranno operativi progressivamente a partire dal 2008.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*

Da quando il postulato è stato accolto, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) si adopera affinché sulle nuove pubblicazioni della Confederazione rientranti nel suo ambito di distribuzione venga stampato per quanto possibile l'International Standard Book Number (ISBN) o l'International Standard Serial Number (ISSN). Non appare opportuno estendere quest'operazione ad altre pubblicazioni. Dalla registrazione sono escluse segnatamente le edizioni separate dei testi giuridici pubblicati nelle raccolte delle leggi (RU, RS), le pubblicazioni del settore militare (segnatamente i regolamenti) e alcune pubblicazioni gratuite. Queste sono vincolate a sistemi propri di numerazione o non sono destinate al mercato internazionale; la loro integrazione nella banca dati ISBN/ISSN non è pertanto giustificata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2003 P 03.3102 *Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)*

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a migliorare l'accessibilità agli atti legislativi europei cui si rinvia nel diritto svizzero. In particolare il Consiglio federale è incaricato di riformulare in modo comprensibile negli atti normativi svizzeri i contenuti delle direttive e dei regolamenti europei, rendere accessibili su Internet tutti gli atti legislativi europei che riguardano la Svizzera e renderli accessibili anche sotto forma cartacea.

Con la nuova legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) è stata sancita la prassi esistente secondo la quale i testi già pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera vengono menzionati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) con un rimando alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 5 cpv. 2 lett. b LPubl). Inoltre dal 1° ottobre 2003 la pagina iniziale del sito internet delle autorità federali contiene un registro di tutti i testi legislativi dell'UE dei quali occorre tener conto in virtù degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e l'UE; nel registro sono elencati i testi legislativi comunitari a cui rimandano gli accordi settoriali. Nella versione elettronica i testi legislativi comunitari possono essere consultati integralmente attraverso un link al sito EUR-Lex (portale elettronico al diritto dell'UE). In tal modo l'accesso ai citati testi legislativi comunitari è garantito a un ampio pubblico. Si prevede di ampliare il registro con altri testi legislativi del diritto comunitario importanti per la Svizzera.

Nella redazione dei testi legislativi federali si evitano per quanto possibile i rimandi a testi legislativi dell'UE, si formula per esteso il contenuto delle corrispondenti regolamentazioni e lo si adegua alla cultura svizzera in materia legislativa. Questo si applica segnatamente per le disposizioni che non sono di natura tecnica.

Nei casi in cui si rimanda al diritto europeo occorre badare a che i testi europei siano citati in modo corretto e coerente. Una sezione dell'edizione aggiornata nel 2003 delle Direttive di tecnica legislativa della Confederazione si occupa a fondo di questa tematica. Nei testi legislativi svizzeri, in caso di rimandi a testi legislativi dell'UE viene riportata anche la fonte (di norma il competente ufficio federale) presso la quale il testo può essere ottenuto. In tal modo è adempiuta parimenti la richiesta secondo la quale dev'essere garantito anche l'accesso alla versione stampata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2000 P 03.3179      *Votazioni popolari. Informazione da parte delle autorità federali (N 23.9.2003, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 29.9.2005).*

Nel suo parere del 28 maggio 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la questione del disciplinamento legale dell'attività d'informazione delle autorità federali prima delle votazioni popolari. Nel messaggio del 25 giugno 2005 concernente l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» (FF 2005 3935) il Consiglio federale ha pertanto affermato, dopo un esame dettagliato, che a parer suo con i principi ampiamente riconosciuti contenuti nel rapporto del gruppo di lavoro della Conferenza allargata dei servizi d'informazione (Gl CSI) del 2001 («Das Engagement von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen») l'attività d'informazione prima delle votazioni federali è disciplinata a sufficienza. Non ritiene vincolante sancire questi principi a livello legislativo, anche perché non sarebbe possibile disciplinare senza lacune l'attuale prassi differenziata. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di non presentare all'Assemblea federale un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

## Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505 *Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)*

Nel corso degli ultimi anni sono stati intrapresi diversi lavori per adempiere questo postulato, segnatamente uno studio pubblicato nel 2003 contenente un inventario completo delle organizzazioni non governative che si occupano in Svizzera di promovimento civile della pace e di gestione dei conflitti. Lo studio ha parimenti posto le basi per la preparazione di un progetto di rapporto che doveva completare questi elementi esaminando in particolare i mezzi e le strutture disponibili in Svizzera in questo ambito in seno all'Amministrazione federale e agli istituti svizzeri di ricerca.

Tenuto conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel frattempo, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno verificare se i lavori dovessero essere proseguiti in questa forma. Su richiesta del Parlamento e conformemente alla legge sulla ricerca i servizi competenti del DFI e del DFE hanno effettuato lavori preliminari al fine di poter presentare al Parlamento nel 2006 un rapporto completo di valutazione sul sistema svizzero della formazione, della ricerca e della tecnologia. Siccome questa valutazione globale, effettuata da un ufficio specializzato esterno all'Amministrazione, si occuperà anche dei settori della pace e della composizione pacifica delle controversie e i servizi interessati dell'Amministrazione federale, segnatamente il DFAE, sono direttamente coinvolti nei lavori, le questioni sollevate nel postulato saranno ampiamente trattate.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che in questa fase è più opportuno partecipare attivamente alla valutazione globale in corso piuttosto che condurre in parallelo uno studio limitato alla ricerca nei settori della pace e dei conflitti; questo corrisponde anche al desiderio espresso più volte dal Parlamento di sviluppare una visione globale piuttosto che procedere ad analisi isolate. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché le sue richieste vengono prese in considerazione nell'ambito del processo globale menzionato.

2001 P 01.3160 *Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)*

Sotto la responsabilità comune del DFGP (Ufficio federale di giustizia) e del DFAE/DFE (Ufficio dell'integrazione) è stato redatto nel corso del 2003 un progetto di rapporto sul federalismo. Questo rapporto dovrebbe adempiere tre obiettivi: rispondere al postulato Pfisterer del 22 marzo 2001, esprimere un parere su EuRefKa, lo studio condotto dai Cantoni, e presentare la prima parte delle analisi sugli effetti che un'adesione della Svizzera all'Unione europea avrebbe sui settori politici centrali, studio che il Consiglio federale ha annunciato nel Rapporto sulla politica estera 2000. Le conclusioni di questo rapporto saranno interamente presentate nell'ambito del «Rapporto sulle opzioni in materia di politica europea» (Rapporto sull'Europa), annunciato per l'estate del 2006. Il rapporto stesso verrà pubblicato sotto forma di allegato al Rapporto sull'Europa. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 M 00.3277 *Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynek; S 4.10.01)*

2002 M 01.3334 *Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)*

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 - ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza - sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confederazione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione integrale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello stralcio. Nonostante uno dei due Consigli abbia accettato lo stralcio, le mozioni sono tuttora attive.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono:

- le due mozioni sono adempite nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza;
- inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata;

- un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo. Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegierebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2003 P 03.3066 *Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)*

2003 P 03.3050 *Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Il postulato Reimann e la mozione del Gruppo UDC incaricavano il Consiglio federale di presentare alle Camere federali un rapporto in cui siano precisate la sua definizione della neutralità svizzera e la sua posizione in merito, segnatamente per quanto concerne la partecipazione della Svizzera all'ONU e le più recenti decisioni del Consiglio federale in materia di politica estera nell'ambito della guerra in Iraq.

Nella sua risposta del 23 maggio 2003 il Consiglio federale non ha ritenuto necessario redigere un nuovo rapporto sulla neutralità poiché i principi della neutralità svizzera erano ancora in sintonia con il contesto internazionale. Essi sono del resto stati applicati anche durante la guerra in Iraq. Il Consiglio federale si è invece detto disposto a incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una sintesi della prassi più recente della neutralità – ossia dei motivi e delle modalità di applicazione della neutralità nel conflitto iracheno. Ha proposto al Parlamento di trasformare in questo senso la mozione del gruppo UDC in postulato. In seguito, il 18 giugno 2003, il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato Reimann e il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione del gruppo UDC in un postulato.

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato la sintesi annunciata e l'ha trasmessa ai Servizi del Parlamento. Propone pertanto di togliere di ruolo entrambi i postulati.

2003 P 03.3328 *Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)*

La mozione invita il Consiglio federale a tenere la posizione seguente in occasione di eventuali negoziati con l'Unione europea (UE) sul contributo finanziario della Svizzera al fondo di coesione nell'ambito dell'UE allargata:

- la Svizzera è fondamentalmente disposta a versare contributi a favore della coesione a livello europeo;
- la Svizzera deciderà sull'uso dei contributi da lei versati;
- la Svizzera darà la priorità ai Paesi che non sono ancora membri dell'UE, ma che sono candidati all'entrata.

Il 3 settembre 2003 il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato; il Consiglio nazionale ha dato seguito a questa proposta e il 16 dicembre 2003 ha accolto l'intervento sotto forma di postulato.

Alcuni giorni dopo l'adesione all'UE di 10 Paesi candidati, situati in prevalenza nell'Europa centro-orientale, il 12 maggio 2004 il Consiglio federale ha preso una decisione di base in favore di un contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Questa decisione dev'essere confermata dal Parlamento ed eventualmente dal Popolo. Nell'autunno del 2004 sono quindi stati avviati colloqui tecnici con la Commissione dell'UE in merito alle modalità del contributo svizzero di solidarietà, che si sono conclusi il 19 aprile 2005. Il risultato di questi colloqui è stato fissato in un memorandum of understanding, che si trova attualmente nel processo d'approvazione interno all'UE. La Svizzera deciderà in seguito in maniera autonoma – ma in stretta collaborazione con i Paesi beneficiari – sull'utilizzazione del contributo di coesione; la Commissione dell'UE viene consultata, ma non ha nessun diritto di codecisione. Il contributo svizzero al fondo di coesione è destinato esclusivamente ai 10 nuovi Stati membri dell'UE, per sostenere il loro processo di recupero economico e sociale rispetto ai Paesi dell'Europa occidentale. Non sono invece oggetto del memorandum of understanding le prestazioni in favore di Stati terzi quali gli attuali Paesi candidati all'adesione (Bulgaria, Romania e Croazia); questi Paesi sono sostenuti nell'ambito dell'aiuto svizzero alla transizione.

Nonostante il memorandum of understanding tra la Svizzera e l'UE e le basi legali del contributo svizzero al fondo di coesione non siano ancora approvati, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché le posizioni in esso formulate sono state realizzate integralmente in occasione dei colloqui tecnici con la Commissione dell'UE.

2004 P 02.3348 *Iniziativa della Svizzera a favore della creazione di un'agenzia ONU per l'energia rinnovabile a Ginevra (N 9.3.04 [Wiederkehr]-Studer Heiner)*

Con la mozione del 21 giugno 2002 il consigliere nazionale Roland Wiederkehr incaricava il Consiglio federale di adoperarsi presso l'ONU in favore della creazione di un'agenzia per le energie rinnovabili a Ginevra. Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Dopo che il consigliere nazionale Heiner Studer – che aveva ripreso la mozione dal consigliere nazionale Roland Wiederkehr – ha accettato la trasformazione in postulato, il 9 marzo 2004 l'intervento è stato accolto dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato.

Dal deposito della mozione nel giugno del 2002 la comunità internazionale ha dibattuto a varie riprese, anche ad alto livello, la questione delle energie rinnovabili: nel settembre del 2002 il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg ha chiesto nel suo piano di applicazione un aumento sensibile della quota delle energie rinnovabili nella produzione mondiale di energia – segnatamente per lottare contro la povertà e proteggere il clima e l'ambiente. In questa ottica un gruppo di Stati interessati ha formato la *Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC)*, che raggruppa attualmente 88 Paesi, tra cui la Svizzera. Nel settembre del 2005, nell'ambito del vertice mondiale 2005, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito che occorre agire con determinazione per promuovere le fonti d'energia pulite. Essa non ha tuttavia accennato all'istituzione in seno all'ONU di un'agenzia incaricata di occuparsi delle iniziative in corso. Il documento finale del Vertice mondiale 2005 ha però sottolineato l'esistenza di numerosi partenariati bilaterali, regionali e multilaterali destinati a promuovere le misure prese in favore dell'energia pulita e nell'ambito della lotta contro i cambiamenti climatici. La Svizzera ha aderito provvisoriamente a uno di essi, il *REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership)*.

Nel giugno del 2004 ha avuto luogo a Bonn la Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili, alla quale hanno partecipato 154 Paesi, tra i quali la Svizzera. Da questa conferenza è scaturita la determinazione a un ripensamento globale nell'ambito dell'energia. Nel novembre del 2005 si è svolto a Pechino un incontro successivo alla Conferenza nel corso del quale è stato stilato un primo bilancio sulla realizzazione del programma deciso a Bonn volto alla promozione delle energie rinnovabili. La questione dell'istituzione di un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili non è stata trattata né a Bonn né a Pechino.

La Commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile ha scelto le energie rinnovabili come priorità per gli anni 2006 e 2007. L'istituzione di un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili non è stata trattata nell'ambito dei lavori preparatori a livello regionale della Commissione economica dell'ONU per l'Europa (dicembre 2005) nella prospettiva di questo ciclo biennale della Commissione per lo sviluppo sostenibile.

Tenuto conto degli sviluppi di questi ultimi anni a livello internazionale, il Consiglio federale conclude che in un futuro prevedibile non sarà possibile istituire un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato. Rimane tuttavia convinto del fatto che è necessario intensificare la promozione delle energie rinnovabili nell'ambito di una politica energetica e climatica sostenibile e ampliare a tal fine la cooperazione internazionale.

2004 P 03.3584      *Politica europea della Svizzera. Prestazioni della Svizzera (S 18.3.04, Commissione della politica estera CS 03.2022)*

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare all'Assemblea federale un rapporto in cui indica le prestazioni della Svizzera in favore dell'Europa, in particolare in favore dell'UE, dei suoi Stati membri e dei 10 Paesi candidati all'adesione all'UE e quantifica nella misura del possibile il valore di queste prestazioni.

Il 19 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Prestazioni della Svizzera in favore dell'Europa» e l'ha sottoposto al Parlamento. Il rapporto esamina le prestazioni della Svizzera sotto diverse ottiche e le quantifica laddove questo è possibile e opportuno. Esamina inoltre gli interessi della Svizzera nei confronti dell'Europa che stanno alla base di dette prestazioni. La Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha preso atto del rapporto nella sua seduta del 20 ottobre 2005. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

2004 P 04.3233      *Israele. Arresto della costruzione del muro nei Territori occupati (N 8.10.04, Maury Pasquier)*

Il 9 luglio 2004 la Corte internazionale di giustizia ha presentato la sua perizia sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei Territori palestinesi occupati. Il 20 luglio 2004 l'Assemblea generale dell'ONU, riunita in sessione straordinaria d'urgenza, ha adottato la risoluzione ES-10/15 relativa alla perizia della Corte internazionale di giustizia, nella quale ha preso atto delle conclusioni della Corte. La risoluzione invitava la Svizzera, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, a condurre consultazioni ai fini di un maggior rispetto del diritto internazionale umanitario da parte delle parti interessate e a presentare un rapporto all'Assemblea generale. Secondo i termini di detto mandato, la convocazione di una conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra costituiva una delle numerose opzioni al fine di garantire un maggior rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti al conflitto.

Conformemente al mandato, la Svizzera ha condotto consultazioni estensive e nel giugno del 2005 ha presentato il suo rapporto. Pur adottando un approccio ampio per quanto concerne la questione del rispetto del diritto umanitario, ha riservato un'attenzione particolare alla barriera di separazione durante l'insieme delle consultazioni. Dalle consultazioni è del resto scaturito che praticamente tutti gli Stati non considerano opportuna una nuova conferenza.

La Svizzera ha presentato il suo rapporto all'Assemblea generale dell'ONU nel giugno del 2005. Il rapporto contiene un riassunto delle consultazioni e delle risposte delle Alte Parti contraenti della quarta Conferenza di Ginevra e si conclude con le osservazioni finali del Depositario. Con la presentazione del rapporto la Svizzera ha adempiuto il suo mandato; le discussioni sui provvedimenti ulteriori rientra ora nella competenza e nella responsabilità dell'Assemblea generale dell'ONU.

Nel contempo il Consiglio federale ha anche adempiuto il postulato e conclude che le Alte Parti contraenti, i cui pareri devono essere debitamente presi in considerazione dal Depositario, si oppongono alla convocazione di una conferenza delle Alte Parti contraenti. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

## Dipartimento dell'interno

### Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

Il postulato chiede di istituire un controlling paritario di tutta l'attività amministrativa con la redazione periodica di un rapporto all'indirizzo del Parlamento. A causa della riduzione del personale dell'UFU già attuata lo scorso anno e di quella che si prospetta e a causa dei tagli alle già esigue risorse per le pari opportunità in altri Dipartimenti e servizi, l'istituzione di un controlling paritario generalizzato non è più sostenibile. Sarà invece proseguita l'opera di sensibilizzazione su questioni relative alle pari opportunità tramite progetti pilota di «gender mainstreaming». Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

### Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*

Il rapporto «La formazione musicale in Svizzera» in adempimento ai postulati 99.3507, 99.3502, 99.3428 e 01.3482 è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. La prima parte del rapporto presenta una panoramica dell'offerta formativa esistente nell'ambito musicale e ne elenca le lacune. La panoramica sull'offerta della formazione e del perfezionamento musicali in Svizzera si basa su venti contributi di esperti del campo musicale. L'analisi dell'offerta esistente mostra che la Svizzera dispone di una vasta scelta di possibilità di formazione e perfezionamento. Allo stesso tempo il catalogo delle lacune rende evidente dove gli esperti vedono un potenziale di sviluppo e la necessità di procedere a correzioni. In seguito alle lacune riscontrate la Confederazione ha la possibilità di contribuire in diversi modi all'evoluzione dell'offerta formativa musicale in Svizzera. Ciò viene formulato nella seconda parte del rapporto. Quest'ultima menziona infatti le misure seguenti: rafforzamento dell'accesso alla musica, miglioramento della promozione dei talenti e delle nuove leve e promozione delle reti d'informazione esistenti. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*

Cfr. P 99.3507

2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*

Nel postulato si chiedeva al Consiglio federale di attuare due misure: modificare le direttive del DFI sul sostegno alle organizzazioni culturali (Direttive) per risolvere il problema dell'erogazione tardiva dei sussidi e dei conseguenti ritardi nella pianificazione e aumentare considerevolmente il credito a favore delle organizzazioni culturali. La prima richiesta ha potuto essere realizzata con la revisione parziale delle Direttive del 1° luglio 2002. Nel 2003 i sussidi alle organizzazioni culturali sono stati assegnati per la prima volta già all'inizio dell'anno. Il Parlamento ha inoltre approvato nel preventivo 2003 un aumento da 3,6 a 4 milioni di franchi del credito destinato al sostegno delle organizzazioni culturali. Tuttavia, questo aumento è stato revocato nel quadro dei decreti relativi al Programma di sgravio 2003. Entro il 2007 il credito complessivo sarà gradualmente ridotto a 3 milioni di franchi. Questi decreti sono stati confermati definitivamente nel quadro dei preventivi per gli anni 2006 e seguenti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*

Il postulato chiedeva un rafforzamento delle misure volte a salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero e l'elaborazione delle basi legali eventualmente necessarie allo scopo. Nel 1995 le principali istituzioni attive in questo settore hanno fondato l'associazione Memoriav. Questa si propone di salvaguardare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera ed ha realizzato finora le misure più impellenti. Negli anni dal 2002 al 2006 Memoriav è sostenuta dalla Confederazione con 3 milioni di franchi annui. Nel 2005 le Camere federali hanno approvato la legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav e un decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all'Associazione Memoriav negli anni 2006–2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

### Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 00.3422 *Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047) – in precedenza UFAS*

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Umsetzung des Versicherungsobligatoriums und der Prämienvorbereitung für Personen in EG- und EFTA-Staaten» in adempimento al postulato e ne propone dunque lo stralcio.

2002 P 00.3482 *Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)*

Il postulato chiede di rilevare i «costi effettivi» della terapia con prescrizione di eroina, ossia tutti i costi assunti dall'ente pubblico per un paziente cui viene somministrata eroina (p.es. la rendita d'invalidità, il lavoro in programmi occupazionali, abitazioni protette ecc). Da uno studio di fattibilità emerge che, per soddisfare standard scientifici minimi, tale rilevamento dei costi diventerebbe molto dispendioso sia in termini finanziari che di tempo. Le risorse necessarie non sono previste nel piano finanziario. Uno studio sui costi sociali cagionati dal consumo illegale di droghe, pubblicato nella primavera del 2005, non è in grado di rispondere in modo definitivo alle domande del postulato. Visti la precaria situazione finanziaria, i problemi metodologici e lo scarso apporto di nuove conoscenze che l'indagine prospetta, il Consiglio federale esclude di procedere ad ulteriori studi su questo tema e propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3175 *Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Nell'ambito dell'analisi degli effetti della LAMal l'UFSP ha commissionato al Büro Vatter, Politikforschung und -beratung di Berna una valutazione delle pianificazioni ospedaliere cantonali. I periti hanno constatato che le pianificazioni intercantonali presentano limiti sia dal punto di vista della concezione che a livello politico e che finora sono state realizzate solo in due casi (Basilea città e Basilea Campagna; Uri, Obvaldo e Nidvaldo). Per garantire l'assistenza medica nelle regioni periferiche o in discipline mediche specifiche vi sono invece numerosi accordi tra Cantoni o tra Cantoni e ospedali.

La pianificazione e il finanziamento ospedalieri sono strettamente connessi. Il potenziamento della pianificazione ospedaliera intercantonale sarà possibile soprattutto se l'acquisto di prestazioni ospedaliere al di fuori del territorio cantonale sarà finanziariamente più interessante della fornitura delle medesime prestazioni all'interno del Cantone. In considerazione di ciò, nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero) il Consiglio federale ha proposto di non fare più una distinzione tra pazienti cantonali e extracantonali per il rimborso delle prestazioni secondo la LAMal in caso di degenza ospedaliera. I dibattiti parlamentari hanno preso avvio all'inizio del 2005. Il perfezionamento della pianificazione ospedaliera sarà avviato nel quadro del nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero da parte delle Camere federali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3176 *Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Il tipo di finanziamento delle prestazioni ospedaliere influenza la pianificazione ospedaliera e viceversa. Al fine di assicurare un'assistenza conforme alle necessità, la pianificazione ospedaliera deve essere compatibile con il sistema di finanziamento vigente. Nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero), il Consiglio federale ha rinnovato la proposta di passare al finanziamento delle prestazioni. Questo cambiamento è possibile indipendentemente dalle revisioni legislative dei prossimi anni. In diversi Cantoni il passaggio al nuovo tipo di finanziamento, perlomeno nel settore della medicina acuta in ambito ospedaliero, è già interamente o parzialmente avvenuto. Ne consegue che anche l'autorizzazione degli ospedali ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie e l'assegnazione di mandati di prestazioni dovranno dipendere maggiormente dalla fornitura delle prestazioni. Sotto l'egida della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), nel 2003 è stato istituito un comitato per la pianificazione ospedaliera legata alle prestazioni (Arbeitsausschuss «leistungsorientierte Spitalplanung») formato da rappresentanti delle autorità cantonali e degli uffici federali della sanità pubblica e della statistica. Nel luglio del 2005 il gruppo di lavoro ha approvato il suo rapporto finale e lo ha trasmesso al comitato direttivo della CDS. Il rapporto formula 20 principi e descrive gli elementi di cui dovranno tenere conto i modelli di pianificazione delle prestazioni cantonali. In linea di massima i Cantoni hanno accolto favorevolmente queste linee guida. V'è da attendersi che con il passaggio al finanziamento delle prestazioni i Cantoni sentiranno il bisogno di approfondire i lavori relativi alla pianificazione delle prestazioni. Dal momento che i lavori preliminari ai sensi del postulato (elaborazione di un piano per l'introduzione della pianificazione delle prestazioni) sono da considerarsi conclusi, il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3233 *Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)*

Il nome del Paese di produzione di derrate alimentari preimballate deve apparire sulla confezione o sull'etichetta, a meno che non traspaia già dalla denominazione specifica o non figuri nell'indirizzo del mittente. Le derrate alimentari vengono considerate prodotte in Svizzera se completamente prodotte oppure sufficientemente trattate o elaborate nel nostro Paese (affinché assumano caratteristiche proprie). Le disposizioni summenzionate vanno applicate per analogia alle derrate alimentari offerte sfuse e anche a quelle destinate al consumo in ristoranti o in aziende di ristorazione collettiva. La menzione scritta del Paese di produzione può essere tralasciata se l'informazione è fornita in altro modo (ad esempio oralmente). Fanno eccezione la carne di mammiferi, il pollame e i loro derivati, per i quali è sempre obbligatoria la menzione scritta del Paese di produzione. Questa eccezione è dovuta alla crisi della BSE e concerne tutti gli animali potenzialmente a rischio rispetto a tale malattia nutriti con foraggi.

Le esperienze fatte con questo disciplinamento mostrano che l'obbligo di dichiarazione è spesso problematico, soprattutto nei ristoranti. Quando in una cucina di grandi dimensioni sono impiegati carni e prodotti a base di carne provenienti da diversi Paesi, al termine del processo di preparazione è pressoché impossibile stabilire la provenienza di ogni pezzo di carne. Anche per gli organi esecutivi è difficile e assai laborioso verificare la correttezza dell'indicazione d'origine. Un'estensione dell'elenco delle eccezioni ai pesci non è pertanto realizzabile né opportuna (i pesci non sono tra le specie a rischio di BSE). Del resto, secondo la legislazione vigente l'avventore ha il diritto di essere informato della provenienza del pesce servitogli. Se vuole ricevere pesce proveniente da un determinato Paese, è però consigliabile che esprima il suo desiderio già al momento dell'ordinazione.

Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3248 *Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)*

Il 7 aprile 2005 il gruppo per il dialogo sulla politica nazionale svizzera della sanità ha deciso di non realizzare il progetto di strategia nazionale per la protezione, la promozione, il mantenimento e il ripristino della salute psichica in Svizzera elaborato nell'ambito delle sue attività, ma di metterlo semplicemente a disposizione degli attori interessati quale quadro di riferimento. È inoltre stato deciso che la Confederazione e i Cantoni proseguiranno in modo pragmatico i progetti pilota avviati nel contesto dell'elaborazione della strategia nazionale (ad esempio la creazione di associazioni contro la depressione nei Cantoni di Zugo e Berna). Di conseguenza, il 15 settembre 2005 i comitati direttivi della Confederazione e dei Cantoni hanno deciso di continuare a sostenere, sia sul piano tecnico che finanziario, il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze delle associazioni contro la depressione dei Cantoni di Zugo e Berna. Secondo il programma elaborato dalla Confederazione d'intesa con la CDS, i lavori saranno proseguiti nel 2006. La Confederazione, in collaborazione con l'Osservatorio svizzero della salute, intende inoltre migliorare le basi di dati e di informazioni nel settore della depressione e dei suicidi. Le richieste del postulato sono pertanto adempiute. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3251 *Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)*

In adempimento al postulato, il 25 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Suicidio e prevenzione del suicidio». Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 M 00.3670 *Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03) – in precedenza UFAS*

Punto 1: con il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Strategia e temi urgenti; 04.031) il Consiglio federale ha esteso le disposizioni legali concernenti il rendiconto e il rapporto di gestione degli assicuratori (cfr. art. 60 LAMal). Le disposizioni esecutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006 (v. art. 85a OAMal). Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFSP ri elaborerà le attuali direttive concernenti il rapporto di gestione. Valuterà inoltre quale sia la forma adeguata per la pubblicazione dei dati rilevati di ogni assicuratore e ne curerà l'attuazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto soddisfatto il punto 1 della mozione e propone di toglierla di ruolo.

Punto 2: è stato trasmesso sotto forma di postulato ed è già stato tolto di ruolo.

2003 P 03.3237 *Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*

Nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie (04.033) il Consiglio federale ha presentato proposte concrete per l'impostazione del sistema di riduzione dei premi e si è espresso in merito all'adeguatezza dei sussidi federali. Le Camere federali non hanno accettato le sue proposte, ma il 18 marzo 2005, dopo aver esaminato approfonditamente diverse varianti e modelli di finanziamento, hanno approvato un nuovo modello di riduzione dei premi e allo stesso tempo adeguato il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3010 *Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

Nella primavera del 2004 il progetto di strategia nazionale per la protezione, promozione, mantenimento e ripristino della salute psichica in Svizzera, elaborato nel quadro del progetto Politica nazionale svizzera della sanità, è stato sottoposto al parere degli ambienti interessati. I risultati della consultazione sono stati pubblicati nel dicembre del 2004. Il 7 aprile 2005, in considerazione dei risultati della conferenza ministeriale dell'OMS europea del gennaio 2005 sul tema della salute psichica, il gruppo per il dialogo sulla politica nazionale svizzera della sanità ha deciso di non ri elaborare il progetto di strategia, bensì di metterlo a disposizione degli attori interessati, nella sua versione della primavera del 2004, quale quadro di riferimento. Successivamente, tutti i documenti di rilievo sono stati pubblicati sui siti internet dell'UFSP, della Politica nazionale svizzera della sanità e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Secondo il Consiglio federale non è pertanto necessario un rapporto specifico all'attenzione del Parlamento, tantopiù che a livello di concezione non vi sono nuovi elementi. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3642 *Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*

Da tempo, il Consiglio federale cerca di agire d'anticipo nell'attuazione di progetti di riforma complessi nell'ambito della sanità pubblica coinvolgendo le parti interessate. A tal scopo, all'inizio del 2004 il capo del DFI ha accolto i rappresentanti dei principali attori della sanità pubblica prima che fossero elaborati i messaggi concernenti la revisione della LAMal ed ha presentato le riforme in programma e la procedura prevista dal Consiglio federale. In seguito ha proposto di suddividere la riforma dell'assicurazione malattie in più pacchetti legislativi contenenti revisioni e messaggi parziali specifici.

Il Consiglio federale è inoltre rappresentato dai competenti organi dell'Amministrazione in diversi gruppi di lavoro in cui autorità e istituzioni della sanità pubblica preparano l'attuazione di provvedimenti. Questo tipo di collaborazione tra gli attori della sanità pubblica facilita una preparazione coerente delle riforme e la loro attuazione. In questo senso, il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 02.3641 *Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)*

In adempimento al postulato, il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Partecipazione ai costi in caso di degenza ospedaliera». Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

#### **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

2000 P 00.3178 *Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)*

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 23 febbraio 2005. Ritiene quindi adempiuto il postulato e ne propone lo stralcio.

2000 P 00.3007 *Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)*

In risposta al postulato 00.3007, il 25 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Sportello per le questioni sociali» (UFAS, Rapporto scientifico 1/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto analizza le difficoltà d'accesso alle prestazioni sociali ed i provvedimenti attuati o previsti da Cantoni e Città per ovviarvi. Sono studiati nei dettagli otto tipi di sportello dalle competenze più o meno estese. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.



2002 P 02.3183 *Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (seconda Camera) ha ripreso quest'idea ed esaminato la richiesta durante i dibattiti sulla 1a revisione LPP, rinunciando poi tuttavia ad introdurre nella revisione una disposizione relativa all'assistenza amministrativa. Per contro sono state accolte nella revisione altre disposizioni per la lotta contro gli abusi, entrate in vigore il 1° gennaio 2006 quale parte integrante del terzo pacchetto. Il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di proporre nelle disposizioni d'applicazione provvedimenti concreti contro determinati casi d'abuso. Le disposizioni d'applicazione, decise dall'Esecutivo il 10 giugno 2005 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2006, tengono conto anche delle esigenze della lotta agli abusi nel settore della previdenza professionale, in particolare nell'ambito della previdenza professionale dei quadri. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3495 *Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Dando seguito ai postulati 02.3495 e 03.3522, il 23 marzo 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (UFAS, Rapporto scientifico 5/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto analizza i rischi economici e finanziari dei due sistemi e ne stima il «rendimento» interno teorico, i costi amministrativi e gli effetti di redistribuzione. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3640 *Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)*

Il Consiglio federale ha incaricato degli esperti di studiare la possibilità di equiparare libero passaggio e liquidazione parziale e di redigere un rapporto in merito. Presane conoscenza, l'11 marzo 2005 l'Esecutivo ha deciso di non modificare per il momento il disciplinamento vigente nel settore, in quanto la novità comporterebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. Il rapporto è stato pubblicato nella serie Aspetti della sicurezza sociale dell'UFAS (Rapporto scientifico 4/05). Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3103 *Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo liberale)*

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure finalizzate a rafforzare la presenza dei lavoratori anziani (anche d'età superiore ai 65 anni) sul mercato del lavoro. Le misure mirano in particolare ad equilibrare gli incentivi del diritto delle assicurazioni sociali e ad abbattere i pregiudizi sull'impiego degli anziani. A livello di basi statistiche, l'attività professionale successiva al pensionamento è stata oggetto di diversi studi del programma di ricerca «Vecchiaia» dell'UFAS. Le dimensioni e la struttura del fenomeno così come le motivazioni che spingono a proseguire l'attività professionale al di là dell'età pensionabile sono state studiate nei rapporti seguenti:

- Guggisberg Jürg, Künzi Kilian: «Rentnerinnen, Rentner und Frühpensionierte», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (uscirà nel 2006)
- Pecoraro/Wanner: «La situation économique des valaisans âgés de 60 à 70 ans», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (3/05, f con riassunto in italiano, tedesco e inglese)
- Balthasar Andreas & al.: «Der Übergang in den Ruhestand – Wege, Einflussfaktoren und Konsequenzen» / «Le passage à la retraite: trajectoires, facteurs d'influence et conséquences», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (2/03, d/f con riassunto in italiano e inglese).

Inoltre, il rapporto «Betriebliche Alterspolitik», Jans Armin & al., Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (4/03, d con riassunto in italiano, francese e inglese), ha analizzato la strategia praticata negli ultimi anni dalle imprese in relazione all'impiego di salariati anziani. Già questo succinto elenco permette di constatare come negli ultimi tre anni i dati disponibili sull'esercizio di un'attività lucrativa in età pensionabile abbiano subito un considerevole sviluppo. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3522 *Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)*

Dando seguito ai postulati 02.3495 e 03.3522, il 23 marzo 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (UFAS, Rapporto scientifico 5/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto contempla in particolare un'analisi del risparmio istituzionale obbligatorio e dei suoi effetti sulla crescita economica. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3176 *Mantenere gli invalidi nel processo lavorativo (S 14.6.05, Ory)*

Già con la 4a revisione AI sono stati apportati correttivi finalizzati alla salvaguardia del posto di lavoro. È stato per esempio introdotto il diritto a una consulenza costante non solo per la persona interessata, ma anche per il datore di lavoro. S'intende così impedire – ovunque possibile – che le persone colpite giungano a perdere il posto di lavoro.

La 5a revisione AI prevede l'introduzione di un nuovo sistema di rilevamento e intervento tempestivo nel senso richiesto dal postulato. Lo scopo del nuovo sistema è il rapido ritorno al proprio posto delle persone parzialmente o totalmente incapaci al lavoro o la loro reintegrazione nella vita professionale. Si dovrà provvedere al contempo a sensibilizzare i datori di lavoro sull'importanza della salvaguardia del posto di lavoro e della rapida ripresa dell'attività. Il ritorno al posto di lavoro originario o l'integrazione in un nuovo posto avverranno secondo un piano d'integrazione che contemplerà tra l'altro la consulenza alle persone assicurate e ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, sarà consentito procedere all'adeguamento del posto di lavoro o ad altri provvedimenti (p. es. il finanziamento dei corsi necessari ad un eventuale trasferimento interno all'impresa, mezzi ausiliari, collocamento). In relazione al collocamento il Consiglio federale ha inoltre previsto l'introduzione esplicita nella legislazione di due incentivi: la concessione all'assicurato di assegni per il periodo d'introduzione e l'assunzione a tempo determinato da parte dell'assicurazione dell'aumento dei contributi alla previdenza professionale ed all'assicurazione d'indennità giornaliera dovuto all'invalidità. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

### **Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Danioth) – in precedenza UFES*

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. e in adempimento a diversi interventi parlamentari, l'UFC ha elaborato con le cerchie interessate un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nella musica, concepito soprattutto per formulare e definire i provvedimenti che la Confederazione potrebbe adottare. Il rapporto «La formazione musicale in Svizzera» realizzato in ottemperanza ai postulati 99.3507, 99.3502, 99.3528 e 01.3482 è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES*

Cfr. P 99.3502

2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller) – in precedenza UFES*

La richiesta avanzata nel postulato è stata soddisfatta nell'ambito delle nuove disposizioni costituzionali (97.419 Iv. Pa. Zbinden, Articolo quadro sull'istruzione nella Costituzione). Le nuove disposizioni sulla formazione sono state approvate dalle Camere federali nella sessione invernale 2005. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden) – in precedenza UFES*

Cfr. P 01.3549

2003 P 03.3183 *Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES*

Nella sessione autunnale 2004 il Parlamento ha approvato la revisione del diritto delle fondazioni elaborata sulla base dell'iniziativa parlamentare Schiesser 00.461. Il 24 agosto 2005 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2006. La revisione di legge prevede tra l'altro la possibilità di dedurre dalle tasse le donazioni alle scuole universitarie federali (politecnici federali) e cantonali (università cantonali). Affinché questa riforma sia efficace è necessario un cambiamento delle abitudini dei donatori, ma anche gli istituti universitari sono chiamati a compiere ulteriori sforzi per reperire fondi di terzi. Con la revisione di legge il postulato è quindi realizzato. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Ufficio federale di giustizia

2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*

Il 15 febbraio 2000 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha presentato un postulato che invita il Consiglio federale a esaminare quali modifiche legislative s'impongono per poter ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale. Questa convenzione, risalente al 1998, non è ancora entrata in vigore, poiché finora è stata ratificata soltanto da uno Stato. Il Consiglio federale ha trasmesso il rapporto auspicato, nel quale è richiesto anche lo stralcio del postulato, alla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale. Il rapporto è stato trattato dalla Commissione a fine 2005.

2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*

La prassi attuata per i brevetti in materia di software pone problemi di diritto dei contratti, della concorrenza e della proprietà intellettuale.

Nel 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte di revisione del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (legge federale sul commercio elettronico) finalizzate a migliorare la protezione dei consumatori in caso di stipulazione di contratto a distanza, segnatamente via Internet. Era prevista una migliore informazione dei consumatori, ai quali veniva riconosciuto anche il diritto di recedere da un contratto entro sette giorni dalla sua conclusione. Di questa novità avrebbero potuto usufruire anche gli acquirenti di software via Internet.

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a un progetto in materia; dopo un nuovo esame della situazione giuridica è giunto alla conclusione che il diritto vigente offre una protezione sufficiente al consumatore (cfr. parere del Consiglio federale in merito al rapporto del 9 novembre 2004 della Commissione della gestione «La protezione del consumatore nel commercio elettronico: aspetti contrattuali e protezione dei dati»). I problemi del diritto della concorrenza devono essere risolti basandosi sulla legge sui cartelli, sottoposta recentemente a revisione. Nel contesto del diritto dei beni immateriali va menzionata la revisione in corso della legge sul diritto d'autore. Le proposte in merito all'eccezione al principio della protezione del diritto d'autore nell'ambito delle copie (digitali) per uso privato sono di particolare importanza per il titolare di licenza. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro il licenziamento in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*

Il postulato chiede di esaminare la necessità di rivedere il Codice delle obbligazioni ed eventualmente la legge sulla partecipazione, allo scopo di far chiarezza sulla questione della partecipazione e della tutela contro i licenziamenti (in particolare in caso di trasferimenti di imprese e di chiusure di centri di produzione). La verifica chiesta dal postulato doveva essere effettuata nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare Gross Jost «Licenziamenti collettivi. Tutela degli interessi dei lavoratori (97.407)». Il 15 dicembre 2005 il Consiglio nazionale ha deciso di stralciare l'iniziativa. In tal modo ha dimostrato che nel quadro della legislazione attuale reputa sufficienti la possibilità di partecipazione e la tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimenti o chiusure di centri di produzione. Il postulato è divenuto quindi privo di oggetto.

2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*

Nel giugno 2005 il Consiglio federale ha presentato ai giudici, agli avvocati e ai mediatori il rapporto del sondaggio sul diritto in materia di divorzio e in seguito ha comunicato il suo parere (<http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/zivilstand/dokumentation.Par.0068.File.tmp/ber-scheidungsumfrage-d.pdf>). In quest'occasione ha espresso la necessità di una revisione puntuale, segnatamente per quanto riguarda il termine di riflessione di due mesi in caso di divorzio consensuale, le prestazioni di previdenza professionale e questioni concernenti i figli. Con il rapporto il postulato è adempiuto; il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori (N 22.6.01, Vollmer)*

Nel 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte di revisione del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (legge federale sul commercio elettronico) finalizzate a migliorare la protezione dei consumatori in caso di stipulazione di contratto a distanza, segnatamente via Internet. Era prevista una migliore informazione dei consumatori, ai quali veniva riconosciuto il diritto di recedere da un contratto entro sette giorni dalla sua conclusione. Sono state inoltre discusse modifiche del diritto della vendita (diritto alla riparazione, proroga del termine di prescrizione a due anni, obbligo di garanzia imperativo).

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale progetto; dopo un nuovo esame della situazione giuridica è giunto alla conclusione che il diritto vigente offre una protezione sufficiente ai consumatori. Altre disposizioni concernenti la protezione del consumatore comporterebbero un'ulteriore limitazione della libertà contrattuale. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3524 *Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*

La questione sollevata nel postulato riguardo all'elaborazione di una convenzione ONU contro la pedopornografia e la criminalità in rete è stata discussa in occasione dell'11° Congresso dell'ONU sul diritto penale (per la prevenzione del crimine e la giustizia penale) tenutosi a Bangkok dal 18 al 25 aprile 2005. È stata sottolineata l'importanza dell'ONU e delle sue agenzie nonché della collaborazione internazionale, anche con il settore privato, nella lotta contro queste forme di criminalità. Al Congresso si è affermato il parere secondo cui per gli Stati membri al momento è priorità assoluta imporre e applicare strumenti esistenti prima di progettare un'elaborazione di altre convenzioni nel quadro dell'ONU.

Nel contempo il Consiglio d'Europa ha intensificato il suo impegno volto a instaurare a livello globale la Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità e a incoraggiare altri Stati ad aderirvi. Nel dicembre 2005 la Svizzera ha partecipato a una conferenza in materia. La Convenzione firmata dalla Svizzera obbliga gli Stati contraenti, come richiesto dal postulato, a punire il possesso o la diffusione di pedopornografia via Internet. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 M 02.3479 *CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)*

La richiesta della mozione è stata presa in considerazione con la revisione dell'articolo 95 capoverso 1 numero 2 e dell'articolo 105 numero 3 CC; d'ora in avanti è proibito contrarre matrimonio solo quando vi sono parentele tra i coniugi. L'impedimento a causa della parentela tra una persona e i figli del coniuge è stato soppresso. La revisione delle due disposizioni è contenuta nell'allegato della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica, LUD; FF 2004 2755 [testo sottoposto a referendum]). La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 03.3422 *Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CS 02.461 [Minoranza Leuthard])*

Nel 2005, in relazione alla legge sull'informazione dei consumatori, il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte a favore di un disciplinamento giuridico delle condizioni generali nel Codice delle obbligazioni. Queste proposte si sono ispirate al modello del diritto comunitario e mirano in particolare a codificare la giurisprudenza del Tribunale federale. Nel contempo era previsto un controllo trasparente del contenuto delle condizioni generali abusive, sfavorevoli ai consumatori. Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto delle reazioni principalmente negative e ha deciso di rinunciare provvisoriamente al progetto nonché alla revisione delle condizioni generali del Codice delle obbligazioni. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 03.3489 *Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)*

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere come postulato l'intervento presentato sotto forma di mozione. Nel quadro della revisione, nell'ambito della Riforma di Bologna, della legge sugli avvocati è stata esaminata la necessità di un disciplinamento a livello federale della fornitura di prestazioni mediante mezzi di telecomunicazione. Dall'esame della questione risulta che un disciplinamento non è necessario. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2004 P 04.3267 *Ditte di sicurezza private (S 22.9.04, Stähelin)*

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato, all'attenzione delle Camere federali, un rapporto fondato su questo postulato. Nel rapporto il Consiglio federale esamina la problematica delle ditte di sicurezza private, concentrandosi in particolare sulle ditte attive nell'ambito del monopolio del potere pubblico. Il Consiglio federale ha esaminato se le disposizioni del diritto svizzero e del diritto internazionale pubblico adempiono le esigenze attuali in questo ambito. Il rapporto giunge alla conclusione che in linea di massima è possibile delegare compiti nell'ambito della sicurezza a ditte private rispettando alcuni limiti costituzionali. In merito alle norme applicabili alle ditte di sicurezza private in Svizzera, il rapporto afferma che la loro attività è prevalentemente disciplinata dal diritto cantonale e raccomanda ai Cantoni di armonizzare il loro ordinamento giuridico. Infine, il rapporto offre anche una panoramica sul pertinente diritto internazionale pubblico. Giunge alla conclusione che i problemi principali risiedono più nell'applicazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo che nelle singole disposizioni. Propone quindi alcune misure che la Svizzera potrebbe prendere a livello internazionale al fine di rafforzare il pertinente diritto internazionale pubblico e meglio garantirne il rispetto. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2005 M 04.3203 *Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Parallelismo delle norme di diritto internazionale e di diritto interno (N 8.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 15.6.05; N 6.10.05)*

La mozione incarica il Consiglio federale di interpretare e di applicare «d'ora in avanti» il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali in un certo modo. Nel suo parere il Consiglio federale aveva già annunciato che avrebbe rispettato e applicato i principi d'interpretazione richiesti dalla mozione. Le due Camere hanno modificato il testo della mozione accettando così la riserva del Consiglio federale in merito ai trattati internazionali che rispetto al contenuto di accordi precedentemente conclusi non prevedono ulteriori obblighi importanti e quindi non devono essere sottoposti al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Dato che approva e ha già applicato in numerosi messaggi i principi d'interpretazione richiesti dalla mozione, il Consiglio federale propone di stralciarla in quanto già realizzata.

### Ufficio federale della migrazione

2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)*

Il postulato della consigliera nazionale Anne-Catherine Menétrey-Savary, accolto il 14 febbraio 2001, invitava il Consiglio federale a presentare un rapporto sulla situazione della donna nella politica d'asilo svizzera. Redatto dai servizi competenti, il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale nella seduta del 26 ottobre 2005 ed è quindi stato sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato 00.3659 in quanto già realizzato.

2003 P 03.3131 *Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon)*

Il postulato invitava il Consiglio federale a prendere provvedimenti per obbligare i Cantoni a eseguire con i mezzi disponibili l'allontanamento dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta.

Dal 1° aprile 2004 le persone nei confronti delle quali è stata decisa la non entrata in materia sono escluse dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo. I Cantoni che applicano la decisione di allontanamento con una scorta (p. es. di polizia) hanno attualmente diritto a un'indennità di franchi 1000 per l'esecuzione dell'allontanamento giusta l'articolo 15c dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281). La richiesta del postulato riguardo al risparmio dei costi assistenziali è pertanto soddisfatta ed è inoltre costituito un incentivo affinché sia applicata l'ordinanza

sull'allontanamento. Nell'ambito dell'attuale revisione della legge sull'asilo il blocco dell'aiuto sociale sarà esteso a tutte le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata una decisione d'asilo negativa passata in giudicato.

Nell'ambito della revisione parziale della legge sull'asilo sono previsti ulteriori provvedimenti quali l'estensione della durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato e l'introduzione del fermo di breve durata. Le autorità competenti dispongono in tal modo dei mezzi efficaci richiesti per l'applicazione dell'esecuzione dell'allontanamento.

Il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono già state applicate e prese in considerazione nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 02.3521        *Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard)*

L'intervento parlamentare presentato sotto forma di mozione e poi trasformato in postulato su richiesta del Consiglio federale invita quest'ultimo a modificare la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31) in modo tale da sospendere ogni aiuto allo sviluppo (eccetto l'aiuto umanitario) in favore degli Stati che non si dimostrano cooperativi (riguardo all'ottenimento di documenti d'identità e documenti di viaggio) al momento del rimpatrio dei loro cittadini la cui domanda d'asilo in Svizzera è stata respinta.

Dal 1° marzo 1999 vi sono le basi legali per la conclusione di accordi di riammissione e di transito (art. 25b LDDS). Non è però necessario sancire per legge con quali Stati tali accordi debbano essere conclusi prioritariamente. Ci si può inoltre chiedere se subordinando l'aiuto allo sviluppo alla disponibilità dei rispettivi Stati a riammettere loro cittadini sia possibile ottenere gli effetti auspicati. Effettivamente sussiste il pericolo che un'interruzione della nostra cooperazione allo sviluppo in favore di uno Stato possa nuocere in modo grave all'insieme delle nostre relazioni bilaterali e avere ripercussioni negative anche sulla cooperazione nel settore migratorio, soprattutto sulla riammissione da parte di Stati esteri di propri cittadini. Inoltre i Paesi considerati prioritari dalla DSC spesso non corrispondono agli Stati d'origine dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno sancire nella legge il principio della condizionalità politica.

Al contrario, il Consiglio federale deve essere in grado di offrire agli Stati d'origine prestazioni e vantaggi avviando il dialogo sulla migrazione, ma anche negoziando accordi di riammissione e di transito. Ciò rafforza la posizione negoziale della Svizzera e le dà la possibilità di tutelare tutti i suoi interessi nel quadro del partenariato nel settore migratorio. Su questa base la Svizzera potrebbe offrire, in particolare nel quadro dei programmi d'aiuto al ritorno, aiuti all'integrazione o facilitazioni per l'ottenimento di visti. Questa misura è ripresa dall'articolo 100 della nuova legge sugli stranieri.

Di conseguenza il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono state trattate nel quadro della revisione della legge sugli stranieri. Il postulato può essere stralciato.

2003 P 02.3567        *Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Epinay)*

L'intervento parlamentare, presentato sotto forma di mozione e poi trasformato in postulato su richiesta del Consiglio federale, invita quest'ultimo a:

- procedere a una revisione della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31) al fine di favorire e di concludere accordi di rimpatrio con Stati da cui provengono numerosi richiedenti l'asilo;
- creare le basi legali al fine di limitare o sospendere gli aiuti statali, in particolare l'aiuto allo sviluppo (fatta eccezione per l'aiuto umanitario diretto) in favore degli Stati che non si dimostrano cooperativi al momento del rimpatrio dei loro cittadini la cui domanda d'asilo in Svizzera è stata respinta;
- promuovere e concludere accordi con Stati scelti, in modo che questi accolgano temporaneamente richiedenti l'asilo respinti e provenienti da Stati non cooperativi vicini o della stessa regione;
- creare come misura di accompagnamento le basi legali al fine di concludere accordi di transito con Stati scelti.

Dal 1° marzo 1999 (art. 25b LDDS) vi sono le basi legali per la conclusione di accordi di riammissione e di transito. Non è però necessario sancire per legge con quali Stati tali accordi debbano essere conclusi prioritariamente. Un tale disciplinamento sarebbe troppo statico in rapporto alle esigenze richieste dalla situazione effettiva. Inoltre il DFAE e l'UFM (ex-UFR) s'impegnano già da vari anni al fine di concludere accordi di transito e di riammissione con gli Stati d'origine e gli Stati di transito. Attualmente la priorità è data alle seguenti regioni: gli Stati del Maghreb, altri Stati africani, in particolare dell'Africa occidentale, il Caucaso, l'Asia centrale e alcuni Stati asiatici. Riguardo alla conclusione di accordi volti a disciplinare l'accoglienza temporanea di cittadini di Stati vicini non cooperativi da parte di Stati scelti, è necessario ricordare che il diritto internazionale pubblico non sancisce alcun obbligo di accogliere cittadini di Stati terzi. Il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuno un maggior coinvolgimento degli Stati confinanti da cui provengono i richiedenti l'asilo in Svizzera; a tale fine occorre però tener conto del diritto internazionale pubblico, di un'equa ripartizione degli oneri su scala mondiale nell'ambito migratorio e della tradizione umanitaria della Svizzera.

Ci si può inoltre chiedere se subordinando l'aiuto allo sviluppo alla disponibilità dei rispettivi Stati a riammettere loro cittadini sia possibile ottenere gli effetti auspicati. In effetti sussiste il pericolo che un'interruzione della nostra cooperazione allo sviluppo nei confronti di uno Stato possa nuocere in modo grave all'insieme delle nostre relazioni bilaterali e avere ripercussioni negative anche sulla cooperazione nel settore migratorio, soprattutto in relazione alla riammissione da parte di Stati esteri dei propri cittadini. I Paesi considerati prioritari dalla DSC spesso non corrispondono agli Stati d'origine dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno sancire nella legge il principio della condizionalità politica.

Al contrario, il Consiglio federale deve essere in grado di offrire agli Stati d'origine prestazioni e vantaggi avviando il dialogo sulla migrazione, ma anche negoziando accordi di riammissione e di transito. Ciò rafforza la posizione negoziale della Svizzera e le dà la possibilità di tutelare tutti i suoi interessi nel quadro del partenariato nel settore migratorio. Su questa base la Svizzera potrebbe offrire, in particolare nel quadro dei programmi d'aiuto al ritorno, aiuti all'integrazione o facilitazioni per l'ottenimento di visti. Questo provvedimento è ripreso dall'articolo 100 della nuova legge sugli stranieri.

Di conseguenza la legislazione vigente ha già risposto ad alcune questioni sollevate dal postulato, mentre le restanti questioni saranno trattate nel quadro della revisione della legge sugli stranieri. Il postulato è stato quindi esaminato dal Consiglio federale e può essere stralciato.

2003 P 03.3191 *Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS)*

Il 10 settembre 2003 il Consiglio federale ha accettato il postulato presentato dalla Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati che lo invitava a presentare un rapporto sul ruolo generale delle ONG svizzere in materia di politica di rifugiati e di asilo e in particolare sulla politica del ritorno, nonché sulle forme e la portata del finanziamento di queste ONG da parte della Confederazione. Il rapporto è stato allestito e licenziato dal Consiglio federale nella seduta del 19 ottobre 2005 e poi sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato 03.3191 in quanto già realizzato.

2004 P 04.3464 *Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin)*

Con l'intervento presentato sotto forma di postulato, il Consiglio federale è incaricato di riunire le convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera o dai Cantoni con altri Stati e non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica, nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere.

Nell'ultimo secolo la Confederazione svizzera ha concluso convenzioni e trattati di domicilio con più di 40 Stati. Tali normative concernevano soprattutto cittadini dei rispettivi Stati, e talvolta interessavano anche le relazioni economiche tra le parti contraenti. Col tempo i trattati di domicilio hanno perso importanza e non sono stati adeguati alle esigenze attuali. In altri casi hanno perso del tutto o parzialmente il loro effetto a causa dell'adozione di nuovi documenti internazionali o di modifiche di legge (p. es. art. 37 cpv. 3 della nuova legge sugli stranieri). L'autore del postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica dei trattati e delle convenzioni e di avviare i passi necessari in vista di un'abrogazione formale. Dopo un primo accertamento il Consiglio federale ritiene tuttavia il dispendio necessario nettamente superiore ai vantaggi che se ne potrebbero ricavare. Non solo occorrerebbe consultare numerosi uffici potenzialmente interessati da tutti questi ambiti relativi alla conclusione di ogni singolo trattato, bensì anche effettuare per via diplomatica con ogni Stato contraente le consultazioni usuali in questi casi. Inoltre non va sottovalutato che l'abrogazione di trattati bilaterali verrebbe percepita come un segnale negativo, dato che questi testi sono spesso l'espressione di una relazione amichevole tra la Svizzera e lo Stato rispettivo. Il Consiglio federale è quindi dell'avviso che è più opportuno esaminare l'applicabilità di questi trattati e convenzioni in ogni singolo caso.

Il postulato è stato quindi trattato dal Consiglio federale e può essere stralciato.

2004 P 04.3620 *Libera circolazione delle persone. Seguire l'andamento del mercato del lavoro (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN)*

Il postulato invita il Consiglio federale a richiedere presso il Registro centrale degli stranieri (RCS) dati relativi all'immigrazione nel contesto della libera circolazione delle persone, al fine di fornire ai Cantoni informazioni circostanziate sull'andamento del mercato del lavoro. I dati relativi allo sviluppo del mercato del lavoro sono stati raccolti tramite l'UST da un campione supplementare di 1500 persone (stranieri) nel quadro della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Nel contesto della pubblicazione del rapporto dell'osservatorio del mercato del lavoro della Confederazione nel 2005 sono state inoltre fornite informazioni esaustive relative alle esperienze fatte dalla Svizzera con gli accordi sulla libera circolazione delle persone.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2004 P 03.3573 *Provvedimenti contro la tratta di esseri umani in Svizzera (N 16.12.04, Commissione degli affari giuridici CN)*

Questa mozione invitava il Consiglio federale a modificare l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) in modo tale da facilitare le condizioni relative al rilascio di un permesso di dimora alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la mozione sotto forma di postulato.

La nuova legge federale sugli stranieri (LStr), approvata dal Parlamento il 16 dicembre 2005, prevede al suo articolo 30 capoverso 1 lettera e facilitazioni di ammissione a favore di vittime e testimoni di tratta di esseri umani. In vista dell'entrata in vigore della LStr il Consiglio emanerà inoltre le corrispondenti disposizioni esecutive (art. 30 cpv. 2 LStr). Inoltre la LStr disciplina la concessione dell'aiuto al ritorno in favore di questo gruppo di persone. Queste nuove disposizioni rispettano anche il Protocollo aggiuntivo dell'ONU del 15 novembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani.

La richiesta del postulato è stata pienamente soddisfatta dalla LStr. Il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

## Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

### Difesa

2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*

L'applicazione sistematica di strumenti economico-aziendali per il raggiungimento degli obiettivi finanziari prestabiliti è parte integrante della strategia aziendale del settore dipartimentale Difesa. Le relative basi sono costituite, tra l'altro, dalla Nuova Gestione Pubblica e dal Nuovo modello contabile della Confederazione.

In una prima fase la gestione delle finanze, la presentazione dei conti, la pianificazione finanziaria e l'allestimento del bilancio sono stati trasferiti per il 1° gennaio 2004 in seno al settore dipartimentale Difesa (ufficio 525). Le strutture di gestione finanziaria sono state elaborate e adeguate nel 2005 sulla base di tale raggruppamento.

Una contabilità analitica «Difesa/Esercito» basata sulle opzioni del Nuovo modello contabile della Confederazione, che sarà introdotto il 1° gennaio 2007, è attualmente in corso di allestimento e sarà anch'essa gradualmente introdotta e ottimizzata a partire dal 2007. Gli attuali sette gruppi contabili saranno a loro volta raggruppati in un unico gruppo contabile «Difesa».

Parallelamente alla contabilità analitica, il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate fornisce le basi per l'allestimento di piani di bilancio. Il master plan descrive le necessità d'intervento risultanti dal confronto tra le capacità previste e le capacità effettive – sulla base dei mandati di prestazione dell'esercito – per i prossimi otto anni. Le necessità di intervento saranno ripartite nei settori di misure (e sottoprocessi) «dottrina», «organizzazione», «istruzione», «materiale/infrastruttura/informatica» e «personale». I settori di misure sopraccitati forniscono inoltre le basi per la pianificazione a lungo termine degli investimenti e dei costi d'esercizio.

Con la contabilità analitica e il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate saranno a disposizione del settore dipartimentale «Difesa» gli strumenti economico-aziendali che garantiranno il raggiungimento degli obiettivi finanziari predefiniti. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato e il postulato può essere stralciato.

2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*

Con la mozione Heim, trasformata il 23 maggio 2001 in postulato dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale era stato incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione – secondo l'autore della mozione – deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know how in materia.

Il Parlamento ha approvato il 16 dicembre 2005, dopo aver appianato le divergenze, una revisione della legge sulla protezione dell'ambiente concernente il finanziamento delle spese di indagine e dei siti contaminati. In tale contesto, è stato stabilito per la prima volta mediante, tra l'altro, l'articolo 32e capoverso 3 lettera a, che la Confederazione si assume il 40% dei costi per le indagini, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati dagli impianti di tiro, a patto che non vi siano più stati depositati nuovi rifiuti per due anni a partire dal momento dell'entrata in vigore dell'articolo. Questi indennizzi saranno prelevati dai proventi delle tasse per il deposito definitivo dei rifiuti e per l'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito. Da qualche tempo esistono inoltre direttive per l'allestimento di parapalle artificiali privi di emissioni presso gli impianti di tiro militari omologati per il tiro obbligatorio. I Cantoni e i Comuni possono così – con la partecipazione ai costi da parte della Confederazione – verificare gli attuali disagi, porvi rimedio ed evitarne di futuri.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto realizzato.

2003 P 02.3395 *Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)*

In occasione della sua seduta di riflessione dell'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha assegnato al DDPS e al DFGP, in funzione di un miglioramento della condotta in materia di politica di sicurezza del nostro Paese, i mandati seguenti:

- presentazione di un concetto globale sull'ottimizzazione del sistema di cooperazione nazionale per la sicurezza mediante la creazione di uno stato maggiore supremo di crisi (progetto DDPS);
- presentazione di un rapporto contenente proposte di miglioramento, mediante il coordinatore della raccolta di informazioni, del funzionamento e del coordinamento tra il Servizio di analisi e prevenzione, il Servizio informazioni strategico e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva (progetto DFGP).

Con decisione del 22 dicembre 2004, il Consiglio federale ha approvato la creazione di uno stato maggiore di crisi di dimensioni ridotte in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, e ha inoltre incaricato il DDPS di sottoporre al Consiglio federale un piano di concretizzazione/concetto di dettaglio in merito a questo nuovo strumento nell'ambito del processo di condotta in materia di politica di sicurezza.

Il Consiglio federale ha adottato il 22 giugno 2005 decisioni di principio in merito ai due progetti in seno al DDPS e al DFGP. In particolare, il Consiglio federale ha deciso una più stretta collaborazione tra il Servizio informazioni strategico e il Servizio di analisi e prevenzione – tramite la realizzazione di piattaforme comuni di valutazione e analisi nei settori del terrorismo, della proliferazione e della criminalità organizzata – nonché tra il Servizio informazioni strategico e il Centro di politica di sicurezza internazionale del DFAE, tramite un'«interfaccia» comune ai due servizi. In seguito a queste decisioni, il Consiglio federale, dopo approfondita analisi, ha deciso di sopprimere la funzione di coordinatore della raccolta di informazioni. Restano invece invariate le funzioni dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva, che saranno integralmente trasferite nel nuovo stato maggiore supremo di crisi di dimensioni ridotte in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

In considerazione delle diverse misure decise dal Consiglio federale volte a migliorare il coordinamento tra i servizi d'informazione e della contemporanea rinuncia alla funzione di coordinatore della raccolta di informazioni, il postulato va tolto di ruolo.

2003 P 03.3471 *Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)*

La questione dell'esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica sarà definitivamente risolta nel quadro dei lavori concernenti la legge sull'informazione geografica, che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2008. L'esigenza formulata nel postulato è tuttavia già soddisfatta sulla base dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sull'utilizzazione delle carte federali: Swisstopo, dal 1° gennaio 2006, sopprime le tasse per la pubblicazione a tutte le organizzazioni riconosciute di utilità pubblica esonerate dall'obbligo fiscale. I richiedenti sono tenuti a depositare una domanda motivata con la prova dell'esenzione dall'obbligo fiscale per scopi di utilità pubblica. Al fine di garantire una parità di trattamento, sono esenti da tasse unicamente i prodotti in relazione con gli scopi statuari. L'allestimento, la pubblicazione e la diffusione di prodotti cartografici di carattere turistico che sono in concorrenza con prodotti del medesimo tipo continuerà invece a sottostare in ogni caso all'obbligo di pagare emolumenti. Tuttavia, un esonero generale dall'obbligo di pagare emolumenti non può essere concesso, anche perché nel prezzo di vendita delle pubblicazioni di swisstopo messe in commercio devono essere computate in qualità di emolumenti per l'elaborazione topografica e cartografica delle carte aliquote corrispondenti alle tasse stabilite nell'ordinanza.

È stato pertanto realizzato l'obiettivo del postulato, che può quindi essere tolto di ruolo.

2005 P 05.3463 *Nessun contributo militare alla pubblicazione «Guida delle reclute» (N 7.10.05, Gruppo ecologista)*

Con il postulato del Gruppo ecologista, al Consiglio federale è stato chiesto di verificare se fosse il caso di cessare il sostegno alla distribuzione della pubblicazione «Guida delle reclute».

La «Guida delle reclute» è un opuscolo pubblicato da un editore privato e realizzato da quadri di milizia. Essa è volta a fornire informazioni pratiche nell'ambito di una lettura di svago. Il DDPS non partecipa finanziariamente a tale pubblicazione. Considerando le diverse critiche formulate nei confronti delle due prime edizioni della «Guida delle reclute», l'Aggruppamento Difesa ha concluso un accordo con gli editori della «Guida delle reclute 2004». In base a tale accordo, il DDPS permette la distribuzione della «Guida delle reclute» come segue: gli editori consegnano la pubblicazione alle piazze d'armi, i cui comandanti di scuola stabiliscono a propria discrezione se e come sarà effettuata la distribuzione alle reclute. Come nel caso degli altri periodici, ogni recluta può decidere se leggere o meno la «Guida delle reclute». Inoltre, il DDPS fornisce gratuitamente alla redazione informazioni concernenti l'esercito svizzero. Quale contropartita, il DDPS ha la possibilità di verificare preventivamente i testi, gli annunci e le immagini e, se i contenuti non sono conformi, di impedirne la pubblicazione. Fino ad ora, la collaborazione con gli editori della «Guida delle reclute» si è svolta in maniera costruttiva.

Il DDPS ha verificato l'istanza del postulato, giungendo alla conclusione che i vantaggi derivanti da un prosieguo del sostegno a tale pubblicazione prevalgono rispetto agli svantaggi. In tale maniera, è garantito che gli editori prendano contatto, prima della stampa, con le competenti istanze in seno al DDPS, per una verifica dei contenuti. Tale modo di procedere si è rivelato fruttuoso, tanto più che – a partire dalla prossima edizione – sarà coinvolta anche l'incaricata delle pari opportunità in seno al DDPS. Anche in futuro, la «Guida delle reclute» non riceverà alcun sostegno finanziario dal DDPS. Per contro, se il sostegno fosse sospeso, la «Guida delle reclute» continuerebbe comunque ad essere pubblicata e a essere distribuita alle reclute, per esempio sullo spazio pubblico antistante, senza però la possibilità di previa verifica contenutistica di testi, immagini e annunci da parte del DDPS.

Il postulato può essere stralciato, poiché il suo obiettivo è stato realizzato mediante le sopraccitate verifiche.



## Dipartimento delle finanze

### Segreteria generale

2002 P 02.3717 *Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)*

L'Amministrazione federale ha esaminato in dettaglio i pro e i contro di un'introduzione a tappe di software «liberi» e ne ha illustrato i risultati in una strategia «open source» (<http://www.isb.admin.ch/internet/strategien/00665/01491/index.html?lang=de>).

Nel quadro dell'attuazione sono state applicate numerose misure quali premesse per l'impiego indiscriminato di software «liberi» nei settori formazione, sicurezza giuridica, scambio di informazioni e utilizzazione concreta.

La decisione a favore di software «liberi» è esaminata in ogni singolo caso e viene scelta la soluzione migliore e più economica in termini di costi durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Attualmente l'Amministrazione federale gestisce oltre 300 server con Linux e impiega diversi altri software «liberi».

L'Amministrazione federale ha avviato diversi progetti per lo sviluppo di software «liberi». Essi sono intesi a migliorare lo scambio di software tra le amministrazioni e a risparmiare costi.

Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto realizzato.

### Amministrazione federale delle finanze

2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*

Il postulato invita il Consiglio federale a creare le necessarie basi legali per introdurre l'obbligo di autorizzazione per l'amministrazione di beni e per una sua efficace sorveglianza.

Il 30 novembre 2001 una commissione di esperti diretta dal prof. Zimmerli è stata incaricata di elaborare un progetto concernente l'estensione della vigilanza prudenziale (agli introducing broker, ai commercianti di divise e agli amministratori indipendenti di patrimoni). Nel mese di febbraio del 2005, la commissione ha presentato il suo terzo rapporto parziale nel quale giunge alla conclusione che è necessario trovare una soluzione per gli amministratori di patrimoni che si occupano degli investimenti collettivi di capitali esteri. Per gli altri intermediari finanziari, essa raccomanda di procedere a tappe, a seconda delle esigenze. Tuttavia la commissione non formula alcuna proposta concreta e lascia al Consiglio federale il compito di prendere una decisione politica sulla questione dell'estensione della vigilanza prudenziale.

In occasione della seduta del 19 ottobre 2005, il Governo ha deciso di non estendere la vigilanza prudenziale agli amministratori indipendenti di patrimoni. Esso è del parere che la futura LICC, che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2007, risolverà la questione. Sottoponendo a una vigilanza obbligatoria gli amministratori indipendenti di fondi d'investimento svizzeri e a una vigilanza facoltativa gli amministratori indipendenti di fondi d'investimento esteri, la LICC fornisce una soluzione soddisfacente. Nel frattempo, la nuova prassi della CFB ovvia all'assenza di vigilanza sugli amministratori di fondi d'investimento esteri. Fondandosi sul diritto esistente in materia di borse e valori mobiliari, la CFB accorda agli amministratori di patrimoni che ne fanno richiesta, l'autorizzazione di commerciante.

Alla luce di quanto precede la questione della vigilanza sugli amministratori di patrimoni può essere considerata liquidata e il postulato può essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*

Il Consiglio federale è invitato a prevedere una regolamentazione internazionale dei mercati finanziari in collaborazione con altri Paesi e a fare rapporto sugli obiettivi e sui progressi compiuti in questo ambito. L'obiettivo principale è conseguire dei miglioramenti nella prevenzione dei rischi finanziari internazionali e trovare una soluzione per tali rischi.

A seguito delle grandi crisi del debito degli anni scorsi, il FMI ha intensificato i propri sforzi per migliorare gli strumenti volti a prevenire i rischi finanziari e per trovare una soluzione a questi rischi. In quanto Paese aperto, orientato alle esportazioni e con un importante settore finanziario e una prestigiosa valuta a livello internazionale, la Svizzera trae particolare vantaggio dalla stabilità finanziaria internazionale. Di conseguenza essa si è impegnata a fondo in seno agli organi del FMI, affinché questi svolgesse un ruolo attivo e credibile nella prevenzione delle crisi, fornendo in tal modo un contributo importante al consolidamento della stabilità finanziaria in tutto il mondo.

Dalla presentazione del postulato sono stati fatti progressi concreti soprattutto nella prevenzione delle crisi, considerata prioritaria dalla Svizzera. Infatti, una verifica degli standard per la pubblicazione dei dati economici nazionali, effettuata nel novembre 2005, ha evidenziato che gli standard sono stati ben recepiti e che la partecipazione dei Paesi è così massiccia da permettere di concentrare gli sforzi futuri sul rafforzamento dell'iniziativa. Grazie all'ulteriore standardizzazione dei metadati è stato possibile rendere più efficiente anche la verifica dei dati nell'ambito dei *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC). Un nuovo studio condotto dall'IEO, un'istanza autonoma di valutazione, è giunto alla conclusione che il Financial Sector Assessment Program (FSAP), realizzato congiuntamente dal FMI e dalla Banca mondiale, è stato talmente perfezionato che, rispetto agli anni passati, oggi è possibile individuare in modo efficace e tempestivo le vulnerabilità alle crisi e determinare le esigenze di intervento. Entro il 2007 parteciperanno al FSAP presumibilmente 121 Paesi. La Svizzera intende parteciparvi alla fine del 2006 per sottoporsi a un'ulteriore valutazione. La prima partecipazione della Svizzera al FSAP nel 2001 è stata molto apprezzata a livello internazionale.

I progressi nella prevenzione delle crisi del debito sono stati conseguiti anche per effetto del largo consenso di cui sono state oggetto le clausole di negoziazione collettiva per i titoli emessi dagli Stati. Si è invece rinunciato alla creazione di un meccanismo per un processo regolamentato di ristrutturazione del debito sovrano (SDRM). Il numero elevato di creditori hold-out e le numerose sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito della complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina ne hanno invero messo nuovamente in luce la necessità. Tuttavia, la situazione internazionale del mercato per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi

emergenti è attualmente così favorevole che dalla comunità internazionale non provengono praticamente impulsi per l'approntamento di un SDRM.

Dalla presentazione del postulato, grazie all'appoggio della Svizzera, molte delle riforme avviate alla luce delle ultime crisi finanziarie sono state attuate e hanno dimostrato la loro efficacia. Su richiesta espressa dalla CdG-S nel rapporto «La partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods», l'Amministrazione federale ha ottimizzato la sua politica d'informazione. Essa fornisce attraverso diversi canali informazioni dettagliate sulle principali attività condotte nel campo della stabilità finanziaria internazionale. In particolare, da alcuni anni, in un apposito capitolo del Rapporto sulla politica economica esterna, l'Amministrazione rende conto della partecipazione della Svizzera al FMI, e, nella newsletter sul Fondo monetario internazionale, riferisce regolarmente delle ultime attività del FMI e della posizione della Svizzera. Il postulato è realizzato e può dunque essere stralciato.

2003 P 03.3464 *Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03; [Imhof]-Imfeld)*

L'intervento presentato sotto forma di mozione invita il Consiglio federale a pubblicare i sussidi della Confederazione non soltanto in Internet ma anche in appendice al Conto di Stato. La pubblicazione dovrebbe essere effettuata in una semplice lista che contenga tutti i versamenti dei sussidi. La lista deve indicare i beneficiari, lo scopo del sussidio, la base legale e l'importo delle prestazioni fornite nell'anno d'esercizio.

I sussidi sul fronte delle uscite ammontano oggi a circa 30 miliardi di franchi annui, vale a dire a circa il 60 per cento delle uscite della Confederazione. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla trasparenza delle informazioni relative a questo settore.

Nell'ambito del NMC (Nuovo modello contabile della Confederazione) verranno applicate nuove forme di rendiconto nel settore finanziario. In particolare si mira a uno snellimento e a una riduzione all'essenziale dei documenti cartacei come auspicato da tempo dal Parlamento. Anche in questa nuova forma di rendiconto sono esposti l'ammontare, la base giuridica e lo scopo dei singoli sussidi. Indicazioni più dettagliate, in particolare sui beneficiari come richiesto dal postulato, metterebbero in discussione l'obiettivo perseguito, ossia quello di snellire e ridurre all'essenziale i documenti cartacei. Singoli sussidi sono versati a un'ampia cerchia di beneficiari.

Indipendentemente da ciò, il Governo ritiene che con le informazioni esistenti sui sussidi la trasparenza sia ampiamente garantita. Nell'allegato al Conto di Stato i membri delle commissioni delle finanze hanno sempre a disposizione una panoramica a livello di volume dei sussidi assegnati ai singoli compiti della Confederazione. Naturalmente anche gli altri membri del Parlamento possono consultare questa pubblicazione. Numerosi importanti sussidi in termine di franchi non sono gestiti dal Parlamento esclusivamente attraverso il budget, ma attraverso crediti d'impegno e limiti di spesa. I relativi messaggi forniscono ampie informazioni sui singoli sussidi, anche in prospettiva futura. I rapporti di rendiconto a destinazione del Parlamento sull'utilizzazione di questi crediti d'impegno forniscono pure ampie informazioni. Pertanto vengono esaminati in modo sistematico sia i sussidi della Confederazione sul fronte delle uscite, sia quelli sul fronte delle entrate. I risultati dell'esame dei sussidi saranno presentati al Parlamento sotto forma di rapporto esaustivo verosimilmente alla fine del 2006. Essi potranno essere consultati anche dal pubblico. Il rapporto illustrerà i sussidi in modo più dettagliato di quanto chiesto nel postulato.

Alla luce di quanto precede il Consiglio federale ritiene che le informazioni cartacee sui sussidi attualmente accessibili siano esaustive. L'intervento può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3435 *Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03; Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*

L'intervento trasmesso sotto forma di mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, a seguito del Programma di sgravio 2003 (PSg03), un ulteriore programma di sgravio fondato su una pianificazione reale di rinuncia dei compiti e una riduzione delle prestazioni statali. Questo programma deve avere come obiettivo l'eliminazione duratura dei deficit strutturali delle finanze federali e il rispetto del freno all'indebitamento.

Il Consiglio federale ha seguito la richiesta del postulato e in data 22 dicembre 2004 ha presentato il messaggio e il disegno relativo al Programma di sgravio 2004 del budget della Confederazione (PSg04). Nella sessione estiva 2005 il Parlamento ha approvato il PSg04. Quest'ultimo prevede in sintesi misure sul fronte delle uscite e, paragonato al PSg03, presenta molte meno misure ma di più ampia portata. Inoltre si concentra sui sei maggiori settori di compiti della Confederazione (previdenza sociale, trasporti, difesa nazionale, formazione e ricerca fondamentale, agricoltura e alimentazione, relazioni con l'estero) e su misure che possono essere attuate in modo relativamente semplice e rapido. Sul fronte delle entrate, le misure si concentrano sul potenziamento dell'attività di controllo nell'ambito dell'IVA e dell'imposta federale diretta. Il PSg04 sgraverà le finanze federali di circa 1,9 miliardi all'anno (volume di riduzione completo dal 2008).

Quale altra misura immediata, nel mese di giugno del 2004 il Consiglio federale ha deciso nel quadro del Piano di rinuncia a determinati compiti (PRC) di ridurre del cinque per cento entro il 2008 le uscite del settore proprio della Confederazione (spese per il personale e per beni e servizi, beni d'investimento). Il 4 aprile 2005 il Governo ha approvato le misure relative al PRC proposte dai singoli Dipartimenti. Nel complesso con il PRC le finanze federali sono sgravate di circa 190 milioni. Il 45 per cento dei risparmi tocca le spese per il personale.

Il 31 agosto 2005 l'Esecutivo ha deciso di effettuare, quale progetto a lungo termine per la tutela di un risanamento sostenibile delle finanze federali, un esame esaustivo e sistematico di tutte le attività e prestazioni della Confederazione sulla base di un ampio rilevamento dei compiti della Confederazione. Al riguardo il Governo esaminerà tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato rimane necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e importanti rinunce a determinati compiti. I risultati dell'esame dovranno essere integrati nel programma di legislatura 2007–2011. Mentre l'esame dei compiti si occupa della questione di cosa deve fare lo Stato, nell'ambito della riforma dell'Amministrazione si esamina nel contempo come lo Stato deve svolgere i suoi compiti. All'inizio del mese di settembre del 2005 il Consiglio federale ha approvato 33 progetti concreti della riforma dell'Amministrazione. Con nove progetti trasversali per l'intera Amministrazione e 24 progetti dipartimentali le strutture e i processi dell'apparato statale federale dovranno essere migliorati.

Con l'approvazione del PSg04 e le ulteriori misure nel quadro del piano di risanamento, il Consiglio federale adempie pienamente le richieste del postulato. L'intervento può quindi essere tolto di ruolo in quanto realizzato.

### Ufficio federale del personale

1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) – in precedenza CFA*

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare entro sei anni un rapporto sul passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato a destinazione del Parlamento il disegno di legge federale sull'istituto di previdenza della Confederazione (legge su PUBBLICA) e il progetto di modifica della legge sulla CPC nonché il relativo messaggio. Con il messaggio si propone lo stralcio del postulato.

Cfr. M 00.3179

2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche CN 99.023; CS 14.6.00) – in precedenza CFA*

La corrente revisione totale della legge sulla CPC (RS 172.222.0) accoglie la richiesta della mozione e introduce integralmente nell'Amministrazione federale il primato dei contributi. Indipendentemente dal cambiamento di primato, la legge prevede misure di consolidamento le quali fanno sì che i contributi versati dai datori di lavoro all'istituto di previdenza della Confederazione non superino i valori attuali e che la previdenza professionale sia interamente finanziata con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. La riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 4,0 al 3,5 per cento avvicina questo tasso matematico ai rendimenti effettivamente conseguibili sui mercati. In tal modo si migliora a lungo termine la solvibilità di PUBBLICA garantendo la previdenza. Infine, per quanto concerne la previdenza professionale, la revisione totale della CPC opera una chiara distinzione tra le esigenze di diritto organizzativo e quelle riguardanti la politica previdenziale. Le condizioni quadro per la previdenza del personale federale sono disciplinate nella LPers, mentre le questioni organizzative (inclusi la presentazione dei conti e il finanziamento) nonché le competenze degli organi nella legge sulla CPC.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato a destinazione del Parlamento il disegno di legge federale sull'istituto di previdenza della Confederazione (legge su PUBBLICA) e il progetto di modifica della legge sulla CPC nonché il relativo messaggio. Con il messaggio propone lo stralcio della mozione.

2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*

Nel suo rapporto del maggio del 2004, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari in forma tabellare, indicando per ogni commissione i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale affinché essa stessa risolva la questione. Il 4 novembre 2004, la Commissione delle istituzioni politiche ha chiesto al capo del DFF di trasmetterle la lista contenente le informazioni sulle indennità giornaliere e le indennità dei presidenti. Il 10 gennaio 2005, il capo del DFF ha trasmesso questa lista alla Commissione. Il 28 gennaio 2005 tale Commissione ha sentito in merito rappresentanti dell'UFPER.

Spetta alla Commissione delle istituzioni politiche trarre le debite conclusioni, se ciò è nelle sue intenzioni.

### Amministrazione federale delle contribuzioni

2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*

Con la mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 45 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) nel senso che le imprese con un determinato limite di cifra d'affari annua, non superiore ad esempio ai due milioni di franchi, possono essere autorizzate, a richiesta, ad allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo bisogna prevedere acconti d'imposta trimestrali calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. La richiesta è motivata dal fatto che l'attuale periodo di rendiconto trimestrale provoca alle PMI un inutile onere amministrativo. Le imprese con una cifra d'affari inferiore ai 2 milioni di franchi all'anno dovrebbero pertanto poter scegliere tra un periodo di rendiconto trimestrale e annuo. Per evitare perdite fiscali, le imprese che scelgono il rendiconto annuo dovrebbero pagare trimestralmente acconti d'imposta calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. Questo sistema si è già affermato nel campo dell'AVS.

Con il rapporto del 16 giugno 2003 il Governo ha deciso numerose misure per lo sgravio amministrativo delle imprese, tra le quali anche la possibilità del rendiconto annuo mediante acconti trimestrali per l'imposta sul valore aggiunto. In seguito l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha esaminato in modo approfondito la possibilità di introdurre il rendiconto annuo nel campo dell'IVA. Al riguardo sono state elaborate tre varianti, che si distinguono soprattutto nel numero dei contribuenti interessati nonché dal fatto che sono previsti o meno acconti. Il 7 giugno 2004 il Consiglio federale ne ha preso atto e avviato la consultazione.

Degli 80 destinatari della consultazione che hanno preso posizione, solo 14 auspicano l'introduzione del rendiconto annuo. In generale si sollecita una semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. 15 Cantoni nonché una forte maggioranza degli altri partecipanti alla consultazione condividono il parere del Consiglio federale di non elaborare ulteriormente il progetto del rendiconto annuo. Dato che la sua introduzione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, il Governo raccomanda di favorire una semplificazione generale del sistema dell'IVA. In questo senso, in adempimento del postulato del 19 marzo 2003 (03.3087) dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass, il Consiglio federale ha già compiuto diversi passi per migliorare e semplificare il sistema dell'IVA (Rapporto «10 anni di imposta sul valore aggiunto»). Ad esempio il 1° gennaio 2005 rispettivamente il 1° luglio 2005, laddove sono stati necessari ulteriori chiarimenti, sono già state avviate modifiche nella prassi dell'AFC in materia di IVA. Il Consiglio federale ha inoltre avanzato proposte concrete per semplificare la legge federale sull'IVA, che dovranno essere poste in consultazione ancora nel 2006.

Alla luce dei chiari risultati della procedura di consultazione, il rendiconto annuo IVA deve essere abbandonato. La mozione può essere tolta di ruolo in quanto realizzata.

2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*

In questo intervento, trasmesso sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure per attenuare la progressione dell'imposta federale diretta allo scopo di sgravare il ceto medio. Mentre nel confronto internazionale la quota delle imposte indirette sul totale delle imposte in Svizzera è ancora bassa, l'onere delle imposte dirette è considerevole. In particolare l'imposta federale diretta presenta una progressione molto accentuata che si ripercuote sensibilmente sui beneficiari di redditi medi. L'attuale struttura dell'imposta federale diretta è ritenuta iniqua da ampie fasce del ceto medio. Essa contraddice il principio d'imposizione secondo la capacità economica e quindi l'equità fiscale. Inibisce la disponibilità a lavorare e penalizza le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nonché gli imprenditori.

Gli ampi sgravi decisi dal Parlamento con il pacchetto fiscale 2001 nell'ambito dell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione sono stati respinti in occasione della votazione popolare del 16 maggio 2004. Il messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, sottoposto al Parlamento il 22 giugno 2005, prevede sgravi significativi non solo per i ricavi da partecipazioni a società di capitali e società cooperative, ma anche per i lavoratori indipendenti e gli imprenditori. Il Consiglio federale ritiene che si è tenuto conto delle richieste formulate nell'intervento, nella misura in cui la situazione politica lo ha permesso.

Ulteriori misure nell'ambito dell'imposta federale diretta comporterebbero minori entrate che supererebbero quelle autorizzate dalle linee direttive delle finanze federali e metterebbero in pericolo il programma di sgravio delle finanze federali. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo l'intervento.

2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare la creazione di condizioni quadro legali, affinché siano fiscalmente deducibili le spese provocate dall'esercizio del lavoro di utilità pubblica.

Il diritto tributario non è lo strumento adeguato per promuovere il lavoro volontario. Il sistema fiscale deve generare nel modo più semplice e trasparente possibile le entrate necessarie al bisogno finanziario. Anche se deve essere strutturato in modo sociale (ad es. attraverso tariffe o esenzioni fiscali per certe prestazioni delle assicurazioni sociali), il sistema fiscale non dovrebbe diventare uno strumento di politica sociale. Se obiettivi extrafiscali venissero trattati fiscalmente in modo privilegiato (di regola trattasi dell'introduzione di nuove deduzioni per spese che sarebbero chiaramente attribuibili ai costi del sostentamento privato), risulterebbe un attacco al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e quindi all'equità fiscale.

Il diritto vigente contempla già deduzioni fiscali per persone fisiche, che tengono conto in senso stretto e in senso lato dell'utilità pubblica. Vanno citate ad esempio le prestazioni pecuniarie a istituzioni prettamente d'utilità pubblica, che il donatore può dedurre dal suo reddito per un determinato importo o le prestazioni pecuniarie a sostegno di persone totalmente o parzialmente incapaci d'esercitare un'attività lucrativa, che possono parimenti essere dedotte fino a un certo importo.

Un'estensione della deducibilità fiscale, come richiesto nel postulato, è estremamente problematica e ciò non solo in relazione alla definizione giuridica delle prestazioni deducibili. Essa non sarebbe strutturabile in modo praticabile e nemmeno controllabile. Un simile sviluppo contraddirebbe in particolare la semplificazione del sistema fiscale auspicata dal Governo ma anche gli scopi della stessa utilità pubblica.

Alla luce di queste condizioni quadro, le esigenze del postulato non possono essere realizzate in tempi ragionevoli. Il postulato deve pertanto essere stralciato.

2003 P 03.3087 *Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)*

L'intervento chiede una valutazione dei primi dieci anni di IVA e la redazione di un rapporto a destinazione delle Camere federali sui seguenti punti:

- qual è stato l'esito del passaggio dall'ICA all'IVA;
- che impatto hanno avuto le regolamentazioni concrete dell'IVA in quanto imposta generale sul consumo, segnatamente per quel che concerne la predisposizione alle truffe;
- in che modo l'applicazione grava le imprese e come si potrebbe ottenere un alleviamento;
- dove sono stati accertati punti deboli e lacune nell'applicazione;
- in che modo la pratica giudiziaria ha reso necessari degli adeguamenti;
- come si potrebbe semplificare il sistema IVA;
- quale forma e strutturazione si rende necessaria per l'IVA nell'ambito del nuovo regime finanziario;
- quali sono le ripercussioni economiche dell'IVA (anche in considerazione della piazza imprenditoriale svizzera).

In adempimento al postulato è stata eseguita una consultazione presso rappresentanti dell'economia, della scienza e presso specialisti dell'IVA. Il 27 gennaio 2005 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto) che illustra in dettaglio i pareri inoltrati. Oltre a rispondere alle domande poste, il rapporto descrive l'IVA da un punto di vista della teoria economica. Il diritto in vigore in materia di IVA viene comparato ai criteri di un'«IVA ideale». Una riforma interna al sistema attuale dell'imposta sul valore aggiunto può essere realizzata seguendo due orientamenti fondamentali: il primo è l'avvicinamento all'ideale di IVA come mera imposta sul consumo; il secondo consiste nella semplificazione amministrativa, per ridurre le spese di riscossione e soprattutto di versamento.

Per quanto concerne la prassi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha già posto in vigore il 1° gennaio 2005 diverse modifiche, nel senso di misure immediate (ad es. negli ambiti consumo proprio nel settore immobiliare, limitazione dell'imposizione del consumo proprio, deduzione dell'imposta precedente in caso d'importazione o di costituzione di società, fatturazione ecc.). Altre modifiche della prassi hanno richiesto ulteriori chiarimenti e sono entrate in vigore il 1° luglio 2005.

Il Consiglio federale ha inoltre avanzato proposte concrete per semplificare la legge federale sull'IVA, che dovranno essere poste in consultazione ancora nel 2006.

Con la pubblicazione del rapporto e le misure avviate le richieste del postulato sono adempiute. Esso può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3313 *Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico)*

Il Gruppo PPD invita il Consiglio federale a indicare, entro la metà del 2004, le possibilità per semplificare notevolmente le dichiarazioni d'imposta e tassazioni fiscali delle persone fisiche e giuridiche. In particolare il Consiglio federale deve proporre revisioni mirate della legge sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, allo scopo di semplificare radicalmente l'iter amministrativo usufruendo delle opportunità del traffico elettronico con le autorità in campo fiscale. Le revisioni non devono incidere sul reddito, ma soprattutto agevolare il compito delle persone interessate, consentendo loro di compilare con rapidità una dichiarazione d'imposta ordinaria.

Con decisione del 3 settembre 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere il postulato e a elaborare il rapporto richiesto a destinazione del Parlamento. Il rapporto è stato preparato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in collaborazione con diverse amministrazioni cantonali delle contribuzioni. È stato pubblicato dal Consiglio federale in data 20 ottobre 2004.

Il rapporto illustra le semplificazioni legislative realizzate negli ultimi tempi. Si tratta in particolare del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale entrato in vigore a livello nazionale nel 2003. Sono poi menzionate le semplificazioni introdotte da recenti modifiche legislative, di prossima entrata in vigore. Ne sono esempi la prima revisione della LPP (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.40) e la legge federale sui servizi di certificazione in materia di firma elettronica.

Il rapporto menziona inoltre semplificazioni introdotte senza modifiche legislative, come segnatamente la creazione di un modulo di base per la costituzione di imprese, disponibile via Internet dal 13 febbraio 2004. Sono infine illustrate le tendenze che si oppongono a una semplificazione: l'introduzione di ogni nuova deduzione complica infatti il sistema fiscale.

Il punto centrale del rapporto è l'esame delle possibili semplificazioni nei più diversi ambiti (imposta federale diretta, imposta preventiva e tassa di negoziazione, come pure imposta sul valore aggiunto e diritto fiscale internazionale) nonché la formulazione di raccomandazioni concrete.

Per quanto concerne le imposte dirette, l'esame verte in particolare sui seguenti aspetti:

- uniformazione delle dichiarazioni di imposta e dei loro allegati;
- rinuncia alla dichiarazione di fattori fiscali diversi per Confederazione e Cantoni;
- forfettizzazione delle spese professionali;
- forfettizzazione delle spese di gestione patrimoniale;
- forfettizzazione delle spese di malattia, di infortunio e di invalidità;
- introduzione di un forfait minimo per i doni e le liberalità;
- imposizione alla fonte delle vincite alle lotterie;
- semplificazione delle norme di procedura della Confederazione e dei Cantoni;
- utilizzazione più intensa dei mezzi ausiliari elettronici per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di imposta.

Per quanto concerne l'imposta preventiva e la tassa di negoziazione, il rapporto rinvia a un progetto pilota che consente ai contribuenti la presentazione di un determinato modulo munito di firma elettronica.

Riguardo all'imposta sul valore aggiunto, il rapporto rinvia a quello richiesto dal postulato Raggenbass (03.3086) concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto).

Con riferimento al diritto fiscale internazionale, il rapporto menziona la procedura di controllo in vigore da qualche tempo, procedura che semplifica il ricorso alle convenzioni di doppia imposizione.

Il rapporto rinvia infine al progetto previsto dall'AFC, volto a esaminare in modo approfondito le cause delle forti differenziazioni insite nel sistema fiscale svizzero e a proporre possibili contromisure.

Con il rapporto, la formulazione di proposte di semplificazione e le misure già avviate, il postulato è adempiuto e può pertanto essere tolto di ruolo.

## Dipartimento dell'economia

### Segreteria generale

2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi. Dichiarazione di limitazione (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*

Il Consiglio federale ha preso atto, il 23 marzo 2005, del rapporto sulle quattro esposizioni della Confederazione (compreso il conteggio finale), del conteggio finale provvisorio di Expo.02 e del rapporto del Controllo federale delle finanze del 22 dicembre 2004 relativo al conteggio finale provvisorio della liquidazione di Expo.02. Questi rapporti sono stati trasmessi per conoscenza alla CdG-S, alla CdG-N e alla Delegazione delle finanze.

Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sullo studio speciale di Expo.01/02 elaborato dal Controllo federale delle finanze («Un mandato a responsabilità illimitata. Problemi, studio speciale concernente l'esposizione nazionale nel Paese dei tre Laghi»). Il DFF ha pubblicato il rapporto e l'ha trasmesso alla CdG-S, alla CdG-N e alla Delegazione delle finanze.

La controversia pendente in merito alle «piattaforme» è ancora in fase di elaborazione.

Inoltre occorre rammentare che l'Associazione Esposizione nazionale resterà iscritta nel registro di commercio di Neuchâtel fino al 2017.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3423 *Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale». Di conseguenza il postulato è realizzato; il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

### Ufficio del consumo

2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza Seco*

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0). Questa decisione è stata presa dopo che un'analisi approfondita dei risultati della procedura di consultazione effettuata nel 2005 ha mostrato che, a causa delle notevoli divergenze dei vari punti di vista, non sarebbe stato possibile giungere a un consenso a tale proposito. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 98.3063 Vollmer.

### Segretariato di Stato dell'economia

2000 P 00.3057 *E-commerce. Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.2000, Durrer)*

In base ai lavori del World Summit on the Information Society (WSIS) e del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla società dell'informazione (IDA-IG), questo postulato è superato. Il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2002 P 01.3362 *Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)*

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di sospendere i lavori relativi alla revisione delle disposizioni sull'informazione dei consumatori. Questa decisione è stata presa dopo che un'analisi approfondita dei risultati della procedura di consultazione, effettuata nel 2005, inerente alla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) ha mostrato che, a causa delle notevoli divergenze dei vari punti di vista, non sarebbe stato possibile giungere a un consenso a tale proposito. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 01.3362 Grobet, che era in rapporto con questa revisione.

2002 P 02.3629 *Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Cinque studi eseguiti da mandatari esterni concernenti la questione della modifica delle strutture economiche sono stati presentati pubblicamente il 31 maggio 2005 e sono riassunti nell'edizione 6/2005 della rivista «Die Volkswirtschaft – La Vie économique». Il postulato 02.3629 può quindi essere considerato adempiuto; il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3473 *Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*

Gli studi commissionati in seguito al P 02.3629 (cfr. sopra) rispondono anche alla questione dell'individuazione precoce a livello di economia nazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 02.3473.

2003 P 03.3456 *Negoziati dell'OMC. Deroche nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)*

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato, in risposta al postulato 03.3456, il rapporto sui negoziati relativi all'OMC/GATS e sulle deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

### Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)*

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto intitolato «Formazione continua incentrata sulla domanda».

Il rapporto fornisce un riassunto della situazione attuale della politica svizzera in materia di formazione continua, delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero nonché riflessioni teoriche inerenti al finanziamento incentrato sulla domanda della formazione

continua. Inoltre esso riassume il rapporto elaborato da un gruppo di esperti incaricati dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT): tale rapporto constata che numerose questioni concernenti le ripercussioni del finanziamento incentrato sulla domanda sono ancora aperte.

Il rapporto prevede l'attuazione di un progetto di ricerca completo relativo al finanziamento incentrato sulla domanda della formazione continua, progetto che è stato avviato alla fine dell'anno scorso e che durerà fino all'estate del 2007.

L'ulteriore modo di procedere sarà determinato soprattutto in funzione del pacchetto per la crescita adottato dal Consiglio federale e dagli sforzi del Parlamento di inquadrare la formazione continua in un contesto costituzionale. Per il momento non si prevede di adottare altre misure.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*

Il Consiglio federale ha discusso approfonditamente la questione della creazione di una legge relativa alla professione di architetto. Oltre alla presentazione dei risultati delle audizioni svolte con le cerchie interessate e alle conclusioni di una perizia redatta da alcuni esperti, il Consiglio federale – conformemente al mandato di verifica richiesto dal postulato – ha pubblicato il 24 novembre 2004 un rapporto che contiene le sue riflessioni. Il Consiglio federale rinuncia a presentare al Parlamento una propria legge sulla professione di architetto. Esso ha esposto nel rapporto i suoi argomenti come segue:

I problemi inerenti alla libera circolazione in Svizzera, connessi con la diversità delle regolamentazioni esistenti tra un Cantone e l'altro per quanto riguarda l'esercizio della professione, dovrebbero praticamente essere risolti dal previsto inasprimento della legge federale sul mercato interno. Nell'ambito della revisione di questa legge, il Consiglio federale prevede in particolare di conferire alla Commissione della concorrenza la possibilità di tentare un'azione legale davanti ai tribunali. Inoltre, in futuro, l'accesso al mercato non dovrebbe più, in linea di principio, poter essere oggetto di restrizioni. Gli interessi dei consumatori, come la trasparenza nell'offerta di prestazioni, la buona fede nelle relazioni commerciali, la sicurezza delle opere edili e le diverse esigenze della pianificazione territoriale vengono già presi in considerazione in ampia misura dalla legislazione esistente.

I problemi relativi alla libera circolazione negli Stati membri dell'UE, dovuti al fatto che l'UE non riconosce il titolo di architetto SUP, possono essere risolti soltanto adeguando alle norme europee minime la formazione offerta dalle scuole universitarie professionali. Autorizzando tre cicli di studio master nell'estate del 2005, il DFE ha creato le condizioni per un prossimo riconoscimento dei diplomi SUP in architettura a livello europeo. In tal modo i primi titoli eurocompatibili dovrebbero essere rilasciati nel 2007, al termine di studi master di una durata che varia da un anno e mezzo a due anni.

Il 14 novembre 2005 il capo del DFE ha spiegato in modo dettagliato alla CET-N la posizione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura».

La formazione agricola è stata subordinata alla legge sulla formazione professionale (LFPr) da quando quest'ultima è entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, ciò che ha comportato un'uniformazione in tale ambito. La LFPr si applica ormai anche alle professioni dell'agricoltura, le cui formazioni erano finora disciplinate in altri testi normativi. In tal modo tutte queste professioni vengono riunite in un sistema univoco che permette di compararle ad altre offerte formative.

Mentre per formazione si intende acquisizione di competenze, la consulenza consiste primariamente nell'elaborazione di basi decisionali e nell'attuazione della politica agricola. La legislazione federale ha tenuto conto di questa distinzione: con l'entrata in vigore della LFPr sono state innanzitutto abrogate le disposizioni in materia di formazione professionale contemplate nella legislazione concernente l'agricoltura. Inoltre il settore della consulenza è stato inserito per la prima volta in un'ordinanza sulla consulenza agricola.

Con la nuova legge sulla formazione professionale, la nuova ordinanza sulla consulenza agricola e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione non vede altra necessità d'intervento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 17.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale all'inizio del 2004 e della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) il 5 ottobre 2005, le professioni nei settori della salute, del lavoro sociale e dell'arte sono state trasferite nella sfera di competenza della Confederazione. Parallelamente è stato previsto un aumento dei crediti di pagamento per il versamento dei sussidi federali in un settore della formazione ormai allargato.

In base alla nuova legge sulla formazione professionale, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha elaborato, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, l'ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale e l'ha messa in vigore il 1° luglio 2005. Questa ordinanza permette di rendere accessibili in tutta la Svizzera le possibilità di formazione nel settore della custodia dei bambini al livello secondario II. Finora tali offerte di formazione esistevano soltanto in alcuni Cantoni della Svizzera tedesca. Questa nuova formazione è già oggetto di una domanda notevole, in particolare nel settore specializzato della custodia dei bambini. Le strutture di assistenza possono favorire questa evoluzione mettendo a disposizione posti di formazione.

Il 1° aprile 2005 è entrata in vigore l'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. Essa prevede formazioni al termine delle quali viene rilasciato un diploma nel settore dell'educazione dell'infanzia (allegato 6 dell'ordinanza in questione). Ciò significa inoltre un ampliamento delle possibilità di formazione, visto che finora soltanto la Svizzera tedesca disponeva di formazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia a livello terziario non universitario (livello terziario B). Attualmente sono in fase di preparazione nuove offerte di formazione a questo livello.

Con l'entrata in vigore della revisione della LSUP, i settori delle scuole universitarie professionali che finora erano disciplinati dai Cantoni, come ad esempio il lavoro sociale, sono stati trasferiti nella sfera di competenza della Confederazione. I cicli di studio di questo settore specifico (il lavoro sociale, l'animazione socio-culturale e in particolare la pedagogia sociale) propongono, su una base scientifica, offerte di formazione che comprendono anche questioni inerenti alla custodia dei bambini. Grazie all'introduzione definitiva della maturità professionale di indirizzo sociosanitario (2004), le persone che hanno concluso una formazione professionale di base hanno direttamente accesso agli studi in lavoro sociale delle scuole universitarie professionali.

Riassumendo: l'integrazione delle professioni di tipo sociale nel sistema della formazione professionale crea nuove possibilità di formazione per il settore della custodia dei bambini e favorisce l'ulteriore perfezionamento professionale delle persone attive in questo ambito. Il postulato può pertanto essere considerato adempiuto; il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 02.3627 *Scuole universitarie professionali e modello di Bologna. Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)*

Il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle scuole universitarie professionali e sul modello di Bologna. In questo rapporto esso si impegna ad attuare la volontà del Parlamento di conferire alle scuole universitarie professionali uno statuto differente, ma equivalente a quello delle altre scuole universitarie.

La revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali ha posto le basi legali per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna. L'introduzione di un modello formativo a due livelli (bachelor e master) può e deve migliorare la qualità della formazione presso le scuole universitarie. Il processo di Bologna crea condizioni quadro adeguate in grado di definire meglio la posizione delle scuole universitarie professionali nel sistema universitario nazionale e internazionale. Per le scuole universitarie professionali è fondamentale il fatto di accentuare ulteriormente i loro profili in contatto con l'economia e la società. Quanto più esse sapranno mettere in rilievo la propria diversità, tanto maggiore sarà il valore del loro bachelor e del loro master. L'esperienza professionale pratica come condizione di ammissione agli studi SUP costituisce un elemento essenziale nell'affermazione di tali profili. Il processo di Copenhagen dovrà, anche nel settore della formazione professionale, migliorare la trasparenza e la leggibilità dei diversi titoli, delle qualifiche e dei vari sistemi – tra l'altro tramite l'introduzione di un quadro europeo delle qualifiche (EQF) ovvero di un quadro nazionale delle qualifiche (NQF) e di un sistema ad hoc di trasferimento di crediti destinato alla formazione professionale (ECVET). Grandi progressi sono stati compiuti attraverso la realizzazione di «passerelle» atte a regolare il passaggio da un tipo di istituto di livello universitario a un altro. Il processo di Copenhagen mira inoltre al miglioramento a livello nazionale ed internazionale della permeabilità dei curricula di studio, regolando il passaggio dalla formazione professionale superiore (settore terziario B) al sistema di istruzione superiore (settore terziario A).

Il rapporto del Consiglio federale sul tema «Scuole universitarie professionali e modello di Bologna» ha permesso di rispondere in modo completo alle domande formulate nel postulato. Il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

2003 P 03.3100 *Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)*

Il 2 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti». Esso risponde alle sei domande sollevate nel postulato e conclude osservando quanto segue:

L'attuazione del programma «Innovazione e valorizzazione del sapere» grazie all'iniziativa «CTI TST» avviene in modo pragmatico, è orientata alla fattibilità e fa capo all'impegno delle scuole universitarie e dell'economia. Le esperienze e i risultati delle valutazioni derivanti da queste attività offriranno importanti indicazioni per un sostegno politico, migliore nella prossima legislatura 2008–2011, all'attuazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca.

L'obiettivo potrà essere raggiunto solo se gli effetti dei provvedimenti verranno osservati e analizzati costantemente. È necessario proseguire le inchieste sulle attività di trasferimento di tecnologia presso le scuole universitarie svizzere promosse, sin dal 2001, da parte del Centro di studi sulla scienza e la tecnologia (CEST). Occorre pure sviluppare un sistema di sorveglianza (*monitoring*) da utilizzare sia per un controllo svolto dalla Confederazione, sia per un *benchmarking* internazionale nell'ambito dell'OCSE e dell'UE.

Nell'ambito del progetto «Le basi di una futura politica in materia d'innovazione per la Svizzera», promosso dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, vengono elaborate alcune proposte in merito alle possibilità di miglioramento del trasferimento di sapere e tecnologia fra scuole universitarie e aziende, anche tenendo conto delle esperienze fatte a livello internazionale.

I risultati relativi alle misure menzionate saranno integrati nel messaggio del Consiglio federale sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011.

Il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato.

2003 M 02.3492 *La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)*

Il Consiglio federale ha messo in vigore il 5 ottobre 2005 la revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali e le relative disposizioni esecutive modificate. Ciò ha permesso di creare le basi essenziali per l'introduzione del sistema dei bachelor e dei master nelle scuole universitarie professionali. La revisione sancisce il principio della formazione basata su due livelli (bachelor e master) e il principio delle prestazioni di studio.

La revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali dà alle SUP la possibilità di lanciare, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2005/2006, i primi cicli di studio bachelor. Per quanto riguarda i primi cicli di studio master, essi inizieranno presumibilmente non prima del 2008, conformemente al sistema previsto, non appena saranno stati rilasciati i primi diplomi bachelor.



Mediante l'entrata in vigore, il 5 ottobre 2005, della revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali, è stato adempiuto il mandato inerente alla mozione, che prevede di creare le condizioni necessarie affinché, all'inizio dell'anno accademico 2005/2006, le scuole universitarie professionali offrano cicli di studio secondo il modello bachelor/master e affinché il riconoscimento di tali corsi possa avvenire a livello internazionale in concomitanza con gli Stati limitrofi (Germania, Francia, Italia e Austria). All'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 le scuole universitarie professionali hanno adeguato la maggior parte dei loro cicli di studi al sistema bachelor-master.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3663      *Libere professioni. Rapporto (N 19.3.04, Cina)*

Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle libere professioni in Svizzera.

In Svizzera, come del resto anche nei Paesi limitrofi, non esiste una definizione unitaria delle libere professioni. In generale ci si accontenta piuttosto di mettere in evidenza le caratteristiche di queste ultime. In base ai dati a disposizione possiamo trarre soltanto un numero limitato di conclusioni quantitative in merito all'importanza e al ruolo delle libere professioni nell'economia svizzera. In particolare è impossibile fare affermazioni generali sul valore aggiunto che le libere professioni generano in Svizzera. La quota delle persone occupate in una libera professione rispetto al totale della popolazione attiva è del 7,6%.

Le libere professioni forniscono, per definizione, un servizio. Nell'ambito di questo rapporto, di conseguenza, il tema affrontato prioritariamente è l'apertura delle frontiere mediante accordi e regolamentazioni che concernono il settore dei servizi. Attualmente il Consiglio federale non è a conoscenza di problemi che risultano dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea o dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Nel suo rapporto, il Consiglio federale prende posizione in merito a tutte le questioni trattate nel postulato. Esso ne propone pertanto lo stralcio.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Segreteria generale

2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Nel suo rapporto «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)» del 23 giugno 2004, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un'ampia panoramica sulle future sfide e linee guida nel settore del servizio universale nonché sulle imprese con mandato di servizio universale. In questo contesto, il 12 maggio 2005 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha presentato la mozione «Disposizione costituzionale sul servizio universale (05.3232)». Il Consiglio degli Stati ha deciso di accoglierla; la decisione del Consiglio nazionale è attesa tra breve.

Inoltre, nei singoli settori infrastrutturali e presso le imprese con mandato di servizio universale, il Consiglio federale ha proceduto a diversi adeguamenti e dato avvio a una serie di nuovi orientamenti. Il 21 dicembre 2005, per esempio, ha adottato gli obiettivi strategici 2006–2009 per la Posta e Swisscom, e il 25 gennaio 2006 ha avviato una procedura di consultazione sulla cessione della partecipazione alla Confederazione all'impresa Swisscom.

Riguardo al tema «regioni periferiche», le imprese sono in contatto permanente con i Governi cantonali. In seno al forum «Cambiamenti strutturali» («*Strukturwandel*»), il DATEC e il Seco dibattono a intervalli regolari con i rappresentanti della conferenza dei direttori dell'economia pubblica e le imprese la situazione e gli sviluppi sul fronte dell'impiego nelle varie regioni del Paese. Negli obiettivi strategici per la Posta e le FFS, il Consiglio federale ha esortato le due imprese a tenere conto, nel limite delle possibilità imprenditoriali, delle esigenze delle regioni quanto alla distribuzione equa dei posti di lavoro. Sempre in questo contesto si ricorda l'iniziativa parlamentare del Gruppo C, *Modifica della legge sull'organizzazione delle poste*, con la quale si intende obbligare per legge la Posta a tenere conto delle esigenze di tutte le regioni del Paese nell'organizzare l'impresa.

Alla luce di quanto precede il Consiglio federale propone di stralciare i postulati e le mozioni 00.3218, 00.3045, 00.3046, 00.3419 e 01.3472.

2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*

Cfr. P 00.3218

2001 P 01.3472 *Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

2003 P 02.3765 *Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)*

Nel 2002 le Camere federali avevano adottato un decreto federale concernente la panoramica sulla futura evoluzione del settore postale in Svizzera. Da esso risultava che in un primo tempo, ossia nel 2004, si sarebbe liberalizzato completamente il mercato della posta-pacchi. Onde stabilire se erano adempiuti i requisiti per procedere al secondo passo, il Consiglio federale si è impegnato a fare valutare la questione da un organo indipendente. In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sulle poste, il Consiglio federale può abbassare il limite di peso del monopolio a condizione che il finanziamento del servizio universale resti assicurato. Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sottoporre al Parlamento gli esiti della valutazione prima di prendere una decisione definitiva. Esso ha però tenuto a precisare che ciò nulla toglie alla sua competenza legale di abbassare il limite di monopolio. Dalla valutazione del 31 luglio 2005 emerge un quadro incoraggiante circa gli sviluppi in atto sul mercato liberalizzato della posta-pacchi. Abbassando il limite di monopolio a 100g risulta un'apertura del mercato pari soltanto all'11 per cento. Visti il buon grado di finanziamento del servizio universale e la forte posizione della Posta Svizzera, gli esperti escludono che il finanziamento del servizio universale possa essere in pericolo. Le commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno discusso gli esiti della valutazione rispettivamente il 22 e il 29 agosto 2005, ribadendo il proprio sostegno alla politica di progressiva apertura del mercato e dichiarando il proprio assenso all'abbassamento del limite di monopolio a 100g. Il 14 settembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di attuare questo passo a partire dal 1° aprile 2006.

### Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)*

La questione della riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delémont è stata inserita nei lavori relativi al messaggio sui raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. La riapertura di tale linea è strettamente legata alla realizzazione della linea ad alta velocità Reno-Rodano. Il 18 marzo 2005 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno pari a 1090 milioni di franchi, di cui 40 milioni di franchi per la linea Bienne-Belfort. L'entrata in vigore della legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (legge sul raccordo RAV) è stata approvata dal Consiglio federale il 24 agosto 2005. Questa legge disciplina le responsabilità in merito alla pianificazione e all'attuazione delle misure in essa contenute: i gestori delle infrastrutture sono competenti per la realizzazione delle misure decise dalle Camere federali (FFS, BLS e Réseau ferré de France).

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3709 *Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)*

Nell'ambito del monitoraggio delle misure di accompagnamento (MMA) si effettua costantemente una valutazione complessiva dell'evoluzione del traffico. Come previsto dalla legge federale sul trasferimento del traffico, il Consiglio federale informa ogni due anni il Parlamento sullo stato di attuazione delle misure previste e sul futuro modo di procedere con un rapporto sul trasferimento del traffico. Le misure di accompagnamento decise dal Parlamento a sostegno del trasferimento del traffico sono adottate in modo coerente e sono efficaci.

Nel messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e le FFS per gli anni 2003-06, approvato il 1° ottobre 2002, all'articolo 9 «Orientamento strategico nel trasporto merci» si affermava che nel traffico in carri singoli le FFS assumono provvisoriamente il ruolo di fornitore unico per la Svizzera di un sistema, diventando pertanto anche partner potenziale per le imprese ferroviarie estere. Se, in una mutata situazione di concorrenza, non dovessero più essere in grado di offrire l'attuale livello di prestazioni, le FFS avrebbero la possibilità di inoltrare al Consiglio federale un'offerta per il mantenimento di questo standard.

Il traffico merci convenzionale, come il traffico combinato, beneficia di prezzi ridotti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi di tracciato) e le imprese ferroviarie attuano diversi programmi per ottimizzare l'esercizio. Nel 2005, la difficile situazione economica attraversata in Svizzera dal traffico merci interno ha costretto FFS Cargo ad operare cambiamenti nel settore del traffico in carri completi. A questo proposito le FFS hanno presentato al Consiglio federale un rapporto sulle cause che hanno condotto a questi cambiamenti e sulle misure da adottare.

Il Consiglio federale ritiene che la politica svizzera di trasferimento del traffico non sarà messa in discussione dalla decisione di FFS Cargo. Ha deciso che anche il nuovo progetto per il traffico a carri completi delle FFS garantirà la copertura su tutto il territorio. Considerati gli obiettivi e le condizioni quadro dati, il piano presentato da FFS Cargo è condivisibile e sostenibile. Per mantenere l'attuale volume del traffico in carri completi sarebbero necessari sussidi supplementari di 90 milioni di franchi l'anno. Poiché tali fondi sarebbero sottratti in primo luogo ad altri settori, quali il traffico regionale, il Consiglio federale ha giudicato negativamente tale opzione. Anche il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, nel corso delle discussioni sul budget 2006, si sono rifiutati di prendere in considerazione una simile possibilità. Il Consiglio federale auspica tuttavia che, vista la portata della riorganizzazione, FFS Cargo prosegua con tenacia, anche in futuro, gli sforzi volti a trovare soluzioni specifiche per i clienti.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciarlo.

2003 P 03.3581 *Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026)*

Il presente postulato incarica il Consiglio federale di effettuare, in collaborazione con il Cantone dei Grigioni, un'analisi a lungo termine costi-benefici e una valutazione della sostenibilità, che tenga conto anche dell'aspetto sociale ed ecologico, di una Porta Alpina idonea al traffico viaggiatori. Il relativo rapporto dovrebbe tenere conto in particolare dei costi e dei benefici per la regione, dei costi e degli effetti a lungo termine risultanti per l'esercizio, come pure di un eventuale ampliamento della NFTA.

Nel dicembre 2004 è stato pubblicato, sotto la guida del Cantone dei Grigioni, il rapporto finale dal titolo «Kosten-Nutzen-Analyse und Nachhaltigkeitsbeurteilung» (Hermann Alb, Pianificazione dei trasporti e del territorio, Zurigo). I risultati di questo rapporto sono confluiti nel rapporto del Consiglio federale alle Camere federali, approvato il 23 novembre 2005 con il titolo «Porta Alpina Sedrun». In questo rapporto si afferma, in particolare, che Porta Alpina, in collegamento con altri progetti, offre la possibilità di dare impulsi positivi per lo sviluppo della regione del San Gottardo. Inoltre, le questioni ancora aperte potranno essere risolte nell'ambito dell'esame dell'investimento principale.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciarlo.

### **Ufficio federale dell'aviazione civile**

2002 P 02.3044 *Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)*

Nel suo parere del 29 maggio 2002 relativo alla mozione Polla il Consiglio federale dichiarava di non vedere la necessità di forzare l'installazione, a titolo generale, di impianti ILS sugli aeroporti svizzeri. Nel contempo si mostrava tuttavia disposto ad esaminare quali delle attuali procedure «circling» debbano essere sostituite con un sistema ILS.

L'installazione di un ILS, essendo legata a determinate condizioni geografiche e topografiche, non rappresenta una soluzione attuabile per tutte le piste. Inoltre, non da ultimo in ragione delle sue conseguenze economiche, l'installazione di un ILS è opportuna soltanto se il tipo e il numero di movimenti aerei effettuati su un aeroporto e le condizioni meteorologiche dominanti in loco la rendono effettivamente necessaria. Gli esercenti degli aerodromi e le autorità locali devono poter esprimere un parere riguardo all'equipaggiamento dell'infrastruttura aeroportuale e al modo in cui essa vada sviluppata per soddisfare le esigenze operative. Nel contesto politico attuale l'installazione di un sistema ILS è legata a diversi fattori che eventualmente potrebbero addirittura militare contro di essa.

Nel quadro dei regolari controlli di sicurezza svolti sugli aeroporti svizzeri, è un compito costante dell'UFAC seguire lo sviluppo degli scali e, all'occorrenza, chiedere l'adozione delle misure che si impongono; tra queste potrebbe figurare anche l'installazione di un ILS.

Il seguente schema elenca gli attuali sistemi ILS e le procedure «circling»:

ICAO Designator	Nome dello scalo	ILS	Circling		Osservazioni
LSZR	Altenrhein	ILS 10	da ILS 10	a RWY 28	
LFSB	Basilea	ILS 16	da ILS 16	a RWY 34	circling sostituito da ILS 34
			da ILS 16	a RWY 26	
			da VOR DME Rwy 34	a RWY 34	circling sostituito da ILS 34
LSZB	Berna	ILS 14	da ILS 14	a RWY 32	
LSGG	Ginevra	ILS 05	da ILS 05	a RWY 23	applicazione molto rara
		ILS 23	da ILS 23	a RWY 05	applicazione molto rara
LSZG	Grenchen		da VOR DME Rwy 25	a RWY 07	
LSGC	Les Eplatures		da LOC DME Rwy 24	a RWY 06	
LSZA	Lugano		da IGS 01	a RWY 19	inevitabile per gli atterraggi sulla pista 19
LSGS	Sion		da IGS Rwy 25	a RWY 07	ammesso solo di giorno
LSZH	Zurigo	ILS 14	da ILS 14 o. 16.	a RWY 10	
		ILS 16	da ILS 14. o. 16	a RWY 28	circling sostituito da ILS 28

L'UFAC ha esaminato tutte le procedure «circling» attualmente applicate in Svizzera. Oltre all'introduzione del sistema ILS a Zurigo (pista 28, 2006/2007) e Basilea-Mulhouse (pista 34, 2006), a giudizio dell'UFAC al momento non vi è alcuna necessità di equipaggiare nuove piste con l'ILS. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)*

La partecipazione della Svizzera allo spazio aereo comune (Single European Sky – SES) presuppone il recepimento delle pertinenti basi legali del diritto CE nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE. Si tratta in primo luogo della ripresa di quattro regolamenti di base SES (Regolamenti CE 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004). Il Regolamento 549/2004 fissa il quadro istituzionale per la creazione del SES e le basi legali per l'istituzione del «Comitato Single Sky», un importante organo consultivo per la Commissione in materia di SES. Il Regolamento 550/2004 crea le condizioni per la certificazione delle imprese di sicurezza aerea, necessaria in futuro in seno al SES. Sulla base di questo Regolamento, l'UFAC dovrà sottoporre a ispezione e certificare Skyguide, la società svizzera di sicurezza aerea. Il Regolamento 551/2004 è incentrato sull'armonizzazione e la ristrutturazione dello spazio aereo determinato dal SES. Le misure previste da questo Regolamento dovranno in particolare condurre alla creazione di blocchi di spazio aereo funzionali. Tali blocchi sono un elemento importante per ottenere una maggiore efficienza nella gestione del traffico aereo, chiesta nel quadro del progetto SES. Il Regolamento 552/2004, infine, fornisce le basi legali per un'ampia armonizzazione tecnica dei sistemi e apparecchi necessari alla gestione del traffico aereo.

Nell'ambito dell'ultima seduta del Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera-UE (25 novembre 2005), è stato raggiunto un accordo di massima circa il recepimento, nell'allegato all'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE, dei citati quattro regolamenti di base e, di conseguenza, circa una partecipazione svizzera al SES. La relativa decisione del Comitato misto è attualmente oggetto di una procedura di approvazione interna all'UE e dovrà essere tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Tenuto conto dei tempi di questa procedura, la partecipazione della Svizzera al SES potrebbe divenire realtà a partire dall'estate 2006.

Si ricorda infine che la Svizzera è già coinvolta nelle procedure avviate in vista della creazione del SES in virtù della sua adesione a Eurocontrol. Inoltre, i rappresentanti dell'Amministrazione federale già oggi partecipano regolarmente a Bruxelles alle riunioni del succitato «Comitato Single Sky». Alle autorità svizzere è così stata data la possibilità di avviare i preparativi in vista dell'attuazione dei regolamenti SES ancor prima dell'adesione formale allo spazio aereo comune.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale ritiene soddisfatte le richieste del postulato e ne propone lo stralcio.

2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Le compagnie aeree che intendono trasportare regolarmente passeggeri e merci su una linea aerea necessitano di una concessione di rotta. Al momento dell'inoltro di questo postulato le imprese con sede in Svizzera ottenevano una concessione di rotta dal DATEC (art. 28 della legge sulla navigazione aerea, LNA), quelle con sede all'estero dall'UFAC (art. 30 LNA).

Oggi, il rilascio di una concessione di rotta è una formalità. Nella maggior parte dei casi, in virtù di un accordo bilaterale, un'impresa ha diritto al rilascio di diritti di traffico (diritto alla concessione). La Svizzera ha concluso simili accordi con circa 140 Stati. Dall'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo il 1° giugno 2002, con l'Unione europea vige un regime molto liberale che accorda alle compagnie aeree il libero accesso al mercato tra la Svizzera e l'UE. In base alle misure di liberalizzazione decise nel marzo 2003 alla conferenza mondiale sul trasporto aereo, indetta dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), è probabile che in futuro l'attribuzione di diritti di traffico, e con essa il rilascio di concessioni di rotta, venga determinata in ancor maggiore misura dal diritto internazionale. Visti l'obbligatorietà di attuazione delle prescrizioni bilaterali e il ridotto margine di manovra nel rilasciare concessioni di rotta ad essa connesso, e visto il know-how dell'UFAC, si giustifica la soppressione della divisione dei compiti in materia di rilascio di concessioni di rotta e la completa delega di questa competenza dal DATEC all'UFAC.

Con la revisione dell'articolo 28 della legge sulla navigazione aerea, votata dalle Camere federali il 16 dicembre 2005, d'ora in poi il rilascio di concessioni di rotta spetta esclusivamente all'UFAC. Poiché le richieste del postulato sono soddisfatte, il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 01.3658 *Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)*

Le tasse di atterraggio e di decollo commisurate alle emissioni, chieste nel postulato, in Svizzera sono già state introdotte (cfr. articolo 39 capoverso 2 LNA).

In relazione all'introduzione di queste tasse la Svizzera, unitamente alla Svezia, aveva svolto un ruolo di pioniere a livello mondiale. La misura si è rivelata efficace: molte compagnie aeree atterrano sugli scali elvetici con velivoli generalmente molto vantaggiosi in termini di emissioni. Inoltre, gli introiti provenienti dalle tasse di atterraggio e di decollo sono a destinazione vincolata e vengono impiegati per finanziare misure di tutela dell'ambiente. Visto il carattere fiscale di queste tasse, il loro rimborso alle casse federali sarebbe in palese contraddizione con le pertinenti direttive del diritto internazionale.

Con i cosiddetti «conti pilota», istituiti negli ultimi anni in relazione alla verità dei costi e annunciati nella risposta del Consiglio federale del 15 marzo 2002 alla mozione (in seguito trasformata in postulato), si giunge alla conclusione che il trasporto aereo già oggi copre quasi interamente i propri costi. Dallo studio «Costi d'infrastruttura nel traffico aereo», pubblicato nel 2003 dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), nel settore delle infrastrutture per gli aeroporti nazionali risulta un grado di copertura dei costi pari rispettivamente al 123% (nell'ottica aziendale) e al 106% (nell'ottica dell'economia nazionale).

Infine, nel «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» adottato il 10 dicembre 2004, in merito alla verità dei costi come obiettivo politico il Consiglio federale ha ribadito che il traffico aereo deve coprire sia i propri costi aziendali che i costi esterni affinché la domanda di mobilità sia orientata ai costi globali dell'economia nazionale.

Alla luce dei fatti suesposti il Consiglio federale non ritiene opportuno riscuotere ulteriori tasse di atterraggio e di decollo per coprire i costi del settore pubblico e propone lo stralcio della mozione.

2003 P 03.3133 *Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)*

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha adottato il «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» presentato dal DATEC.

Il rapporto si basa su una serie di interventi parlamentari, tra cui il postulato 03.3133 del Gruppo socialista, nonché su una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; esso comprende un'ampia panoramica dell'attuale situazione dell'aviazione civile elvetica, comprese un'analisi dei problemi riscontrati e una presentazione delle strategie di intervento del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento. Sotto forma di principi guida, nel documento il Consiglio federale presenta il proprio parere riguardo a una politica aeronautica globale nei settori traffico aereo, aeroporti, sicurezza aerea, industria e formazione aeronautica.

Poiché la definizione di una politica aeronautica nazionale si è conclusa con la presentazione del citato rapporto alla fine del 2004 e con la trattazione in Parlamento alla fine di maggio 2005, a giudizio del Consiglio federale non sussiste alcuna necessità di intervento in questo settore. Esso propone pertanto di stralciare il postulato.

#### **Ufficio federale delle acque e della geologia**

2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto di sintesi presentato dalla Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT) con relativo piano d'azione e catalogo di misure. Tramite il piano d'azione si intende principalmente ridurre ulteriormente i rischi, aumentando nel contempo la sensibilità al rischio. Nel quadro delle misure proposte, nei prossimi tratti verrà vagliato l'avvio di un progetto pilota. Poiché i provvedimenti chiesti nella mozione sono attuati, l'intervento può essere stralciato.

1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)*

La PLANAT ha esaminato attentamente e discusso la creazione di un nuovo istituto di ricerca alpino interdisciplinare con una struttura indipendente. A fronte dei limitati mezzi finanziari a disposizione e dell'esistenza dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, anch'esso investito di un mandato di ricerca interdisciplinare, la PLANAT non ritiene necessaria la creazione e lo sviluppo di un nuovo istituto con compiti analoghi. Nell'ambito dell'adozione del rapporto «Sicherheit vor Naturgefahren – Vision und Strategie» (Sicurezza contro i pericoli naturali – visione e strategia), nel 2003 il Consiglio federale si era allineato a questo parere. Nell'ottica attuale, la creazione di un nuovo istituto di ricerca non sembra opportuna. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

#### **Ufficio federale dell'energia**

2003 P 02.3704 *Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)*

Nel suo messaggio del 3 dicembre 2004 relativo alla modifica della legge sugli impianti elettrici e all'approvvigionamento elettrico, il Consiglio federale ha preso in considerazione le principali richieste di questo intervento. Il messaggio, attualmente dibattuto in Parlamento, verte in particolare sulle seguenti questioni, sollevate anche nel postulato: forma giuridica da dare alla società svizzera di rete, compensi per l'utilizzazione della rete e tariffe, nonché sicurezza di approvvigionamento. Le misure di promozione dell'elettricità prodotta con energie rinnovabili verranno discusse in Parlamento nel quadro della revisione della legge sugli impianti elettrici pure proposta dal Consiglio federale. Il postulato può pertanto essere stralciato.

## Ufficio federale delle strade

2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*

La specifica situazione degli utenti della strada più deboli, in particolare dei pedoni, è stata presa in considerazione nella strategia globale per una nuova politica della sicurezza stradale (programma d'azione Via sicura) ed esaminata nel quadro di un processo partecipativo comprendente: analisi della situazione attuale, definizione degli obiettivi e necessità di intervento, formulazione di principi guida, scelta di misure. Nel scegliere le misure si è tenuto adeguatamente conto della tutela degli utenti della strada più deboli. Dal momento che su questo tema è stato redatto un ampio rapporto e il Consiglio federale ne ha preso atto, si propone di stralciare il postulato.

2002 P 01.3766 *Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)*

Il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha integrato nell'elenco delle multe disciplinari un nuovo numero 337 (Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali), fissando la relativa multa a fr. 140.– (RU 2005 4481). La modifica entra in vigore il 1° marzo 2006. Le richieste formulate sono interamente soddisfatte; il postulato può dunque essere stralciato.

2003 P 02.3760 *Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebbrietà (N 21.3.03, Simoneschi)*

L'autrice del postulato chiede al Consiglio federale di adottare le misure necessarie per sostenere finanziariamente, e a lungo termine, l'iniziativa «Nez rouge» e altri progetti analoghi.

Nez Rouge è una fondazione di diritto privato che offre, gratuitamente, il seguente servizio: i conducenti in stato di ebbrietà vengono accompagnati a domicilio, con le proprie vetture, da un conducente di Nez Rouge. A livello federale la valutazione di simili richieste di sostegno finanziario a misure di sicurezza della circolazione offerte su base volontaria avviene nel quadro del Fondo di sicurezza stradale (FSS). Il 26 marzo 2004, il FSS ha respinto la domanda della fondazione Nez rouge. Il Consiglio federale, dal canto suo, ha respinto un ricorso contro detta decisione. Nella sua decisione ([http://www.vpb.admin.ch/rohtexte/R/2005/exe\\_200500267.pdf](http://www.vpb.admin.ch/rohtexte/R/2005/exe_200500267.pdf)) il Consiglio federale fa presente che la Commissione amministrativa del FSS non ha né violato il diritto federale in materia né oltrepassato il proprio margine di apprezzamento. Propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 03.3130 *Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)*

La tendenza, osservata già a metà del 2003, della costante diminuzione di camion della categoria di emissione EURO-0 (nel traffico transalpino ma anche nel resto della Svizzera) prosegue anche oggi. I timori secondo cui, in base ai divieti di circolazione decretati nel 2002 per gli autocarri EURO-0 nelle gallerie del Monte Bianco e del Fréjus, un numero maggiore di questi veicoli sarebbe transitato sui valichi alpini svizzeri, si sono rivelati privi di fondamento. Pure superflua è la questione degli effetti che il sistema austriaco degli ecopunti potrebbe avere sugli assi di transito elvetici, dal momento che l'Austria ne ha sospeso l'introduzione. Non si è nemmeno confermato il sospetto secondo cui, con l'estensione a est dell'UE a partire dal 1° maggio 2004, sulle strade svizzere sarebbe circolato un maggior numero di vecchi camion provenienti dai Paesi dell'Europa orientale.

In un comunicato stampa pubblicato il 9 marzo 2005, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale fa presente che, nel complesso, i veicoli pesanti nel traffico merci transalpino nel 2004 sono diminuiti del 3 per cento rispetto al 2003. Il numero di camion della categoria di emissione EURO-0 in transito sui valichi alpini è calato in misura ancora maggiore rispetto alle cifre totali. Se, stando a stime affidabili, nel 2003 a seconda del valico alpino si registravano ancora dal 5 all'8 per cento di veicoli stranieri della categoria EURO-0, nel 2005 tale percentuale è scesa sotto il 2 per cento.

Anche in Svizzera il parco veicoli EURO-0 è diminuito notevolmente. Dal giugno 2003 al giugno 2005, il numero di camion EURO-0 nei quattro Cantoni GR, TI, UR e VS è diminuito in media di più del 10 per cento, attestandosi a valori compresi tra il 29,4 (UR) e il 44 per cento (TI). Poiché tuttavia i camion della categoria EURO-0 vengono impiegati principalmente nel traffico merci regionale, quelli moderni dotati di migliori tecnologie per i gas di scarico, invece, sulle lunghe distanze, vietare il transito alpino ai veicoli EURO-0 pregiudicherebbe seriamente in particolare l'economia svizzera. La TTPCP, con la sua applicazione differenziata in funzione delle categorie di emissione, è uno strumento di gran lunga più adatto per rendere meno attrattivo il transito alpino con veicoli obsoleti. Questo effetto dissuasivo vale tra l'altro per tutti i veicoli a motore pesanti, e ciò in funzione della categoria di emissione a cui appartengono.

Vista la riduzione del parco veicoli EURO-0 e dei camion obsoleti constatata negli ultimi anni, e attesa anche per i prossimi, non vi è ulteriore necessità di intervento. Il postulato può pertanto essere stralciato.

2005 P 03.3084 *Divieto di circolazione per i mezzi pesanti EURO-0 sugli assi transalpini (N 17.3.05, [Mariétan]-Kohler)*

Cfr. P 03.3130

2003 P 02.3002 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*

Il postulato chiede che sia ordinato lo scarico della merce di un camion già quando il limite di peso viene superato del 5 per cento. In relazione all'introduzione del limite di peso di 40 t a partire dal 1° gennaio 2005, in data 30 giugno 2004 il Consiglio federale aveva deciso di sopprimere i margini di tolleranza. Dedotto un margine di sicurezza tecnico, il superamento del limite di peso fino al 5 per cento viene disciplinato secondo la procedura delle multe disciplinari (cfr. punto 300, allegato 1 OMD, RU 2004 3517). In caso di sovraccarico più elevato, segue una denuncia a un tribunale penale e il veicolo dev'essere scaricato fino a raggiungere il peso autorizzato (art. 132 cpv. 2 OAC; RU 2004 3527). La richiesta del postulato è pertanto interamente soddisfatta.

La fattispecie della frode alla TTPCP e degli indebiti vantaggi ottenuti deve essere presa in considerazione nel comminare la multa. Il superamento del peso massimo ammesso (40 t) interessa solo in casi rari i trasporti merci soggetti ad autorizzazione. Se, per questi trasporti, venisse percepita una TTPCP per un peso superiore a 40 t, verrebbero violati i principi giuridici e pratici della riscossione della tassa, con conseguente notevole onere amministrativo. Né gli esigui introiti supplementari né le limitate ricadute positive sulle corse con sovraccarico giustificano l'attuazione di una simile misura, ragione per cui vi si rinuncia.

Il postulato chiede inoltre che la legislazione venga adattata in modo tale che l'importo della multa possa effettivamente avere un effetto dissuasivo. Nel quadro dell'introduzione del limite di peso di 40 t a partire dal 1° gennaio 2005, in data 30 giugno 2004 il Consiglio federale aveva deciso di sopprimere i margini di tolleranza fino ad allora applicati e di rendere più severe le sanzioni (cfr. punto 300, allegato 1 OMD; RU 2004 3517). La richiesta del postulato è pertanto interamente soddisfatta.

Il quadro giuridico attuale già consente la revoca dell'autorizzazione (art. 13 LTV) in presenza di violazioni del principio di onorabilità (art. 10 LTV). È prassi, in questi casi, considerare non soltanto le infrazioni commesse dalle persone responsabili in seno all'impresa ma anche, in senso lato, le imprese di trasporto stesse.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

#### **Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio**

1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Adempiendo ai postulati 99.389 CAPTE-CN e 00.3572 Leutenegger-Oberholzer, il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto sullo stato e sulle prospettive della lotta contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera». Il postulato può quindi essere stralciato.

2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*

Adempiendo ai postulati 99.389 CAPTE-CN e 00.3572 Leutenegger-Oberholzer, il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto sullo stato e sulle prospettive della lotta contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera». Il postulato può quindi essere stralciato.

2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di includere i ghiacciai Oberaar, Finsteraar, Lauteraar e Unteraar, con i relativi margini proglaciali, nel perimetro della regione Jungfrau-Aletsch e di proporne l'inclusione nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La richiesta concernente l'ampliamento del perimetro della regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, appartenente al Patrimonio Mondiale, è stata inoltrata all'UNESCO alla fine del 2005. Essa comprende in particolare anche la regione dei ghiacciai dell'Aar con i relativi margini proglaciali. La decisione in merito è di esclusiva competenza dell'UNESCO. Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*

Il postulato invita il Consiglio federale a preparare un rapporto che da un lato illustri tutti gli aspetti dell'impatto del riscaldamento climatico sulle regioni di montagna e dall'altro presenti un catalogo di misure concrete, atte a contrastare questo fenomeno a breve, medio e lungo termine.

Nell'ambito del Quarto Rapporto all'attenzione della Convenzione sul clima, la Svizzera ha documentato per la prima metà del 2005 e pubblicato nel novembre dello stesso anno anche lo stato delle conoscenze per quanto riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici, la vulnerabilità sia dei sistemi naturali che socioeconomici nonché le misure di adattamento. Il rapporto riprende sia i risultati di ricerche attualmente disponibili sia i documenti di base messi a disposizione dalla Confederazione (Strategia Pericoli naturali della Svizzera elaborata da PLANAT). Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*

Il Consiglio federale è invitato a far esaminare dal punto di vista scientifico le ripercussioni dell'elettrosmog sul benessere e sulla salute della popolazione. Con la sua decisione dell'11 marzo 2004 di promuovere l'esecuzione di un programma nazionale di ricerca quadriennale «Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit» (Radiazioni non ionizzanti. Ambiente e salute), per il quale è stato concesso un credito quadro di 5 milioni di franchi, il Consiglio federale ha dato seguito a quanto postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare le possibili soluzioni per promuovere il riciclaggio o l'utilizzazione termica dei rifiuti di materie plastiche adatti a tal fine e provenienti dal settore dell'industria e dell'artigianato.

Una ricerca molto esauriente ha esaminato quale potenziale per un ulteriore riciclaggio potrebbero offrire i rifiuti di materie plastiche provenienti da industria e artigianato. Allo stesso tempo, l'economia privata ha realizzato delle strutture di raccolta supplementari. Le richieste formulate dal postulato sono pertanto state soddisfatte e il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

## Capitolo II

### Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni

#### Cancelleria federale

2000 P 00.3194	<i>E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 M 00.3190	<i>Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 M 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1</i>
2000 P 00.3298	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radical)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 00.3347	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)</i>

#### Governo elettronico: creare le basi e i presupposti necessari

Coordinamento da parte del CI SI: il 18 febbraio 1998 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia per una società dell'informazione in Svizzera e incaricato i Dipartimenti e gli uffici di attuarla. Il Comitato interdipartimentale per la società dell'informazione (CI SI, ex gruppo di coordinamento per la società dell'informazione, GCSI) coordina i lavori. Esso presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'attuazione della strategia, indicando l'eventuale necessità d'azione. Qui di seguito i singoli campi d'attività in dettaglio:

**Identità digitale – carta d'identità elettronica:** dopo aver proceduto ai primi chiarimenti e preso le decisioni preliminari il Consiglio federale, rispondendo alla mozione Noser 04.3228, E-Switzerland – Creazione di un'identità digitale, ha deciso, per motivi istituzionali, di rinunciare per il momento al progetto di identità elettronica. Dopo la messa in vigore il 1° gennaio 2005 della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle), si tratta ora di lasciare all'economia privata un lasso di tempo ragionevole per sviluppare corrispondenti offerte. Soltanto nel caso in cui l'approvvigionamento dovesse risultare insufficiente il Consiglio federale tornerebbe sulla questione.

**Sensibilizzazione:** dal 2001 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) organizzano il concorso «Cavalieri della comunicazione», che premia i progetti che forniscono un contributo all'accesso di tutti alla società dell'informazione. Con lo stesso scopo l'UFCOM ha organizzato nel 2003 un'azione di sensibilizzazione destinata a promuovere un'utilizzazione razionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal titolo «Tour-de-clic.ch», con il sostegno dell'UFFT e dell'équipe «Governo elettronico» della CaF. In un bus equipaggiato con computer e accesso a Internet, un'équipe di formatori ha presentato il mondo di Internet soprattutto alle donne, agli anziani e ai migranti.

**La Confederazione come utente modello del traffico elettronico dei dati:** la Confederazione dispone di un ricco portafoglio di progetti di Governo elettronico. In quanto strumento di sostegno per l'adempimento di compiti statali esistenti, i progetti di Governo elettronico coprono i settori più diversi, tra i quali si possono citare i seguenti: CaF: il Portale svizzero [www.ch.ch](http://www.ch.ch) (l'ex sportello virtuale), voto elettronico, EXE (informatizzazione degli affari del Consiglio federale); DFAE: APIS (Sistema informativo di politica estera); DFI: Armonizzazione dei registri ufficiali delle persone, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), IZBUND, Sitemapping.ch, ARELDA; DFGP: eGRIS (sistema elettronico d'informazioni fondiari), Infostar, GovLink; DDPS: e-geo.ch; DFF: simap.ch, IT Tax Suisse, gestione degli atti GEVER, infrastruttura di base IT Governo elettronico; DFE: numero di identificazione per le imprese, PMIinfo.ch, SHAB-online; DATEC: e-ofcom. Ulteriori informazioni relative a questi progetti sono contenute nel 7° rapporto del gruppo di coordinamento Società dell'informazione (GCSI) del settembre 2005 all'attenzione del Consiglio federale. Esso può essere consultato in quattro lingue all'indirizzo [http://www.infosociety.ch/site/attachdb/show.asp?id\\_attach=1021](http://www.infosociety.ch/site/attachdb/show.asp?id_attach=1021) e può essere ottenuto in forma cartacea presso l'UFCOM.

Per il traffico commerciale elettronico i mezzi tecnici sono già disponibili (ad eccezione dell'archiviazione) e le prime implementazioni a livello dipartimentale sono già state avviate. Per quanto concerne la cultura del lavoro e la governance vi è ancora un ampio potenziale di sviluppo e un traffico commerciale elettronico ben funzionante rappresenta a questo proposito una vera e propria sfida.

**Standard e impulsi per il Governo elettronico:** l'Associazione eCH quale piattaforma per la standardizzazione nel settore del Governo elettronico in Svizzera è stata fondata su iniziativa della Confederazione. L'iniziativa eVanti.ch dell'Organo strategia informatica della Confederazione si prefigge uno scambio più intenso di informazioni ed esperienze tra gli uffici responsabili dei tre livelli statali. All'indirizzo [www.eVanti.ch](http://www.eVanti.ch) viene allestito un portafoglio di attività di Governo elettronico a livello svizzero.

**www.ch.ch:** dalla fine del 2005 [www.ch.ch](http://www.ch.ch) è la homepage della Svizzera ufficiale. L'offerta è stata ampliata e le informazioni del Portale svizzero non sono più destinate soltanto ai cittadini, bensì anche alle imprese e alle autorità. Completano il sito un elenco di tutte le autorità svizzere e la rubrica «La Svizzera». Come già altri Stati, la Svizzera è ora ufficialmente presente in Internet e dispone di una «carta da visita elettronica» in tedesco, francese, italiano, romancio e inglese. Brevi testi informativi guidano l'utente verso il servizio competente. Grazie alla sua nuova presentazione e al suo ampliamento, [www.ch.ch](http://www.ch.ch) adempie il suo obiettivo di tener conto dei bisogni dei destinatari. La sua offerta di base permette attualmente di accedere a quasi tutte le autorità svizzere; l'obiettivo è quello di permettere l'accesso a tutte le autorità. Sotto la rubrica «Attualità» [www.ch.ch](http://www.ch.ch) offre inoltre a ogni gruppo di destinatari novità e informazioni approfondite su vari temi. In tal modo [www.ch.ch](http://www.ch.ch) ha raggiunto gli obiettivi per il 2005 stabiliti nel mandato di prestazioni. Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di stipulare con i Cantoni una nuova convenzione di collaborazione di una durata minima di quattro anni (2007–2010). Nel contempo ha preso atto del rapporto della Cancelleria federale sul futuro di [www.ch.ch](http://www.ch.ch), pubblicato all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/egov/aktuell/index.html>. La convenzione in vigore, firmata alla fine del 2004 da 23 dei 26 Cantoni, è limitata alla fine del 2006. Il Cantone di Lucerna intende firmare la convenzione alla fine di gennaio, poiché [www.ch.ch](http://www.ch.ch) adempie



ora le sue richieste di riduzione dei costi d'esercizio e di realizzazione degli obiettivi. Anche i Cantoni di Soletta e Zurigo, che alla fine del 2004 avevano rifiutato di firmare la convenzione, si dichiarano soddisfatti dell'evoluzione attuale. Partecipano attivamente a progetti di sviluppo e Zurigo contribuisce finanziariamente, su base volontaria, alla creazione dei link e all'aggiornamento. Grazie alla nuova strategia di [www.ch.ch](http://www.ch.ch) e all'impiego razionale delle sinergie con [www.admin.ch](http://www.admin.ch), il portale internet dell'Amministrazione federale, i costi d'esercizio sono stati nel 2005 inferiori a quelli preventivati, pari a 2,4 milioni di franchi. Soltanto la metà di questa somma è stata utilizzata; la Confederazione e i Cantoni hanno dovuto pertanto sostenere soltanto la metà delle spese preventivate per il 2005. Questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2006, poiché ulteriori risparmi sono previsti per quanto concerne le licenze, il nuovo motore di ricerca e la manutenzione del nuovo Content Management System (CMS).

Verso la fine del 2004, in seguito a lunghe e intense discussioni tra tutti i partner (Confederazione e Cantoni) e a un'analisi approfondita della situazione, è stato abbandonato a breve e media scadenza l'obiettivo iniziale dello sportello virtuale: la piattaforma stessa doveva offrire servizi web a tutti i partner (servizi di base e servizi informatici per sistemi di scambio automatico di dati tra autorità e/o procedure di richiamo di determinate applicazioni su computer distanti) e svolgere un ruolo di intermediario tra le autorità. I rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni sono giunti alla conclusione che non era possibile realizzare entro i termini fissati un portale di questo tipo, che fungerebbe da interfaccia comune presso la quale il cittadino si annuncerebbe e si identificerebbe una sola volta per ottenere le informazioni desiderate dalle autorità federali, cantonali e comunali. Questo portale rimane tuttavia un obiettivo a lunga scadenza.

Transazioni: nell'ambito del progetto [www.ch.ch](http://www.ch.ch) la Confederazione ha sviluppato strumenti di ausilio per le transazioni. Il modulo di identificazione e quello di tracking sono stati sviluppati entro la fine del 2004, come previsto. Per l'acquisto di un sistema di pagamenti è stato preparato un bando di concorso conformemente alle prescrizioni dell'OMC. A causa della debole domanda le attività corrispondenti sono state tuttavia abbandonate prima del bando di concorso: il Cantone di Neuchâtel ha sviluppato per il suo «Guichet sécurisé unique» (GSU), in collaborazione con la Cancelleria federale, un modulo di identificazione che presenta un livello sufficiente di sicurezza e di affidabilità per le transazioni. Il Cantone di Neuchâtel mette a disposizione di tutti i Cantoni e degli organi federali interessati il suo progetto e le sue esperienze. Tracking: il progetto di uno scambio di dati confidenziale, legale e certificabile è stato sviluppato rispettando i termini e i costi in collaborazione con il Tribunale federale di Losanna e si è concluso il 30 ottobre 2004. I test sono stati effettuati nel 2004 insieme al Tribunale federale, che intende introdurre definitivamente il sistema all'inizio del 2007. Lo sviluppo della piattaforma è oggi garantito dalla Posta sotto il nome Inca-Mail. Il rapporto finale può essere consultato all'indirizzo [www.admin.ch/ch/d/egov/gv/berichte/12.pdf](http://www.admin.ch/ch/d/egov/gv/berichte/12.pdf).

Voto elettronico: dal 1° gennaio 2003 la Confederazione dispone delle basi legali per autorizzare in Cantoni pilota il voto elettronico per test limitati nel tempo, nello spazio e nella materia. Queste prove pilota sono volte a stabilire la praticabilità del voto elettronico in Svizzera. Esse sono sottoposte a condizioni quali la garanzia del controllo del diritto di voto e del segreto delle urne, la registrazione di tutti i voti e l'esclusione di qualsiasi abuso. Dopo quattro prove pilota conclusesi con successo nell'ambito di votazioni comunali nel Cantone di Ginevra, il 26 settembre e il 28 novembre 2004 il voto elettronico è stato sperimentato con successo nello stesso Cantone anche nell'ambito di due votazioni popolari federali. 20'000 persone nella prima e 40'000 nella seconda hanno potuto scegliere se votare alle urne, per corrispondenza o per via elettronica. In entrambi i test circa il 22% dei votanti ha optato per il voto elettronico. Nel 2005 il Consiglio federale ha autorizzato altre prove pilota: nel Cantone di Neuchâtel (votazione popolare federale del 25 settembre 2005) e nei Cantoni di Neuchâtel e di Zurigo (votazione popolare federale del 27 novembre 2005). Anche in questi casi la partecipazione è stata elevata e non vi sono stati problemi. In totale dal 2003 sono state pertanto organizzate cinque prove pilota in tre Cantoni e in occasione di quattro votazioni federali, e tutto questo senza problemi. La Cancelleria federale e un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei servizi federali e dei Cantoni interessati hanno accompagnato le prove sul terreno e fatto procedere a sondaggi presso i votanti. Sulla scorta dei risultati della valutazione il Consiglio federale e il Parlamento decideranno nel 2006 e nel 2007 in merito al seguito dei lavori in questo ambito.

Scuole nella rete: dall'agosto del 2001 l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete» si prefigge di promuovere l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento e di familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con l'impiego pedagogico e didattico di queste nuove tecnologie. Nel 2005 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha sostenuto 38 progetti intercantonali di formazione degli insegnanti. Il credito d'impegno di 100 milioni stanziato originariamente per l'iniziativa è stato ridotto a soli 35 milioni in seguito all'intervento dell'Amministrazione e del Parlamento. Questi fondi sono impegnati fino alla fine dell'iniziativa prevista per il luglio del 2007.

Campus virtuale: il programma «Campus Virtuale Svizzera» si prefigge di sostenere le scuole superiori a introdurre l'apprendimento elettronico e la formazione «online» e ad applicarli in modo mirato. La cooperazione tra queste scuole dev'essere rafforzata. Nell'autunno del 2005 è stata autorizzata una quarta (e ultima) serie di progetti, il che permetterà di sostenere altri 10 progetti di scuole universitarie professionali nel 2006–2007, per un importo totale di 1 milione di franchi circa.

Scuole professionali: il Consiglio federale ha concesso per il periodo 2001–2004 un credito straordinario all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF); questo ha permesso di sostenere l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole professionali e il relativo perfezionamento del corpo insegnante. Nel gennaio del 2005 ha avuto luogo la manifestazione conclusiva.

Portale PMI: il portale PMIinfo [www.pmi.admin.ch](http://www.pmi.admin.ch) contiene informazioni destinate agli imprenditori e a chi vuole costituire una nuova impresa. I portali PMIinfo.ch e KMUadmin.ch contengono i dati specifici. Oltre a informazioni esaustive relative alla fondazione di nuove imprese, il portale PMIinfo.ch contiene ora, sotto PMIsupporto, informazioni relative ai fornitori di prestazioni. Il portale [pmi.admin.ch](http://pmi.admin.ch), che permette l'iscrizione di imprese singole, è attivo dal febbraio del 2004. Dall'autunno del 2005 è attiva una nuova versione che permette di annunciare la creazione di qualsiasi tipo di impresa presso il registro di commercio, l'AVS e l'IVA. Nell'aprile del 2006 tutti i portali destinati alle PMI figureranno, con tutte le funzioni, sul sito [www.pmi.admin.ch](http://www.pmi.admin.ch).

2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5*

Punto 1: il 2 febbraio 2005 il Consiglio federale ha approvato un rapporto relativo all'evoluzione del numero delle procedure federali d'autorizzazione negli anni 1998–2004 (pubblicato come n. 11 nella serie di studi del Seco «Grundlagen der Wirtschaftspolitik»). Per adempiere il punto 1 del postulato, presso i Dipartimenti è stata condotta un'inchiesta sulla base dell'inventario attualizzato, al fine di stabilire le procedure d'autorizzazione alle quali è possibile rinunciare (l'obiettivo è quello di sopprimerne il 20 per cento).

Punto 2: questa inchiesta è giustificata soltanto per le procedure che interessano numerose autorizzazioni. A causa della mancanza di risorse, non è ancora stato possibile stabilire in quale misura gli uffici tengono una siffatta statistica interna.

Punto 5: la legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2007) definiscono le basi legali per transazioni esaustive tra le imprese e le autorità. Il 2 dicembre 2005 un primo fornitore è stato riconosciuto in virtù della FiEle.

Nel 2005 il Consiglio federale ha elaborato un importante programma d'azione volto a sviluppare il traffico di dati tra le imprese e l'Amministrazione.

Nel progetto di tracking, e in collaborazione con il Tribunale federale, è stata sviluppata nell'ottobre del 2004 una piattaforma che garantisce uno scambio di dati confidenziale, legale e certificabile. Dopo il successo della fase pilota, il Tribunale federale installerà la piattaforma in modo definitivo, prevedibilmente all'inizio del 2007.

2004 P 04.3159 *Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)*

Il 6 aprile 2005, nell'ambito del progetto «Identità visiva uniforme dell'Amministrazione federale», il Consiglio federale ha passato in rassegna le designazioni delle diverse unità dell'Amministrazione federale. Ha preso atto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro «Terminologia» relative alle unità per le quali è prevista una nuova designazione. Le designazioni esistenti potranno essere modificate previo accordo dei servizi amministrativi interessati; dovranno essere modificate segnatamente le designazioni contenenti anglicismi e quelle che non indicano chiaramente che si tratta di un servizio dell'Amministrazione federale.

Il gruppo di lavoro «Terminologia» ha stilato un elenco delle denominazioni da modificare, distinguendo tra le denominazioni e i nomi abbreviati e applicando in particolare due principi fissati nelle sue raccomandazioni:

- una denominazione è linguisticamente corretta se rispetta le regole generali applicabili a ciascuna delle lingue ufficiali;
- nella scelta di un nome abbreviato, si darà la priorità alle lingue ufficiali.

I lavori termineranno il 31 dicembre 2006 e lo stralcio del postulato verrà proposto nel Rapporto di gestione 2006.

## Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396 *Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)*

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale ha dichiarato che proporrà al Parlamento di approvare il primo Protocollo addizionale alla CEDU (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi siano favorevoli. In questa prospettiva un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto nel 2000–2001 a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto alla consultazione dei Cantoni alla fine del 2002. Negli ultimi due anni è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto degli importanti sviluppi della giurisprudenza europea in questo ambito e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 detto rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione. Il rapporto conclude che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve. Al fine di chiarire l'aspetto concernente le legislazioni cantonali, si prevede di procedere a una consultazione tecnica dei Cantoni nel 2006.

2000 P 00.3414 *Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)*

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Per la legislatura 1999–2003 il Consiglio federale ha risposto adottando il suo rapporto del 16 febbraio 2000 sulla politica svizzera in materia di diritti dell'uomo. Qualche tempo fa ha iniziato a preparare un nuovo rapporto; un primo progetto è stato messo in consultazione e discusso in seno all'Amministrazione federale, nell'ambito del gruppo «Politica internazionale dei diritti dell'uomo». La consultazione formale degli uffici avrà luogo nel gennaio del 2006.

2000 P 00.3527 *Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)*

Il Protocollo facoltativo alla CEDAW, entrato in vigore il 22 dicembre 2000, contiene essenzialmente due elementi: da un lato consente alle donne che ritengono che uno Stato firmatario abbia violato i diritti garantiti dalla Convenzione di far pervenire una comunicazione al Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Dall'altro il Protocollo dà al Comitato la possibilità di condurre inchieste in caso di presenza di indizi fondati di violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Secondo la prassi vigente, la Svizzera non intraprende alcun passo in vista della firma di una convenzione internazionale prima di essere sicura di poterla poi ratificare. A causa del suo ampio campo d'applicazione e della giustiziabilità diretta il Protocollo facoltativo solleva diverse questioni. Il Consiglio federale ritiene pertanto necessario, come ha sottolineato nelle risposte agli interventi parlamentari corrispondenti, analizzare con cura la compatibilità di questo strumento con il nostro sistema giuridico. Tenuto conto delle esperienze fatte nel frattempo dopo l'adozione da parte della Svizzera, nel giugno del 2003, della procedura individuale di comunicazione giusta l'articolo 14 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD), si constata che l'adesione al Protocollo facoltativo non avrà ripercussioni dirette sulle finanze o sull'effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

Il Consiglio federale mantiene pertanto la sua decisione del 6 dicembre 1999: auspica che la Svizzera aderisca quanto prima al Protocollo e ha redatto il rapporto, annunciato l'anno scorso, sulle conseguenze di un'adesione. Il rapporto sarà presentato nella primavera del 2006 ai Cantoni e alle cerchie interessate, nell'ambito della procedura di consultazione ordinaria, affinché essi siano informati delle conclusioni dell'analisi e possano esprimere il loro parere. Il Consiglio federale ritiene che gli ulteriori passi necessari all'adesione al Protocollo facoltativo alla CEDAW potranno essere compiuti ancora prima della fine della legislatura in corso (2003–2007).

2002 P 01.3306 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)*

2003 P 02.3730 *Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)*

Nel Rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe esaminato le ripercussioni di un'eventuale adesione all'Unione europea in settori fondamentali del nostro Stato. Il rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 sul Programma di legislatura 2003–2007 definisce i seguenti punti: prima che il Consiglio federale prenda una decisione in merito all'apertura di negoziati in vista dell'adesione, occorre analizzare in dettaglio i vantaggi e gli inconvenienti. Dovranno in particolare essere adempiute le tre condizioni seguenti: la Svizzera vuole innanzitutto acquisire una certa esperienza con i Bilaterali I; in secondo luogo occorrerà chiarire in dettaglio le conseguenze che un'eventuale adesione all'UE avrebbe in alcuni settori essenziali dello Stato svizzero e proporre le necessarie riforme; infine, l'obiettivo dell'adesione deve raccogliere un ampio consenso all'interno del Paese.

Nel Programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha parimenti annunciato che nella seconda metà della sua legislatura avrebbe presentato un rapporto sulle conseguenze di un'eventuale adesione all'UE. In occasione della sua seduta di riflessione del 26 ottobre 2005 sulla politica europea, il Consiglio federale ha confermato e precisato il mandato affidato all'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE di preparare, con il sostegno dei diversi uffici interessati dell'Amministrazione federale, un rapporto sulle opzioni in materia di politica europea, rapporto che sarà presentato prima della pausa estiva 2006. Il rapporto analizzerà le conseguenze delle diverse opzioni possibili per la Svizzera nell'ambito della politica europea in diversi temi chiave quali la democrazia diretta, il federalismo, l'organizzazione delle istituzioni, il mercato del lavoro, la politica sociale, le finanze pubbliche, la politica economica e monetaria, la fiscalità, le infrastrutture, l'energia, l'agricoltura, la ricerca, le relazioni economiche estere, la sicurezza esterna e la neutralità, nonché la sicurezza interna. Le opzioni analizzate saranno la prosecuzione della via bilaterale (con e senza rafforzamento del quadro istituzionale), lo SEE o altre forme di associazione multilaterale nonché l'adesione (con esame delle deroghe ottenute in diversi settori da alcuni Stati membri). Il rapporto stilerà parimenti l'elenco delle riforme o delle misure compensatorie che la Svizzera sarà tenuta a realizzare a seconda dell'opzione. Terrà evidentemente conto delle più recenti evoluzioni nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE nonché nell'ambito dello sviluppo istituzionale di quest'ultima.

2002 P 02.3394      *Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di fare rapporto sulla possibilità e sull'opportunità di istituire una Commissione federale dei diritti dell'uomo. I risultati della perizia richiesta dal DFAE, in cui sono presentate le diverse possibilità di istituzione di un organismo nazionale di tutela dei diritti dell'uomo, sono stati sottoposti a un'ampia consultazione e sono ora disponibili. Nel 2005 tre opzioni sono state oggetto di un esame approfondito e sono state discusse all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Alla fine di novembre le organizzazioni non governative hanno presentato un modello di «istituto specializzato» in occasione di un seminario.

2002 P 02.3625      *Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)*

Il rapporto relativo all'applicazione del postulato Gadiant è pronto e sarà sottoposto al Consiglio federale nella prima metà del 2006.

2002 P 02.3591      *Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)*

La prassi svizzera in materia di applicazione della condizionalità politica nelle relazioni estere è stata oggetto di una profonda revisione da quando questo postulato è stato accolto, ragione per cui il Consiglio federale non è ancora in grado di redigere il rapporto richiesto. Le esperienze fatte con il rigido meccanismo deciso il 20 settembre 1999 e menzionato nel postulato hanno mostrato che non è possibile applicare la condizionalità politica in maniera uniforme a tutti i Paesi. Per questa ragione il 9 aprile 2003 il Consiglio federale ha adeguato la sua prassi e incaricato il DFAE di verificare, in una data ulteriore, le esperienze fatte con il nuovo sistema dagli uffici dell'Amministrazione federale nell'ambito della negoziazione di accordi internazionali. Siccome dalle corrispondenti consultazioni sono pervenuti soltanto pochi pareri, poiché dall'adozione delle nuove disposizioni sono stati negoziati soltanto pochi accordi, il Consiglio federale ritiene che sia ancora troppo presto per redigere un rapporto.

2003 P 03.3178      *Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza CS 02.076)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di strutturare in maniera interdipartimentale la condotta politica e il coordinamento della promozione civile della pace e della gestione dei conflitti a livello della Confederazione. I lavori avviati e coordinati dal DFAE in adempimento al postulato e al quale partecipano i diversi Dipartimenti interessati proseguiranno nel 2006. I risultati verranno presentati in un rapporto (Linee direttrici Pace, «Leitbild Frieden») ancora nel corso della presente legislatura (alla fine del 2006 o nel 2007).

## Dipartimento dell'interno

### Ufficio federale della cultura

2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neirynek)*

Attualmente, l'UFC non dispone né delle basi legali né dei mezzi finanziari per sostenere regolarmente il Salone del libro di Ginevra. Il suo sostegno al settore dell'editoria e del libro si limita a un sussidio annuo destinato alla partecipazione ai saloni e alle fiere del libro all'estero. D'altra parte il Salone del libro di Ginevra è stato sostenuto a più riprese dal 1998 con sussidi provenienti dall'utile di coniazione per un importo complessivo di 0,7 milioni di franchi. Nel quadro dei lavori relativi all'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) viene presa in esame la possibilità di un sostegno costante.

2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Con la mozione si voleva ricordare al Consiglio federale il mandato delle mozioni volte a migliorare la comprensione (93.3526 e 93.3527 Comprensione linguistica e regionale in Svizzera) e gli si chiedeva di presentare al Parlamento un catalogo di misure per una migliore comprensione reciproca e per il rafforzamento della capacità di agire comune delle diverse sensibilità politico-culturali nella Svizzera italiana, francese e tedesca. Inizialmente si prevedeva di tener conto della richiesta mediante l'emanazione di una legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di rinunciare a presentare una legge sulle lingue. Nel frattempo le Camere federali hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare Levrat (04.429, Legge federale sulle lingue nazionali). Questa decisione permette al Parlamento di continuare a adempiere la richiesta della mozione nell'ambito delle deliberazioni in corso sulla legge sulle lingue.

2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*

Il postulato invitava il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. Nel 2004 l'UFC ha inoltre messo a punto con i partner più importanti – altri uffici federali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, organizzazioni non governative – una rete di prevenzione e di lotta contro l'illetteratismo che opera in due sensi: da un lato favorisce gli scambi tra i servizi e le organizzazioni che si occupano di questo tema (a tal scopo è stato lanciato alla fine del 2004 il portale internet comune [www.lesenlireleggere.ch](http://www.lesenlireleggere.ch) e sono stati organizzati tre colloqui interdisciplinari: uno si è già tenuto nel giugno 2005 e due sono previsti nel 2006 e nel 2007), dall'altro ha preso le misure necessarie per migliorare gradualmente la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo (formazione degli educatori). L'UFC stilerà nel 2007 un bilancio sui diversi progetti.

2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*

Sulla base dell'articolo 70 capoverso 4 Cost. la mozione chiedeva al Consiglio federale di presentare al Parlamento una legge concernente il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti particolari. Inizialmente il mandato doveva essere adempiuto nell'ambito della legge sulle lingue, che il Consiglio federale ha però rifiutato il 28 aprile 2004. Con l'approvazione da parte delle Camere federali dell'iniziativa parlamentare Levrat (04.429, Legge federale sulle lingue nazionali) la richiesta della mozione può essere adempiuta nell'ambito dei dibattiti parlamentari in corso sulla legge sulle lingue.

2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale era stato invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001, la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così il verdetto del 1999. In seguito a un ricorso di diritto amministrativo da parte dell'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2004 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. Come richiesto dall'iniziativa parlamentare Maitre (04.430) è stata costituita una sottocommissione «Prezzi imposti dei libri» della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale incaricata di elaborare un progetto di legge sulla regolamentazione del prezzo dei libri.

2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*

Cfr. P 00.3094

2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*

Il postulato chiedeva la revisione totale della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione Pro Helvetia nonché la riforma della sua struttura e organizzazione. Nel 2000, nel loro apprezzamento della situazione il DFI e il Consiglio federale sono giunti alla conclusione che un'impostazione radicalmente diversa avrebbe richiesto troppo tempo e che si doveva piuttosto puntare su miglioramenti attuabili rapidamente. Pro Helvetia è stata pertanto invitata in un primo momento a realizzare una soluzione all'interno del quadro legale esistente. Alla fine del 2001 questa prima fase si è conclusa con l'approvazione di un nuovo regolamento interno e di una nuova ordinanza sui sussidi. Nel frattempo il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione concernente la revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, che è durata fino alla fine di ottobre del 2005. Si prevede di trasmettere alle Camere federali il messaggio concernente una revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia alla fine del 2006.

2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*

Cfr. P 01.3385

2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*

Il postulato chiedeva di esaminare la possibilità di mantenere operativo e di sostenere il Museo alpino svizzero, quale istituto di importanza nazionale, nel quadro dei lavori di attuazione dell'articolo 69 Cost. La Confederazione avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di garantirne l'esistenza duratura. Quale soluzione transitoria e sotto riserva di ulteriori tagli che potrebbero interessare l'Ufficio, l'UFAP ha prospettato al Museo alpino svizzero l'erogazione dei sussidi versati finora anche per gli anni 2005–2007. Nel quadro dei lavori in corso nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) e del rapporto del DFI sulla politica in materia di musei della Confederazione del 26 ottobre 2005 viene esaminata inoltre una soluzione definitiva per il sostegno della Confederazione a favore del Museo alpino svizzero.

2003 P 03.3426 *Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

Con il postulato la CSSS-N chiede al Consiglio federale la stesura di un rapporto che informi sulla discriminazione dei nomadi e sulle possibili misure da prendere per eliminarle. Quando la CSSS-N ha presentato il suo postulato, il Seco stava già elaborando un rapporto sui nomadi in Svizzera in relazione alla questione di un'eventuale ratifica della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali (C 169). Il Consiglio federale ha quindi deciso di redigere un rapporto sui nomadi che comprende due rapporti parziali (1a parte: C 169; 2a parte: possibili misure a favore dei nomadi). Il progetto preliminare del rapporto è stato ultimato. Visto che contiene questioni di competenza cantonale, il progetto preliminare del rapporto è stato messo in consultazione dal 27 giugno al 1° novembre 2005. Dopo avere analizzato i risultati della procedura di consultazione si prevede l'elaborazione del rapporto definitivo.

2003 P 02.3068 *Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)*

Il postulato chiedeva essenzialmente di esaminare se il Museo svizzero dei trasporti (MST) doveva diventare parte integrante del Gruppo MUSEE SUISSE. Nel messaggio del 29 novembre 2002 relativo alla legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero il Consiglio federale ha proposto di rinunciare a un'integrazione dell'MST nel Gruppo MUSEE SUISSE. Nella sessione invernale del 2005 il Consiglio degli Stati ha deciso di rinviare il messaggio. Il rinvio comprende il mandato di riesaminare quali istituzioni devono far parte del Gruppo MUSEE SUISSE. Il Consiglio nazionale si esprimerà in proposito nel 2006.

#### Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*

Nella primavera del 2002 numerosi partner del settore della sanità si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. Nel quadro di questa Fondazione si intende creare le basi organizzative per integrare i partner interessati nella realizzazione delle prossime tappe e una struttura minima per costituire la necessaria base finanziaria. La Fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nel 2005 si è arrivati a garantire il finanziamento grazie al coinvolgimento della metà dei Cantoni. Nell'ambito del sottoprogramma «Notificazione e analisi di incidenti critici» previsto dal business plan è esaminata la costituzione di una commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico. Questa procedura corrisponde pure alle proposte presentate al DFI dal Gruppo peritale per la sicurezza dei pazienti.

2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*

Dopo l'entrata in vigore della legge sulle cellule staminali, il 1° marzo 2005, sono ripresi i lavori relativi all'avamprogetto di legge federale sulla ricerca sull'essere umano. La procedura di consultazione è prevista dal febbraio al maggio del 2006.

2000 P 00.3342 *Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS*

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle cure è stato affrontato durante le consultazioni parlamentari sulla seconda revisione LAMal. Le Camere federali erano concordi nel conferire un carattere d'urgenza al tema e hanno pertanto approvato una mozione in merito della commissione incaricata dell'esame preliminare (03.3597). Nel suo messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025) il Consiglio federale ha toccato il tema delle cure palliative nel contesto della ridefinizione delle prestazioni di cura. Le Camere federali stanno attualmente dibattendo in merito al progetto. Solo dopo la sua approvazione sarà possibile stabilire quali punti dell'intervento parlamentare restino da attuare.

2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)*

Il 3 febbraio 2005 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha approvato un'iniziativa di commissione che prevede in un primo tempo la stesura di un progetto di revisione contenente i punti incontestati della revisione della legge sugli stupefacenti e successivamente l'elaborazione di una proposta di soluzione al problema della canapa. È inoltre in sospenso un'iniziativa popolare «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani», che chiede la depenalizzazione del consumo di canapa e degli atti che lo precedono. La Confederazione dovrebbe emanare prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio della canapa. La questione della coltivazione della canapa sarà pertanto trattata in Parlamento.

2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*

Nel quadro del programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001–2005, approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2001 e prolungato fino alla fine del 2007 con decisione del 22 giugno 2005, è già prevista una verifica della limitazione della pubblicità in favore del tabacco. Nella sua decisione del 28 marzo 2002 il Tribunale federale ha confermato che il divieto imposto dal Cantone di Ginevra nei confronti della pubblicità in favore del tabacco su suolo pubblico e anche privato — se la pubblicità fosse visibile da un'area pubblica — non viola né il diritto federale né la libertà economica. Come conseguenza in molti Cantoni sono stati approvati interventi parlamentari volti a limitare la pubblicità in favore del tabacco.

La pubblicità in favore del tabacco sta diventando sempre più oggetto di restrizioni in numerosi Stati. In questo contesto l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha assunto un ruolo guida. Il 21 maggio 2003 i 191 Stati membri dell'OMS hanno approvato una convenzione quadro sul controllo del tabacco che prevede limitazioni per quanto concerne la promozione, la sponsorizzazione e la pubblicità in favore dei prodotti derivati dal tabacco. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione quadro sul controllo del tabacco il 25 giugno 2004. Nella maggioranza degli Stati dell'UE esistono già oggi limitazioni alla sponsorizzazione e alla pubblicità in favore del tabacco. La pubblicità televisiva in favore del tabacco è vietata già dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 l'UE ha approvato una direttiva in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (Direttiva 2003/33/CE). Dal 1° agosto 2005 sono vietate la pubblicità nella stampa e nelle trasmissioni radiofoniche nonché la sponsorizzazione di manifestazioni con effetti transfrontalieri.

Il Consiglio federale è cosciente che la pubblicità a favore del tabacco ne influenza il consumo. Limitazioni o divieti della pubblicità in favore del tabacco sulla stampa, sui manifesti o al cinema hanno un notevole significato dal punto di vista della salute, dell'economia nonché della politica culturale e della comunicazione. La procedura di consultazione sulle sue proposte è prevista nel 2006.

2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*

Nell'autunno del 2005 si è tenuta una consultazione sull'avamprogetto di legge sulle professioni della psicologia. La creazione di una legge federale concernente la protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia, la garanzia della qualità del perfezionamento in settori specifici della psicologia (in particolare nella psicoterapia psicologica) e il disciplinamento dell'esercizio della professione sono stati accolti perlopiù favorevolmente. Le numerose reazioni contengono tuttavia dichiarazioni assai divergenti sul contenuto materiale dell'avamprogetto (in particolare riguardo allo scopo e al campo d'applicazione della legge). Il Consiglio federale deciderà come procedere ulteriormente nella seconda metà del 2006.

2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*

Cfr. M 00.3615

2001 P 01.3604 *Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 00.3565 *Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)*

In relazione a questo postulato e ad altri interventi parlamentari, la situazione della protezione della salute nel settore RNI è stata oggetto nel 2005 di un esame completo in Svizzera e nell'UE da parte di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Oltre alla questione dei valori limite sono stati affrontati anche temi relativi alla previdenza, alla prevenzione, all'informazione e alla ricerca. I risultati del gruppo di lavoro sono ora disponibili in due rapporti: l'ampio rapporto di base (ca. 120 pagine) offre una panoramica dettagliata dei dati fisici fondamentali, dell'attuale stato delle conoscenze sulle ripercussioni sulla salute nonché dei disciplinamenti giuridici e di altri provvedimenti in Svizzera e a livello internazionale. Il rapporto di base sarà disponibile in lingua tedesca sul sito Internet dell'UFSP. Il secondo rapporto, che rappresenta una risposta più ampia al postulato, è costituito da un riassunto dei risultati presentati nel rapporto di base, da un commento a questi ultimi e dalle raccomandazioni del gruppo di lavoro. Nel dicembre 2005/gennaio 2006 si terrà una consultazione degli uffici in merito al rapporto, che sarà in seguito presentato al Consiglio federale.

2002 P 01.3397 *Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)*

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektoriale Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Sulla base di casi di studio sarà valutata l'eventuale integrazione dei risultati nella prevista valutazione della sostenibilità.

2002 P 01.3137 *Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

La questione della dichiarazione di derrate alimentari è attualmente al centro di una controversia in Parlamento. Da un lato si esige che i consumatori siano informati, tra l'altro, sulle condizioni di allevamento degli animali da cui sono state ricavate derrate alimentari (questa è la posizione del Consiglio nazionale nel quadro della revisione della legge federale sulla protezione degli animali); dall'altro, nell'ambito dell'introduzione del principio «Cassis de Dijon», il Parlamento si è dichiarato favorevole a che le derrate alimentari autorizzate nell'UE lo siano anche in Svizzera senza che sia necessario modificarne la dichiarazione (approvazione della mozione 04.3473 Hess Hans, Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio da parte del Consiglio degli Stati). Poiché anche la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51) stabilisce che l'introduzione di nuove prescrizioni tecniche deve essere compatibile con il diritto dei nostri principali partner commerciali, prima di emanare prescrizioni più restrittive in materia di dichiarazione si attenderà che il Parlamento abbia deciso se per la dichiarazione di derrate alimentari ci si debba attenere strettamente al principio della compatibilità con le norme della CE o se si debbano applicare disposizioni particolari valide per la Svizzera.

2002 P 00.3368 *Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS*

Nel quadro della revisione in corso della LAINF si sta valutando se i lavoratori indipendenti e i loro familiari appartenenti a un settore gestito dall'INSAI potranno assicurarsi in modo facoltativo presso un altro assicuratore a loro scelta, così come previsto dall'articolo 68 LAINF.

2002 P 00.3544 *Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS*

L'abrogazione dell'obbligo, vigente in numerosi settori, di affidarsi all'INSAI per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è oggetto di verifica nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2002 P 02.3177 *Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Nel dicembre del 2003 l'istituto di scienze politiche dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio volto a preparare una valutazione dell'introduzione e degli effetti di TARMED. Il rapporto dell'istituto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal. Oltre a presentare un piano di valutazione, il rapporto fa un primo bilancio dell'introduzione di TARMED.

Nel bilancio provvisorio gli autori constatano che dall'introduzione di TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Grazie alle rettifiche dei valori del punto finora apportate dall'Ufficio per la neutralità dei costi c'è però da attendersi una diminuzione dei costi. Le cause della menzionata crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

La seconda fase, vale a dire la valutazione vera e propria, è prevista per il 2006 o eventualmente per il 2007, poiché solo a quel momento saranno disponibili dati sufficienti sull'introduzione di TARMED. I risultati non saranno pertanto disponibili prima del 2007.

2002 P 00.3536 *Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS*

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Negli anni 2000/2001 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto della responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Il Consiglio federale ha deciso di non includere la revisione del diritto della responsabilità civile nel programma di legislazione 2003–2007. Non vi saranno quindi, in tempi brevi, nuove proposte concernenti la responsabilità dei medici e degli ospedali. Nonostante la Fondazione per la sicurezza dei pazienti, creata ultimamente, valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, è presumibile che all'inizio essa non vorrà profilarsi assumendo un ruolo guida in quest'ambito.

2002 P 01.3049 *Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 02.3135 *Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)*

Ad oggi le riduzioni di budget nell'ambito della prevenzione non hanno permesso di finanziare misure supplementari rispetto a quelle finora adottate (come ad esempio il programma Suisse Balance, attualmente in corso, teso ad incentivare il raggiungimento di un peso equilibrato del corpo). L'UFSP, in collaborazione con i suoi principali partner, elaborerà nel corso dei prossimi due anni il pacchetto di misure «alimentazione e attività fisica», che sarà adottato a livello nazionale.

2002 P 02.3379 *Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)*

Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di esaminare le possibilità di emanare direttive vincolanti finalizzate alla protezione dal fumo passivo. Nel 2006 il DFI trasmetterà al Consiglio federale un rapporto in merito.

2002 P 02.3446 *Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383 *Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS*

Il rapporto non ha ancora potuto essere iniziato per mancanza di risorse.

2003 P 02.3674 *Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).



2003 P 02.3750 *Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2003 P 02.3626 *Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025).

2003 P 03.3042 *Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2003 P 03.3046 *Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Züch) – in precedenza UFAS*

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2003 P 03.3236 *Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*

Su incarico dell'UFSP e dei Cantoni, l'Osservatorio svizzero della salute ha avviato nella primavera del 2005 un progetto per l'elaborazione di uno studio concernente la demografia medica. Il progetto è articolato nei moduli «offerta» e «domanda». In ogni modulo sono analizzati in più tappe differenti interrogativi. L'obiettivo ultimo è di fare previsioni, sulla base delle analisi, riguardo all'offerta e alla domanda di fornitori di prestazioni nei differenti settori della medicina.

Perlopiù sulla base dei dati dell'associazione degli assicuratori-malattie santésuisse, in una prima fase è stato sviluppato un metodo per la rilevazione dell'assistenza ed è stato fatto un bilancio dell'assistenza medica ambulatoriale (medici con uno studio privato). Questa prima fase è terminata nell'ottobre del 2005. La prossima prevede un'analisi approfondita dei risultati dello studio. Sarà inoltre avviata l'elaborazione del modulo «domanda».

2003 M 03.3007 *Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)*

Parallelamente all'elaborazione della disposizione costituzionale sulla ricerca sull'essere umano, l'UFSP ha iniziato i lavori preliminari per la stesura di un relativo avamprogetto di legge. La procedura di consultazione è prevista da febbraio a maggio del 2006.

2003 P 03.3302 *Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS*

Nella risposta all'intervento parlamentare, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad esaminare, secondo la procedura consueta (richiesta all'UFSP, valutazione dell'efficacia, appropriatezza ed economicità secondo l'articolo 32 LAMal da parte della Commissione federale delle prestazioni, adeguamento dell'ordinanza sulle prestazioni da parte del capo del DFD), la questione delle lacune di copertura al momento del passaggio dall'assicurazione invalidità all'assicurazione malattie dopo il compimento del 20° anno d'età. Al riguardo non è stata presentata fino ad oggi alcuna richiesta di adeguamento dell'ordinanza sulle prestazioni e nessun potenziale richiedente si è informato presso l'UFSP sui dettagli della procedura di richiesta.

2003 P 02.3087 *Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS*

Il 12 settembre 2005 l'UFSP e diverse associazioni farmaceutiche hanno concordato un pacchetto di misure che permetterà una riduzione di circa 250 milioni di franchi dei costi dei medicinali. In questo contesto è stata pure decisa una maggiore collaborazione tra l'UFSP e l'industria farmaceutica per quanto riguarda determinati aspetti quali la proporzione delle confezioni e delle dosi. Il Consiglio federale è dell'opinione che questo gruppo di lavoro dovrebbe esaminare anche la questione dell'adeguamento delle dimensioni delle confezioni alla terapia. Sulla base del rapporto finale del gruppo di lavoro, il Consiglio federale valuterà se sia opportuno adeguare le condizioni d'ammissione nelle corrispondenti ordinanze.

2003 P 02.3643 *Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*

La questione della compensazione dei rischi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio parziale sulla revisione della LAMal (Strategia e temi urgenti, 04.031). In quest'ultimo il Consiglio federale ha proposto di prolungare di 5 anni la compensazione dei rischi, che scadeva alla fine del 2005, senza allargare o modificare i criteri di compensazione. Nell'ottobre del 2004 le Camere federali hanno approvato la proroga. Nel postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (04.3440, Varianti concernenti la compensazione dei rischi) il Consiglio federale è stato inoltre invitato a studiare possibili alternative entro la scadenza della durata di validità della compensazione dei rischi giusta l'articolo 105 LAMal. Nel 2005, in occasione dell'esame del progetto 04.061 (finanziamento ospedaliero) da parte della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, su richiesta della consigliera agli Stati Erika Forster è stata ripresa la discussione in merito all'allargamento dei criteri per la compensazione dei rischi e all'adozione di una soluzione definitiva in quest'ambito. Un progetto contenente una soluzione definitiva e due nuovi criteri relativi allo stato di salute è stato posto in consultazione dalla commissione il 2 settembre 2005. Sulla base dei risultati della consultazione, il 1° ottobre 2005 la Commissione ha deciso di rielaborare il progetto, che sarà presumibilmente approvato nella sua seduta del 23 gennaio 2006.

2003 P 02.3644 *Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre, 04.032).

2003 P 02.3645 *Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025).

2003 P 03.3424 *Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS*

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio parziale sulla revisione della LAMal (Partecipazione ai costi, 04.034). Oltre all'aumento dell'aliquota percentuale al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), con contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la CSSS-N ha deciso di rinviare i dibattiti fino a quando sarà trattato il Managed care (04.062).

2003 P 03.3425 *Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS*

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 *Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS*

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

#### Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*

Le problematiche inerenti al fabbisogno informativo e alla coordinazione nell'ambito dell'epidemiologia del cancro sono state illustrate nel rapporto sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro. Le conclusioni e le proposte contenute in detto rapporto sono state almeno in parte riprese nel messaggio ERT 2004–2007 che prevede un consolidamento dei registri dei tumori e la promozione della ricerca epidemiologica. Quanto alla proposta contenuta nel rapporto di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori al fine di effettuare elaborazioni standardizzate, i mezzi finanziari necessari all'attuazione non sono stati considerati né nel bilancio del 2006, né nel piano finanziario 2007–2009. Si sta cercando però una soluzione nel quadro dell'armonizzazione dei flussi di dati nell'ambito della statistica sanitaria, mentre il nuovo articolo 23 proposto nel corso della revisione LAMal (2° pacchetto di misure) intende creare le basi giuridiche per la rilevazione di dati statistici per mano dell'UST nonché per il suo finanziamento. Inoltre, nell'ambito del programma nazionale contro il cancro 2005–2010, elaborato da Onco-suisse per la Svizzera, il dialogo sulla politica nazionale della sanità si è occupato della situazione riguardante la registrazione e l'epidemiologia del cancro.

2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)*

Attualmente l'UST sta elaborando un rapporto sulla statistica delle persone invalide la cui pubblicazione è prevista per inizio 2006. Quest'ultimo analizza quali statistiche esistenti contengono informazioni rilevanti e se sulla base di tali statistiche risulta possibile fare osservazioni concernenti le persone invalide e le loro condizioni di vita. Un problema connesso alle statistiche esistenti potrebbe consistere nel fatto che esse si riferiscono alla popolazione nel suo insieme; i campioni potrebbero quindi risultare non sufficientemente ampi per consentire osservazioni specifiche sulle persone invalide. D'altra parte, andrebbe considerato che la realizzazione di una nuova statistica delle persone invalide, rispettivamente l'adattamento di quelle esistenti, impegna notevoli mezzi finanziari. Quale via seguire in futuro verrà deciso sulla base del rapporto sulla statistica delle persone invalide e in accordo con gli ambienti interessati, segnatamente con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità.

2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*

Nel 2003 l'UST ha commissionato un rapporto di esperti contenente, tra l'altro, proposte su come completare e armonizzare le rilevazioni esistenti o previste, affinché la problematica sollevata dall'autrice del postulato possa essere in futuro esaminata sistematicamente e a intervalli regolari. Nel frattempo queste proposte sono state realizzate nella misura in cui il set di dati minimo *salute* (MEHM; Minimum European Health Module) messo a punto da Eurostat è stato ripreso nella nuova rilevazione annuale SILC (Statistics on Income and Living Conditions) e nelle rilevazioni del panel svizzero delle economie domestiche, che registrano determinate informazioni sulla situazione lavorativa. Inoltre, nel 2005, il Settore basi, lavoro e salute del Seco ha partecipato per la prima volta alla «European Survey on Working Conditions (ESWC)», realizzata ogni cinque anni dalla Dublin Foundation. Nel 2005, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha pubblicato il rapporto – finanziato dal Seco e dalla Politica nazionale svizzera della sanità – «Arbeit und Gesundheit in der Schweiz. Surveybasiertes Monitoring der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung». Per la sua attuazione – inclusa l'acquisizione dei mezzi necessari – è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione (Seco, UST/Obsan) e degli ambienti scientifici.

2002 P 01.3733      *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)*

La rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) realizzata dall'UST rileva annualmente dati sul ricorso alla custodia extrafamiliare dei bambini; i risultati vengono aggiornati regolarmente. Nel quadro della nuova rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions) dell'UST, le domande concernenti la custodia dei bambini vengono poste diversamente, cosicché diviene possibile presentare i risultati secondo l'età dei bambini combinata con la durata d'assistenza e il tipo di struttura d'accoglienza. Attualmente l'indagine SILC si trova nella fase pilota. Le prime analisi provvisorie potranno essere realizzate al più presto a partire dalla fine del 2006.

L'UFAS ha tra l'altro commissionato uno studio sulla tematica del bisogno di posti d'accoglienza: il rapporto *Wie viele Krippen und Tagesfamilien braucht die Schweiz?* (INFRAS, 2005), stima che in Svizzera manchino circa 50'000 posti d'accoglienza. Per il 2006, l'UFAS prevede di elaborare una relazione valutativa sul finanziamento iniziale di asili nido.

Al momento l'UST sta valutando la possibilità di inserire dati dettagliati sulle strutture di accoglienza nel nuovo sistema globale delle indagini presso le aziende. Il progetto si trova in fase concettuale.

L'UST non può sviluppare una statistica della custodia extrafamiliare dei bambini poiché l'offerta di strutture e di enti è molto diversificata e la loro rilevazione comporterebbe un onere molto elevato.

2002 P 01.3788      *Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)*

L'UST ha tenuto conto del postulato nel programma pluriennale della statistica federale 2003–2007 nel quadro del progetto «rapporto sul sistema della sicurezza sociale», che allo stato attuale si focalizza sull'approntamento dei dati di base per la stesura di un rapporto. L'attenzione principale è posta dunque sui risultati della statistica delle casse pensioni e sulla strutturazione di diverse rilevazioni quali l'indagine SILC (Statistics on Income and Living Conditions), la statistica dei nuovi beneficiari di rendite e la statistica dell'aiuto sociale. Una base importante è costituita inoltre dall'analisi dei redditi, attualmente in fase di elaborazione. È stato invece già realizzato il modulo *sicurezza sociale*, parte integrante della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2002 e 2005. Esso fornisce una base importante per il settore della previdenza per la vecchiaia e dei working poor. Sul modulo 2002 esiste un rapporto di valutazione che sarà pubblicato prossimamente. Nel 2006 saranno realizzate analisi sul modulo 2005 (inclusi raffronti con il 2002). Sui working poor sono pubblicati annualmente degli indicatori, mentre per quanto riguarda l'aiuto sociale si sta lavorando a un rapporto nazionale basato sulla nuova statistica dell'aiuto sociale. Nel 2006 si disporrà per la prima volta di risultati su scala nazionale. Sarà inoltre pubblicato un rapporto analitico sulle prestazioni cantonali versate in caso di bisogno. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 si dispone di un quadro generale sulle prestazioni, sulle spese e sui finanziamenti in questo settore. Sulla base delle informazioni e delle analisi statistiche succitate, e in collaborazione con l'UFAS e il Seco, s'intende stilare un rapporto sociale di legislatura per la fine del 2007.

2002 P 02.3491      *Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) – in precedenza Seco*

L'UST ha tenuto conto della richiesta principalmente nell'ambito del monitoraggio continuo delle tematiche reddito, povertà e qualità di vita. In questo contesto viene dedicata una particolare attenzione alle disparità sociali esistenti negli ambiti di vita centrali. Già dagli anni Novanta sono realizzate analisi sull'uguaglianza tra uomo e donna (rapporti, opuscoli, indicatori). Dal 2001 vengono pubblicati annualmente indicatori sul fenomeno dei working poor. Nel 2005 è stata immessa nel portale statistico la prima versione di un set di indicatori sulla qualità della vita, costantemente aggiornati e ampliati. Inoltre, attualmente sono in corso analisi su aspetti non monetari della disparità sociale (integrazione, rapporti sociali).

Nel 2006 sarà pubblicata un'analisi della relazione tra working poor e la problematica dei salari bassi, come pure un rapporto sulla qualità di vita di specifici gruppi di popolazione, in cui verrà presentato, tra l'altro, un indice degli svantaggi cumulati. Sanno inoltre pubblicati per la prima volta indicatori sull'aiuto sociale validi per l'intera Svizzera. Infine, nel 2007 seguiranno studi concernenti la situazione finanziaria delle economie domestiche, il ceto medio e le relazioni tra ripartizione dei redditi e crescita.

2003 P 03.3534      *Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)*

Nell'ambito della valutazione dell'efficacia della legge sulla parità dei sessi, intrapresa a seguito della mozione Hubmann (02.3142, Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono), su mandato dell'UST e dell'UFU è stata realizzata un'analisi comparativa dei salari di donne e uomini sulla base delle rilevazioni della struttura dei salari 1998, 2000, 2002 e in parte 2004. Esiste un rapporto al riguardo del 22 agosto 2005, stilato dall'Ufficio di studi di politica del lavoro e politica sociale (BASS AG, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien) e dall'Istituto di economia pubblica dell'università di Berna, che tuttavia non è ancora stato pubblicato. I risultati più salienti saranno divulgati all'inizio del 2006. Lo studio si occupa delle differenze salariali secondo l'attività economica e delle differenze regionali nel settore privato.

La disparità salariale muta solo lentamente. Si prevede di aggiornare i suddetti studi a intervalli regolari. Inoltre è in fase di elaborazione un'analisi inerente al fenomeno dei working poor e dei salari bassi (titolo di lavoro dell'analisi: «Working poor und Tieflohne»), che sarà pubblicata nel 2006. Sono previsti anche studi concernenti i salari degli stranieri.

## Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 *Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)*

Essenzialmente finalizzata al consolidamento del 2° pilastro, la 1a revisione LPP non ha preso in considerazione la richiesta di questo postulato. Nel primo semestre del 2006 il Consiglio federale deciderà dell'ulteriore procedimento in relazione ad altri problemi dell'invalidità nella previdenza professionale (cfr. P 02.3006). Se del caso, la promozione della proprietà d'abitazioni per gli invalidi sarà esaminata separatamente in un secondo tempo.

2000 P 98.3076 *Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)*

Nel suo rapporto dell'aprile 2004, la commissione peritale «Ottimizzazione della vigilanza» ha analizzato dal punto di vista materiale e strutturale il sistema di vigilanza del secondo pilastro e i settori soggetti parallelamente anche alle istituzioni competenti per la vigilanza sulle assicurazioni e sui mercati finanziari e formulato raccomandazioni volte ad ottimizzarlo che prendono in considerazione anche la sicurezza degli investimenti e la relativa verifica da parte degli istituti di previdenza. Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto. La nuova commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale», istituita all'inizio del 2005, aveva tra l'altro il compito di verificare la necessità di uno specialista d'investimenti istituzionale ed integrare le proprie conclusioni in merito nell'avamprogetto che doveva essere elaborato entro la fine dello stesso anno. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2000 P 00.3200 *Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)*

Nel primo semestre del 2006 sarà presentato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali che dà seguito al postulato 00.3743. Il rapporto studia la condizione, posta anche dal postulato 00.3200, del tasso costante degli oneri sociali. L'altra richiesta del postulato, concernente modelli che riducano i costi del lavoro, è già stata trattata – in risposta al postulato 00.3224 – nel rapporto «Reddito minimo vitale».

2000 P 00.3291 *Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente l'11a revisione AVS (05.093).

2001 P 01.3172 *Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)*

Gli accertamenti sono stati svolti nel 2005 dal Controllo federale delle finanze. Il rapporto sarà presumibilmente disponibile nel corso del secondo trimestre del 2006.

2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC*

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 41 capoverso 1 lettera g e nell'articolo 11 capoverso 2 Cost., il postulato chiede l'attuazione di varie misure volte a promuovere la partecipazione politica di bambini e giovani. La richiesta è esaminata nel contesto del postulato per una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (cfr. P 00.3469).

2001 P 01.3450 *Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)*

Il programma pluriennale dell'UST 2003–2007 prevede una rilevazione dei dati di base nell'ambito degli assegni familiari. I lavori preliminari a questo scopo (iniziati nel 2003) non hanno potuto essere terminati. La realizzazione definitiva di questo progetto dipenderà dalle nuove priorità stabilite dall'UST nel quadro del programma di sgravio della Confederazione.

2001 P 01.3648 *Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015; proposta di stralcio FF 2005 3989)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la 5a revisione AI (05.052).

2002 P 00.3743 *Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)*

Il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione dell'aliquota sociale fino al 2030 sarà presentato nel corso del primo semestre del 2006.

2002 P 00.3499 *Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente l'11a revisione AVS (05.093).

2002 P 02.3006 *LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

Periti esterni sono stati incaricati di elaborare le basi necessarie, in particolare i dati concernenti il finanziamento delle prestazioni d'invalidità. Il Consiglio federale deciderà sull'ulteriore procedimento nel primo semestre del 2006.

2002 P 00.3231 *Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])*

Il sostegno e lo sgravio delle famiglie con figli è un compito sempre attuale. I risultati finora ottenuti nei settori menzionati nell'intervento sono i seguenti:

Imposizione delle famiglie: il progetto di riforma dell'imposizione delle famiglie è stato respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Gli sgravi previsti non hanno così potuto essere attuati. Il 29 settembre 2005 il Consiglio federale ha avviato una consultazione concernente misure immediate nel settore dell'imposizione delle coppie sposate. Le misure proposte intendono correggere lo svantaggio fiscale delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi lavorano, attualmente gravate di maggiori oneri rispetto ad analoghe coppie di concubini.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: grazie alla prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vi sono stati primi miglioramenti. Le istruzioni amministrative sono state adeguate nel senso di un maggior sgravio delle famiglie con figli. Poiché la seconda revisione LAMal, con la bocciatura della proposta della conferenza di conciliazione da parte del Consiglio nazionale il 16 dicembre 2003, è fallita, l'esenzione dal premio a partire dal terzo figlio non ha potuto essere realizzata. Nella sessione primaverile del 2005 il Parlamento ha deciso di stanziare ulteriori fondi per la riduzione dei premi di bambini e giovani adulti in formazione appartenenti a famiglie a basso e medio reddito. La relativa revisione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. I Cantoni avranno un anno di tempo per mettere in atto la modifica.

Assegni familiari: entrambe le Camere hanno accolto il disegno di una legge federale sugli assegni familiari finalizzata all'armonizzazione del settore. Tra le due Camere vi sono tuttavia ancora importanti divergenze, per esempio in relazione all'importo delle prestazioni e al coinvolgimento degli indipendenti. Il disegno sarà emendato nel 2006.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG è entrata in vigore il 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, dal 1° febbraio 2003 sono versati sussidi a nuove strutture di custodia di bambini.

2002 P 01.3134 *Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer; proposta di stralcio FF 2005 3989)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la 5a revisione AI (05.052).

2002 P 02.3160 *Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)*

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti diversi lavori preliminari per un avamprogetto sull'adeguamento dell'aliquota di conversione minima nella previdenza professionale. Tra gli altri, è stato affrontato il tema delle basi statistiche. L'apertura della consultazione è attesa per l'inizio del 2006.

2002 P 02.3208 *LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)*

Sul postulato Polla e su quello d'analoga ispirazione del Gruppo popolare-democratico (05.3651) è stato redatto un rapporto specifico, i cui risultati principali sono stati integrati nel rapporto complessivo concernente l'attuazione del pacchetto per la crescita economica. Il rapporto specifico sarà sottoposto al Consiglio federale nel primo trimestre del 2006.

2002 P 02.3172 *Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)*

Nel corso del primo semestre del 2006 sarà presentato un rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali fino al 2030 (cfr. P 00.3743) che aggiornerà il Quadro generale presentato dal DFI nel maggio del 2002.

2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC*

Il postulato chiede una legge quadro sulla politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, che dovrebbe fornire essenzialmente le basi e incaricare i Cantoni di mettere a punto una politica di promozione giovanile di ampia portata. La Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG), esistente dal 1994, è stata trasformata nel 2003 in una conferenza specializzata intercantonale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Si è così rafforzato il coordinamento della promozione dell'infanzia e della gioventù a livello cantonale. A livello nazionale, il Consiglio federale ha deciso il 10 dicembre 2004 di riunire, in una prima fase, gli specialisti incaricati delle questioni dell'infanzia e della gioventù in un'unica unità amministrativa. Il 1° gennaio 2005 il Servizio gioventù e la segreteria della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) sono stati pertanto trasferiti dall'UFC all'UFAS. Il 1° gennaio 2006 è divenuto operativo all'UFAS il nuovo ambito Famiglie, generazioni e società, di cui è parte tra gli altri il Settore Questioni dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia. I problemi relativi alla politica dell'infanzia e della gioventù potranno così essere affrontati con maggior coordinamento a anche a livello federale. Sotto la direzione della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), nel marzo del 2005 è stato costituito il gruppo di lavoro «Legge quadro». Il gruppo di lavoro, nel quale sono rappresentati associazioni giovanili, la CDCG, la CFIG e il Servizio Gioventù dell'UFAS, ha il compito di elaborare proposte per una legge quadro. Per il 2006, l'UFAS ha previsto una valutazione della promozione della gioventù in rapporto alla vigente legge sulle attività giovanili. La valutazione servirà anche da base per un'eventuale legge quadro.

2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC*

Il postulato chiede un diritto di proposta generale per la Sessione federale dei giovani. Un tale diritto per un gruppo della popolazione specifico è praticamente inconciliabile con la Costituzione federale. Offrire ai giovani opportunità di partecipazione vincolanti è invece un'esigenza che verrà esaminata in relazione al postulato per una legge quadro sulla politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (cfr. P 00.3469).

2002 P 02.3405 *Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)*

Adempiendo il suo mandato, la nuova commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale», istituita all'inizio del 2005, ha preparato un avamprogetto entro la fine dello stesso anno. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2002 P 02.3420 *LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Nel quadro del programma di lavoro per la garanzia e l'ulteriore sviluppo della previdenza professionale, adottato dal Consiglio federale nel gennaio del 2003, è stata istituita una commissione peritale per l'ottimizzazione della vigilanza. Il rapporto, che consta di un'analisi e delle raccomandazioni della commissione, è stato sottoposto al Consiglio federale, che ne ha preso atto il 25 agosto 2004 ed ha adottato decisioni di principio per la riforma strutturale della previdenza professionale. In un primo tempo verranno messe in atto le raccomandazioni formulate nel rapporto, a condizione che non richiedano alcuna modifica di legge. Una nuova commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale», rispettando i termini del mandato assegnatole, ha elaborato entro la fine del 2005 un avamprogetto sull'ottimizzazione della vigilanza e dell'alta vigilanza nella previdenza professionale. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006. Nel quadro dell'analisi dei rischi inerenti al sistema è stato affrontato anche il tema dell'esclusione risp. limitazione di determinate possibilità d'investimento (cfr. anche P 98.3076). Il punto 6 del postulato è stato realizzato a livello di ordinanza (art. 57 OPP 2) nel quadro della 1a revisione LPP.

2002 P 02.3429 *Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Lo studio di un organo di vigilanza appropriato per gli istituti collettivi rientra nei lavori generali per l'ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale ed è quindi parte dell'avamprogetto elaborato per la fine del 2005 dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale». Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2002 P 02.3457 *Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

Nel quadro dei lavori relativi alla 1a revisione LPP successivi alla presentazione di questo intervento, lo stesso Parlamento ha adottato diverse nuove disposizioni volte a migliorare la trasparenza. Per quanto riguarda la situazione particolare delle fondazioni collettive gestite da assicurazioni, è stato introdotto l'articolo 6a nella legge sull'assicurazione vita. In base a questo nuovo articolo, gli assicuratori interessati devono costituire, secondo esigenze ben precise, un fondo di garanzia destinato unicamente alle attività del secondo pilastro e dimostrarne l'esistenza presentando annualmente un conto d'esercizio separato. Inoltre, il 1° aprile 2004, sono entrate in vigore disposizioni d'applicazione dettagliate sulla trasparenza dei processi finanziari nelle fondazioni collettive, segnatamente in quelle costituite da assicurazioni. I provvedimenti che andassero al di là di quanto appena descritto rientrano, dal punto di vista materiale, nel campo di attività della commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale», che li esaminerà dettagliatamente, presumibilmente nel 2007 (cfr. M 02.3007).

2002 M 02.3007 *Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)*

I lavori della commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale» si articolano su diverse tappe. Sempre che il Consiglio federale non ridefinisca le priorità, il tema «Forme giuridiche degli istituti di previdenza» non sarà presumibilmente affrontato prima del 2007.

2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02) – in precedenza DFF/AFF*

Con il messaggio concernente la sorveglianza dei mercati finanziari, il Consiglio federale ha deciso di non integrare la previdenza professionale nell'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari, cui sono sottoposte sia la sorveglianza sulle banche che la sorveglianza sulle assicurazioni. La vigilanza nella previdenza professionale è stata invece studiata dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale». Conformemente all'incarico conferitole, la commissione, istituita all'inizio del 2005, ha elaborato un avamprogetto prima della fine dello stesso anno. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2003 M 02.3401 *Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)*

Quest'intervento è stato trasmesso come mozione soltanto in relazione al punto 2 (organo di vigilanza indipendente per gli istituti assicurativi attivi nel settore del 2° pilastro). I restanti punti sono stati stralciati. La commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale» ha elaborato un avamprogetto in merito prima della fine del 2005. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2003 M 02.3418 *Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)*

L'ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale è oggetto dell'avamprogetto elaborato dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale» per la fine del 2005. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006. La distinzione tra vigilanza sulle assicurazioni e vigilanza sulla previdenza è stata chiarita con la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

2003 P 03.3269 *Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)*

La questione dei premi rischio è stata integrata nella problematica della necessità di disciplinamento delle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale (cfr. P 02.3006). Periti esterni sono stati incaricati di elaborare le basi necessarie, in particolare i dati concernenti il finanziamento delle prestazioni d'invalidità. Il Consiglio federale deciderà dell'ulteriore procedimento nel primo semestre del 2006.

2003 P 03.3298 *Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC*

Il postulato chiede un piano di misure concrete contro violenza, criminalità e suicidio giovanili. Dal 2003 al 2005 la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) ha partecipato al gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa «Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique». Il rapporto finale, con esempi di prassi ottimale da otto Paesi europei, sarà pubblicato all'inizio del 2006. Nel settembre del 2005 ha avuto luogo a Budapest la 7a Conferenza dei ministri europei della gioventù. Tema centrale: «La dignità umana e la coesione sociale: le risposte delle politiche giovanili alla violenza». La dichiarazione della Conferenza dei ministri pone in primo piano provvedimenti per la prevenzione della violenza dei e contro i giovani nella vita quotidiana, a scuola, in famiglia e nel tempo libero. Il rapporto finale e la dichiarazione fungeranno da documenti di base per l'elaborazione di un rapporto sulla situazione in Svizzera. Nella serie Famiglia & società l'UFAS ha da poco pubblicato il fascicolo «Gewalt gegen Kinder, Konzept für eine umfassende Prävention» / «Violence envers les enfants: concept pour une prévention globale» (d/f). I giovani tendenzialmente violenti, verso terzi o verso sé stessi, sono spesso stati vittime di maltrattamenti nella loro infanzia. La prevenzione è quindi un provvedimento essenziale contro la violenza e il suicidio giovanili.

2003 P 02.3167 *Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)*

Durante il primo semestre del 2006 sarà presentato un rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali fino al 2030 (cfr. P 00.3743) che aggiornerà il Quadro generale presentato dal DFI nel maggio del 2002 e terrà conto dei lavori di revisione in corso nelle singole assicurazioni sociali.

2003 P 03.3541 *Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)*

Nel 2005 l'UFAS ha costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricandolo di avviare i lavori relativi alla strategia richiesta dal postulato. Il rapporto su una politica nazionale della vecchiaia è previsto per il 2006.

2003 P 03.3470 *Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente l'11a revisione AVS (05.093).

2003 P 03.3434 *Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)*

L'indicizzazione delle rendite costituirà uno dei temi centrali della 12a revisione AVS, che sarà molto dettagliata. Il relativo disegno dovrebbe essere pronto nel 2008/2009.

2003 P 03.3430 *Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035) – in precedenza DFF/UFAP*

Nel frattempo il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso diverse decisioni relative alla vigilanza nella previdenza professionale:

- nel quadro della 1a revisione della LPP, la vigilanza sulle istituzioni del pilastro 3a è stata attribuita alla Confederazione e ai Cantoni analogamente a quanto previsto per gli istituti di previdenza registrati.
- Nell'ambito dei dibattiti parlamentari relativi alla LSA è stato deciso che le fondazioni collettive assimilabili alle assicurazioni sulla vita non saranno assoggettate alla vigilanza assicurativa, centralizzata presso la Confederazione, bensì, come nell'attuale sistema, alla vigilanza sulla previdenza professionale, ripartita tra Confederazione e Cantoni.
- L'attribuzione alla Confederazione della vigilanza su tutti gli istituti finalizzati all'attuazione della previdenza professionale è stata esaminata nel 2003/04 da una commissione di esperti. Sulla base delle conclusioni di quest'ultima, il 24 agosto 2004 il Consiglio federale ha respinto la proposta.

La vigilanza diretta dovrebbe invece essere esercitata esclusivamente da autorità di vigilanza regionali operanti su base concordataria, mentre la Confederazione si limiterà ad esercitare l'alta vigilanza. La commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale» ha ricevuto, tra l'altro, l'incarico di elaborare un avamprogetto su queste basi entro la fine del 2005. Il Consiglio federale deciderà dell'apertura di una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2006.

2003 P 03.3009 *Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)*

Gli accertamenti sono stati eseguiti nel 2005 dal Controllo federale delle finanze contemporaneamente alla valutazione sulle prestazioni complementari (P 01.3172). Il rapporto sarà presumibilmente disponibile nel corso del secondo trimestre del 2006.

### **Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart) – in precedenza UFES*

I Cantoni possono decidere liberamente l'ordine di priorità per l'insegnamento delle lingue straniere. Non è stato possibile introdurre a livello nazionale un disciplinamento unitario, come auspicato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Una metà dei Cantoni è favorevole all'insegnamento obbligatorio di una lingua ufficiale come prima lingua straniera, l'altra alla libera scelta della prima lingua straniera e al coordinamento di soluzioni regionali unitarie. Questa situazione è comunque attenuata dal fatto che, secondo il volere della CDPE, gli allievi devono conseguire – a prescindere dall'inizio dell'insegnamento – le stesse competenze linguistiche entro la fine della scuola dell'obbligo. La questione è affrontata anche nell'ambito della legge sulle lingue, che è attualmente trattata dal Parlamento.

2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES*

La questione dell'eventuale aumento delle tasse d'iscrizione e le sue conseguenze saranno affrontate nell'ambito della regolamentazione del finanziamento e del pilotaggio del sistema universitario. Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».

2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering) – in precedenza ASR*

Il Consiglio dei PF ha esaminato nel quadro del suo progetto «Futuro degli istituti di ricerca» gli incarichi e le condizioni quadro strutturali dei suoi istituti di ricerca. Il relativo rapporto all'indirizzo del capodipartimento costituisce la base per le ulteriori discussioni. I risultati sono presentati nell'ambito del messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione 2008–2011 e del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF.

2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES*

Per dar seguito a questo postulato sono stati condotti i seguenti studi:

- studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE): Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten (CSRE, Aarau, Trendbericht Nr. 6, 2003);
- studio dell'Università della Svizzera italiana: Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence (2003, non pubblicato);
- valutazione a livello nazionale della riforma della maturità (progetto EVAMAR): la prima fase di questa valutazione a tutto campo, che considera anche l'offerta di materie di studio nelle scuole e le scelte operate dagli studenti, è stata conclusa nell'autunno 2004. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi contengono indicazioni sulle modalità di scelta di un curriculum nelle scienze naturali e alcune proposte per migliorare la situazione.

La Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno inoltre deciso di effettuare una revisione parziale del regolamento per il riconoscimento della maturità a livello nazionale. L'aspetto saliente della revisione, che dovrebbe essere svolta nel 2006, è la funzione delle scienze naturali nella formazione liceale.

2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR*

La Confederazione elabora con i Cantoni il progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». I lavori, ancora in corso, sfoceranno in una nuova legge sulle scuole universitarie che dovrebbe essere messa in consultazione nel 2006. Le richieste del postulato saranno considerate nell'ambito di questi lavori.

2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger) – in precedenza ASR*

Per quanto riguarda i criteri di qualità nella ricerca pubblica richiesti nel postulato, la Confederazione ha introdotto degli standard, anche se il controllo della qualità spetta agli uffici federali interessati. La sorveglianza è coordinata da un comitato guidato dal segretario di Stato per l'educazione e la ricerca e dalla direttrice dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Le richieste dell'intervento saranno considerate anche nell'ambito del controlling ERT in vista del nuovo messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione 2008–2011.

2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR*

Il Consiglio federale ha deciso di prendere in considerazione quanto richiesto dal postulato nell'ambito dei lavori del progetto «Panorama universitario svizzero». Un esperto esterno è stato incaricato di elaborare un rapporto che illustri tra l'altro pregi e difetti degli strumenti di finanziamento utilizzati in altri Paesi (Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna). Dal confronto tra gli strumenti finanziari si dovrebbero ricavare indicazioni per orientare la nostra politica in materia di promovimento delle scuole universitarie e della ricerca. Il DFI presenterà al Consiglio federale nel 2006 un rapporto all'attenzione del Parlamento.

2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical) – in precedenza ASR*

L'adeguamento delle condizioni quadro nella formazione universitaria e nella ricerca avverrà nell'ambito del progetto «Panorama universitario svizzero». Il disegno di una nuova legge sulle scuole universitarie dovrebbe essere messo in procedura di consultazione nel 2006. Le richieste del postulato potranno essere prese in considerazione nell'ambito della nuova legge sulle scuole universitarie e di eventuali revisioni di altre leggi (legge sulla ricerca, legge sui PF).

2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR*

cfr. P 01.3546

2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR*

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».



2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES*

Quanto richiesto dal postulato può essere realizzato solo con una modifica delle direttive sulle borse di studio della Confederazione. Dopo l'approvazione da parte di Popolo e Cantoni, il 28 novembre 2004, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), il Consiglio federale ha emanato nell'ambito del nuovo articolo costituzionale una legge quadro in materia di borse di studio. Questa è attualmente trattata dal Parlamento unitamente a altri progetti di legge NPC (considerati in un unico messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005). Fino alla conclusione dei dibattiti parlamentari il postulato può essere mantenuto.

2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer) – in precedenza UFES*

Un rilevamento periodico, sistematico ed efficace delle competenze di base degli allievi è possibile solo con una standardizzazione delle prestazioni scolastiche. In Svizzera simili standard validi su scala nazionale mancano. Con il progetto HarmoS, attualmente in corso, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione punta a elaborare a livello nazionale standard e livelli di competenza vincolanti nelle materie principali da ancorare in un concordato intercantonale. In tal modo sarà possibile effettuare valutazioni sistematiche come quella richiesta dal postulato. In questo contesto va menzionato il progetto «Monitoraggio della formazione in Svizzera» promosso e sviluppato in comune da Confederazione e Cantoni allo scopo di acquisire e diffondere in modo sistematico e a scadenze regolari conoscenze sul pilotaggio del sistema formativo svizzero e sulla sua qualità. La pubblicazione del primo rapporto sulla formazione in Svizzera è prevista nel 2006.

2002 P 02.3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES*

Il postulato invitava ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, in linea di massima, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2 ammette eccezioni. Nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità sarà concretamente esaminata la questione.

2003 P 03.3181 *Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089) – in precedenza ASR*

Le richieste dell'intervento saranno esaminate e sarà presa in considerazione la possibilità di un eventuale regolamento unitario. Il rapporto in merito sarà pronto alla fine del 2006.

2003 P 03.3182 *Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES*

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».

2003 M 03.3004 *Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*

Il rapporto in merito all'indirizzo del Parlamento è atteso nel 2006.

2003 M 03.3184 *Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».

2003 P 03.3185 *Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*

La questione su quali obiettivi di riforma siano da considerare in una legge federale sulle scuole universitarie sarà affrontata nell'ambito del progetto «Panorama universitario svizzero».

2003 P 03.3282 *Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES*

La SER, l'UFFT e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno concordato di commissionare il rapporto sulla ricerca nella formazione richiesto dall'intervento al Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) rispettivamente alla Conferenza svizzera di coordinamento della ricerca educativa (CORECHED). Il rapporto è atteso nel 2006.

2003 P 03.3395 *Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin) – in precedenza ASR*

A integrazione dell'esame dei compiti e della posizione degli istituti di ricerca del settore dei PF (postulato Haering 00.3755), il postulato richiede un chiarimento analogo per quanto riguarda gli altri istituti di ricerca della Confederazione, in particolare le Stazioni federali di ricerca agronomica e l'Istituto di virologia e immunoprofilassi (IVI). La verifica dovrà fornire una panoramica sugli istituti di ricerca della Confederazione e tracciare la relativa strategia di promozione (tra l'altro, anche in previsione di un'eventuale revisione totale della legge sulla ricerca). Le attività di ricerca della Confederazione sono illustrate in modo globale in coordinazione con le valutazioni in corso (Commissione della gestione CN e mozione Pfister 04.3483) nell'ambito del messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione ERI 2008–2011 e sono anche oggetto del controlling ERT a livello sovradipartimentale. I risultati di questi lavori saranno resi noti al Parlamento con il messaggio ERI 2008–2011 nell'autunno 2006.

2003 P 03.3518 *Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR*

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Ufficio federale di giustizia

2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*

2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)*

Nel messaggio del 9 novembre 2005 concernente la revisione totale della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati (LAV; FF 2005 6351) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato.

2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato.

2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*

Le proposte del postulato sono esaminate nell'ambito del corrente progetto di unificazione della procedura civile. Il creditore deve avere la possibilità di ottenere rapidamente la realizzazione del suo diritto. L'avamprogetto di Codice di procedura civile, elaborato dalla commissione peritale e posto in consultazione nel 2003, prevede a tal fine diverse procedure e strumenti speciali: una procedura semplificata e poco costosa in determinate materie (p. es. responsabilità civile, diritto del consumatore, legislazione in materia di locazione e diritto del lavoro), una procedura di protezione immediata del diritto in casi chiari, la possibilità di intentare un'azione parziale al fine di far valere le pretese più facilmente dimostrabili e mantenere così basso il rischio finanziario dell'azione. Va rafforzata anche la protezione giuridica a titolo provvisorio. Tali proposte sono state accolte positivamente in occasione della consultazione; il Consiglio federale ne terrà pertanto conto nel suo messaggio che sarà presentato nel 2006.

2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*

Il postulato invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale affinché tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». Le categorie professionali menzionate nella mozione sono comprese nell'articolo 35 LPD se richiedono la conoscenza di dati personali degni di particolare protezione. L'articolo 170 del disegno di Codice di procedura penale (D-CPP) prevede il diritto di non deporre anche per queste persone. Al momento non sembra opportuno menzionare nell'articolo 321 numero 1 CP tutte le persone che esercitano una professione nell'ambito sanitario e di riservare anche a loro il diritto di non deporre giusta l'articolo 168 D-CPP. A differenza delle persone menzionate all'articolo 321 CP e che possono rifiutarsi di deporre giusta l'articolo 168 D-CPP, altri operatori sanitari non soggiacciono in tutti i casi a un'autorità di vigilanza giusta l'articolo 321 numero 2 CP, autorità che può disporre l'esonero dal segreto professionale. In questo contesto vanno considerati i lavori di elaborazione di una legge federale sulle professioni della psicologia; l'avamprogetto del maggio 2005 prevede di assoggettare gli psicologi al segreto professionale giusta l'articolo 321 CP. I risultati della consultazione mostreranno se le obiezioni (in particolare la mancanza di un'autorità di vigilanza) sono fondate e rendono lecita la parificazione degli psicologi alle altre persone che hanno il diritto di non deporre giusta l'articolo 168 D-CPP.

2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)*

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare in quali forme è possibile organizzare i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più che avvocati, notai e medici in particolare si associno per formare grandi collettivi spesso con numerosi impiegati. A tal fine alcuni Paesi hanno istituito forme particolari d'organizzazione. La necessità di agire è incontestata anche in Svizzera. Sono già stati intrapresi lavori preparatori. In vista di altri progetti di legge urgenti (in particolare la revisione del diritto della società anonima), tale progetto non è tuttavia prioritario.

2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*

La richiesta di creare una base legale per le «clausole riguardanti il ripristino del debito garantito per ipoteche in capitale e obbligazioni ipotecarie al portatore», istituto sviluppato dalla pratica, è esaminata nell'ambito dell'attuale revisione del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario). L'abrogazione degli articoli 843 e 844 capoverso 2 CC soddisfa tale esigenza e dovrebbe comportare la possibilità, in tutti i Cantoni, di scegliere la cedola ipotecaria come forma di pegno immobiliare ottimale per tutte le parti. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare il messaggio che sarà sottoposto al Consiglio federale nella prima metà del 2007.

2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*

2002 P 00.3674 *Ratifica del protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuschler)*

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di firmare e ratificare il protocollo n. 12 della CEDU. Pur riconoscendo l'importanza di tale strumento, il Consiglio federale rileva che la sua portata e le conseguenze della sua attuazione per l'ordine giuridico svizzero sono ancora difficili da stimare (campo d'applicazione, margine di manovra degli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questo motivo ha per il momento rinunciato ad aderire a tale strumento. Nondimeno il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione del diritto, al fine di poter valutare se nuovi elementi gli permetterebbero di firmare il protocollo n. 12. La firma di tale strumento non è tuttavia prevista nel corso della presente legislatura.

2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*

La questione relativa al miglioramento della situazione delle madri nubili deve essere esaminata in occasione del trattamento delle due iniziative parlamentari relative alle prestazioni complementari a favore delle famiglie (00.436 Fehr Jacqueline, 00.437 Meier-Schatz). In ambedue i casi il Consiglio nazionale ha deciso una proroga del termine sino alla sessione estiva del 2007.

2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravi dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*

Nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale il Parlamento ha deciso un complemento della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) che tiene conto della richiesta principale del postulato, ossia un nuovo articolo 33b PA («Composizione amichevole e mediazione») che permetta all'autorità competente di sospendere la procedura, con l'accordo delle parti, al fine di consentire a queste ultime di trovare un accordo in merito al contenuto della decisione. La nuova disposizione è stata approvata il 17 giugno 2005 e, secondo la pianificazione attuale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Possibilità di conciliazione e di procedere alla mediazione sono previste anche nell'avamprogetto di procedura civile e nel messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 relativo all'unificazione del diritto processuale penale. Le corrispondenti disposizioni degli avamprogetti sono state accolte positivamente dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione; l'entrata in vigore delle nuove codificazioni non è tuttavia attesa prima del 2010. La proposta di introdurre un obbligo generale di rifondere le spese delle procedure giudiziarie è inoltre esaminata nel quadro dei lavori relativi alla procedura civile svizzera. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali il legislatore ha deciso, nel quadro della revisione del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione invalidità, di introdurre un obbligo di partecipazione moderata alle spese delle procedure di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI.

2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet, S 2.10.01)*

Nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato.

2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione riguardo a due progetti di legge che si basavano sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo progetto (avamprogetto A) mira a disciplinare in maniera specifica la responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti su Internet mentre il secondo (avamprogetto B) propone nuove possibilità d'indagine per la Confederazione. Quest'ultimo propone anche che, al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure, la Polizia giudiziaria federale possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale. La procedura di consultazione si è conclusa a fine aprile 2005. Dei 283 destinatari 99 hanno espresso i loro pareri in merito, riassunti e valutati nel rapporto del settembre 2005. Pur essendo stato in linea di principio accettato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, l'avamprogetto A è stato criticato molto nel dettaglio. Tutt'altra è la situazione dell'avamprogetto B. La competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e non è ancora noto il Cantone competente, è stata accettata dalla maggioranza. Nella prima metà del 2006 dovrà essere presentato un messaggio riguardo alla procedura di consultazione e proposto un messaggio relativo all'avamprogetto B, che verrà quindi sottoposto al Parlamento.

2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*

Nel messaggio del 21 dicembre 2005 relativo all'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 989) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato.

2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438)*

Le proposte del postulato sono esaminate nell'ambito del corrente progetto di unificazione della procedura civile. L'avamprogetto di procedura civile svizzera, elaborato da una commissione peritale, prevede che l'assicurato potrà far valere le sue pretese con una procedura semplice e poco onerosa (il cosiddetto «processo civile a carattere sociale»). La protezione dell'assicurato sarà inoltre garantita da fori speciali (foro dell'attore al domicilio dell'assicurato). La procedura di consultazione si è svolta nel 2003. In occasione dell'elaborazione del messaggio del Consiglio federale si esaminerà, come soluzione alternativa, se anche le pretese di diritto privato del settore delle assicurazioni dovranno soggiacere alla procedura in materia di assicurazioni sociali prevista dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Il messaggio sarà pronto nel 2006.

2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di modificare la legge concernente i viaggi «tutto compreso» o, se del caso, di renderla più chiara in modo che l'espressione viaggio «tutto compreso» includa anche i cosiddetti pacchetti modulari, che i provvedimenti alternativi previsti all'articolo 13 siano applicabili anche se il viaggio non è ancora iniziato e che le eccezioni menzionate all'articolo 15 siano applicabili solo in relazione alle richieste di risarcimento del danno e non nell'ambito dei provvedimenti alternativi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a e capoverso 2.

Nel suo parere, il Consiglio federale afferma che le richieste della presente mozione trovano risposta nell'interpretazione corretta della legge in questione. Era tuttavia disposto a trasformare la mozione in postulato qualora, al di là di ogni aspettativa, i tribunali dovessero adottare un'altra posizione in merito. Il Consiglio federale ha seguito la giurisprudenza relativa alla legge sui viaggi «tutto compreso». Finora non è incappato in nessuna sentenza che lasciasse intravedere la necessità di un intervento da parte del legislatore. Il periodo durante il quale è stata esaminata la giurisprudenza non è tuttavia sufficientemente lungo per effettuare una valutazione definitiva che si tradurrebbe nello stralcio del postulato.

2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*

2002 P 02.3045 *Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)*

2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo d'esperti come gruppo di riflessione incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) tendendo conto degli interventi parlamentari. Tre gruppi di questioni sono prioritari. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al Chapter Eleven dell'US-Bankruptcy Code (p. es. strumenti per facilitare l'avvio della procedura, rafforzamento degli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto materiale privato e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito si tratta soprattutto del trattamento dei rapporti di obbligazione di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che il mantenimento di contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa interessata. Il terzo gruppo di questioni riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Va esaminata l'opportunità di un diritto speciale che si applichi al fallimento di un gruppo di società. Il gruppo d'esperti si è messo al lavoro alla fine del 2003 e ha consegnato ad aprile 2005 all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare. Il gruppo d'esperti propone la necessità d'intervento puntuale. L'Ufficio federale di giustizia preparerà una revisione parziale della legge sulla esecuzione e sul fallimento.

2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*

Le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Dopo una consultazione durata un anno, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori, per dare l'opportunità ai Cantoni di colmare le lacune riscontrate. I Cantoni hanno elaborato un progetto di concordato che si trova attualmente in fase di approvazione. Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare i risultati di tali lavori in un rapporto entro la fine del 2006.

2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare in che misura è possibile migliorare, sotto il profilo materiale e formale, i diritti degli azionisti minoritari.

La questione della protezione degli azionisti minoritari sarà trattata nell'ambito di un'ampia revisione del diritto della società anonima. Tale progetto si estenderà ai punti seguenti: flessibilizzazione del capitale, impiego di nuove tecnologie, governo d'impresa e, in particolare, protezione degli azionisti minoritari. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La procedura di consultazione si concluderà il 31 maggio 2006.

2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02), punti 1-3*

Il postulato incarica il Consiglio federale di studiare la compatibilità del diritto svizzero della società anonima con i principi del governo d'impresa (*corporate governance*) e di indicare eventuali lacune del diritto vigente.

La tematica del governo d'impresa costituisce un aspetto importante di una vasta revisione del diritto della società anonima che si estenderà anche alla flessibilizzazione del capitale e all'impiego di nuove tecnologie. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La procedura di consultazione si concluderà il 31 maggio 2006.

2002 P 02.3142 *Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)*

Alla fine di dicembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un ufficio di esperti di valutare la legge sulla parità dei sessi. Il mandato verte sulla legge nel suo insieme e non si limita alla protezione dal licenziamento. Gli esperti hanno presentato le loro conclusioni nella primavera del 2005. Sulla base di tali risultati, il Consiglio presenterà un rapporto alle Camere federali nella prima metà del 2006.

2002 P 02.3086 *Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)*

Il postulato invita il Consiglio federale a chiarire in che modo è possibile migliorare la protezione degli investitori nel caso di società quotate in borsa. L'intervento parlamentare comprende due gruppi di questioni: da un lato i requisiti della revisione del conto annuale, dall'altro il diritto materiale del rendiconto.

Gli aspetti che riguardano la revisione sono stati presi in considerazione dal messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione) e dalla legge federale del 23 giugno 2004 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (FF 2004 3545).

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto è esaminato nell'ambito dell'attuale revisione del diritto della società anonima. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La procedura di consultazione si concluderà il 31 maggio 2006.

2002 P 02.3149 *Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare gli effetti negativi delle disposizioni in materia di limite dell'aggravio previste dalla legge sul diritto fondiario rurale, prima di proporre le modifiche legislative che si impongono. Un esperto esterno è stato incaricato di studiare gli effetti del limite dell'aggravio. Obiettivo di tale studio era analizzare le conseguenze del limite dell'aggravio sull'indebitamento nell'agricoltura, verificare se gli agricoltori subiscono svantaggi effettivi nella ricerca di crediti a causa del limite dell'aggravio e valutare gli effetti dell'abrogazione di quest'ultimo sull'economia agricola in generale. Dopo aver presentato lo studio è stata proposta l'abrogazione del limite dell'aggravio nel quadro della Politica agraria 2011. La procedura di consultazione è stata avviata il 14 settembre 2005 e si è conclusa dopo 3 mesi. Dopo la valutazione dei risultati della procedura di consultazione nella primavera del 2006 il Consiglio federale licenzierà il messaggio all'attenzione del Parlamento.

2002 P 02.3239 *Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)*

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l'affiliazione in Svizzera. Nel 2004 è stato commissionato uno studio a un'esperta esterna. Terminato nell'estate del 2005, lo studio contiene molte raccomandazioni. Attualmente il rapporto è in traduzione. Nella prima metà del 2006 il Consiglio federale esprimerà il suo parere riguardo a come intende procedere.

2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punti 1-5 e 7-9*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare in che misura è necessario rivedere i diversi aspetti del diritto materiale del rendiconto.

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto è esaminato nell'ambito della corrente revisione del diritto della società anonima. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La procedura di consultazione si concluderà il 31 maggio 2006.

2002 P 02.3532 *Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare se le disposizioni del CO relative alle prestazioni fornite da costruttori e architetti vanno riunite sotto un nuovo titolo, aggiornate e completate, in particolare al fine di disciplinare in modo preciso i periodi di accertamento e i termini di garanzia nonché il periodo durante il quale si applica la responsabilità, di obbligare il mandataro a produrre una garanzia bancaria o una garanzia della sua assicurazione per proteggere il diritto di garanzia del mandante e il suo diritto di invocare la responsabilità del mandataro, di definire chiaramente i requisiti da soddisfare nel quadro di un contratto di appalto generale o di contratti che prevedono un prezzo fisso o forfetario per varie prestazioni, e di sottoporre alla responsabilità causale le prestazioni degli architetti.

Alla fine di aprile 2004 il Consiglio federale ha aperto una procedura di consultazione concernente un avamprogetto di revisione parziale del Codice civile (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) che prevede, tra l'altro, diverse precisazioni e modifiche in materia di ipoteca legale di artigiani e imprenditori. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio, che sarà presentato al Consiglio federale nella prima metà del 2007. Non sono previste ulteriori revisioni legislative (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interrogazione Fässler-Osterwalder Hildegard 04.1058. Protezione del committente. Qual è la situazione?).

2003 M 02.3470 *Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)*

La mozione invita il Consiglio federale a inasprire le disposizioni del diritto delle obbligazioni in materia di rendiconto e di controllo delle imprese, se del caso in una nuova legge.

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (FF 2004 3545). Il Parlamento l'ha approvato il 16 dicembre 2005. La nuova legge permette di colmare alcune lacune della legislazione vigente e di mettere a punto una concezione moderna ed equilibrata della revisione, applicabile a tutti i soggetti di diritto privato, al fine di assicurare la qualità della revisione dei conti e di restaurare la fiducia nell'istituzione dell'ufficio di revisione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile concernenti l'ufficio di revisione devono essere completate da una nuova legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sulla sorveglianza dei revisori). Adottando un sistema di abilitazione, un'autorità di sorveglianza statale garantirà che i servizi di revisione siano forniti unicamente da specialisti sufficientemente qualificati. Inoltre, gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa saranno sottoposti a una sorveglianza rigorosa.

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La consultazione si concluderà il 31 maggio 2006. Il progetto verte in particolare sugli ambiti seguenti: governo d'impresa (gestione e controllo delle imprese, miglioramento del diritto degli azionisti, rappresentanza istituzionale degli azionisti ecc.); rendiconto; svolgimento dell'Assemblea generale (uso di nuove tecnologie quali Internet); procedura di modifica del capitale (marginale di fluttuazione del capitale).

2003 P 01.3523 *Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se e in che forma è necessario disciplinare per legge l'eutanasia attiva diretta e l'eutanasia passiva conformemente alle direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). Il Consiglio federale dovrà inoltre sottoporre al Parlamento un pacchetto di misure volte a promuovere la medicina palliativa. Perseguono gli stessi obiettivi anche la mozione «Eutanasia e medicina palliativa» (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04) e la mozione 05.3352 «Eutanasia: attività peritale» del gruppo PLD, non ancora trattata dalle Camere. Nell'autunno del 2004 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito un gruppo di lavoro interno incaricato di valutare la necessità di un intervento legislativo. In un primo tempo i lavori si sono concentrati sui problemi inerenti al cosiddetto «turismo del suicidio», ma in seguito lo studio è stato esteso in risposta alla discussione condotta con esperti interni ed esterni nel corso del 2005 ed è stato stilato il rapporto «L'eutanasia e la medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?». Il rapporto vaglia in primo luogo la necessità di un intervento legislativo in materia di eutanasia attiva indiretta, di eutanasia passiva, di aiuto al suicidio e del cosiddetto «turismo del suicidio», e valuta possibili provvedimenti atti a incentivare la medicina palliativa. Il rapporto sarà sottoposto al Parlamento nella prima metà del 2006. Nel luglio del 2005 la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana ha inoltre pubblicato il suo rapporto «Assistenza al suicidio».

2003 M 02.3323 *Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)*

La mozione invita il Consiglio federale a sottoporre proposte in merito alla revisione del Codice penale, al fine di sanzionare in futuro come reati perseguibili d'ufficio le violenze commesse contro il personale dei mezzi pubblici. L'intervento persegue il medesimo obiettivo della mozione Jutetz 00.3513, il cui stralcio è stato richiesto nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183).

2003 M 02.3246 *Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider-trading) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03)*

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre al Parlamento una modifica della norma penale applicabile ai delitti d'iniziati (art. 161 CP), affinché detta norma includa in futuro anche le vendite di titoli effettuate prima dell'annuncio di un crollo degli utili, al fine di neutralizzare gli effetti di un deprezzamento delle quotazioni. La rispettiva modifica della legge è stata realizzata sotto la responsabilità del DFE nel quadro dell'avamprogetto inerente all'attuazione delle raccomandazioni rivedute della «Financial action task force» (FATF). Nel primo trimestre del 2005 è stata effettuata la procedura di consultazione. A fine settembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati. Il Consiglio federale fissa il modo di procedere secondo varie basi decisionali, segnatamente il rapporto relativo alla terza valutazione reciproca GAFI e il rapporto del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento riguardo ad aspetti del diritto comparato e alla questione dei costi e degli utili (P 05.3456 e P 05.31759).

2003 P 03.3344 *Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)*

Il Consiglio federale ha riesaminato la questione della protezione dei «Whistleblowers» in relazione alla M 03.3212 Gysin Remo «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione». In questo contesto è giunto di nuovo alla conclusione che non vi è la necessità di legiferare. Ciò nonostante il 13 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha accettato l'intervento. Il Consiglio degli Stati deciderà quale seguito dare alla mozione probabilmente nel corso della sessione primaverile 2006.

2003 M 01.3713 *Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)*

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare in singoli punti la legge federale sul diritto fondiario rurale in base alle esperienze fatte nell'applicazione di tale legge dalla sua entrata in vigore. Una richiesta principale della mozione, segnatamente la rinuncia in anticipo al diritto di prelazione da parte dell'affittuario, è stata soddisfatta già a partire dal 1° gennaio 2004 (art. 48 LDFR). Sono state proposte ulteriori modifiche riguardo ad altri punti in relazione alle disposizioni concernenti il diritto fondiario rurale (LDFR e LAAgr) nel quadro della Politica agraria 2001; sarà per esempio abrogato il limite di prezzo e di agr. avio. La procedura di consultazione è stata aperta il 14 settembre 2005 e si è conclusa dopo 3 mesi. Dopo aver valutato i risultati della consultazione, nella primavera 2006 il Consiglio federale licenzierà il messaggio all'attenzione del Parlamento.

2003 P 03.3233 *Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli)*

Nel messaggio del 2 dicembre 2005 concernente il decreto federale che approva e attua la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (FF 2006 517) il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato

2003 P 03.3266 *Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)*

La mozione Eggly del 5 giugno 2003 chiede di aggiungere gli atti preparatori punibili ai sensi dell'articolo 144 CP al catalogo dei delitti degli atti preparatori punibili (art. 260<sup>bis</sup> CP). L'intervento è stato trasmesso il 19 dicembre 2003 sotto forma di postulato. Il rispettivo rapporto è in elaborazione e sarà sottoposto al Consiglio federale nel corso di quest'anno.

2003 P 03.3580 *Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)*

Visto che la legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza e la modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 non sono ancora entrate in vigore, è prematuro esaminare ora la necessità di un inasprimento della disposizione penale relativa alla violazione del segreto d'ufficio. Tale esame sarà effettuato dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza in base alle esperienze maturate.

#### Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare al Parlamento un rapporto intermedio sui risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. Il Consiglio federale è stato inoltre invitato a sottoporre alle Camere federali un rapporto sulla criminalità elettronica e le misure atte a combatterla.

Oltre a essere evocata nell'annuale Rapporto Sicurezza interna della Svizzera, la lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica è trattata anche in analisi strategiche circoscritte a determinati fenomeni (analisi strategiche: reti criminali dell'Africa occidentale, gruppi criminali di etnia albanese «Quadro della situazione in Svizzera», riciclaggio di denaro «Quadro della situazione in Svizzera»). Inoltre, anche le organizzazioni criminali provenienti dagli Stati della CSI e la criminalità organizzata italiana sono stati oggetto di analisi strategiche. La richiesta formulata nel postulato, ossia la presentazione di un bilancio intermedio, non è dunque ancora totalmente soddisfatta. La lotta contro la criminalità organizzata è una priorità per il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) per il 2006. Nel 2005 non è stato possibile raggiungere l'obiettivo, che consisteva nel presentare la situazione svizzera in materia di criminalità organizzata e nello stilare un bilancio intermedio in un rapporto destinato eventualmente a essere pubblicato.

Per quanto concerne la criminalità economica, i risultati dell'analisi effettuata a tal riguardo dall'Ufficio federale di polizia figurano integralmente nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002.

Già nel 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia e i Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di combattere l'abuso nel settore delle tecniche d'informazione e di comunicazione (BEMIK). Questo gruppo di lavoro ha presentato un catalogo di misure nel suo rapporto del gennaio 2001. Una delle misure principali era la creazione di un organo responsabile del coordinamento della lotta contro la criminalità su Internet, finanziato da Confederazione e Cantoni. Tale servizio di coordinamento ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2003. Nel 2001 il SAP ha pubblicato inoltre un rapporto di analisi strategica intitolato «Cybercrime – Die dunkle Seite der Informationsrevolution», soddisfacendo in tal modo un'altra richiesta formulata nel postulato.

Infine la valutazione della situazione relativa alla sicurezza dell'informazione in Svizzera è stata consolidata con la creazione della Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza d'informazione (MELANI). Dal 2005 questa Centrale, in collaborazione con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet, allestisce semestralmente rapporti concernenti la sicurezza dell'informazione e la criminalità su Internet.

2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (S 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)*

2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)*

2001 P 01.3001 *Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)*

Nel messaggio dell'11 gennaio 2006 concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm) il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato.

2001 P 01.3271 *Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)*

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei settori propri alla criminalità economica.

L'Ufficio federale di polizia ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di delimitare il fenomeno sul piano metodologico e di quantificarlo. Le conclusioni di tale rapporto sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002.

È stata in tal modo posta una prima base nella direzione auspicata dal postulato. Ma le richieste formulate in questo intervento non coincidono con gli attuali obiettivi di legislatura, ad eccezione del progetto sull'efficacia menzionato nel rapporto di legislatura, in cui la criminalità economica è tuttavia posta chiaramente in secondo piano rispetto alle competenze obbligatorie legate al perseguimento penale. Attualmente anche per il Servizio di analisi e prevenzione la criminalità economica non rappresenta una priorità. Nondimeno, alla luce dei grandi casi di criminalità economica trattati dal Ministero pubblico nel 2004, tale tema potrebbe di nuovo essere oggetto di un'analisi più approfondita in un prossimo futuro. La nuova edizione del rapporto di analisi strategica concernente la criminalità economica in Svizzera sarà pubblicata al più presto nel 2006.

2002 P. 01.3009 *Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)*

Il 13 febbraio 2001 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato una mozione con cui chiedeva al Consiglio federale di proporre le misure legislative necessarie e di adottare le misure organizzative atte a permettere, da una parte, l'attribuzione dei compiti ai Dipartimenti in funzione dello scopo perseguito e, dall'altra, il consolidamento del coordinamento degli organi di sicurezza allestiti dalla Confederazione nonché tra quelli della Confederazione e quelli dei Cantoni.

Citando i lavori eseguiti nell'ambito del progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera), il Consiglio federale ha raccomandato di trasformare la mozione in postulato, sostenendo che le misure appropriate potevano essere decise e attuate soltanto dopo la conclusione del progetto USIS. Il Consiglio nazionale ha accolto tale proposta il 20 marzo 2002.

Nel frattempo, nella primavera del 2004 il Consiglio federale e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno deciso la conclusione di USIS. Tale progetto ha permesso di delineare una visione generale della situazione della sicurezza in Svizzera e di adottare misure appropriate su questa base.

Una di queste misure è stata l'istituzione dello Stato maggiore ridotto/Stato maggiore di crisi della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza nel 2005. Lo Stato maggiore è stato creato per perfezionare la cooperazione in materia di sicurezza a livello nazionale e per rafforzare gli strumenti di direzione della politica di sicurezza, con l'obiettivo di riconoscere tempestivamente i pericoli, di osservare la situazione e di affrontare avvenimenti e crisi che toccano l'ambito della politica di sicurezza. Lo Stato maggiore permanente ha il compito di sostenere la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l'Organo direttivo in materia di sicurezza nell'adempimento dei loro compiti di consulenza e di preparazione delle decisioni per il Consiglio federale nonché di assicurare l'organizzazione a livello direttivo. Lo Stato maggiore è direttamente subordinato alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

Il coordinamento ottimale negli ambiti che riguardano la sicurezza – sia l'ambito della sicurezza interna sia quello delle relazioni internazionali – rimane uno degli obiettivi del Consiglio federale. Misure aggiuntive vengono continuamente valutate.

2002 01.3196 *Miglioramento della procedura nella lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)*

2002 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*

2002 P 02.3522 *Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*

Entrambe le mozioni chiedono al Consiglio federale di adottare strumenti efficaci al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su Internet. Nelle due mozioni il Consiglio federale ha proposto di respingere alcune parti degli interventi parlamentari, ribadendo tuttavia la sua risolutezza a impegnarsi per la repressione dei reati contro l'integrità dei bambini e a lottare maggiormente contro gli atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nella sua seduta del 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato due nuovi progetti di legge posti in consultazione che si basavano sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo progetto (avamprogetto A) mira a disciplinare in particolare la responsabilità dei provider per i contenuti illeciti pubblicati su Internet mentre il secondo (avamprogetto B) propone di attribuire alla Confederazione nuove competenze in materia di indagini. Tale progetto prevede che, al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure, la Polizia giudiziaria federale possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale. Dei 283 destinatari 99 hanno espresso i loro pareri in merito, riassunti e valutati nel rapporto del settembre 2005. Pur essendo stata in linea di principio accettata dalla maggioranza, la normativa proposta nell'avamprogetto A è stata criticata molto nel dettaglio. Tutt'altra è la situazione dell'avamprogetto B. La competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al Ministero Pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e non è ancora noto il Cantone competente, è stata accettata dalla maggioranza. In base ai risultati della consultazione, a inizio 2006 il Consiglio nazionale sarà incaricato di separare l'avamprogetto B dal progetto globale e di sottoporre un messaggio separato al Parlamento. In base ai risultati della procedura di consultazione, si chiede inoltre di rinunciare al diritto della Confederazione di impartire istruzioni. Nel messaggio il Consiglio federale proporrà lo stralcio di ambedue le mozioni e del postulato.

2002 P 02.3441 *Statistica dei crimini e delitti commessi con armi (S 2.12.02, Berger)*

Negli ultimi due anni è stata avviata la revisione della statistica criminale della polizia. Questa nuova statistica prevede ulteriori informazioni conformemente alla richiesta del postulato. La realizzazione del progetto è affidata all'Ufficio federale di statistica. L'armonizzazione tra tutti i Cantoni, molto complessa, dovrebbe essere conclusa nel 2009; la prima statistica sarà disponibile nella sua nuova forma nel 2010.

2003 P 02.3742 *Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)*

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003, creando così le basi per analizzare la cooperazione tra i servizi della Confederazione a cui sono affidati compiti nell'ambito della sicurezza. Tenendo conto degli avvenimenti che minacciano la sicurezza e sulla base delle esperienze acquisite nel corso di eventi di grandi dimensioni, l'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di rendere più efficiente la direzione in materia di politica di sicurezza a livello federale. A questo scopo il capo del DDPS è stato nominato, a tempo indeterminato, presidente della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Il Consiglio federale ha inoltre istituito uno *stato maggiore ridotto/stato maggiore di crisi della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza* e il 2 dicembre 2005 ne ha nominato il capo. Lo Stato maggiore è subordinato alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Contemporaneamente il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per ora a trasferimenti di tipo strutturale e all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza. Questi aspetti dovranno essere ridiscussi quando saranno disponibili i primi risultati del lavoro dello Stato maggiore di crisi e si saranno acquisite le prime esperienze con la nuova regolamentazione e con l'associazione della Svizzera a Schengen e Dublino.



2003 P 03.3222 *Collaborazione tra le forze di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)*

2003 P 03.3444 *Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)*

Ambedue gli interventi parlamentari incaricano il Consiglio federale di esaminare la creazione di condizioni quadro, in particolare di una legge quadro, al fine di permettere un migliore coordinamento delle forze di polizia tra i vari Cantoni in occasioni di particolare importanza quali il vertice G8 o il Foro economico mondiale di Davos. La mozione Eggly è stata inoltrata al Parlamento sotto forma di postulato.

Come già nella sua risposta alla mozione Eggly il Consiglio federale ribadisce che in primo luogo è necessario esaminare il disciplinamento a livello cantonale, affinché la sovranità cantonale in materia di polizia rimanga intatta. La Confederazione è rappresentata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in diversi gruppi di lavoro e commissioni che si occupano delle questioni relative al coordinamento intercantonale delle forze di polizia. In seguito al vertice G8 di Evian nel 2003 la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha creato il gruppo permanente *Operazioni*. Anche Fedpol è rappresentata in questo gruppo, che offre consulenza alle forze di polizia cantonali in caso di eventi particolari, sottopone proposte e si occupa anche del coordinamento. La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha istituito nel novembre 2003 il gruppo di lavoro GIP (Collaborazione intercantonale di polizia in caso di avvenimenti maggiori). Questi gruppi di lavoro esaminano permanentemente proposte per migliorare il coordinamento e adottare una dottrina d'impiego unificata in occasioni di interventi particolari.

In vista dello scambio d'informazioni il Consiglio federale ha incaricato il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) in seno all'Ufficio federale di polizia di dirigere la rete dei servizi d'informazione che garantisce lo scambio d'informazioni tra le autorità federali competenti e i Cantoni. Dopo il vertice G8 di Evian sono stati allestiti rapporti ed effettuate analisi della situazione; lo scambio d'informazioni è stato intensificato e grazie all'illustrazione della situazione mediante mezzi elettronici è possibile effettuare analisi costanti. I membri avevano a loro disposizione un diario che potevano consultare online ad ogni momento. La rete informativa si è rivelata un mezzo adeguato per il coordinamento di impieghi di polizia in occasione di eventi importanti.

2003 P 03.3188 *Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)*

Nel postulato della Commissione degli affari giuridici il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre a una verifica i provvedimenti proposti con il postulato Janiak (00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù).

Nella risposta al postulato il Consiglio federale ha spiegato i criteri per la concessione di sovvenzioni da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alle organizzazioni mantello nel settore della protezione dell'infanzia. Da allora la prassi nella concessione di sovvenzioni non è mutata. Dal 1° gennaio 2006 il settore «Famiglia, generazioni e questioni sociali» sostituisce la Centrale per le questioni familiari e con un nuovo credito potrà sostenere in modo mirato progetti di prevenzione nel settore della protezione dell'infanzia.

Le misure d'indagine e di repressione contro gli atti commessi direttamente o indirettamente mediante Internet contro i bambini sono state rafforzate. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato a livello svizzero e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti con riferimento alla Svizzera. Le difficoltà in merito all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider, rilevate nella risposta al postulato, sono state nel frattempo risolte. Anche se la collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri funziona perfettamente, tutti gli interessati sono favorevoli a una normativa che confermi la prassi attuale. A medio termine sarà perciò necessaria una modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Anche il coordinamento di operazioni di polizia contro la pedopornografia a livello internazionale è stato notevolmente migliorato. Con la creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, pornografia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF), nelle operazioni che sono seguite all'operazione Genesis si sono ottenuti miglioramenti nel trattamento delle pratiche, nel coordinamento a livello cantonale, nella procedura delle operazioni, nella valutazione e nella comunicazione con i mass media.

Oltre alle misure di lotta contro la pedocriminalità summenzionate, si è intensificato anche il lavoro a livello politico. Nel marzo 2005 il Consiglio federale ha ratificato il protocollo aggiuntivo concernente i diritti dei fanciulli, la tratta di minori nonché la prostituzione e la pornografia infantile. Anche i menzionati lavori di miglioramento a livello legislativo sono proseguiti. La revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP), approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 e che nell'articolo 5 prevede in pratica l'applicazione del principio di universalità per il perseguimento di gravi reati sessuali e altri reati, entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2007. In base alla decisione del Consiglio federale del 2 dicembre 2005, l'entrata in vigore dell'articolo 386 del CP rivisto concernente le misure preventive è anticipata al 1° gennaio 2006.

2003 M 02.3723 *Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)*

La mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU), è stata trasmessa al Consiglio federale dal Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, il 9 dicembre 2003. Come rilevato nella risposta dell'allora capo del DFGP Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale giudica quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in occasione dell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet nell'ambito dell'ONU – soprattutto un segnale politico volto a far confluire anche a livello internazionale le esperienze maturate dalla Svizzera nell'ambito della lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto a livello operativo, in particolare con il Servizio di coordinamento per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). La cooperazione internazionale nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

Il Dipartimento responsabile (DFGP) contatterà il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per proseguire nella direzione, auspicata dalla mozione, dell'istituzione di un centro internazionale di competenza.

### Ufficio federale della migrazione

- 2003 P 03.3276 *Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)*
- 2003 P 03.3327 *Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)*

Il postulato invita il Consiglio federale a far redigere uno studio scientifico relativo alle ripercussioni dell'allargamento dell'UE sull'economia e sul mercato del lavoro in Svizzera. L'UFM ha conferito questo incarico al prof. Yves Flückiger (Ginevra). Nel frattempo è disponibile il rapporto finale, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio federale nella prima metà del 2006 e presentato in seguito al Parlamento.

### Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

- 1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*

Questo postulato è esaminato nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore che mira in particolare ad adeguare il diritto d'autore a Internet e alla tecnologia digitale. È previsto di sottoporre il progetto e il messaggio al Parlamento nella prima metà del 2006.

In tale contesto si esaminerà l'opportunità di concretizzare in modo più preciso nella legge la prassi della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, secondo cui le sovvenzioni vanno prese in considerazione in maniera differenziata nel calcolo dei compensi.

- 2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*

La richiesta di un diritto d'autore dei fabbricanti è molto controversa ed era già stata ampiamente dibattuta nell'ambito della revisione totale che ha portato alla vigente legge sul diritto d'autore (LDA). Allora il Parlamento aveva infine rinunciato a prevedere uno statuto giuridico particolare per il fabbricante e aveva attribuito la priorità al principio della libertà contrattuale.

Nel quadro dei lavori di revisione parziale della LDA, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare nuovamente tale richiesta. È previsto di sottoporre il progetto e il messaggio al Parlamento nella prima metà del 2006.

- 2001 P 01.3401 *Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza UFG*

Anche l'introduzione di un diritto di seguito era già stata discussa in occasione della revisione totale della legge sul diritto d'autore (LDA) e infine respinta dal Parlamento. Nel frattempo tale questione ha tuttavia assunto una nuova dimensione, poiché la direttiva UE 2001/84/CE impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre un diritto di seguito per le opere d'arte.

Il postulato è esaminato nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore. È previsto di sottoporre il progetto e il messaggio al Parlamento nella prima metà del 2006.

- 2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

La revisione parziale della legge sul diritto d'autore mira principalmente ad adempiere il mandato formulato da questo postulato. Deve permettere alla Svizzera di ratificare i nuovi «trattati Internet» dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ossia il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), e di tener conto anche della direttiva UE 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, mediante la quale l'Unione europea punta a un'ulteriore unificazione di tale ambito giuridico. È previsto di sottoporre il rispettivo progetto e il messaggio al Parlamento nella prima metà del 2006.

- 2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*

Nel messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del regolamento d'esecuzione (FF 2006 1) il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato.

- 2002 P 02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di approfittare della revisione parziale della LDA in vista della ratifica dei trattati OMPI per adeguare alle nuove realtà il sistema del compenso per uso privato. Il postulato verrà trattato nell'ambito della revisione parziale della legge sui brevetti. È previsto di sottoporre il progetto e il messaggio al Parlamento nella prima metà del 2006.

## **Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

### **Difesa**

2000 P 97.3619      *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*

Nell'ambito dell'adeguamento, in corso da alcuni anni, degli strumenti operativi della Confederazione e dei Cantoni alle sfide costituite dagli sviluppi nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, il Consiglio federale ha continuamente ottimizzato anche gli strumenti e le strutture a livello strategico.

Da ultimo, in occasione della sua seduta del 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha adottato diverse decisioni di principio volte a ottimizzare la condotta in materia di politica di sicurezza e a migliorare la coordinazione tra i servizi d'informazione. Il Consiglio federale ha informato tempestivamente il Parlamento e l'opinione pubblica in merito a tali decisioni.

Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha incaricato la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza di effettuare entro la fine del 2006 una valutazione globale dell'adeguatezza e dell'effetto di tali misure – in relazione all'efficacia e all'efficienza della prestazione globale dei servizi d'informazione –, di allestire un rapporto ed eventualmente – se necessario – di sottoporre le pertinenti proposte con varianti in merito alla subordinazione e alla condotta dei servizi d'informazione. Tale rapporto all'attenzione del Consiglio federale consentirà in seguito di stralciare il postulato.

2000 P 00.3490      *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*

2000 P 00.3508      *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*

Il DDPS era in un primo tempo intenzionato ad aggiornare lo studio «Costi della difesa nazionale» (Esercito 95) allestito nel 2000. A causa delle progressive riduzioni di personale in seno alla Direzione della politica di sicurezza e al quartiere generale dell'esercito, tale progetto ha dovuto essere rinviato a tempo indeterminato.

L'analisi, notevolmente più complessa, dei benefici della difesa nazionale non è attualmente realizzabile alle condizioni stabilite, in considerazione degli sforzi di risparmio della Confederazione e dal punto di vista della relativa autolimitazione della Confederazione ai propri compiti essenziali.

## Dipartimento delle finanze

### Amministrazione federale delle finanze

2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*

Per quanto concerne il punto 1 dell'intervento parlamentare occorre rilevare che già oggi le banche svizzere devono adempiere esigenze in materia di fondi propri più severe di quelle degli attuali standard minimi di Basilea (Basel I). A seconda della struttura di rischio dell'istituto, la regolamentazione svizzera pone in materia di fondi propri esigenze minime obbligatorie superiori del 20-50 per cento. Inoltre, la CFB esige che ogni banca superi di almeno il 20 per cento le esigenze obbligatorie in materia di fondi propri svizzeri. Questa prudente politica di vigilanza verrà mantenuta nel quadro della trasposizione di Basel II nel diritto svizzero. Le esigenze minime svizzere in materia di fondi propri dovrebbero rimanere anche in futuro a un livello nettamente superiore agli standard minimi internazionali. La precisazione a livello legislativo richiesta dall'intervento non è quindi più necessaria.

Il punto 2 dell'intervento trova un'analogia nelle nuove direttive di Basel II che perseguono un rilevamento più completo e più preciso dei molteplici rischi dell'attività bancaria. A titolo di novità vengono ora presi in considerazione anche i rischi operativi. Inoltre, per calcolare le esigenze in materia di fondi propri per i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi, si dispone di un menu di scelta dei diversi metodi.

Per quanto concerne il punto 3 dell'intervento, il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di elaborare un messaggio concernente una legge sull'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sui mercati finanziari, LAUFIN). In questa autorità saranno riuniti la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Per quanto concerne la questione delle risorse della vigilanza sui mercati finanziari, sarà presa posizione in modo esaustivo nel messaggio che sarà verosimilmente approvato nel primo trimestre del 2006.

2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG*

Nella seconda metà degli anni Novanta, il Parlamento ha trasmesso vari interventi che richiedono da parte del Consiglio federale un'analisi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero concernenti la gestione degli averi non rivendicati. Il Consiglio federale è stato invitato a proporre al Parlamento i miglioramenti necessari, qualora il diritto vigente rivelasse lacune. Gli interventi presentati prima della sessione invernale 1999 sono stati stralciati dalle Camere federali in vista della nuova legge sul Parlamento. Sono pendenti due mozioni presentate il 20 giugno 2000.

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di effettuare un'analisi della situazione giuridica e di preparare un progetto di legge per la procedura di consultazione relativa a una legge federale sugli averi non rivendicati. Nel 2000 il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Sulla base del decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Di principio l'avamprogetto ha ottenuto il consenso generale; tuttavia, per quanto concerne la sua concreta impostazione, i risultati della consultazione sono molto controversi. Pertanto il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. Secondo il mandato del Governo la normativa dovrebbe definire le condizioni quadro per una maggiore autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002 il DFF ha incaricato una Commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz, Ginevra, di presentare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Il mandato è stato prolungato fino a metà 2004, poiché i lavori e gli accertamenti hanno richiesto più tempo del previsto. Il DFF ha pubblicato il rapporto degli esperti il 6 luglio 2004. Il 4 maggio 2005 il Consiglio federale si è di principio espresso a favore dell'elaborazione di un messaggio da parte del DFF. Nel contempo il DFF ha affidato diversi mandati di chiarimento. In particolare occorre ponderare l'alternativa della rinuncia a una legge speciale in favore dell'emanazione di singole disposizioni nell'ambito del diritto privato. Il messaggio dovrà essere elaborato entro la fine del 2006.

2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) in precedenza: DFGP/UFG*

Cfr. M 97.3401

2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*

Il numero elevato di creditori hold-out e le numerose sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito della complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina hanno nuovamente reso attuale la necessità di un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito sovrano. La Svizzera si è impegnata attivamente negli ultimi anni per la creazione di tale meccanismo. Tuttavia, la situazione internazionale del mercato per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti è attualmente così favorevole che dalla comunità internazionale non provengono praticamente impulsi per l'approntamento di un SDRM. Inoltre, per quanto riguarda l'iniziativa HIPC, il FMI ha approvato nella sua seduta annuale, a titolo di contributo per il raggiungimento degli obiettivi del Millennio dell'ONU, un'iniziativa G8 di sdebitamento a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI). Questa iniziativa multilaterale è appoggiata dalla Svizzera ed è finalizzata alla cancellazione completa del debito. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di assumersi un impegno finanziario maggiore per la riduzione della povertà come pure di incentivare la crescita. L'iniziativa prevede di cancellare interamente anche i debiti che i Paesi in questione hanno contratto con la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo. Nella prima fase di attuazione si è deciso nel dicembre 2005 di accordare per il momento a 19 Paesi la cancellazione dei debiti con il FMI.

2003 P 03.3071 *SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*

La mozione trasmessa sotto forma di postulato ha lo stesso obiettivo del postulato della CN Leutenegger Oberholzer (03.3155): il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich) all'esercizio delle azioni di responsabilità, la Confederazione dovrebbe utilizzare direttamente le possibilità di esercitare azioni legali che le sono attribuite dal diritto societario. La situazione odierna è la seguente: nella circolare numero 3 del mese di dicembre del 2004 indirizzata ai creditori, il liquidatore di SAirGroup ha presentato in modo dettagliato la sua strategia per il perseguimento delle azioni di responsabilità. In particolare ha identificato otto casi di malversazioni che devono essere esaminati più in dettaglio. Al riguardo i danni sono valutati complessivamente a cinque miliardi di franchi. In seguito il liquidatore ha informato con altre circolari sullo stato dei lavori, per l'ultima volta con la circolare numero 6 del mese di agosto del 2005. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori il liquidatore sta facendo il possibile per imporre eventuali diritti di responsabilità civile secondo gli articoli 754 seg. CO. Al riguardo segnaliamo che, a causa dell'attività del rappresentante della Confederazione nel consiglio d'amministrazione di SAirGroup, singoli danneggiati si riservano il diritto di agire contro la Confederazione in base all'articolo 762 capoverso 4 CO. Tuttavia, finora non sono state sollevate critiche personali nei confronti del rappresentante della Confederazione. *Riassumendo*, siamo giunti alla conclusione che le controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. A seconda dello sviluppo della situazione è possibile che si presenti, per la Confederazione, una nuova esigenza di intervenire. L'intervento deve quindi essere tenuto in sospenso.

2003 P 03.3155 *Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 21.03.03, Leutenegger Oberholzer)*

Il contenuto del postulato della CN Leutenegger Oberholzer, approvato dal Consiglio federale, corrisponde in larga misura alla mozione del Gruppo Unione Democratica di Centro (M 03.3071). In aggiunta, la postulante chiede al Consiglio federale di provvedere all'avvio delle procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto, è necessario aggiungere che il Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo sta attualmente svolgendo un'approfondita inchiesta penale sul caso SAirGroup. Secondo le asserzioni del procuratore incaricato dell'inchiesta l'affare è uno dei cinque casi chiave e al momento gode di assoluta priorità. È quindi evidente che il Cantone di Zurigo continui a portare avanti la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Al momento non sussiste alcun presupposto che giustifichi un intervento della Confederazione. Inoltre, il postulato della CN Leutenegger Oberholzer deve essere mantenuto in sospenso per le stesse ragioni per le quali è tenuto in sospenso l'intervento del Gruppo Unione Democratica di Centro (03.3071).

2003 P 03.3345 *Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)*

L'intervento trasmesso in origine sotto forma di mozione contiene un'ampia lista di 40 misure per sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due programmi di sgravio, il Consiglio federale ha già proposto alcune di queste misure. Non tutte però sono state in grado di ottenere la maggioranza del Parlamento. Altre misure dovranno essere esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate per i singoli settori di compiti oppure nel quadro dell'esame esaustivo e sistematico, deciso dal Governo il 31 agosto 2005, di tutte le attività e prestazioni della Confederazione, che dovrà avvenire sulla base di un portafoglio dei compiti. Per quanto riguarda l'esame sistematico dei compiti, il Consiglio federale illustrerà in modo critico tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato rimane necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e importanti rinunce a determinati compiti. I risultati dell'esame dovranno essere integrati nel programma di legislatura 2007–2011.

2003 P 03.3348 *Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, 11 altre misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 presentano in prima linea misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, misure mirate nei singoli settori di compiti intendono contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. Inoltre il 31 agosto 2005 il Governo ha deciso di effettuare un esame esaustivo e sistematico di tutte le attività e prestazioni della Confederazione, che dovrà avvenire sulla base di un portafoglio dei compiti. Nell'ambito di questo progetto il Governo esaminerà tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato rimane necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e importanti rinunce a determinati compiti. L'esame sistematico dei compiti comprenderà anche i settori menzionati nel postulato in cui si può operare sul fronte delle uscite. I risultati dell'esame dovranno essere integrati nel programma di legislatura 2007–2011.

### Ufficio federale del personale

2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*

L'intervento verte sui regolamenti delle pensioni dei magistrati, disciplinati attualmente dalla legge federale e dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 (RS 172.121 e RS 172.121.1). Le richieste della mozione sono state avanzate in una mozione del medesimo tenore e autore (03.3384) nonché in una petizione (petizione Hammer Fritz del 16 dicembre 2003). In occasione della seduta del 21 ottobre 2004, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha dichiarato rilevante questa petizione, nella misura in cui essa attiene ai regolamenti sulle pensioni dei magistrati. La Commissione delle istituzioni politiche CN ha in seguito lanciato un'iniziativa parlamentare la cui elaborazione è stata respinta dall'omonima Commissione del Consiglio degli Stati in data 27 ottobre 2005. Lo stesso giorno la Commissione delle istituzioni politiche CS ha pure deciso di non dar seguito alla petizione Hammer. L'autore della mozione ha presentato un'altra mozione (05.3607) che ribadisce le richieste formulate in mozioni precedenti. Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una nota di discussione che illustri, tenendo conto degli aspetti costituzionali e di politica istituzionale, le condizioni e la procedura per un'eventuale passaggio dei magistrati in un piano di previdenza speciale di PUBLICA. Questa nota deve pure indicare le conseguenze finanziarie.

2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*

Il rapporto concernente il postulato è in elaborazione. Esso sarà approvato dal Consiglio federale nei primi mesi del 2006.

Nel 2001, prima dell'introduzione della legge sul personale federale (LPers), è stata condotta una prima inchiesta. Nel frattempo è stata avviata una nuova inchiesta presso le aziende e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, la SUVA, la SSR, Swisscom, l'IPI, Skyguide e il Consiglio dei PF.

Per le imprese i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge sul personale federale è applicabile l'articolo 7 dell'ordinanza quadro LPers che fissa lo stipendio annuo minimo a 38'000 franchi, a cui si aggiunge l'indennità di residenza. Al riguardo si tratta di importi lordi. Il postulato chiede tuttavia uno stipendio minimo mensile di 3'000 franchi *netti*. Il limite per uno stipendio minimo lordo verrebbe quindi sensibilmente aumentato. Nel rapporto si prenderà posizione al riguardo e si analizzeranno gli obiettivi formulati nel postulato. Esso comprenderà anche un esame differenziato delle basi giuridiche

2003 P 02.3388 *Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)*

Il 27 agosto 2002 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha presentato la mozione «Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico». Su proposta del Consiglio federale la Camera bassa ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Nella sua risposta del 9 dicembre 2002 il Governo si è dichiarato disposto ad attuare la richiesta della mozione e a rivedere l'ordinanza in modo da assoggettare all'obbligo di annuncio e di autorizzazione le attività lucrative accessorie dei collaboratori del Corpo diplomatico. Il Dipartimento federale delle finanze ha sottoposto al Consiglio federale una nuova regolamentazione quale parte di un vasto pacchetto di revisione che comprende anche altri temi.

Parallelamente alla Commissione della politica estera anche una subcommissione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale si è occupata delle attività accessorie, in particolare in relazione agli impiegati della Confederazione. La Commissione della gestione CN ha preso spunto dalla risposta del Consiglio federale del 28 aprile 2004 e in data 14 dicembre 2004 ha invitato il Governo a operare una valutazione della prassi e ad esaminare prescrizioni minime per l'autorizzazione di attività accessorie sulla base dei risultati della valutazione. La risposta del Governo è prevista per la primavera del 2006.

A livello contenutistico il mandato della Commissione della gestione CN è più esaustivo dell'intervento della Commissione della politica estera. Pertanto la richiesta della Commissione della politica estera sarà trattata nell'ambito dei lavori ordinati dalla Commissione della gestione CN.

2003 P 03.3436 *Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*

Il 16 novembre 2005 il plenum III della Commissione delle finanze CN ha respinto la proposta Rey di aumentare di 2,2 milioni il credito globale a favore di persone inabili all'esercizio di un'attività lucrativa e di praticanti provenienti da scuole universitarie professionali e università. I contrari alla proposta erano del parere che quest'aumento, peraltro della stessa entità dei tagli decisi con il PSg03, avrebbe costituito un'ingerenza ingiustificata nelle decisioni prese dal Parlamento (pregiudizio). È pure stata respinta una proposta che chiedeva di compensare imperativamente questa somma nel settore del personale. La proposta sarà nuovamente esaminata nell'ambito dell'attuazione della Riforma di Bologna nel settore della formazione.

### Ufficio federale delle contribuzioni

1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*

L'intervento inoltrato sotto forma di mozione e trasmesso sotto forma di postulato dal Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10 000 franchi.

Attualmente la sottrazione d'imposta è punita come contravvenzione con la multa. Quindi già oggi la sottrazione d'imposta è considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più restrittive. Ciò significherebbe che una sottrazione di questo importo potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).

Sulla base di questa situazione di partenza, già il rapporto pubblicato nel luglio 1998 della Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomandava di esaminare se non fosse il caso di introdurre alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette.

Nell'autunno del 2003 il Capo del DFF ha incaricato una Commissione di esperti (ESA) di analizzare le basi giuridiche attuali e la prassi nei settori del diritto penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale riguardo alla loro pertinenza e alla loro legittimità. La Commissione di esperti ha pubblicato il suo rapporto alla fine del mese di gennaio del 2005. Il rapporto contiene anche progetti per le modifiche necessarie delle leggi fiscali nonché il disegno per una nuova legge federale in materia di assistenza amministrativa nell'ambito delle convenzioni per evitare la doppia imposizione.

2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento mira ad adeguare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in modo da eliminare la doppia imposizione – dell'utile per le imprese e del dividendo per gli azionisti – per le imprese familiari.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione dal Consiglio federale il 12 dicembre 2003, prevedeva in particolare, oltre a diverse misure fiscali a favore di società di capitali e di imprese di persone, misure nell'ambito dell'onere fiscale che grava gli utili distribuiti e trattenuti dalle società di capitali.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni un nuovo modello per l'attenuazione della doppia imposizione economica. La prevista procedura dell'imposizione parziale eliminerà, nel campo dell'imposta federale diretta, la doppia imposizione economica di corporazioni e titolari di quote per quanto riguarda le partecipazioni nell'ambito del patrimonio commerciale. Anche per le partecipazioni nell'ambito del patrimonio privato la doppia imposizione sarà considerevolmente attenuata con un'imposizione parziale dell'80 per cento. I Cantoni devono adottare questa procedura, ma possono definire l'aliquota d'imposizione parziale in base al loro diritto.

In tal senso, nella primavera del 2005 il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo ha licenziato a destinazione delle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono completamente adempite. Nel suo messaggio il Consiglio federale propone pertanto di stralciare l'intervento.

2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

La mozione chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali, dopo la consultazione dei Cantoni, un rapporto e una proposta, affinché gli sgravi fiscali previsti nella legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (LSCR) siano applicabili anche all'imposizione cantonale.

La legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di talune società riconosciute dal DFE (cosiddette società in capitale di rischio). Le società in capitale di rischio non versano alcuna tassa di emissione sul capitale proprio. La riduzione per partecipazioni è accordata loro già a partire da una partecipazione del 5 per cento. Inoltre la legge prevede riduzioni a favore dei cosiddetti business angel che concedono mutui di rango inferiore attingendo al patrimonio privato. L'imposizione è ripristinata se il mutuo è rimborsato. In caso di perdita, i business angel possono dedurre un ulteriore 25 per cento del mutuo.

Sinora solo poche società hanno fatto capo alle possibilità offerte dalla legge, mentre nessun business angel ne ha fatto uso. Ciononostante, da più parti è stato espresso l'auspicio che venga messo a disposizione maggiore capitale privato per il capitale di rischio.

Nel progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dovrebbe essere eliminata la distinzione tra società d'investimento in capitale di rischio e società sottoposte all'imposizione ordinaria. Il fulcro della riforma è costituito dagli sgravi a favore degli imprenditori che investono. Ci si chiede pertanto se questa legge federale è ancora giustificata viste le novità introdotte dalla riforma II dell'imposizione delle imprese. Nel suo messaggio del 22 giugno 2005 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare il postulato.

2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*

L'intervento parlamentare chiede misure volte a migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto nell'applicazione di «provvedimenti speciali d'inchiesta» da parte della Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS) e la precisazione di diversi concetti riguardanti le infrazioni fiscali nella legge sull'imposta federale diretta. Inoltre dovrebbe essere migliorata la posizione dell'«imputato» e di altri implicati nella procedura relativa alle IFS. Infine, l'intervento chiede anche la «garanzia integrale del segreto bancario».

Con l'entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995 il legislatore ha esplicitamente esteso il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo alle inchieste svolte dalla Divisione IFS (messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale). Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio eletto e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare quale legge moderna, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale). Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza «Camenzind» citata nella mozione.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un messaggio concernente un'unificazione della procedura penale. In base alla situazione attuale non vi è alcuna necessità immediata di intervenire nell'ambito del diritto penale amministrativo. Pertanto il progetto di riforma non toccherà probabilmente il diritto penale amministrativo.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 legge sulle banche; RS 952.0) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale decisione il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a produrre atti nei confronti delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità e ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti. Per quanto concerne la problematica dell'assistenza amministrativa e giudiziaria si rimanda all'esautiva risposta del Consiglio federale del 1° settembre 2004 all'interpellanza David (04.3012).

2000 P 00.3155      *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento mira ad adeguare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in modo da eliminare la doppia imposizione – dell'utile per le imprese e del dividendo per gli azionisti – per le imprese familiari.

Cfr. P 99.3300

2001 P 01.3215      *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*

Con questo intervento la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato dal profilo della tassa di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro «PRETIME» (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento delle operazioni e dei posti di lavoro all'estero.

Il gruppo di lavoro si è concentrato in particolare sulle modifiche della legge federale sulle tasse di bollo oggetto dei dibattiti parlamentari. Nel 2004 il gruppo di lavoro si è occupato principalmente dell'evoluzione delle tendenze sul mercato internazionale dei titoli.

Il Consiglio federale rinuncia a effettuare nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese modifiche materiali sostanziali per le tasse di bollo. Simili profonde riforme nel diritto in materia di tasse di bollo saranno nuovamente di attualità in occasione dell'esame di nuovi sistemi fiscali (ad es. imposta duale sul reddito).

2001 P 01.3556      *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento fra l'altro una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni che permetta di prorogare l'imposizione del valore di reddito dei fondi destinati all'agricoltura e l'imposizione degli utili nel caso di trasferimento definitivo nella sostanza privata.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese in preparazione ha per oggetto, oltre alla soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote, anche ampie misure di sgravio per le persone giuridiche e per le imprese di persone. Fra queste ultime misure vi è il differimento dell'imposizione delle riserve occulte, quando le parti si sono accordate sul fatto che il successore mantenga il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e quindi riprenda l'onere fiscale occulto. Inoltre, in caso di trasferimento di fondi al patrimonio privato è possibile un differimento dell'imposizione fino all'effettiva realizzazione, se il contribuente ne presenta richiesta. Infine il progetto prevede anche un'attenuazione dell'onere fiscale in caso di realizzazione delle riserve occulte nel caso in cui vi è un trasferimento o una liquidazione dell'attività commerciale per raggiunti limiti d'età o per motivi di invalidità.

Con il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, gli obiettivi del presente postulato sono stati realizzati. Nel suo messaggio del 22 giugno 2005 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3557      *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

Nell'intervento presentato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato a modificare la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo che un utile di liquidazione, che risulta al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente a seguito di invalidità o del compimento dei 55 anni, sia imposto analogamente alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale. Lo stesso vale se dopo il decesso il coniuge superstite aliena, entro due anni dalla morte, l'impresa ereditata. L'imposizione deve avvenire separatamente per la parte di utile di liquidazione necessaria per mantenere un'adeguata previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nell'ambito della previdenza professionale. Gli averi di previdenza esistenti del 2° pilastro e del pilastro 3a devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo assoggettato all'imposizione separata.



Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone. Tra questi figura anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione, la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

In tal senso, nella primavera del 2005 il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo ha sottoposto alle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono pienamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare l'intervento.

2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 26.9.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

La mozione invita il Consiglio federale a presentare modifiche di legge finalizzate all'eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (artigianato, agricoltura, libere professioni ecc.) e per le società di persone in caso di successione e di cessazione dell'attività aziendale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone. Tra questi non figura solo la possibilità di un differimento dell'imposizione in caso di passaggio di un'impresa mediante divisione ereditaria (divisione materiale) e in caso di affitto di un'azienda commerciale, bensì anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

In tal senso, nella primavera del 2005, il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo ha sottoposto alle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono pienamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare l'intervento.

2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*

Nell'intervento si sostiene che l'assoggettamento alla tassa di bollo degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento comporta il rischio di considerare questi come istituti bancari o società di assicurazione. Nel rapporto sulle ripercussioni della proposta di direttiva COM (2000) 507, l'Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS) conclude che sarebbe oltremodo auspicabile esentarli dalla tassa di bollo. Tenendo conto dell'importanza delle casse pensioni nel nostro sistema di previdenza professionale, della loro decisa opposizione a un tale assoggettamento e delle possibilità di cui esse dispongono, il Consiglio federale è invitato a elaborare altre soluzioni, a tenere conto dei rischi menzionati nel rapporto dell'UFAS e a valutare le misure necessarie per evitarli.

Il Consiglio federale ritiene che la proposta di direttiva COM (2000) 507 non avrebbe conseguenze per la legislazione fiscale svizzera, poiché non contiene disposizioni fiscali. Per ente pensionistico ai sensi della proposta di direttiva si intendono tutti gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano secondo il principio di capitalizzazione, distinti da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituiti al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo stipulato individualmente o collettivamente. In quest'ottica, il rischio che l'UE annoveri le casse pensioni svizzere fra le assicurazioni sulla vita o le banche piuttosto che fra gli istituti di previdenza, a causa del loro obbligo di pagamento della tassa di negoziazione, dovrebbe essere minimo.

2003 M 02.3638 *Rapida presentazione di un messaggio sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese (N 2.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 17.3.03, proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento invita il Consiglio federale a presentare il più rapidamente possibile le proposte annunciate sulla riforma dell'imposizione delle imprese e a sottoporre alle Camere federali un messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese entro metà 2003. In particolare il pacchetto fiscale deve prevedere misure volte a migliorare la situazione delle società di persone al momento della cessazione dell'attività lucrativa e la regolamentazione della successione in particolare per le PMI. Inoltre occorre adottare misure per mitigare in modo sostanziale la doppia imposizione economica degli utili distribuiti all'azionista. Bisogna rinunciare all'introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazione.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone. Tra questi non figura solo la possibilità di un differimento dell'imposizione in caso di passaggio di un'impresa mediante divisione ereditaria (divisione materiale) e in caso di affitto di un'azienda commerciale, bensì anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

In tal senso, nella primavera del 2005 il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo sottoposto alle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono pienamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare l'intervento.

2003 P 02.3696      *Valore locativo al momento della cessazione di un'azienda agricola (N 21.3.03, Gruppo Unione democratica di Centro; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento chiede una modifica della legislazione, affinché al momento della cessazione di un'attività lucrativa agricola indipendente il valore locativo dell'azienda agricola continui a essere calcolato come in precedenza fino alla prima mutazione di proprietario o a quando venga effettuato un investimento importante.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone e quindi anche delle aziende agricole. Tra questi provvedimenti non figura solo la possibilità di un differimento dell'imposizione in caso di passaggio di un'impresa mediante divisione ereditaria (divisione materiale) e in caso di affitto di un'azienda commerciale, bensì anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

In tal senso, nella primavera del 2005 il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo ha sottoposto alle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono pienamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare l'intervento.

2003 P 02.3663      *IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)*

L'intervento chiede che l'aliquota ridotta del 2,4 per cento in vigore in conformità dell'articolo 36 LIVA deve essere applicata anche alla fornitura in forma elettronica dell'informazione scientifica o nell'ambito della ricerca e dell'istruzione. Il Consiglio federale è incaricato di procedere alle modifiche necessarie in occasione della prossima revisione della LIVA (variante: entro due anni).

Secondo la citata disposizione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 2,4 per cento viene applicata alla fornitura e al consumo proprio di beni di uso corrente, medicinali e stampati. Negli articoli 32 e 33 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto il Consiglio federale ha disciplinato in maniera esaustiva che cosa s'intende per stampati. La messa a disposizione di informazioni in forma elettronica non è considerata una fornitura come quella in forma stampata, bensì una prestazione di servizi. La prestazione di servizi consiste nella concessione del diritto di consultare programmi, banche dati e simili. Non può pertanto trattarsi di una fornitura, poiché non viene creato nessun potere di disposizione sui beni.

Già in occasione dell'elaborazione del messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2007 il Consiglio federale si è espresso contro l'introduzione di un'ulteriore aliquota ridotta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Per tale ragione, si oppone anche all'introduzione di un'aliquota d'imposta ridotta per altre operazioni, come ad esempio le prestazioni di servizi nel settore delle informazioni elettroniche nell'ambito scientifico, della ricerca e dell'insegnamento. Contro una tale introduzione vi è anche il principio della redditività di riscossione, secondo il quale occorre strutturare l'imposta sul valore aggiunto in maniera più semplice e non più complicata.

In adempimento al postulato del 19 marzo 2003 dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass (03.3087) il Consiglio federale ha già compiuto numerosi passi in direzione di una semplificazione del sistema dell'IVA (rapporto «10 anni imposta sul valore aggiunto»). Inoltre il Governo ha avanzato proposte concrete per semplificare la legge sull'IVA. Queste proposte legislative dovrebbero essere messe in consultazione ancora nel 2006. Un'estensione dell'aliquota ridotta a ulteriori fatturati solleverebbe nuove questioni di delimitazione e vanificherebbe i citati sforzi per una semplificazione del sistema.

2003 P 02.3650      *Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgele)*

L'intervento trasmesso sotto forma di mozione chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 33 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) in modo che oltre alla deduzione per i premi assicurativi, anche i premi e i contributi per l'assicurazione malattie obbligatoria e privata siano interamente deducibili.

Nel quadro del suo messaggio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001 (FF 2001 2655), il Consiglio federale aveva proposto di rinunciare alla vigente deduzione forfettaria fiscale per premi assicurativi e interessi dei capitali a risparmio e di ammettere interamente in deduzione i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ossia in ragione di un importo globale. Questo dev'essere calcolato separatamente per ogni Cantone in funzione della media cantonale dei premi.

Il pacchetto fiscale approvato dal Parlamento il 20 giugno 2003 è stato bocciato in votazione popolare il 16 maggio 2004. Nel settembre del 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto per una misura immediata nel settore dell'imposizione dei coniugi. Obiettivo di questo avamprogetto è unicamente l'eliminazione della discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti delle coppie di concubini che si trovano nella stessa situazione reddituale. Inoltre l'avamprogetto dovrebbe essere soprattutto rapido ed efficace, non dovrebbe pregiudicare la scelta definitiva del sistema (splitting o imposizione individuale) e dovrebbe essere sostenibile finanziariamente. In questo contesto non è prevista nessuna misura per i premi delle assicurazioni delle cure medico-sanitarie.

La realizzazione delle richieste della mozione nell'ambito dell'imposta federale diretta provocherebbe una perdita di entrate di circa 500 milioni all'anno, di cui 350 franchi a carico della Confederazione e 150 a carico dei Cantoni (quote cantonali). Una tale perdita di entrate, in aggiunta alle perdite attese in relazione alla citata misura immediata, non è sopportabile.

2003 P 03.3112 *Perennità delle imprese familiari (N 3.10.03, Fattebert; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

L'intervento trasmesso sotto forma di mozione invita il Consiglio federale a proporre le modifiche legislative necessarie a favorire il trasferimento delle imprese familiari nella cerchia degli eredi in modo da conservare il patrimonio in mani familiari.

Si tratta di favorire, attraverso misure legate al diritto successorio e alla fiscalità, il trasferimento di un patrimonio al suo valore di reddito in favore dei membri della famiglia intenzionati a garantire la continuità dell'impresa.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre alle misure per l'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché ai miglioramenti per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone e quindi anche per le imprese familiari. Tra questi non figura solo la possibilità di un differimento dell'imposizione in caso di passaggio di un'impresa mediante divisione ereditaria (divisione materiale) e in caso di affitto di un'azienda commerciale, bensì anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

In tal senso, nella primavera del 2005 il DFF ha elaborato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e lo ha sottoposto alle Camere federali.

Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le richieste dell'intervento sono pienamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di stralciare l'intervento.

2003 P 03.3445 *Sgravio fiscale per le società di persone (N 19.12.03, Eggly; proposta di stralcio FF 2005 4242)*

L'intervento trasmesso sotto forma di mozione contiene una proposta di modifica della LIFD e della LAID. Le due leggi devono essere modificate in modo che l'imprenditore possa dedurre la parte dell'utile d'esercizio non distribuita.

Una simile disposizione troverebbe spazio soltanto in un sistema fiscale profondamente modificato, nel quale la società di persone sarebbe considerata come soggetto fiscale proprio. Nel suo rapporto del 12 luglio 2001 la Commissione di esperti per un'imposta neutrale delle imprese ha preso in considerazione una soluzione di questo tipo, proponendo l'introduzione di un'imposta sulle imprese che gravi l'imprenditore in quanto tale a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, abbinata all'imposizione parziale dei proventi da partecipazioni a imprese, che soggiacciono all'imposta sulle imprese, e degli utili d'alienazione di partecipazioni determinanti. La Commissione di esperti ha però considerato anche altre possibilità, poiché l'attuazione della citata proposta sarebbe confrontata con notevoli problemi a livello nazionale e internazionale. L'introduzione di un'imposta sulle imprese, con tutte le sue ripercussioni sull'imposizione delle società di persone, non entra in linea di conto, vista l'odierna situazione nazionale (in relazione alla regolamentazione dell'AVS) e internazionale.

La proposta avanzata dall'autore della mozione comporterebbe unicamente un ritocco del sistema fiscale in vigore. In base alla disposizione legale proposta, il reddito imponibile da attività lucrativa dipendente sarebbe limitato all'importo che il contribuente utilizza per il fabbisogno finanziario personale. La parte dell'utile di un'impresa di persone non «distribuita», che costituisce o potrebbe costituire una riserva per le necessità future dell'impresa, non sarebbe soggetta all'imposta. Il diritto fiscale vigente consente già agli imprenditori di costituire accantonamenti o riserve esenti da imposta. In base all'articolo 29 LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato, per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, per gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio nonché, entro limiti definiti per futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi. Sono inoltre possibili ammortamenti generosi, ciò che permette all'imprenditore di costituire riserve per l'ulteriore sviluppo della società.

Infine, nell'ambito della riforma II dell'imposizione delle imprese, dovrebbe essere pure esteso il concetto di acquisti sostitutivi. Le misure esistenti e quelle proposte con la riforma II semplificano e sostengono lo sviluppo delle imprese di persone. Con le misure previste nella legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese le richieste dell'intervento sono ampiamente adempiute. Nel suo messaggio il Consiglio federale ha pertanto proposto di togliere di ruolo la mozione.

### **Amministrazione federale delle dogane**

2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 3.6.00, Schmied Walter)*

Vista la situazione di partenza immutata e l'accresciuto rischio professionale il postulato rimane d'attualità. Nel settore delle remunerazioni, il Capo del DFF ha approvato a partire dal 1° gennaio 2001 un miglioramento di 1-2 classi di stipendio nelle classi di stipendio inferiori. Tuttavia, le misure adottate si ripercuotono in misura limitata sul gruppo di giovani impiegati «tentati a partire». Ciò si ripercuote anche sulla quota di fluttuazione, che globalmente rientra nei limiti. Tuttavia una gran parte delle partenze è rappresentata da impiegati di meno di 30 anni. La situazione è ulteriormente inasprita dal fatto che con il progetto di riorganizzazione «Innova» vengono soppressi posti quadro. Pertanto a lungo termine i giovani non hanno praticamente alcuna prospettiva di essere promossi.

La situazione è particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra e negli altri agglomerati a causa degli elevati costi della vita. Inoltre, l'attuazione del nuovo diritto del personale nel settore delle indennità ha avuto come conseguenza che le guardie di confine in media guadagnano mensilmente 100–200 franchi in meno.

2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*

Cfr. P 00.3166

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*

La scarsità di risorse in termini di personale nonché l'insufficiente densità dei controlli rimangono un problema. Sebbene nell'autunno del 2002 il Consiglio federale abbia autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi «sicurezza militare») che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza, esse non possono tuttavia assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto. Inoltre nel 2006 il DDPS può mettere a disposizione solo 105 guardie delle fortificazioni. In ragione dell'elevato rischio professionale un impiego di forze di milizia nel settore della sicurezza non è adeguato per il Corpo delle guardie di confine.

Contrariamente alla parte civile dell'AFD, il Cgcf non ha dovuto effettuare tagli diretti dei crediti per il personale nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003/2004, dato che con il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino il Cgcf ha potuto mantenere almeno gli effettivi del 31 dicembre 2003 (1938 collaboratori).

Anche con Schengen gli effettivi del Cgcf saranno impiegati interamente per l'adempimento dei compiti dell'AFD (compiti in materia doganale e di sicurezza). Il manco di sicurezza creatosi con la soppressione della possibilità di controlli di persone sistematici ai confini e con la prevista riduzione dell'impegno alla frontiera svizzera (ora confine interno dello spazio di Schengen) delle autorità analoghe degli Stati confinanti deve essere compensato con un'elaborazione delle informazioni ottimizzata e con le misure sostitutive nazionali (in collaborazione con la polizia).

#### **Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

2001 P 01.3515 *Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*

Il 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi della revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Il diritto in materia di acquisti dovrà essere più moderno, chiaro e flessibile. Inoltre, nell'ambito della revisione, d'intesa con i Cantoni si intende conseguire un'armonizzazione del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici. Gli obiettivi fissati dal Governo sono il risultato di un'ampia analisi dei punti di forza e di quelli deboli, alla quale hanno partecipato servizi di acquisti, offerenti, istituti di ricerca e cerchie economiche. Il 7 aprile 2005 il comitato di progetto diretto dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha approvato il rapporto concernente gli obiettivi (di dettaglio) e i contenuti della revisione della LAPub. Oltre a servizi della Confederazione, nel comitato di progetto siedono anche rappresentanti dei Cantoni. Il rapporto affinato costituisce la base strategica vincolante per la redazione delle norme. La questione sulla via da seguire ai fini dell'armonizzazione è ancora aperta. Gli esperti raccomandano una regolamentazione uniforme del diritto in materia di acquisti in un'unica legge federale. È possibile anche il mantenimento di legislazioni separate a livello cantonale, intercantonale e federale che disciplinano in modo identico le questioni di fondamentale importanza. Nel 2006, dopo aver sentito i Cantoni e aver chiarito le questioni di diritto costituzionale, verranno prese le decisioni politiche sulla via da seguire. Il calendario preciso per sottoporre al Consiglio federale un disegno di legge dipende tra l'altro dai progressi fatti nell'ambito della corrente revisione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. La revisione della LAPub è parte integrante del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera e, sia a medio che a lungo termine, offre un grande potenziale per l'intera economia.

2003 P 03.3535 *Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)*

Il Seco ha elaborato un piano globale per una statistica sugli acquisti pubblici. Nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici occorrerà formulare un articolo sulla statistica svizzera in materia di acquisti pubblici. Per quanto riguarda lo scadenario si rimanda alle spiegazioni concernenti l'intervento P 01.3515 *Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*.

#### **Ufficio federale delle assicurazioni private**

2001 P 00.3541 *Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione Democratica di Centro)*

La limitazione obbligatoria delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della LCA, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, costituisce una forzatura della libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate nel postulato. Si tratta in definitiva di una questione d'esame e di valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, rientra nelle responsabilità direzionali. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare il disegno di legge, presenterà presumibilmente nell'autunno del 2006 un avamprogetto per una nuova LCA. Dopo la sua valutazione, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2007.

2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione Democratica di Centro)*

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati. Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma segnatamente anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato. Pertanto il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe essere sancito anche nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono quindi essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto di assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare il disegno di legge, presenterà presumibilmente nell'autunno del 2006 un avamprogetto per una nuova LCA. Dopo la sua valutazione, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2007.

2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)*

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde a quanto affermato dalla dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se in pratica e a livello giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni), anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare il disegno di legge, presenterà presumibilmente nell'autunno del 2006 un avamprogetto per una nuova LCA. Dopo la sua valutazione, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2007.

2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*

Secondo la prassi del Tribunale federale ad articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando si viene a conoscenza di quest'ultimo. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del rispettivo fatto, ad esempio in caso di furto. Questa iniqua conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare il disegno di legge esaminerà presumibilmente nella prima metà del 2006 l'avamprogetto per una nuova LCA. Dopo la sua valutazione, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2007.

2002 P 02.3693 *Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)*

Secondo la disposizione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Per un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Sebbene occorra partire dal presupposto che in tal caso gli assicurati devono essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato, nella misura in cui le condizioni generali di assicurazione di alcuni assicuratori prevedono un obbligo di comunicazione nonché un diritto di passaggio. Pertanto la situazione insoddisfacente descritta nel postulato è ampiamente mitigata. Nonostante ciò è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare il disegno di legge, esaminerà presumibilmente nella prima metà del 2006 l'avamprogetto per una nuova LCA. Dopo la sua valutazione, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2007.

## Dipartimento dell'economia

### Segretariato di Stato dell'economia

1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*

Il postulato chiede un rapporto concernente l'evoluzione delle forme di lavoro atipiche in Svizzera e le loro conseguenze sul piano economico, sociale, sanitario e psicologico. Inoltre viene auspicata la formulazione di proposte che consentano di prevenire ed ovviare agli effetti più negativi. D'intesa con il consigliere nazionale Rennwald, si è deciso di limitare l'oggetto del rapporto al lavoro su chiamata.

A causa dello scarso numero di dati attendibili a disposizione, sono stati commissionati due studi allo scopo di chiarire quali siano gli aspetti economici all'origine di rapporti di lavoro precari o potenzialmente precari. I risultati di entrambi gli studi sono stati resi noti recentemente. Si tratta dei seguenti studi: «*Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz*» e «*Eine empirische Analyse der Arbeit auf Abruf in der Schweiz*».

Essi sono stati effettuati su mandato della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; tuttavia, i risultati che ne sono scaturiti possono essere utilizzati anche nell'ambito considerato dal postulato Rennwald. Il rapporto da sottoporre all'attenzione del Parlamento è attualmente in fase di elaborazione.

1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*

Il 18 febbraio 2004 il Consiglio federale ha approvato, nel suo programma di legislatura, un pacchetto di 17 misure per favorire la crescita. Un gruppo di lavoro interdipartimentale è incaricato di rendere conto ogni anno dell'attuazione di tali misure; esso può anche proporre nuovi provvedimenti. Come è stato richiesto, la sua valutazione viene integrata nei rapporti di gestione e nelle pianificazioni annuali del Consiglio federale. Inoltre, la valutazione dell'impatto normativo e i test sulle PMI costituiscono strumenti il cui scopo consiste nell'attuare le condizioni quadro adeguate al più grande gruppo tra i destinatari delle norme giuridiche, vale a dire le PMI. Infine il Consiglio federale intende presentare, entro la fine del 2006, un messaggio che comprende numerosi provvedimenti di sgravo amministrativo delle imprese.

1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. In caso di approvazione di questo messaggio da parte dell'Assemblea federale, sarà possibile raccomandare lo stralcio del presente postulato.

2000 P 99.3433 *Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*

In relazione alla mozione della CPE-N del 14 novembre 2000 (00.3604) e all'interrogazione ordinaria Gysin Remo del 12 giugno 2002 (02.1069), il Consiglio federale è stato incaricato di stilare un rapporto concernente le conseguenze – sul piano giuridico, finanziario e politico – di un'eventuale ratifica della convenzione. In seguito al postulato della CSS-N del 7 luglio 2003 (00.3426) si è deciso di integrare il rapporto del Consiglio federale relativo alle conseguenze di un'eventuale ratifica della Convenzione n. 169 (Parte I, redatta dal Seco) con una Parte II, intitolata «Abrogazione delle discriminazioni contro i nomadi» (redatta dall'UFC e dal Seco). Il rapporto, inizialmente destinato al Consiglio federale, verrà trasmesso anche alla CSS-N. I Cantoni e le cerchie interessate sono stati consultati in merito a questo rapporto (01.7.05–01.11.05). Non appena i risultati di tale consultazione saranno stati integrati nel rapporto, quest'ultimo verrà trasmesso al Consiglio federale. Nel corso del primo trimestre del 2006 il Consiglio federale dovrebbe poter inviare il rapporto in questione alla CSS-N.

2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

Lo stralcio del presente postulato è stato proposto nel messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali.

2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*

L'autore del postulato invita il Consiglio federale a esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, l'eventualità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per l'assegnazione della garanzia e di assicurare, in seno all'organo decisionale della GRI, la presenza di rappresentanti della società civile.

Il Segretariato di Stato dell'economia ha avviato un esame per accertare la necessità di una GRI per gli investitori diretti svizzeri e quali siano le analoghe modalità di assicurazione contro i rischi degli investimenti offerte da altri Stati. A causa di altri affari prioritari (nuova legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, ASRE) non è ancora stato possibile completare le basi decisionali e prendere decisioni in merito al futuro della GRI. Allo stato attuale non vi è alcuna decisione concernente un'effettiva revisione della GRI.

Si prevede di riavviare il processo decisionale nel corso del 2006. Verranno inoltre esaminate le richieste del postulato, approvato dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2000.

2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)*

Nel mese di novembre del 2001 sono iniziati a Doha, nell'ambito della quarta Conferenza dei Ministri dell'OMC, i negoziati economici multilaterali. In base al piano operativo stabilito inizialmente, tali negoziati sarebbero dovuti terminare entro la fine del 2004; tuttavia essi proseguiranno prevedibilmente fino al 2007. In seguito all'esito negativo della quinta Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Cancún (settembre 2003), i membri dell'OMC hanno deciso di riprendere i negoziati il più presto possibile. La decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1° agosto 2004 ha consentito di rilanciare i negoziati di Doha e di gettare le basi necessarie per la prossima fase negoziale, inerente alle modalità operative. L'impegno profuso dalla Svizzera nel corso di questi negoziati è volto soprattutto ad ottenere l'integrazione effettiva delle questioni ambientali nella politica commerciale multilaterale. Inoltre, per quanto concerne le norme sociali, il nostro Paese vigila affinché le disposizioni adottate in

seno all'OMC siano coerenti con le decisioni assunte da altre organizzazioni internazionali, e viceversa. Tuttavia, si tratta di temi che risultano problematici per numerosi membri dell'OMC, e ogni relativa decisione deve essere presa consensualmente. Sarà necessario attendere la conclusione dei negoziati del ciclo di Doha prima di poter tracciare una valutazione definitiva.

2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. In caso di approvazione di questo messaggio da parte dell'Assemblea federale, sarà possibile raccomandare lo stralcio del presente postulato.

2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. In caso di approvazione di questo messaggio da parte dell'Assemblea federale, sarà possibile raccomandare lo stralcio del presente postulato.

2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. In caso di approvazione di questo messaggio da parte dell'Assemblea federale, sarà possibile raccomandare lo stralcio del presente postulato.

2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2002 P 01.3681 *Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*

Il Consiglio federale continua a pensare che sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dei parlamenti ai processi negoziali dell'OMC, dal momento che il ciclo di Doha è ancora in corso. Un ruolo più attivo dei parlamenti migliorerebbe la preparazione e la negoziazione degli obblighi da assumere a livello internazionale e, se del caso, la trasposizione di questi ultimi nelle legislazioni nazionali. Inoltre ciò contribuirebbe a migliorare decisamente la comprensione delle attività dell'Istituzione e dei problemi che deve affrontare. Tuttavia una simile iniziativa non può essere avviata soltanto da parte svizzera. Inoltre la Svizzera non può costringere altri Stati a coinvolgere i loro parlamenti nelle attività dell'OMC. La partecipazione dei parlamenti nazionali non avrà effettivamente alcun senso se una maggioranza di essi, per quanto ampia possibile, non vi sarà rappresentata. Occorre aggiungere che l'ordine costituzionale dei singoli Paesi influirebbe sull'accompagnamento parlamentare delle attività dell'OMC, rendendo senz'altro necessaria la ricerca di forme differenti di partecipazione. Per questo motivo la partecipazione dei parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo da raggiungere a lungo termine. Di conseguenza il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba innanzitutto scaturire dalla volontà dei parlamenti. Rafforzando soprattutto i contatti tra questi ultimi, si potrebbe facilitare la realizzazione di tale progetto. Ovviamente il Consiglio federale sosterrà gli sviluppi che vanno in questo senso.

2002 P 01.3644 *Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, costituito da esperti, incaricato di valutare la necessità di rivedere la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Code* (p. es. con facilitazioni dell'avvio di procedura oppure rafforzando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare, soprattutto la questione concernente il trattamento del rapporto obbligatorio di durata (p. es.: i contratti di lavoro e di locazione, nonché di leasing). Le esperienze maturate nella pratica hanno evidenziato come il mantenimento in vigore di contratti a lungo termine possa nuocere pesantemente al risanamento di un'impresa. Da ultimo vi è il problema del fallimento dei gruppi di società: a questo riguardo occorre valutare l'opportunità di disciplinare tale materia per mezzo di una normativa specifica. Il gruppo di esperti ha iniziato i propri lavori alla fine del 2003 e ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare nel mese di aprile 2005. In questo rapporto viene rilevata la necessità parziale di legiferare. L'Ufficio federale di giustizia preparerà una revisione parziale del diritto in materia di esecuzione e fallimento.

2002 P 02.3171 *Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2002 P 01.3067 *Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*

Il Consiglio federale tiene in massimo conto l'interesse dei consumatori per le questioni legate alla loro protezione, come pure la loro informazione in merito a sicurezza e qualità delle derrate alimentari. In Svizzera, le disposizioni e gli strumenti necessari al raggiungimento di tali obiettivi sono contemplati da diversi testi legislativi in materia di prodotti alimentari. Si tratta inoltre di una questione di centrale importanza nell'ambito dei negoziati agricoli OMC del ciclo di Doha. La Svizzera continuerà a vigilare affinché, durante i negoziati in corso, queste tematiche vengano considerate con la giusta attenzione. Tuttavia non si tratterà di un compito facile, considerato che molti membri dell'OMC sono di parere diverso. Prima della chiusura del ciclo negoziale, che avverrà prevedibilmente nel 2007, non sarà possibile valutare in quale misura le norme che disciplinano questo settore debbano essere rafforzate.

2003 P 02.3753 *Accelerare la rielaborazione della politica regionale (N 21.3.2003, Robbiani)*

Il 16 novembre 2005, il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2003 P 02.3698 *Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)*

Il Consiglio federale, dopo la presentazione del postulato, ha già sottoposto al Parlamento diversi progetti che mirano a migliorare la «buona gestione aziendale» (corporate governance) o a rafforzare in un altro modo la responsabilità sociale delle imprese. A tale proposito occorre menzionare le nuove regole di trasparenza concernenti la retribuzione dei membri dei consigli d'amministrazione e della direzione, l'obbligo di revisione nel diritto societario o l'ulteriore inasprimento del diritto penale in materia di corruzione. Inoltre il Consiglio federale ha già preso posizione in merito ad interventi parlamentari che vanno nello stesso senso, in particolare il postulato CPE-N 00.3415 «Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani» e la mozione Gysin Remo 03.3375 «Convenzione dell'ONU sulla responsabilità internazionale delle imprese». Una panoramica di questi sviluppi e la presa di posizione del Consiglio federale a tale proposito sono ancora in fase di preparazione e dovrebbero essere disponibili nel corso del 2006.

2003 P 02.3702 *Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)*

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse nel postulato e ha preparato un rapporto sulla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle piccole e medie imprese. Il progetto intitolato «Semplificare la vita delle imprese» sarà presentato all'inizio del 2006 e verrà completato entro la fine dell'anno da un rapporto concernente le raccomandazioni intese a semplificare tali oneri amministrativi. Siccome però il postulato tratta anche numerosi altri temi (esportazioni, appalti pubblici, capacità d'investimento delle imprese) nel corso del 2006 verrà redatto un altro rapporto per esaminare tutti questi temi e per dare una visione d'insieme il più possibile completa.

2003 M 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)*

Il 18 febbraio 2004 il Consiglio federale ha approvato, nel suo programma di legislatura, un pacchetto di 17 misure per favorire la crescita. Un gruppo di lavoro interdipartimentale è incaricato di rendere conto ogni anno dell'attuazione di tali misure; esso può anche proporre nuovi provvedimenti. I rapporti annuali di questo gruppo di lavoro vengono pubblicati regolarmente. Come è stato richiesto, la sua valutazione viene integrata nei rapporti di gestione e nelle pianificazioni annuali del Consiglio federale.

2003 P 03.3140 *Il futuro delle regioni di montagna (N 20.6.03, Chevrier)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2003 P 03.3136 *Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

2003 P 03.3153 *Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)*

Il postulato chiede informazioni in merito al numero delle donne che si trovano alla testa di imprese in Svizzera e agli ostacoli che esse incontrano. Inoltre vi si domanda quali sono gli attuali provvedimenti e i programmi che permettono di sostenere le donne che creano un'impresa o ne sono a capo. Il Consiglio federale ha accettato il presente postulato. I lavori preparatori per dargli una risposta sono attualmente in corso. Si stanno rilevando le basi statistiche e si sta valutando la situazione in Svizzera. Fondandosi su tali dati, il Consiglio federale deciderà se occorre prendere eventuali provvedimenti e pubblicherà un rapporto nel corso del 2006.

2003 P 03.3015 *Finanziamento della nuova politica regionale (N 3.10.03, Gadiant)*

Il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla nuova politica regionale. Con questo messaggio esso propone lo stralcio del presente postulato.

#### **Ufficio federale dell'agricoltura**

2001 P 01.3183 *Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)*

Il postulato chiede che venga steso un rapporto che illustri i provvedimenti della Confederazione nonché la loro efficacia dal profilo della promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e che dedichi particolare attenzione all'aspetto dell'occupazione decentrata del territorio. Per poter rispondere al postulato era necessario disporre di basi scientifiche. Il Politecnico federale di Zurigo era quindi stato incaricato di curare un progetto di ricerca che nel frattempo è stato ultimato. Lo studio illustra le prestazioni multifunzionali fornite dall'agricoltura e la loro classificazione nei rispettivi provvedimenti della Confederazione. Per mezzo di un'analisi cluster sono stati identificati i Comuni svizzeri nei quali l'agricoltura fornisce un contributo sostanziale



all'occupazione decentrata del territorio. Le conclusioni scaturite dallo studio saranno integrate nel messaggio sulla politica agricola (PA 2011). In questo messaggio il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3361 *Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di introdurre provvedimenti per la salvaguardia, a livello nazionale, dell'agricoltura produttiva nelle regioni di montagna e di collina nonché per l'adempimento del mandato costituzionale relativo all'occupazione decentrata del territorio. Gli strumenti politici più importanti a questo riguardo, ossia la politica agricola e la politica regionale, sono attualmente oggetto di revisione. L'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2011) da un lato e la nuova politica regionale (NPR) dall'altro evidenziano che il Consiglio federale reagisce alle nuove sfide praticando, con i rispettivi progetti, una politica lungimirante. Nel messaggio sull'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2011) il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3068 *Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*

Il postulato chiede che le rispettive prescrizioni vengano eseguite in modo efficace e uniforme. Le questioni concernenti la protezione dei consumatori, l'alimentazione e l'agricoltura devono essere trattate da un unico servizio amministrativo, responsabile pure in materia di controllo della dichiarazione di provenienza e del metodo di produzione. Il Consiglio federale ha avviato una verifica delle strutture organizzative con l'intento di migliorare il coordinamento e l'utilizzo delle risorse nel settore della sicurezza delle derrate alimentari. L'ordinanza che, in virtù dell'articolo 182 della legge federale sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), dovrebbe disciplinare procedure e competenze del nuovo servizio centrale, sarà emanata soltanto quando sarà disponibile un concetto globale in materia di sicurezza delle derrate alimentari. Questo concetto globale, richiesto nella lettera del 17 ottobre 2003 della Commissione di gestione del Consiglio nazionale, dovrebbe contemplare i provvedimenti necessari a livello di legislazione, di organizzazione e di attribuzione delle risorse nonché le modalità di applicazione dell'articolo 182 LAg.

2002 P 01.3399 *Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)*

Il Consiglio federale è invitato, in virtù dell'articolo 18 LAg, ad assoggettare all'obbligo di dichiarazione tutti i prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. Mediante la revisione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole con effetto al 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha esteso il campo d'applicazione previsto per la carne ai prodotti salmistrati crudi e cotti (p.es. prosciutto, carne secca). Nel contempo è stata disciplinata in modo più chiaro anche l'esecuzione. Nei prodotti salmistrati crudi e cotti l'utilizzo di ormoni, antibiotici o di altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali deve essere dichiarato. Visto che la «dichiarazione negativa» giusta l'articolo 18 LAg è poco idonea per determinati prodotti o metodi di produzione, in via suppletiva viene valutata la dichiarazione positiva dei prodotti svizzeri. Il Consiglio federale si è espresso al riguardo nella risposta all'iniziativa parlamentare Ehrler 02.439 «Derrate alimentari. Modificare l'etichettatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali», caldeggiando l'introduzione nella legge sull'agricoltura del nuovo articolo 16a. Nella sessione primaverile 2005, il Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità il nuovo articolo 16a LAg che consente di munire di una dichiarazione positiva i prodotti indigeni o importati ottenuti nel rispetto di prescrizioni particolari. L'affare è ora di competenza del Consiglio degli Stati.

2003 P 02.3769 *Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga)*

Il postulato solleva interrogativi sul rapporto esistente tra l'evoluzione strutturale e l'adempimento dei compiti multifunzionali da parte dell'agricoltura. Esso si inserisce pertanto nella linea del postulato 2001 P 01.3183 (N 22.6.01, Fässler). Lo studio svolto in relazione a questo postulato dal Politecnico federale di Zurigo fornisce le risposte essenziali. Le conclusioni scaturite dallo studio saranno integrate nel messaggio sulla PA 2011. In questo messaggio il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 01.3775 *Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini (N 4.6.03, Scherer)*

Il postulato chiede che, nel quadro del programma SSRA, per le aree di riposo riservate ai suini da ingrasso, oltre alla paglia o alle canne, vengano valutate e autorizzate alternative equivalenti. La valutazione è svolta dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole, Agroscope FAT, di Tänikon. Nel quadro del progetto «Qualità del pavimento delle aree di riposo destinate ai suini da ingrasso» (11.11.2003 – 31.12.2006) vengono esaminate nuove coperture. Quelle che si riveleranno equivalenti alla lettiera in paglia verranno inserite come alternative nell'ordinanza SSRA.

2003 P 00.3746 *Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)*

Il postulato invita il Consiglio federale a promuovere la somministrazione di foraggi prodotti nell'azienda. In vista dell'attuale mandato di prestazioni, mediante la ricerca sugli erbai svolta presso le Stazioni di ricerche agronomiche viene attribuita notevole importanza alla gestione rispettosa della natura di prati e pascoli nonché allo sviluppo di sistemi di gestione sostenibili nel quadro dell'economia pastorizia e alpestre. Considerate le attuali condizioni quadro della politica agricola, il foraggio prodotto nell'azienda svolgerà anche in futuro un ruolo molto importante. Nel quadro della PA 2011 è prevista l'estensione dei contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzo alle vacche da latte. Nel messaggio sulla PA 2011 il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3043 *Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03, Jenny)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad adeguare le prescrizioni in materia di protezione degli animali nel settore dell'allevamento di cavalli in modo che l'esecuzione risulti migliore e che sia più semplice escludere dai fondi pubblici gli allevamenti di cavalli non conformi alla protezione degli animali. A questo fine è necessario modificare l'ordinanza sulla protezione degli animali. Ci si dovrà basare sulla legge sulla protezione degli animali, sottoposta a revisione totale e varata definitivamente dal Parlamento nel dicembre 2005. Scaduto il termine di referendum riguardante la legge sulla protezione degli animali l'ordinanza sulla protezione degli animali verrà inviata in consultazione. La nuova legge sulla protezione degli animali e la rispettiva ordinanza dovrebbero essere messe in vigore nel 2007. A quel momento la richiesta del postulato sarà stata adempiuta.

2003 P 03.3003 *Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)*

Il postulato chiede che venga ridotto considerevolmente l'onere amministrativo a cui devono far fronte gli interessati in relazione all'applicazione della politica agricola. Inoltre, esso chiede che vengano presentate proposte volte a migliorare la competitività dell'agricoltura attraverso la riduzione del livello dei costi nonché ad accrescere la competitività dei prodotti agricoli sul mercato. Mediante la Politica agricola 2007 sono già state introdotte disposizioni per un migliore coordinamento dei controlli. Il miglioramento della competitività costituiva uno dei temi principali del rispettivo messaggio. Per entrambi questi ambiti, nel quadro dell'ulteriore sviluppo della Politica agricola (messaggio sulla Politica agricola 2011) si prevede di sottoporre al Parlamento ulteriori misure. In questo messaggio il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale di veterinaria

2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*

Lo stato di salute dell'effettivo di suini svizzeri è buono. La Svizzera non risulta soltanto indenne da tutte le epizootie altamente contagiose, bensì anche da tre altre importanti malattie dei suini: la malattia di Aujeszky, la brucellosi e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS).

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli riconosce alla Svizzera garanzie supplementari per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. Anche per quanto concerne la PRRS e la gastroenterite trasmissibile (TGE), l'Accordo prevede che la Commissione europea esamini la questione di eventuali garanzie supplementari. Dai negoziati effettuati nell'ambito del Comitato misto veterinario risulta tuttavia che l'UE, attualmente, non accorda garanzie supplementari né agli Stati membri né agli Stati che hanno concluso accordi con essa, poiché tali garanzie sono contrarie all'obiettivo della liberalizzazione degli scambi intracomunitari. Gli sforzi sono prevalentemente orientati a sostenere gli Stati membri nella lotta contro determinate epizootie, allo scopo di uniformare maggiormente lo status sanitario di tutta l'Unione europea. Questa posizione resta finora invariata.

Le disposizioni concernenti l'importazione di suini sono state rielaborate e sono entrate in vigore il 1° marzo 2005. Gli invii provenienti dall'UE devono essere notificati all'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'importazione, comunicando il previsto luogo d'isolamento degli animali. La sorveglianza veterinaria ufficiale sul luogo di destinazione sottostà al controllo dell'Ufficio del veterinario cantonale. Le importazioni da Paesi terzi permangono soggette all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale di veterinaria e a una rigida quarantena d'importazione. Tutti gli invii d'importazione provenienti da Paesi terzi (animali vivi e seme animale) vengono controllati dal veterinario di confine. Inoltre gli importatori esigono dai loro fornitori, in uno spirito di autoreponsabilità e a titolo privato, determinate garanzie per quanto riguarda la GET e la PRRS.

2003 P 02.3165 *Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)*

Approvando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare misure adeguate che permettano di proteggere meglio i pesci. Come è già stato precisato nella risposta a questo intervento parlamentare, la legge sulla protezione degli animali disciplina il comportamento da osservare nei confronti di tutti i vertebrati, quindi anche nei confronti dei pesci. Tuttavia la legge non contiene finora disposizioni specificamente applicabili ai pesci. La nuova legge sulla protezione degli animali è stata approvata dalle Camere federali durante la sessione invernale 2005. Nel corso del 2006, il Consiglio federale intende mettere in consultazione le disposizioni d'esecuzione relative a questa legge. Tali disposizioni stabiliscono le esigenze minime che occorre rispettare per quanto concerne la detenzione dei pesci e il comportamento da adottare nei loro confronti; inoltre esse prevedono una formazione delle persone che si occupano dei pesci a titolo professionale.

#### Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.9.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*

Nella sua risposta alla mozione che sta alla base di questo postulato, il Consiglio federale ha già menzionato i lavori corrispondenti relativi alla nuova legge sulla formazione professionale. La nuova legge sulla formazione professionale è stata approvata il 13 dicembre 2002 ed è entrata in vigore all'inizio del 2004. Essa contiene agli articoli 9 (promozione della permeabilità), 33 (esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (promozione di altre procedure di qualificazione) disposizioni che promuovono in modo particolare le formazioni di recupero. Questo obiettivo viene raggiunto grazie al fatto che l'ammissione alle procedure di qualificazione non può più essere vincolata alla frequentazione di determinati cicli di formazione.

Lo sviluppo concreto di procedure di qualificazione riconosciute in tutta la Svizzera inerenti al riconoscimento e al computo di prestazioni di formazione già compiute è coordinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia nell'ambito della piattaforma «validation des acquis», che è ampiamente rappresentativa.

In occasione dell'approvazione del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2001 occorrerà discutere in quale misura sia necessario o opportuno adottare ulteriori misure e approntare i mezzi finanziari corrispondenti.

2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)*

Rispondendo alla mozione, accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale ha presentato lo stato dei lavori riguardo all'opera di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, esso ha menzionato i compiti affidati al Comitato interdipartimentale Società dell'informazione (CI SI). Il mandato attribuitogli e le sue attività si sono conclusi nel 2005. Nel rapporto annuale 2005 viene tracciata una valutazione del lavoro svolto dal CI SI e vengono presentate al Consiglio federale le richieste concernenti l'ulteriore modo di procedere. Tali richieste non hanno ancora potuto essere approvate dal Consiglio federale nel 2005.

Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), fa parte del CI SI e del suo comitato direttivo. A nome del CI SI, l'UFFT ha elaborato nel 2004 un rapporto concernente la tematica della «discriminazione digitale», da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale.

L'UFFT dirige diversi progetti annoverabili fra le misure di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché sui loro effetti per l'attività economica.

Il progetto principale è l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete», avviata nel mese di agosto 2001 e limitata a cinque anni. Essa mira a promuovere, in collaborazione con i Cantoni, l'utilizzazione delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento impartito nelle scuole di tutti i livelli nonché a familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con queste tecnologie. Attualmente vi sono 39 progetti in corso, a cui partecipano tutti i Cantoni. Il programma «Campus virtuale svizzero» ha contribuito in modo determinante a far conoscere le possibilità di formazione *on-line* nelle scuole universitarie svizzere, consentendo loro di impiegare gli strumenti di *e-learning* e rafforzandone la cooperazione.

2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 00.3271.

2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)*

Il Consiglio federale ha fissato quale obiettivo n. 5 del suo pacchetto di misure per una politica di crescita la garanzia di un sistema di formazione competitivo. Esso ha incaricato il DFE e il DFI di esaminare il ruolo della Confederazione nel settore della formazione professionale continua e di trovare nuove soluzioni di ottimizzazione delle condizioni quadro per la formazione professionale continua. In tale ambito viene esaminata anche la possibilità di offrire congedi di formazione continua. Tuttavia gli attuali margini di manovra definiti dalla Costituzione federale sono limitati. D'altra parte le modifiche, approvate il 16 dicembre 2005, delle disposizioni costituzionali nell'ambito della formazione, ammesso che vengano accettate dal popolo e dai Cantoni, conferiranno alla Confederazione, mediante il nuovo articolo 64a, la competenza di stabilire i principi in materia di formazione continua e di promuoverla a titolo sussidiario.

2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre aggiungere l'osservazione seguente:

Nell'ambito delle nuove offerte di formazione professionale nel settore della sanità sono stati avviati diversi progetti pilota di procedure di riconoscimento standardizzate: si tratta di progetti che mirano ad attuare procedure semplificate e a consentire offerte standardizzate per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro.

2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre aggiungere l'osservazione seguente:

Il rapporto con l'economia è oggetto di un'attenzione speciale. In particolare si tratterà di fare in modo che i diplomi ottenuti nell'ambito di queste procedure non possano in alcun modo essere considerati come qualificazioni di minore valore.

2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*

Il 16 dicembre 2005 le Camere federali hanno approvato un'ampia revisione delle disposizioni costituzionali in materia di formazione. Tali disposizioni conferiscono alla Confederazione, nell'ambito dell'articolo 64a, la competenza di emanare la legislazione quadro nel settore della formazione continua. L'ulteriore modo di procedere dipenderà quindi dall'esito della votazione popolare che avrà luogo nel mese di maggio 2006, dalle rispettive attività dei Cantoni e dalle decisioni prese nell'ambito del pacchetto per la crescita adottato dal Consiglio federale.

2003 P 03.3186 *CTI: nuova base legale (N 5.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*

In base alla mozione accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale farà esaminare la necessità e le possibilità di miglioramento delle basi legali della CTI e farà elaborare alcune proposte dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), competente in materia.

Oltre ai propri lavori, l'UFFT ha coinvolto alcuni esperti esterni incaricandoli di elaborare la relativa documentazione. Il capo del DFE integrerà e pondererà, al momento della sua decisione, gli interessi e le esigenze dei diversi gruppi di destinatari e di clienti della CTI e terrà conto dello svolgimento degli ampi lavori di riforma relativi al Panorama universitario svizzero. Una decisione in merito ad eventuali adeguamenti legali dipende essenzialmente dal calendario previsto per questa riforma.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3041 *AlpTransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00; Gadiant)*

Nella sessione invernale 2005, con l'approvazione del preventivo 2006, le Camere federali si sono espresse a favore della partecipazione della Confederazione all'investimento preliminare per Porta Alpina.

In base al rapporto del Consiglio federale del 23 novembre 2005, è ancora in sospeso la decisione della Confederazione in merito alla sua partecipazione all'investimento principale. La Confederazione deciderà al riguardo in un secondo tempo, sulla base della versione definitiva e consolidata a livello politico del progetto territoriale San Gottardo (*Raumkonzept Gotthard*) e dopo aver chiarito le questioni tecniche ancora in sospeso. Inoltre, prima della decisione in merito all'investimento principale devono essere chiarite ancora diverse questioni legate all'esercizio e alla tecnica della sicurezza. La decisione della Confederazione sulla partecipazione all'investimento principale deve essere sottoposta al Parlamento.

Non appena le Camere federali avranno deciso in merito alla questione, il postulato potrà essere stralciato.

2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*

Il 23 giugno 2004, dopo il fallimento del controprogetto all'iniziativa AVANTI, il Consiglio federale ha deciso l'elaborazione di un nuovo progetto, definendo, il 27 ottobre 2004, il futuro modo di procedere. Nel primo trimestre del 2005 è stata avviata una procedura di consultazione. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto, concernente un fondo infrastrutturale per il finanziamento dei progetti riguardanti il traffico d'agglomerato su strada e su ferrovia e per gli investimenti per le strade nazionali (cui si affiancano mezzi supplementari provenienti dal fondo per le strade principali a favore delle regioni periferiche e montane). Il fondo sarà finanziato, da un lato, da un versamento iniziale di 3 miliardi di franchi provenienti dalle riserve del finanziamento speciale per il traffico stradale e, dall'altro, dal versamento annuale di una parte dei ricavi a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sugli oli minerali e dalla vendita del contrassegno autostradale (circa un miliardo di franchi).

Non appena il progetto concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato sarà approvato dalle Camere federali, il presente postulato potrà essere stralciato.

2001 P 99.3561 *Futuro della ferrovia storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*

Una volta completata la galleria di base del San Gottardo, l'attuale tratta di montagna avrà essenzialmente tre funzioni: servirà il traffico interregionale e quello turistico, fungendo anche da itinerario di decongestionamento per la galleria di base. Soltanto più avanti, e più precisamente prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, si potrà decidere quali compiti attribuire concretamente in futuro a questa tratta. Questo perché i programmi d'offerta e d'esercizio devono tenere conto delle esigenze effettive, e oggi non è possibile fare previsioni sufficientemente precise per il periodo 2015–2020. Inoltre, non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione di quest'opera a medio e a lungo termine. Questo è invece il compito del futuro gestore di questa tratta, che deve prendere in considerazione questa importante questione nell'ambito dei lavori di pianificazione, in modo che le basi decisionali siano disponibili per tempo.

2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)*

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio destinato al Parlamento concernente il fondo infrastrutturale, il cui obiettivo è di gestire anche in futuro la crescente mobilità e i relativi problemi di traffico negli agglomerati e sulle strade nazionali. In base a questo messaggio, il Consiglio federale intende finanziare i progetti più importanti mediante un fondo infrastrutturale. Il fondo, che dovrebbe essere introdotto nel 2008 e che avrà una durata di 20 anni, ammonterà complessivamente a 20 miliardi di franchi. Contemporaneamente all'introduzione del fondo infrastrutturale, il Parlamento libererà una parte dei mezzi finanziari in esso contenuti. Di questi, 2,3 miliardi di franchi serviranno a finanziare progetti urgenti del traffico d'agglomerato la cui realizzazione potrà essere avviata entro il 2008. Nella lista di questi progetti figura anche il progetto Mendrisio – Varese (FMV). Il collegamento internazionale Ticino – Varese è un elemento chiave nell'ambito del «nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO)»: esso comprende anche il collegamento Lugano-Aeroporto Malpensa e raccorda il Ticino alla Svizzera occidentale/Berna via Sempione/ Löttschberg.

Non appena il progetto concernente il fondo infrastrutturale sarà approvato dalle Camere federali, il presente postulato potrà essere stralciato.

2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*

Nell'ambito della riforma delle ferrovie la legge sul trasporto viaggiatori (LTV) dovrebbe essere sottoposta a revisione completa. Le disposizioni che concernono i trasporti pubblici (trasporto regolare di viaggiatori) saranno riunite. Il concetto di trasporti pubblici comprenderà le ferrovie, gli impianti di trasporto a fune, la navigazione passeggeri e gli autobus in concessione. Anche se, con la revisione della LTV, non tutti gli aspetti saranno disciplinati in modo esaustivo, si tratta comunque, in un certo senso, di una legge sui trasporti pubblici. Una legge sui trasporti pubblici che disciplinasse tutti gli aspetti tecnici e, per le ferrovie, anche l'infrastruttura – a differenza che per le strade – risulterebbe troppo complessa e non terrebbe conto dell'obiettivo di ottenere la maggiore chiarezza e comprensibilità possibili. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale ha proposto di stralciare il presente postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, come secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi. Tra questi figura anche il tema del presente postulato, di cui sarà pertanto proposto lo stralcio anche nella versione rielaborata del messaggio.

2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)*  
Cfr. P 01.3192

2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra – Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*

La convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2003–06 prevedeva lo stanziamento di fondi per il collegamento Ginevra – Annemasse. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio destinato al Parlamento concernente il fondo infrastrutturale, il cui obiettivo è di gestire anche in futuro la crescente mobilità e i relativi problemi di traffico negli agglomerati e sulle strade nazionali. In base a questo messaggio, il Consiglio federale intende finanziare i progetti più importanti mediante un fondo infrastrutturale. Il fondo, che dovrebbe essere introdotto nel 2008 e che avrà una durata di 20 anni, ammonterà complessivamente a 20 miliardi di franchi. Contemporaneamente all'introduzione del fondo infrastrutturale, il Parlamento libererà una parte dei mezzi finanziari in esso contenuti. Di questi, 2,3 miliardi di franchi serviranno a finanziare progetti urgenti del traffico d'agglomerato la cui realizzazione potrà essere avviata entro il 2008. Nella lista di questi progetti figura anche il progetto Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA).

Non appena il progetto concernente il fondo infrastrutturale sarà approvato dalle Camere federali, il presente postulato potrà essere stralciato.

2001 P 01.3238 *Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler)*

Nel suo rapporto sulla rete celere di Lucerna il Cantone omonimo ha ridefinito le priorità per quanto concerne il potenziamento dei trasporti pubblici. La Confederazione sostiene in linea di principio l'orientamento stabilito. La prima tappa di potenziamento è stata resa operativa con la messa in servizio della 1ª tappa di FERROVIA 2000, alla fine del 2004.

La seconda tappa di potenziamento, che prevedeva soprattutto la costruzione di nuove fermate, sarebbe dovuta essere finanziata mediante la convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003–06. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è stata tuttavia costretta a tagliare questi fondi. Nelle convenzioni sulle prestazioni il margine di manovra per gli investimenti destinati ai potenziamenti è molto limitato. La priorità assoluta è costituita dall'eliminazione di carenze di capacità e dal raggiungimento di rilevanti aumenti di capacità. Pertanto, la rete celere della Svizzera centrale non figura nella lista delle priorità della CP 07–10.

Il Cantone di Lucerna prevedeva di realizzare la terza tappa di ampliamento nell'ambito della 2ª tappa di FERROVIA 2000. A causa degli adeguamenti al Fondo FTP nel quadro del progetto concernente modifiche nel finanziamento dei progetti FTP e del Programma di sgravio 03, i lavori della seconda tappa di Ferrovia 2000 hanno dovuto essere rimandati. Il progetto per la modifica del finanziamento dei progetti FTP limita fortemente il margine di manovra finanziario della Confederazione per quanto concerne il Fondo FTP tra il 2011 e il 2020. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso, il 26 maggio 2004, di sottoporre nel 2007 tutti i progetti dei trasporti pubblici non ancora decisi in modo definitivo ad una verifica generale nell'ambito del progetto concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SPF). Tra questi figurano anche i progetti della seconda tappa di Ferrovia 2000.

2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*

Le richieste contenute nel postulato concernente la regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale sono tenute in considerazione nell'ambito della Riforma delle ferrovie 2. La legge federale sulle ferrovie e la legge sul trasporto viaggiatori contengono disposizioni, riferite a tutte le imprese di trasporto concessionarie (ITC), che stabiliscono principi unitari per l'elaborazione dei dati da parte delle ITC. Le ITC devono poter rilevare i dati presso i loro clienti ed elaborarli. Soltanto in questo modo possono orientare in modo ottimale il loro esercizio secondo i bisogni della clientela e, in particolare, rilasciare titoli di trasporto personali (abbonamenti generali e a metà prezzo) o introdurre un sistema elettronico per il rilascio dei titoli di trasporto. Lo scambio di dati facilita alle imprese il reciproco riconoscimento dei titoli di trasporto, consentendo loro di adottare strategie comuni per meglio rispondere alle esigenze dei viaggiatori. La pubblicazione di dati soggetti a protezione è disciplinata in modo restrittivo a livello di ordinanza. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale ha proposto di stralciare il presente postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, come secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi. Tra questi figura anche il tema del presente postulato, di cui pertanto sarà proposto lo stralcio anche nella versione rielaborata del messaggio.

2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*

Il 12 dicembre 2004 è entrata in servizio la prima tappa di Ferrovia 2000, compresa la nuova tratta Mattstetten – Rothrist. La nuova tratta riduce considerevolmente i tempi di percorrenza tra Berna e Zurigo. Di questo beneficiano anche i collegamenti tra la Svizzera romanda o l'Altipiano e la Svizzera orientale. Per esempio, il viaggio tra Coira e Berna dura adesso 140 anziché 177 minuti; il tempo di percorrenza tra Coira e Losanna è sceso da 249 a 210 minuti. Questi miglioramenti avranno effetti anche sul volume di viaggiatori su questi collegamenti. Per potere quantificare tali effetti in modo fondato, il rilevamento auspicato nel postulato è stato rimandato; soltanto in questo modo si può garantire infatti che i nuovi dati acquisiti corrispondano effettivamente alla situazione più recente e rispecchino le esigenze attuali. I risultati saranno analizzati nel 2007, nell'ambito dei lavori preliminari per il progetto concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SPF).

2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*

Il trasporto di merci pericolose comprende l'imballaggio, il carico, il trasporto vero e proprio fino allo scarico della merce. I rischi sono ridotti al minimo mediante un approccio complessivo. Le misure adottate, di conseguenza, sono molteplici: l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS), per esempio, consente una migliore osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di coloro che partecipano ai trasporti.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) e basandosi sulla dichiarazione congiunta spontanea del 27 giugno 2002, le parti coinvolte principalmente nella catena dei trasporti (Società Svizzera delle Industrie Chimiche, FFS, DATEC), dovranno ridurre sotto la soglia critica i rischi non sostenibili sulle tratte aperte della rete ferroviaria svizzera. Questa dichiarazione comprende un pacchetto di misure di tipo tecnico e organizzativo con efficacia su tutta la rete. Alcune di queste misure sono già state completamente realizzate, mentre l'adozione delle altre sarà conclusa nei prossimi anni. La sorveglianza di questo processo avviene mediante controlling, nel cui ambito è previsto, nel 2006, un aggiornamento della situazione dei rischi su tutta la rete. Ciò consentirà, da un lato, di verificare l'effetto delle misure finora attuate e, dall'altro, di valutare l'influsso dei cambiamenti dei volumi di trasporto.

L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto dello sviluppo dell'internazionalizzazione del traffico merci in Europa, collaborando attivamente al miglioramento di prescrizioni rilevanti in materia di rischi all'interno di organi internazionali, come la commissione di esperti del RID (RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose). In questo modo si garantiscono il mantenimento e il miglioramento degli elevati standard di sicurezza svizzeri, anche nel contesto europeo di un traffico merci ferroviario liberalizzato. La Svizzera, con il sostegno di altri Stati, ha ottenuto un inasprimento dei requisiti di sicurezza internazionali per i carri-cisterna contenenti merci particolarmente pericolose. Questo consentirà di ridurre considerevolmente i rischi su tutta la rete.

2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*

La costruzione di una nuova infrastruttura non è mai fine a se stessa. Da quando il popolo ha approvato il progetto di Ferrovia 2000, la riduzione dei tempi di percorrenza è stata ottenuta grazie a sviluppi tecnici (per es. assetto laterale dei treni), anche senza ampliare l'infrastruttura. Nell'ambito dei lavori per il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (RAV) e della seconda tappa di Ferrovia 2000, è stata valutata l'opportunità di realizzare interventi previsti in precedenza.

Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto concernente modifiche nel finanziamento dei progetti FTP ridurranno nettamente il margine di manovra della Confederazione tra il 2011 e il 2020. Pertanto, il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso di suddividere in tappe i progetti RAV e di sottoporre tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo ad una verifica generale. I miglioramenti richiesti per la Svizzera orientale e quelli per la tratta tra San Gallo e St. Margrethen rientreranno nella prima fase del raccordo; tutti gli altri saranno esaminati nel 2007, nell'ambito del progetto concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SPF).

2002 P 01.3710 *Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)*

La Riforma delle ferrovie 2 permetterà di garantire le stesse condizioni quadro a tutte le imprese. Nell'ambito del materiale rotabile l'obiettivo è l'armonizzazione dei presupposti finanziari. Inizialmente ci si attendeva che le ferrovie si sarebbero organizzate, di propria iniziativa, in una società per il materiale rotabile. Nonostante il considerevole fabbisogno di acquisto e le offerte di supporto provenienti dal settore finanziario, sono stati intrapresi soltanto singoli passi in questa direzione. Questa iniziativa continuerà però ad essere considerata un compito delle imprese; di conseguenza, si rinuncerà ad una regolamentazione degli acquisti di materiale rotabile. La questione della garanzia statale e dell'apertura degli acquisti tramite Eurofima (società europea per il finanziamento di materiale ferroviario) per le ferrovie private può essere risolta anche senza l'istituzione di un pool per il materiale rotabile. Per ottenere un'equiparazione tra le FFS e le altre ferrovie, le ferrovie private devono poter beneficiare di una garanzia statale (eventualmente attraverso Eurofima). Questa proposta era contenuta nel messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale ha proposto di stralciare il presente postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, come secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi. Tra questi figura anche il tema del presente postulato, di cui pertanto sarà proposto lo stralcio anche nella versione rielaborata del messaggio.

2002 P 02.3217 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)*

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto concernente modifiche nel finanziamento dei progetti FTP ridurranno nettamente il margine di manovra della Confederazione tra il 2011 e il 2020. Pertanto, il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo ad una verifica generale. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il relativo progetto concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SPF) sarà disponibile nel 2007.

2003 M 01.3753 *Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)*

Cfr. P 01.3710

2003 P 02.3386 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)*

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto concernente modifiche nel finanziamento dei progetti FTP ridurranno nettamente il margine di manovra della Confederazione tra il 2011 e il 2020. Pertanto, il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo ad una verifica generale. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il relativo progetto concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SPF) sarà disponibile nel 2007.

#### Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAFP*

Nel 1993, la società Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG EWI, su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e dell'Ufficio federale degli aerodromi militari, aveva pubblicato lo studio «*Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt*», dedicato agli effetti dell'aviazione civile sull'ambiente; questo documento prendeva già posizione sulle domande formulate dall'autrice del postulato. L'UFAC e i suoi partner (UFEFA, ARE, UFAFP, Seco) stanno attualmente aggiornando lo studio, ampliandone il campo d'indagine. Con questo nuovo documento, dal titolo «*Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum*» (Aviazione civile sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), si intende presentare sotto diverse angolature ed analizzare le ricadute economiche, sociali ed ecologiche dell'aviazione civile nei prossimi 15 anni. Poiché è opportuno e sensato che lo studio venga coordinato con i lavori di valutazione della sostenibilità di diverse varianti d'esercizio nel processo di definizione del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) per l'aeroporto di Zurigo, i risultati dell'indagine probabilmente non saranno disponibili prima della fine del 2006.

2002 P 02.3339 *Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)*

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di valutare se, e in quale misura, sia opportuno continuare a praticare l'elisci. Originariamente, il rapporto finale dell'UFAC avrebbe dovuto essere presentato al Consiglio federale alla fine del 2002.

In seguito ai tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen e alla necessità, da essi scaturita, di intensificare la vigilanza sulla sicurezza, tra il novembre 2003 e il luglio 2005 per volere del DATEC gli altri progetti sono stati sospesi. Nel frattempo i lavori relativi alla parte concettuale «PSIA B6a Aree di atterraggio in montagna» sono stati ripresi. Si prevede di avviare la procedura di audizione e di partecipazione nell'estate 2006, cosicché il Consiglio federale potrà approvare il documento entro la fine dell'anno. L'esatta posizione e le condizioni di utilizzazione delle singole aree di atterraggio saranno in seguito definite nel quadro dell'elaborazione delle schede di coordinamento.

2002 P 02.3096 *Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)*

Con ogni probabilità nella prima metà del 2006 il Consiglio federale presenterà al Parlamento la legge federale sul controllo della sicurezza tecnica, unitamente al relativo messaggio, che obbligherà tra l'altro gli aeroporti a pubblicare un rapporto sulla sicurezza. Gli esercenti di ogni scalo dovranno dimostrare che il loro impianto in campo tecnico corrisponde ai requisiti di sicurezza e che il rischio ad esso legato è sostenibile per la popolazione e l'ambiente. Rispetto ad oggi tale rapporto consentirà una migliore visione d'insieme degli incidenti rilevanti; gli obiettivi del postulato verrebbero realizzati con l'attuazione di questa nuova legge, che tuttavia non entrerà in vigore prima di inizio 2008. Il Consiglio federale proporrà di stralciare il postulato nel citato messaggio.

2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Quale parte integrante dell'Accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, anche il regolamento CE 2407/92 trova immediata applicazione in Svizzera; esso non deve pertanto essere trasposto nel diritto interno (FF 1999 5217 seg.). Allo scopo di rendere più trasparente nel diritto aeronautico la normativa ripresa con l'accordo bilaterale, si mira ad una soluzione a carattere dichiarativo: nel quadro della prossima revisione, prevista per l'inizio del 2006, l'ordinanza sulla navigazione aerea verrà completata con un allegato che riporterà tutte le ordinanze e le direttive applicate in Svizzera dal 1° giugno 2002 in base all'Accordo bilaterale sul traffico aereo.

2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli accordi settoriali sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, Gazzetta ufficiale CEE n. L 240 del 24.8.1992, p. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) e della relativa ordinanza (RS 748.01), il Regolamento 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il Regolamento 2407/92. Quando ciò non è più il caso, l'autorizzazione dev'essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Poiché una limitazione della durata di validità non ha alcun influsso sull'efficienza operativa, tecnica ed economica di un'impresa di trasporto aereo, e poiché il Regolamento 2407/92 prevale sulle disposizioni della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea, non è prioritario modificare questi due disposti. Per ragioni di

trasparenza, il Consiglio federale procederà tuttavia ai necessari adeguamenti nel quadro di altre modifiche di legge previste per inizio 2007.

2003 P 03.3124 *Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 20.6.03, Kurrus)*

Nel corso del 2006, la questione della gestione trinazionale dell'EuroAirport è stata più volte oggetto di colloqui esplorativi a diversi livelli. Le costellazioni politiche e le opposizioni sorte nel Baden-Württemberg non hanno tuttavia consentito di concretizzare le idee in merito alla partecipazione della Germania all'EuroAirport. In base a segnali manifestatisi ultimamente non è tuttavia escluso che in futuro si possa ugualmente fare qualche progresso.

Come già dichiarato dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato, tutti i prossimi passi devono obbligatoriamente essere discussi e coordinati con i partner francesi; ciò richiederà pazienza e sensibilità nei confronti delle esigenze della controparte. Attualmente non è possibile fare pronostici sugli sviluppi futuri.

#### Ufficio federale dell'energia

2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*

Da quando è stato presentato il postulato della CAPTE-S, sono stati condotti diversi studi riguardanti tra l'altro il ruolo dell'energia idroelettrica in un mercato liberalizzato. In questo contesto vanno menzionati lo studio del CEPE (Centre for Energy Policy and Economics del Politecnico di Zurigo) concernente il miglioramento delle condizioni degli impianti idroelettrici in Svizzera, lo studio del medesimo centro in merito al ruolo dei canoni per i diritti d'acqua in Svizzera e alle possibilità di una flessibilizzazione, uno studio della econcept et al. sull'energia eolica e sul parco degli impianti idroelettrici svizzeri nonché una ricerca della Electrowatt-Ekono sulle possibilità di ampliare lo sfruttamento della forza idrica. In uno studio condotto dal PSI (Istituto Paul Scherrer), è stato analizzato il potenziale delle nuove energie rinnovabili fino al 2035; una parte di esse è costituita dalle piccole centrali idroelettriche («Erneuerbare Energien und neue Nuklearanlagen»).

Il disegno di legge del 3 dicembre 2004 sull'approvvigionamento elettrico (LApEl; FF 2005 1447) contiene diverse disposizioni che hanno per obiettivo il rafforzamento della posizione dell'energia idrica e di altre fonti energetiche rinnovabili. La legge prevede, come misura volontaria, la messa a disposizione di ulteriori capacità produttive derivanti dal rinnovamento di centrali idroelettriche esistenti e dalla costruzione di nuovi impianti. E' previsto anche l'indennizzo dei costi aggiuntivi relativi all'energia prodotta con impianti idroelettrici nuovi o rinnovati, che sarà corrisposto attraverso un supplemento sulle tariffe di trasmissione della rete ad alta tensione. Se gli obiettivi non potranno essere raggiunti con misure volontarie, saranno valutati sistemi di quote e di certificati, anch'essi orientati alla promozione della forza idrica. Le deliberazioni relative al progetto di legge sono state avviate all'inizio del 2005 e dureranno presumibilmente fino al 2006. La legge sull'approvvigionamento elettrico entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2007.

2003 P 03.3414 *Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)*

Il 1° febbraio 2005 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sull'energia nucleare (OENu) unitamente all'omonima legge. Dopo l'adozione dell'OENu, nell'estate 2005 sono state poste in consultazione quattro ulteriori ordinanze del Consiglio federale, tutte a carattere piuttosto tecnico (requisiti per il personale, esami di sicurezza delle persone, personale di vigilanza sull'esercizio, recipienti sotto pressione e condotte). Sono inoltre in preparazione alcune ordinanze dipartimentali basate sull'OENu. Fa parte di queste un'ordinanza sui criteri per la temporanea messa fuori servizio di una centrale. Le autorità di vigilanza stanno attualmente rivedendo il diritto applicabile in questo settore. In data 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di legge federale sull'ispettorato federale di sicurezza in materia nucleare. Con questa legge si mira a rendere giuridicamente autonoma la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Dal 1° gennaio 2004 la Divisione è un'autorità GEM AP con mandati di prestazione per il quadriennio 2004–2007.

2003 P 03.3279 *Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)*

Il postulato del consigliere nazionale Hans-Jürg Fehr chiede un rapporto sulle ripercussioni di un deposito finale per scorie radioattive sulle regioni circostanti. Nell'aprile 2004 l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha commissionato uno studio di base. Nel documento dovranno essere descritte le ripercussioni sociali, demografiche, ecologiche ed economiche di simili impianti, e approfondite le relative conoscenze in base alle esperienze fatte in Svizzera e all'estero con simili impianti già realizzati, o in fase di pianificazione.

Nel contempo, un gruppo di lavoro del Weinland zurighese, composto da rappresentanti dei Comuni di Benken, Marthalen e Trüllikon, ha commissionato un'altra perizia sulle ripercussioni socioeconomiche della costruzione e dell'esercizio di un deposito finale nonché su vantaggi e svantaggi per la regione. Questa perizia è stata pubblicata all'inizio di settembre 2005; lo studio commissionato dall'UFE sarà ultimato e pubblicato nella prima metà del 2006. I risultati saranno messi a frutto nel quadro dell'elaborazione del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, che definisce la procedura di selezione per questo tipo di depositi.

2003 P 03.3532 *Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)*

Per la caratterizzazione dell'energia elettrica e il finanziamento dei costi supplementari, il 1° gennaio 2005 sono state poste in vigore le corrispondenti ordinanze. L'attuazione della caratterizzazione dell'energia elettrica è stata preparata accuratamente con gli addetti ai lavori; a complemento dell'ordinanza è stata pubblicata un'ampia linea guida. Per il finanziamento dei costi supplementari ci si è basati su un rilevamento dati effettuato nel 2005 e sulla creazione di una piattaforma Internet per l'attuazione del provvedimento. I pagamenti per l'anno 2005 avvengono per la prima volta nella prima metà del 2006.

Per quanto riguarda il concetto di «produttori indipendenti», attualmente nel quadro della LApEl si sta discutendo la revisione della LEne in seno alla CAPTE-S. Alcune proposte sono volte a sostituire termini quali «aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia», «produttori indipendenti» ed «energia in eccesso» con «gestori di rete», «produttori» ed «energia totale». In un mercato liberalizzato non vi sono in effetti più aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia e pertanto nemmeno produttori indipendenti.



## Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*

Il progetto di Piano settoriale Strade (e Ferrovia) è stato oggetto di un'ampia procedura di consultazione; in base ai suoi esiti il DATEC ha deciso di riunire in un unico documento la parte Strade e la parte Ferrovia. Attualmente è in fase di elaborazione la parte «programma» di questo nuovo Piano settoriale Trasporti. L'obiettivo è di creare a lungo termine le basi per infrastrutture dei trasporti sotto la responsabilità della Confederazione. La concezione di base del Piano è pronta. In essa sono descritti i criteri funzionali in base ai quali verrà definita la rete delle strade federali (rete di base e rete complementare). Dopo che il controprogetto all'iniziativa Avanti è stato respinto nella votazione popolare dell'8 febbraio 2004, le scadenze di elaborazione della parte «programma» sono state prorogate, in particolare per permettere un migliore coordinamento dei lavori con i Cantoni.

Nella primavera del 2006 questa parte sarà sottoposta al Consiglio federale per approvazione. Verrà in seguito messa a punto la parte «attuazione», che comprenderà anche la pianificazione dei lavori di potenziamento dei tratti di strada nazionale particolarmente trafficati.

Nel 2005 nell'ambito del Piano settoriale Trasporti vi è stata una prima proposta di rete che l'USTRA svilupperà a partire dal 2006 nel Progetto «Rete stradale federale 2020» e presenterà al Parlamento in un messaggio prevedibilmente nel 2007. Nel quadro del progetto verranno esaminate tutte le proposte di ampliamento della rete e di riclassificazione (in strade nazionali) di collegamenti stradali esistenti, presentate in interventi parlamentari.

2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*

Cfr. M 99.3456

1999 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.99, [Epiney]-Chevrier)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)*

Il postulato chiede che si valuti la possibilità di ampliare lo svincolo Sciaffusa sud della A4 con l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (tunnel del Galgenbuck).

L'odierno svincolo di Sciaffusa Sud provoca effettivamente un forte congestionamento delle strade nel Comune di Neuhausen a.Rhf.; i flussi di traffico transitano infatti in un punto poco adeguato. Nel dicembre 2001 il Cantone è pertanto stato incaricato di elaborare un progetto generale.

Su domanda del Governo del Cantone di Sciaffusa, il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento del tratto di raccordo alla strada nazionale A4. In una prossima fase verrà ora elaborato il progetto esecutivo che, con ogni probabilità, sarà depositato pubblicamente all'inizio del 2007. A seconda del budget disponibile e del tempo necessario per evadere eventuali opposizioni, potranno in seguito essere avviati i lavori.

2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (per es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e ad evitare il formarsi di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'USTRA ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera (*Verkehrsmanagementsystem Schweiz, VM-CH*) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto. L'attuazione del sistema è prevista a partire dal 1° gennaio 2008 nel quadro della NPC.

Creazione di aree di sosta e di attesa supplementari per evitare il formarsi di code sulla carreggiata: il piano previsto è in fase di attuazione. La sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del S. Gottardo è stata definita (Ripshausen, UR); i lavori di progettazione di un centro simile a sud del S. Gottardo avanzano.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura è prevista nel quadro del progetto «Gestione del traffico Svizzera»; i lavori preliminari sono in corso.

Le linee guida per la telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2000 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, CN 00.401)*

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze presenti e future di mobilità della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, negli anni 2001–2002 l'USTRA ha elaborato, in collaborazione con gli Uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC tra il dicembre 2002 e il maggio 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche in quanto anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata, catene di trasporto). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Le linee guida vengono attualmente rielaborate dall'USTRA, cosicché entro la metà del 2006 ca. sarà possibile rispondere agli interrogativi del postulato. Il rapporto del Consiglio federale verrà probabilmente trasmesso alle Camere federali verso la fine del 2006.

2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, i motoveicoli e i trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura di approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già disciplinata dalla Direttiva 70/156/CEE; conformemente al progetto della Commissione del 14 luglio 2003, l'applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2008; l'introduzione di approvazioni volontarie su questa base sarà possibile a partire dall'anno seguente la decisione definitiva.

Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'UE avrà attuato i propri provvedimenti, la richiesta del postulato sarà pertanto soddisfatta.

2001 M 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3372 *I costi dei controlli del traffico sulle strade nazionali da parte di organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*

Nel suo parere il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia bensì di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

Dopo il grave incendio dell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante; i Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei veicoli pesanti. Entrambe le misure sono finanziate con gli introiti della TTPCP. La questione è esaminata anche nel quadro del progetto NPC.

2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (S 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*

Da un lato, si è già tenuto parzialmente conto del postulato in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora è infatti possibile rilasciare autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli lunghi fino a 30 m, larghi 3, alti 4, con un peso effettivo di 44 t, valide per le «Strade di grande transito in tutta la Svizzera». Grazie al minore onere amministrativo, ne derivano una semplificazione e un'unificazione delle procedure di autorizzazione. Nel corso del 2006 verranno poste in consultazione ulteriori proposte di revisione dell'ONC: soppressione del divieto di transito attraverso le località in determinate fasce orarie, modifica della procedura d'impugnazione, trasporti con contrappeso nel caso di gru per automobili e carico posteriore sporgente.

Dal 2004, inoltre, il gruppo di lavoro «autorizzazioni speciali» dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) si riunisce di nuovo regolarmente; l'USTRA funge da organo consulente. Il gruppo mira ad unificare ulteriormente le procedure di autorizzazione cantonali. Su iniziativa di quest'organo, la direzione dell'asa ha adottato il documento «Technischen Mitteilungen 1/2005» finalizzato in primo luogo ad allentare le prescrizioni in vigore in questo settore. Le imprese di trasporto approfittano notevolmente di questa misura poiché, con i veicoli attuali, possono ora trasportare pesi di gran lunga maggiori.

2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Per i lavori di manutenzione correnti, i Cantoni interessati applicano da anni una strategia consolidata, che si è sempre rivelata positiva: i lavori all'interno dei tunnel vengono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione, le gallerie rimangono chiuse al traffico dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Interventi di miglioria che renderebbero necessaria la chiusura del traforo del S. Gottardo per diversi mesi sono previsti soltanto fra ca. 30 anni. Non appare molto sensato analizzare ora i problemi che potrebbero presentarsi allora.

2002 P 01.3396 *Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)*

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità del traffico sono state migliorate. Grazie al regime del dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse.

Al centro dell'attenzione vi è l'idea di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, si è ora giunti a una soluzione: la sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del S. Gottardo sarà a Ripshausen, nel Cantone di Uri; avanzano intanto i lavori di progettazione di un centro simile a sud del S. Gottardo.

Presso alcune dogane (per es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più disturbato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre 2005. Per evitare il formarsi di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

2002 P 01.3103 *Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)*

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di valutare quale supporto finanziario possa fornire la Confederazione per rendere sicuri i passaggi a livello ferroviari a rischio. Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una Task Force incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le attuali lacune di sicurezza. Alla fine del 2005, per 40 dei 190 passaggi più pericolosi i lavori di miglioria erano già in corso o addirittura conclusi. Per altri 50 è stato emesso un preavviso positivo anche se i relativi progetti non sono ancora stati inoltrati. La Confederazione si adopera intensamente affinché, entro la fine del 2006, per gran parte dei passaggi a livello siano messi a disposizione i mezzi necessari al risanamento.

2002 P 01.3098 *Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)*

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3111 *Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)*

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3759 *Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)*

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono cambiate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali del traforo del San Gottardo, e i veicoli surriscaldati possono essere facilmente individuati. Visto quanto precede, si è deciso di esaminare ancora una volta la questione del portale termografico.

2002 P 01.3680 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*

Dall'ottobre 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza viene considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel. Di queste fanno parte un più efficace sistema di rivelazione del calore (appositivi cavi e telecamere, ecc.), migliori sistemi di aerazione (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), autosalvataggio degli automobilisti (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo), più adeguato equipaggiamento dei camion (obbligo di portare con sé un estintore).

In linea di massima, gran parte di queste misure produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure vengono attuate costantemente nel quadro delle attuali possibilità, e

in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di portare avanti il progetto di realizzazione di due impianti d'esercizio a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Queste strutture consentiranno ai servizi sanitari e alla polizia di prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di un tunnel. Il pacchetto globale di misure di sicurezza da applicare in galleria sulle strade nazionali potrà essere completato con queste strutture; la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada ne risulterà migliorata.

2002 P 02.3116 *Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)*

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità del traffico sono state migliorate. Grazie al regime di dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse.

Al centro dell'attenzione vi è l'idea di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, si è ora giunti a una soluzione: la sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del S. Gottardo sarà a Ripshausen, nel Cantone di Uri; avanzano intanto i lavori di progettazione di un centro simile a sud del S. Gottardo.

Presso alcune dogane (per es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più disturbato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre 2005. Per evitare il formarsi di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

Possono essere ordinati divieti di sorpasso per i camion nella misura in cui ciò è nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. Simili provvedimenti vengono continuamente esaminati per l'insieme della rete. Non è tuttavia opportuno disporre indistintamente divieti per tutte le rampe di accesso e le cinture degli agglomerati. I fattori determinanti per la valutazione sono le specificità locali e, in particolare, la situazione del traffico.

Già prima dell'incendio dell'ottobre 2001, nella galleria stradale del San Gottardo erano stati avviati i lavori di installazione di un sistema di ventilazione più efficace. Per il momento non si impone la posa di dispositivi antincendio fissi e automatici. I sistemi attuali non sono infatti ancora sviluppati al punto da rispondere in modo ideale ai requisiti tecnici e di redditività che le particolari condizioni di un tunnel impongono. Gli svantaggi, e addirittura i rischi inerenti a simili sistemi, nonché la carente maturità sul piano tecnologico per il momento non ne fanno apparire sensata l'installazione.

Infine, anche la segnaletica delle strutture di sicurezza è stata migliorata e verrà ulteriormente completata.

2002 P 02.3216 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)*

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3735 *Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)*

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dopo l'incidente verificatosi nell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, la sicurezza nelle gallerie viene considerata in un'ottica più globale, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base, vengono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nei tunnel autostradali, i Cantoni sono già oggi tenuti a elaborare scenari di incidenti, ad analizzare sistematicamente i rischi e ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada. Il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato in futuro.

Per quanto riguarda l'obiettivo di protezione indicato nell'intervento, il Consiglio federale ha optato per una variante globale, varando nel 2002 una nuova politica della sicurezza stradale. Il piano di sicurezza comprende la totalità delle strade, dei veicoli e degli utenti della strada. Le misure figurano in un rapporto elaborato da esperti sotto la direzione dell'Ufficio federale delle strade. Si tratta di un ampio e variegato ventaglio di provvedimenti che punta fra l'altro al miglioramento della formazione e del perfezionamento degli utenti della strada, oltre all'adeguamento dell'infrastruttura stradale e all'intensificazione dei controlli del traffico. Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha discusso il programma d'azione «Via sicura», ribadendo la propria intenzione di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade svizzere. Il DATEC sottoporrà al Consiglio federale un pacchetto di misure concrete con diverse varianti.

2003 P 02.3126 *Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)*

Il 1° maggio 2006 l'UE introdurrà l'odocronografo digitale, seguita dalla Svizzera il 1° ottobre 2006. Dovranno essere equipaggiati con un odocronografo digitale soltanto i nuovi veicoli messi in circolazione. Il sistema renderà più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliorerà la protezione degli autisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenterà la sicurezza stradale.

Nell'autunno 2005 l'Amministrazione federale delle dogane ha avviato presso la dogana di Basilea un progetto pilota volto a controllare in modo più sistematico il rispetto delle prescrizioni in materia di ore di lavoro e di riposo. Nel 2006 l'intensificazione dei controlli verrà probabilmente estesa a tutti gli impianti doganali.

In Svizzera si stanno attualmente creando veri e propri centri di controllo del traffico pesante; uno è già in funzione presso Unterrealta (GR). Questi centri renderanno ancora più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Inoltre si sta rivedendo il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'OLR commesse da conducenti esteri in Svizzera. In tal modo verrà rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello internazionale, nel dicembre 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo che limitano le ore di guida settimanali e disciplinano diversamente i tempi di riposo giornalieri. Sono pure state rese più severe le disposizioni di controllo (aumento, dall'1 al 3 %, dei giorni di lavoro soggetti a controllo; aumento del numero di controlli presso le imprese rispetto alla strada). A tempo debito la Svizzera riceverà le nuove disposizioni UE nel diritto interno.

2003 P 02.3385 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)*

Cfr. M 99.3456

2003 P 02.3236 *Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)*

In data 4 maggio 2005, il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento a sei corsie della A4 nel Cantone di Zugo. L'opera è stata realizzata in vista di una gestione più sicura del traffico su questo tratto autostradale dopo l'apertura della A4 nel distretto di Knonau (2010 ca.). Stando alle stime relative all'evoluzione del traffico, una volta messa in servizio la A4 nel triangolo Zurigo-ovest – galleria dell'Islisberg – distretto del Knonau, il volume di traffico giornaliero medio sarà pari a 90'000 veicoli. L'ampliamento del tratto a tre corsie in entrambi i sensi di marcia (più corsie d'emergenza) tra le diramazioni di Blegi e Rotkreuz consentirà, su questo segmento comune, di gestire in modo efficace e sicuro il traffico sulle due autostrade A4 (da e per Zurigo) e A4a (in direzione Zugo/Baar). Per giunta, quest'opera realizzata nel Cantone di Zugo rappresenta un'infrastruttura di traffico coordinata con la prevista evoluzione delle aree abitate della regione.

2003 P 01.3684 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*

Cfr. P 01.3680

#### **Ufficio federale delle comunicazioni**

2003 P 02.3488 *Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone audiolese (N 21.3.03, Joder)*

Il nuovo articolo 7 capoverso 4 della legge sulla radiotelevisione (LRTV) sancisce che le emittenti televisive che propongono programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adeguare una parte appropriata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti. Conformemente all'articolo 26 capoverso 2bis, il Consiglio federale è tenuto a sancire i principi in base ai quali la SRG SSR deve tener conto delle esigenze dei disabili sensoriali; viene fatto riferimento anche al linguaggio dei segni. Il Consiglio federale attuerà queste disposizioni della nuova LRTV a livello di ordinanza e di concessione. Le associazioni dei disabili saranno incluse nei preparativi. Sarà esaminato anche quanto richiesto dal postulato Joder.

#### **Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio**

2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*

Il postulato chiede una modifica dei criteri relativi ai siti adibiti a discariche. Nei siti in cui gli strati rocciosi impermeabili sono poco spessi, la situazione deve poter essere migliorata con interventi tecnici. Un apposito gruppo di lavoro ha elaborato una modifica dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, che è stata inviata in consultazione alla fine del 2002. Sulla base dei risultati della consultazione si è giunti alla conclusione che, considerati i sensibili metodi di analisi fisica del suolo attualmente disponibili, è necessario procedere ad una rielaborazione totale dell'ordinanza. Un gruppo di lavoro ha pertanto stilato una seconda modifica dell'ordinanza, inviata poi in consultazione agli ambienti interessati. Dai risultati sono emerse proposte fortemente divergenti, le quali rendono necessarie ulteriori discussioni con singoli Cantoni e associazioni. Una versione corretta e definitiva potrà essere pronta nella prima metà del 2006.

2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*

La mozione incarica il Consiglio federale di esporre al Parlamento, mediante un apposito rapporto, le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi di protezione dell'aria nonché le possibilità esistenti per garantire, in riferimento a tutti gli inquinanti, il rispetto dei valori limite fissati. A tal fine è stata elaborata e pubblicata, nel novembre 2005 (UFAFP, Serie Scritti sull'ambiente n 379), una documentazione aggiornata sulle attuali emissioni di inquinanti provenienti da diverse fonti e sull'efficacia delle possibili misure da adottare. Detta documentazione servirà da base per la stesura del rapporto all'attenzione del Parlamento. Come si evince dal rapporto del Consiglio federale sui provvedimenti di igiene dell'aria adottati da Confederazione e Cantoni (FF 1999 6638–6662), in tale settore vi è una forte necessità d'intervento per ridurre i notevoli danni arrecati dall'inquinamento alla salute della popolazione e all'ambiente. Con il previsto rapporto verranno create importanti basi pianificatrici e decisionali e saranno indicati dei punti di contatto con altre questioni di attualità. I lavori presentano sinergie con l'esecuzione della legislazione di protezione dell'ambiente.

2001 P 01.3371 *Legge sul CO<sub>2</sub>. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*

2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare se, a differenza di quanto avviene ora, la Confederazione può sostenere finanziariamente, oltre alla costruzione e al ripristino delle strade forestali e rurali, anche il risanamento delle stesse. La costruzione, l'ampliamento e il ripristino delle strade forestali e rurali sono sovvenzionabili. Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle foreste, la concessione di sussidi è tuttavia vincolata alla condizione che ne sia garantita la manutenzione ordinaria. Finora la Confederazione non ha mai versato sussidi per la manutenzione delle strade forestali. Nel corso dell'imminente revisione della legge forestale si dovrà procedere a un riesame generale della prassi vigente in materia di sussidi per le strutture di raccordo in ambito forestale.

2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esporre in un rapporto come potranno essere garantiti in futuro l'insegnamento, la ricerca e l'informazione indipendenti nei diversi settori della tossicologia. In particolare, il rapporto dovrà illustrare come potranno essere promossi le capacità e i giovani ricercatori. Inoltre, chiede di indicare come potrebbe essere finanziata, nel nostro Paese, la tossicologia indipendente. Nel suo parere il Governo ha incaricato i servizi federali competenti di illustrare nel rapporto anche le esigenze legate, nel settore della tossicologia, all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi offerti a carico della Confederazione nell'ambito dell'esecuzione dei compiti assegnati dalla legge.

Il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di elaborare il rapporto ha nel frattempo concluso i suoi lavori. Il rapporto verrà presentato al Consiglio federale nel 2006.

2003 M 02.3382 *Meno emissioni di CO<sub>2</sub> grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03)*

La mozione esorta il Consiglio federale ad avviare immediatamente una modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali al fine di ridurre in maniera significativa la tassazione sul gas naturale, sul gas liquefatto e sul biogas da utilizzare come carburante, allo scopo di ridurre nell'atmosfera le emissioni di CO<sub>2</sub> e i carichi di sostanze inquinanti generati dal traffico stradale.

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati emersi dalla consultazione sulla modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, volta a promuovere i carburanti gassosi nonché i carburanti prodotti con materie prime rinnovabili, e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare il relativo messaggio. Il Consiglio federale approverà tale messaggio nel 2006.

2003 P 03.3261 *Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)*

Il Consiglio federale tiene conto nel corso delle sue attività ad incidenza paesaggistica svolte nell'ambito della legislazione vigente e a seconda dei mezzi finanziari disponibili, delle esigenze poste alla conservazione e alla rivalutazione dei paesaggi terrazzati della Svizzera. Poiché in precedenza aveva stabilito altre priorità, la Confederazione ha tuttora rinunciato a elaborare insieme ai Cantoni principi e metodi comuni volti a inventariare e conservare i paesaggi terrazzati.

2004 M 03.3012 *Presa in considerazione dei pozzi di carbonio contemplati dal Protocollo di Kyoto (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.059; S 29.9.04; proposta di stralcio FF 2005 4621)*

2004 P 04.3316 *CO<sub>2</sub>: colmare il divario rispetto agli obiettivi stabiliti (S 29.9.04, Stähelin; proposta di stralcio FF 2005 4621)*

### Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514 *Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza SG*

Nel postulato del 16 novembre 2004 (04.3619), la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) invitava il Consiglio federale a illustrare in un rapporto a quali condizioni e in che modo potrebbe essere utile introdurre in Svizzera un sistema di pedaggio stradali. In particolare, si chiedeva che il rapporto valutasse,

- se l'introduzione del pedaggio stradale presuppone una modifica della Costituzione federale;
- per quali strade, per quali scopi e con quali basi di valutazione sarebbe eventualmente utile introdurre un pedaggio stradale, e come sarebbe possibile attuare eventuali compensazioni con altre tasse sul traffico stradale;
- a quali condizioni sarebbe eventualmente opportuno e possibile sperimentare il pedaggio stradale.

Le richieste del postulato Vollmer riguardano essenzialmente questioni il cui esame è richiesto nel quadro del rapporto auspicato dalla CTT del Consiglio nazionale. Il tema del pedaggio stradale rimane quindi di attualità e deve essere approfondito nell'ambito del previsto rapporto.

2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*

Il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) è stato adattato nel 2005 in base agli esiti della procedura di consultazione, effettuata nel corso del 2004 dalla Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA). Le definizioni edilizie e le procedure di misurazione armonizzate, come pure la procedura di attuazione a livello cantonale e comunale, sono state presentate ancora una volta ai Cantoni nel quadro di un seminario svoltosi il 21 giugno 2005. La DCPA, dal canto suo, ha adottato il CIAE in occasione della sua riunione generale del 22 settembre 2005, raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Al termine della redazione finale, ormai prossima, nel primo trimestre del 2006 si potranno avviare le procedure di adesione. Per quanto riguarda le definizioni edilizie e le procedure di misurazione – uno dei temi centrali dell'armonizzazione del diritto edilizio chiesta dal postulato – sono stati creati ottimi presupposti perché l'armonizzazione avvenga in tempi rapidi. Nel corso del 2005, il SIA e l'associazione «Normen für die Raumplanung» (Norme per lo sviluppo territoriale) hanno svolto importanti lavori preliminari in vista della futura armonizzazione nel settore delle procedure di utilizzazione e di utilizzazione speciale. Si dovrà continuare a lavorare su questa base per poter uniformare ulteriori settori del diritto edilizio formale.

2003 M 02.3218 *Alleggerimento del traffico d'agglomerato. Partecipazione della Confederazione (N 4.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.3.03; proposta di stralcio FF 2005 701)*

2003 P 02.3733 *Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)*

L'autore del postulato chiede un rapporto che comprenda i seguenti punti:

- sottolineare l'importanza del traffico del tempo libero nel quadro della politica dei trasporti e in altri settori quali ad esempio il turismo;
- esaminare misure che consentano di rendere sostenibile il traffico del tempo libero;
- illustrare le possibilità e necessità d'intervento della Confederazione;
- avanzare proposte per dare maggiore rilievo al traffico del tempo libero nel quadro della politica dei trasporti.

In base al postulato vengono attualmente sostenuti diversi progetti pilota e di dimostrazione nel campo del traffico del tempo libero. Inoltre, in questo settore è in corso una serie di lavori di fondo. Il rapporto finale, che presenterà proposte di intervento concrete, sarà pubblicato con ogni probabilità nel 2007.

2003 M 03.3393 *Iniziativa propria della popolazione rurale (N 3.10.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro S 25.9.03; proposta di stralcio FF 2005 6303)*

2003 M 03.3343 *Migliorare l'utilizzazione degli edifici abitativi esistenti nello spazio rurale (S 25.9.03, Lauri, N 3.10.03; proposta di stralcio FF 2005 6303)*

2004 P 04.3135 *Priorità nelle infrastrutture di trasporto (S 15.6.04, Brändli; proposta di stralcio FF 2006 701)*

**Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2005****a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004»**

I numeri di pagina si riferiscono al Rapporto «Mozioni e postulati» dello scorso anno.

P 01.3121	L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano ( <i>N 22.6.01, Rennwald</i> )	1
P 01.3481	Composizione delle commissioni extraparlamentari ( <i>N 14.12.01, Loepfe</i> )	1
P 03.3090	Base legale per lo statuto speciale della città federale ( <i>N 20.6.03, Joder</i> )	1
P 03.3594	Piano di legislatura 2003–2007. Pari opportunità ( <i>N 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN</i> )	2
P 02.3541	Rapporto sul disarmo ( <i>N 13.12.02, Haering</i> )	3
P 02.3069	Riconoscimento del genocidio degli Armeni del 1915 ( <i>N 16.12.03, [Vaudroz Jean-Claude]-de Bumann</i> )	3
P 02.3074	Delegazione svizzera presso l'Assemblea generale dell'ONU ( <i>N 9.3.04, Gross Andreas</i> )	3
P 01.3714	Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni ( <i>N 5.6.03, Bezzola</i> )	4
P 00.3584	Servizio di volontariato per i giovani ( <i>N 30.9.02, Wyss; S 12.6.03</i> )	4
P 03.3428	Rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma ( <i>N 25.9.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.043</i> )	4
M 04.3044	Vigneti terrazzati del Lavaux: iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO ( <i>N 18.6.04, Zisyadis; S 15.12.04</i> )	4
P 00.3566	Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio ( <i>N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01</i> )	5
P 02.3247	Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni ( <i>N 4.10.02, Berberat</i> )	5
M 98.3655	Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi ( <i>N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00</i> )	5
M 98.3684	Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi ( <i>S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00</i> )	5
P 00.3211	Volontariato ( <i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016</i> )	5
P 01.3359	La situazione delle persone sole in Svizzera ( <i>N 5.10.01, Hubmann</i> )	5
P 00.3596	Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari ( <i>S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS</i> )	5
P 01.3522	LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute ( <i>N 6.6.02, Engelberger</i> )	6
P 01.3141	Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal ( <i>N 30.9.02, Tschäppät</i> )	6
P 02.3401	Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia ( <i>N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico</i> )	6
P 02.3407	Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP ( <i>N 3.10.02, Dupraz</i> )	6
P 02.3764	Sostegno agli Svizzeri d'Argentina ( <i>N 21.3.03, Gysin Remo</i> )	7
P 02.3189	Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP ( <i>N 4.10.02, Kofmel</i> )	7
P 00.3463	Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue ( <i>N 15.12.00, Rennwald</i> )	7
P 01.3000	Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR ( <i>N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN</i> )	8
P 02.3196	Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento ( <i>N 4.10.02, Menétrey-Savary</i> )	9
P 01.3210	Divieto di remunerazione per la raccolta delle firme ( <i>S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436</i> )	9
P 00.3445	Pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a cpv. 1 CO) ( <i>N 20.3.02, Schwaab</i> )	9
P 01.3736	Certificazione numerica da parte della Confederazione ( <i>N 22.3.02, Strahm</i> )	9
P 02.3413	Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto ( <i>N 21.3.03, Egerszegi</i> )	9
P 02.3059	Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento ( <i>N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico</i> )	10
P 01.3405	Sottomettere all'obbligo di impartire una formazione le aziende che hanno stranieri alle loro dipendenze ( <i>N 20.3.02, Strahm</i> )	10
P 00.3054	Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza ( <i>N 20.3.02, Gruppo socialista</i> )	10
P 00.3585	Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera ( <i>N 20.3.02, Fetz</i> )	10
P 01.3727	Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera ( <i>N 22.3.02, Walker Felix</i> )	10
P 02.3191	Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est ( <i>N 4.10.02, Loepfe</i> )	11
P 02.3263	Integrazione dei ricercatori stranieri ( <i>N 13.12.02, Neiryneck</i> )	11
P 03.3111	Fabbisogno di manodopera della Svizzera e nuovi membri dell'UE ( <i>N 20.6.03, Engelberger</i> )	11
P 04.3164	Protezione brevettuale in base al principio della reciprocità con l'UE e agevolazione delle importazioni parallele ( <i>N 18.6.04, Strahm</i> )	12



P 04.3197	Esaurimento del diritto dei brevetti. Reciprocità con l'Unione europea (S 7.6.04, Sommaruga Simonetta)	12
P 02.3288	Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)	13
P 02.3324	Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)	13
P 02.3209	Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)	13
P 02.3392	Sorveglianza dei mercati finanziari (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)	14
P 02.3549	Imposizione individuale. Rapporto (S 17.3.03, Lauri)	15
P 01.3622	Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)	16
P 00.3415	Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)	17
P 00.3229	Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, Minoranza Leutenegger Oberholzer)	17
P 00.3323	Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)	17
P 00.3325	Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti (N 13.3.02, Weigelt)	17
P 02.3190	Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)	17
P 02.3073	Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)	17
P 02.3731	Lavoro domenicale. Rispetto della legge (N 21.3.03, Renwald)	17
P 01.3089	Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)	17
P 03.3053	Riduzione dell'orario di lavoro. Proroga della durata massima dell'indennità (N 20.6.03, Berberat)	18
P 02.3117	Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)	18
P 01.3762	Mandato di prestazione per la valorizzazione della lana di pecora (N 4.6.03, Bigger)	18
P 02.3211	Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)	18
P 00.3684	Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)	19
P 02.3345	Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)	19
P 02.3635	Legge sulle abitazioni. Rispetto degli standard di costruzione Minergie (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)	19
P 02.3636	Promozione delle abitazioni. Passaggio dall'aiuto «alla pietra» a quello della persona (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)	19
P 02.3331	Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)	20
P 00.3216	Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	20
P 00.3267	NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)	20
P 00.3725	Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus)	20
P 99.3458	Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	21
P 01.3345	Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci su rotaia (N 5.10.01, Bezzola)	21
P 01.3749	San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)	21
P 00.3558	Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.03, Kurrus)	21
P 00.3355	Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)	22
P 01.3375	Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)	22
P 01.3424	Ripresa dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	22
P 01.3787	Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)	22
P 99.3422	Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)	23
P 00.3489	Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)	23
P 02.3049	Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)	23
P 99.3570	OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA». Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)	24
P 01.3211	Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)	24
P 01.3501	Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)	24
P 02.3744	Accelerare il risanamento dei siti contaminati in ambiente urbano (N 21.3.03, Leutenegger Oberholzer)	24

P 03.3056	Promozione di filtri per particolato diesel nel traffico stradale ( <i>N 20.6.03, Weigelt</i> )	24
P 02.3393	Strategia Lupo Svizzera ( <i>N 2.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3567</i> )	25
P 03.3189	Incentivazione dei carburanti diesel ( <i>S 16.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS</i> )	25
P 98.3197	TTPCP: regolamentazione speciale per l'economia forestale ( <i>N 21.6.00, Bezzola</i> )	25
P 02.3128	Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci ( <i>N 21.6.02, Kurrus</i> ) – in precedenza DATEC/UFT	26
P 02.3232	Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva ( <i>N 4.10.02, Vollmer</i> )	26
P 02.3637	Provvedimenti a seguito del vertice mondiale di Johannesburg del 2002 ( <i>N 21.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN [minoranza Brunner Toni]</i> )	26
P 03.3228	Cassoni mobili. Rimborso della TTPCP ( <i>N 3.10.03, Kurrus</i> )	27
P 02.3279	Potenzialità del settore dello sminamento per l'industria svizzera d'esportazione ( <i>N 4.10.02, Jossen</i> )	N 672
P 99.3630	Esonero dall'IVA per l'agricoltura ( <i>N 13.12.00, Kunz</i> )	N 672
P 99.3119	Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera ( <i>N 18.6.99 Kunz</i> )	N 672
P 02.3133	Provvedimenti volti a migliorare i redditi nell'agricoltura ( <i>N 21.6.02, Walter Hansjörg</i> )	N 672

**b) Proposta di stralcio in messaggi nel 2005**

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Trattandosi del Bollettino ufficiale dello scorso anno, anche la data è specificata. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

P 01.3429	Assicurare agli Svizzeri all'estero la possibilità di informarsi sull'attualità del loro paese d'origine (S 11.12.01, Commissione delle istituzioni politiche CS)	S 204
M 03.3346	Assicurazione militare. Esecuzione (S 1.10.03, Stähelin, N 1.3.04)	2004: S 449 / N 371
M 99.3567	Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00)	2004: N 633 / S 385
M 00.3058	Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, gruppo liberale radicale; S 6.6.00)	2004: N 633 / S 385
P 00.3069	Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz)	S 385
M 00.3069	Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; N 5.10.00)	2004: N 633 / S 385
P 00.3195	Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	2004: N 1166 / S 322
P 01.3002	Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301)	S 322
P 00.3039	Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neiryneck; S 2.10.01)	2004: N 1166 / S 322
P 02.3121	Investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali ad alta velocità (S 18.6.02, David; N 11.12.02)	2004: N 2137 / S 42
P 01.3115	Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo)	N 21
P 01.3661	Raccordo ferroviario dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 22.3.02, Fetz)	N 21
P 01.3685	Tracciato NFTA nel Cantone Uri. Urgente pianificazione della «variante dorsale lunga» o della «variante dorsale lunga aperta» (N 22.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 01.425)	N 21
P 02.3633	Per una politica generale dei trasporti efficace (N 11.12.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.040)	N 21
P 03.3582	FTP. Finanziamento delle spese successive (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.0589)	S 96
P 03.3583	Verifica complessiva della realizzazione dei progetti FTP (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.058)	S 96
P 02.3489	Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punto 6	N 106
P 03.3466	Settori concernenti le unità GEMAP (N 19.3.04, [Müller Erich]-Hutter Markus)	N 404
P 03.3546	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione come Ufficio GEMAP (N 19.3.04, Pfister Theophil)	N 404
M 02.3646	Indipendenza degli uffici di revisione (N 4.6.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.405 (Minoranza Randegger); S 2.10.03)	N 106 / S 635
M 97.3688	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (S.a g.l.) (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00)	N 106 / S 635
P 01.3153	Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)	N 117 / S 551
P 01.3329	Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02), punto 4	N 117 / S 551
P 00.3568	Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credito privato (N 15.12.00, Schneider)	N 316
P 02.3120	Regolamentazione fiscale delle opzioni di dipendenti «stock option» (S 5.6.02, Schweiger)	S 432
M 02.3381	Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)	S 586 / N 404
P 00.3691	Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter)	N 871
P 01.3078	Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard)	N 871
P 00.3409	Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione della gestione CN)	N 894
M 00.3393	Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming) (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01)	2004: N 1713 / S 529
P 00.3407	Attuazione della legge sul mercato interno. Diritto di ricorso della Commissione della concorrenza (N 5.6.01, Commissione della gestione CN; S 14.3.02)	N 894 / S 769

P 03.3217	Promozione delle esportazioni. Principi etici ( <i>N 3.10.03, Donzé</i> )	N 1356
P 02.3064	Formazione medica. Etica e diritto ( <i>N 30.9.02, Zäch</i> )	N 1367
M 04.3227	Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna ( <i>N 8.10.04, Imfeld; S 6.6.05</i> )	N IV / S IV
M 98.3529	Collegamenti «online». Rafforzare la protezione dei dati personali ( <i>S 16.3.99, Commissione della gestione CS; N 21.12.99</i> )	N 1461 / S IV
M 00.3000	Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali ( <i>S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici CS 99.067; N 5.10.00</i> )	N 1461 / S IV
M 03.3441	Salvaguardia delle fonti audiovisive ( <i>N 17.3.04, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 21.9.04</i> )	S 726 / N IV
P 99.3560	Costituzione di zone protette di ampie dimensioni ( <i>N 12.6.01, Grobet</i> )	N IV
P 02.3354	Basi legali per le riserve della biosfera in Svizzera ( <i>N 4.10.02, Lustenberger</i> )	N IV
M 04.3048	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Parchi naturali ( <i>S 15.6.04, Marty Dick; N 21.9.04</i> )	S 655 / N IV
P 00.3273	Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI ( <i>S 5.10.00, Jenny</i> )	S IV

## **Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2005**

### **Cancelleria federale**

- 2000 P 00.3194 *E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3190 *Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 M 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1*
- 2000 P 00.3298 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radicale)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3347 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00, Leumann)*
- 2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5*
- 2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)*
- 2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*
- 2003 P 03.3102 *Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)*
- 2004 P 04.3159 *Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)*
- 2004 P 04.3462 *Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)*
- 2005 M 03.3311 *Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo democratico-cristiano; S 7.3.05)*
- 2005 M 04.3755 *Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)*
- 2005 M 04.3803 *Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (N 17.6.05, Häberli-Koller; S 29.9.05)*
- 2005 P 03.3179 *Votazioni popolari. Informazione da parte delle autorità federali (N 23.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 29.9.05)*

## Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505	<i>Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)</i>
2000 P 98.3396	<i>Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)</i>
2000 P 00.3414	<i>Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)</i>
2000 P 00.3527	<i>Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)</i>
2001 P 01.3160	<i>Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)</i>
2002 M 00.3277	<i>Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryndck; S 4.10.01)</i>
2002 M 01.3334	<i>Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)</i>
2002 P 01.3306	<i>Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)</i>
2002 P 02.3394	<i>Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)</i>
2002 P 02.3625	<i>Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)</i>
2002 P 02.3591	<i>Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)</i>
2003 P 02.3730	<i>Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)</i>
2003 P 03.3066	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)</i>
2003 P 03.3178	<i>Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza CS 02.076)</i>
2003 P 03.3050	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2003 P 03.3328	<i>Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)</i>
2004 P 02.3348	<i>Iniziativa della Svizzera a favore della creazione di un'agenzia ONU per l'energia rinnovabile a Ginevra (N 9.3.04, [Wiederkehr]-Studer Heiner)</i>
2004 P 02.3529	<i>Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)</i>
2004 P 02.3093	<i>Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)</i>
2004 P 03.3584	<i>Politica europea della Svizzera. Prestazioni della Svizzera (S 18.3.04, Commissione della politica estera CS 03.2022)</i>
2004 P 04.3233	<i>Israele. Arresto della costruzione del muro nei Territori occupati (N 8.10.04, Maury Pasquier)</i>
2004 M 02.3786	<i>Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; S 15.12.04)</i>
2004 P 04.3424	<i>Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)</i>
2004 P 04.3571	<i>La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)</i>
2004 P 04.3621	<i>Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)</i>
2005 M 04.3796	<i>Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza (N 17.6.05, Wyss; S 15.12.05)</i>
2005 M 05.3017	<i>Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo liberale radicale; S 15.12.05)</i>
2005 P 05.3657	<i>Trattato sul commercio di armi (S 15.12.05, Gentil)</i>
2005 P 05.3564	<i>Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)</i>

## **Dipartimento dell'interno**

### **Segreteria generale**

Nessuno.

### **Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo**

- 2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*  
2005 P 05.3694 *Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)*

### **Ufficio federale della cultura**

- 2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*  
2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)*  
2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*  
2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*  
2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*  
2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*  
2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*  
2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*  
2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*  
2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*  
2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*  
2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*  
2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*  
2003 P 03.3426 *Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*  
2003 P 02.3068 *Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)*  
2004 P 04.3343 *Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri)*  
2005 P 04.3643 *Promozione libraria ed editoriale (N 18.3.05, Müller-Hemmi)*

### **Ufficio federale di meteorologia e climatologia**

Nessuno.

### **Archivio federale**

Nessuno.

### **Ufficio federale della sanità pubblica**

- 1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*  
2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*  
2000 P 00.3342 *Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS*  
2000 P 00.3422 *Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047) – in precedenza UFAS*  
2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)*  
2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*  
2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*  
2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*  
2001 P 01.3604 *Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*  
2002 P 00.3565 *Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)*

- 2002 P 00.3482 *Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)*
- 2002 P 01.3397 *Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)*
- 2002 P 01.3137 *Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2002 P 00.3368 *Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 00.3544 *Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 02.3175 *Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 02.3176 *Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 02.3177 *Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 00.3536 *Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 01.3049 *Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 02.3135 *Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)*
- 2002 P 02.3233 *Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)*
- 2002 P 02.3248 *Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)*
- 2002 P 02.3251 *Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3379 *Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)*
- 2002 P 02.3446 *Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*
- 2002 P 02.3383 *Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS*
- 2003 M 00.3670 *Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3674 *Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3750 *Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3626 *Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3042 *Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3046 *Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3236 *Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3237 *Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3010 *Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 2003 M 03.3007 *Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)*
- 2003 P 03.3302 *Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3087 *Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3642 *Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3643 *Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3644 *Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*



- 2003 P 02.3645 *Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3424 *Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3425 *Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3520 *Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS*
- 2004 M 02.3170 *Pianificazione della medicina di punta (S 19.9.02, Frick; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2004 4903)*
- 2004 P 04.3000 *Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)*
- 2004 P 02.3122 *Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)*
- 2004 M 03.3597 *Riforma del sistema di finanziamento delle cure medico-sanitarie (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04; proposta di stralcio FF 2005 1839)*
- 2004 P 02.3641 *Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)*
- 2004 P 02.3378 *Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)*
- 2004 P 04.3205 *Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) – in precedenza UFAM*
- 2004 P 04.3436 *Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM*
- 2004 P 04.3440 *Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)*
- 2004 P 04.3509 *Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)*
- 2005 P 04.3594 *Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann)*
- 2005 P 04.3540 *Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)*
- 2005 M 04.3611 *Sospensione dell'obbligo d'assicurazione durante la scuola reclute (N 18.3.05, Berberat; S 14.6.05)*
- 2005 P 05.3161 *Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf)*
- 2005 P 05.3230 *Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2005 M 04.3614 *Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05)*
- 2005 M 05.3009 *Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)*
- 2005 M 05.3136 *Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05)*
- 2005 M 04.3439 *Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)*
- 2005 P 05.3625 *Per una migliore informazione degli assicurati (N 16.12.05, Robbiani)*
- 2005 P 05.3650 *Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon)*
- 2005 P 05.3678 *Rimborso dei prezzi dei medicinali generici (N 16.12.05, Darbellay)*
- 2005 P 05.3708 *Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)*

#### **Ufficio federale di statistica**

- 2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*
- 2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)*
- 2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*
- 2002 P 01.3733 *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)*
- 2002 P 01.3788 *Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)*
- 2002 P 02.3491 *Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) – in precedenza DFE/Seco*
- 2003 P 03.3534 *Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)*

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

- 2000 P 97.3068 *Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)*
- 2000 P 98.3076 *Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)*
- 2000 P 00.3178 *Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)*
- 2000 P 00.3007 *Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)*
- 2000 P 00.3200 *Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)*
- 2000 P 00.3291 *Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2001 P 01.3172 *Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)*
- 2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC*
- 2001 P 01.3450 *Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
- 2001 P 01.3648 *Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015; proposta di stralcio FF 2005 3989)*
- 2002 P 00.3743 *Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)*
- 2002 P 00.3499 *Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)*
- 2002 P 02.3006 *LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
- 2002 P 00.3231 *Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])*
- 2002 P 01.3134 *Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer; proposta di stralcio FF 2005 3989)*
- 2002 P 02.3160 *Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)*
- 2002 P 02.3208 *LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)*
- 2002 P 02.3183 *Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
- 2002 P 02.3172 *Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)*
- 2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC*
- 2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC*
- 2002 P 02.3405 *Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)*
- 2002 P 02.3420 *LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)*
- 2002 P 02.3429 *Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2002 P 02.3457 *Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 2002 M 02.3007 *Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)*
- 2002 P 02.3495 *Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
- 2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02) – in precedenza DFF/AFF*
- 2002 P 02.3640 *Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)*
- 2003 M 02.3401 *Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)*
- 2003 M 02.3418 *Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)*
- 2003 P 03.3103 *Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo liberale)*
- 2003 P 03.3269 *Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)*

2003 P 03.3298	<i>Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC</i>
2003 P 02.3167	<i>Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)</i>
2003 P 03.3541	<i>Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)</i>
2003 P 03.3522	<i>Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)</i>
2003 P 03.3470	<i>Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner)</i>
2003 P 03.3434	<i>Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)</i>
2003 P 03.3430	<i>Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035) – in precedenza DFF/UFAP</i>
2003 P 03.3009	<i>Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)</i>
2004 M 03.3314	<i>Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)</i>
2004 M 03.3578	<i>Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)</i>
2004 P 04.3088	<i>Reintegrare le persone invece di escluderle e di versare loro rendite! (N 18.6.04, Gruppo socialista; proposta di stralcio FF 2005 3989)</i>
2004 P 04.3098	<i>Rendita d'invalidità flessibile (S 2.6.04, Ory; proposta di stralcio FF 2005 3989)</i>
2004 P 03.3008	<i>Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)</i>
2004 P 04.3234	<i>Rendita d'invalidità flessibile (N 8.10.04, Meyer Thérèse)</i>
2004 M 04.3091	<i>Indennità giornaliera al posto di una rendita (N 18.6.04, Gruppo socialista; S 15.12.04; proposta di stralcio FF 2005 3989)</i>
2004 M 03.3438	<i>Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CS; N 6.12.04)</i>
2005 M 04.3200	<i>Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)</i>
2005 M 04.3201	<i>Prevenzione tempestiva dell'invalidità (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05; proposta di stralcio FF 2005 3989)</i>
2005 M 03.3454	<i>Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)</i>
2005 P 03.3570	<i>Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)</i>
2005 P 05.3070	<i>Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)</i>
2005 P 05.3176	<i>Mantenere gli invalidi nel processo lavorativo (S 14.6.05, Ory)</i>
2005 M 04.3623	<i>Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05 )</i>
2005 M 05.3154	<i>Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)</i>
2005 M 05.3276	<i>Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)</i>

#### **Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

1999 P 99.3502	<i>Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Danioth) – in precedenza UFES</i>
2000 P 99.3528	<i>Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES</i>
2000 P 99.3510	<i>Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart) – in precedenza UFES</i>
2000 P 00.3283	<i>Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES</i>
2001 P 00.3755	<i>Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering) – in precedenza ASR</i>
2001 P 00.3697	<i>Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES</i>
2001 P 01.3490	<i>Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR</i>
2001 P 01.3532	<i>Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger) – in precedenza ASR</i>

- 2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR*
- 2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical) – in precedenza ASR*
- 2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR*
- 2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR*
- 2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES*
- 2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller) – in precedenza UFES*
- 2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden) – in precedenza UFES*
- 2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer) – in precedenza UFES*
- 2002 P 02.3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES*
- 2003 P 03.3181 *Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089) – in precedenza ASR*
- 2003 P 03.3182 *Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES*
- 2003 P 03.3183 *Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES*
- 2003 M 03.3004 *Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*
- 2003 M 03.3184 *Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*
- 2003 P 03.3185 *Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR*
- 2003 P 03.3282 *Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES*
- 2003 P 03.3395 *Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin) – in precedenza ASR*
- 2003 P 03.3518 *Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR*
- 2004 P 04.3024 *Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer) – in precedenza UFES*
- 2004 M 04.3484 *Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR*
- 2004 M 04.3506 *Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR*
- 2004 P 04.3601 *Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR*
- 2004 P 04.3502 *Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES*
- 2004 P 04.3558 *Statuto dei ricercatori in scienze umane (N 17.12.04, Rossini) – in precedenza UFES*
- 2005 P 04.3627 *Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-democratico)*
- 2005 P 04.3658 *Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)*
- 2005 P 04.3737 *Piano d'azione «Educazione per uno sviluppo sostenibile nelle scuole universitarie» (S 16.3.05, Ory)*
- 2005 P 05.3399 *Verifica delle prestazioni nel campo dell'educazione, della ricerca e della tecnologia (N 7.10.05, Bruderer)*
- 2005 M 04.3206 *Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05)*
- 2005 M 05.3223 *Costituzione di riserve per il Fondo nazionale svizzero (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 6.12.05)*
- 2005 P 05.3508 *Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)*
- 2005 P 05.3595 *Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)*
- 2005 P 05.3596 *Quadro generale delle risorse necessarie in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2007–2011 (S 6.12.05, Fetz)*

#### Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Segreteria generale

Nessuno.

### Commissione federale delle case da gioco

Nessuno.

### Ufficio federale di giustizia

- 2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*
- 2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard; proposta di stralcio FF 2005 6351)*
- 2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*
- 2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00 Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*
- 2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)*
- 2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*
- 2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*
- 2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)*
- 2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*
- 2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*
- 2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*
- 2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori. (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*
- 2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*
- 2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01; proposta di stralcio FF 2005 2183)*
- 2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*
- 2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CN 00.438)*
- 2002 P 00.3674 *Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)*
- 2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen; proposta di stralcio FF 2005 6351)*
- 2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)*
- 2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*
- 2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*
- 2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*
- 2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02), punti 1–3*
- 2002 P 02.3142 *Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)*
- 2002 P 02.3086 *Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)*
- 2002 P 02.3045 *Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)*
- 2002 P 02.3149 *Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)*
- 2002 P 02.3239 *Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)*
- 2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punti 1–5 e 7–9*
- 2002 P 02.3532 *Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)*

- 2002 P 02.3524 *Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*
- 2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2003 M 02.3470 *Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)*
- 2003 P 01.3523 *Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)*
- 2003 M 02.3323 *Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)*
- 2003 M 02.3479 *CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)*
- 2003 M 02.3246 *Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03)*
- 2003 P 03.3344 *Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)*
- 2003 P 03.3422 *Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.461 [Minoranza Leuthard])*
- 2003 M 01.3713 *Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)*
- 2003 P 03.3233 *Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli)*
- 2003 P 03.3266 *Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)*
- 2003 P 03.3489 *Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)*
- 2003 P 03.3580 *Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)*
- 2004 M 02.3035 *Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; 3.3.04)*
- 2004 M 03.3235 *Benessere del fanciullo e Convenzione dell'Aia (N 3.10.03, Leuthard; S 3.3.04)*
- 2004 M 03.3180 *Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)*
- 2004 M 03.3239 *Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04)*
- 2004 P 02.3085 *Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schliuer)*
- 2004 P 02.3194 *Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)*
- 2004 M 03.3305 *Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04)*
- 2004 P 03.3233 *Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli; S 22.9.04)*
- 2004 P 04.3267 *Ditte di sicurezza private (S 22.9.04, Stähelin)*
- 2004 P 04.3367 *Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)*
- 2005 M 04.3411 *Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05)*
- 2005 P 03.3214 *Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori. Protezione dei fanciulli (N 13.6.05, Vermot-Mangold)*
- 2005 P 05.3069 *Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)*
- 2005 P 05.3138 *Rapporto sulle adozioni (N 17.6.05, Hubmann)*
- 2005 M 04.3203 *Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Parallelismo delle norme di diritto internazionale e di diritto interno (N 8.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 15.6.05; N 6.10.05)*
- 2005 P 04.3250 *Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)*
- 2005 P 05.3443 *Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)*
- 2005 P 05.3477 *Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024)*

#### Ufficio federale di polizia

- 2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)*
- 2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)*
- 2001 P 01.3271 *Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)*

2001 P 01.3001	<i>Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)</i>
2002 P 01.3009	<i>Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)</i>
2002 M 01.3196	<i>Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)</i>
2002 M 01.3012	<i>Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)</i>
2002 P 02.3522	<i>Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)</i>
2002 P 02.3441	<i>Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)</i>
2003 P 02.3742	<i>Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)</i>
2003 P 03.3222	<i>Collaborazione tra i corpi di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)</i>
2003 P 03.3188	<i>Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)</i>
2003 M 02.3723	<i>Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)</i>
2003 P 03.3444	<i>Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)</i>
2004 P 03.3579	<i>Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)</i>
2005 M 04.3224	<i>Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05)</i>
2005 P 05.3006	<i>Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)</i>

#### **Ufficio federale della migrazione**

2001 P 00.3659	<i>Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary) – in precedenza UFR</i>
2003 P 03.3131	<i>Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon) – in precedenza UFR</i>
2003 P 02.3521	<i>Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard) – in precedenza UFR</i>
2003 P 02.3567	<i>Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Epinay) – in precedenza UFR</i>
2003 P 03.3191	<i>Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS) – in precedenza UFR</i>
2003 P 03.3276	<i>Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein) – in precedenza IMES</i>
2003 P 03.3327	<i>Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sui nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista) – in precedenza IMES</i>
2004 P 04.3464	<i>Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES</i>
2004 P 04.3620	<i>Libera circolazione delle persone. Seguire l'andamento del mercato del lavoro (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067) – in precedenza IMES</i>
2004 P 03.3573	<i>Provvedimenti contro la tratta di esseri umani in Svizzera (N 16.12.04, Commissione degli affari giuridici CN) – in precedenza IMES</i>

#### **Ministero pubblico della Confederazione**

2005 M 03.3574	<i>Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04 Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05)</i>
----------------	---

#### **Ufficio federale di metrologia e di accreditamento**

Nessuno.

#### **Istituto Federale della Proprietà Intellettuale**

1999 P 99.3557	<i>Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)</i>
2000 P 00.3127	<i>Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)</i>
2001 P 01.3401	<i>Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza UFG</i>
2001 P 01.3417	<i>Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)</i>
2001 P 01.3596	<i>Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)</i>
2002 P 02.3356	<i>Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)</i>

## **Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

### **Difesa**

- 2000 P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*
- 2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*
- 2000 P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*
- 2000 P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*
- 2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*
- 2003 P 02.3395 *Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)*
- 2003 P 03.3471 *Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)*
- 2004 P 04.3049 *Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)*
- 2004 P 04.3259 *Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)*
- 2005 P 05.3221 *Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)*
- 2005 P 05.3463 *Nessun contributo militare alla pubblicazione «Guida delle reclute» (N 7.10.05, Gruppo ecologista)*
- 2005 M 05.3001 *Creazione di basi legali dettagliate per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05)*
- 2005 P 05.3526 *Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki)*

### **Protezione della popolazione**

Nessuno.

### **Sport**

Nessuno.



## Dipartimento delle finanze

### Segreteria generale

- 2003 P 02.3717 *Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)*  
 2004 P 04.3298 *Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.9.04, Schmid-Sutter Carlo)*  
 2005 P 04.3645 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer Thomas)*  
 2005 P 05.3239 *Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)*

### Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*  
 2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*  
 2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*  
 2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*  
 2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*  
 2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*  
 2003 P 03.3071 *SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*  
 2003 P 03.3155 *Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)*  
 2003 P 03.3464 *Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03, [Imhof]-Imfeld)*  
 2003 P 03.3435 *Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*  
 2003 P 03.3345 *Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)*  
 2003 P 03.3348 *Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)*  
 2004 P 02.3443 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo popolare democratico)*  
 2004 P 02.3444 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione Democratica di Centro)*  
 2004 P 02.3442 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo liberale-radical)*  
 2004 P 02.3560 *Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo liberale-radical)*  
 2004 P 04.3445 *Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo liberale-radical)*  
 2004 P 04.3584 *Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)*  
 2004 P 04.3542 *Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)*  
 2005 P 04.3441 *Gestione amministrativa nel 3° cerchio (S 14.3.05, Commissione della gestione CS)*  
 2005 P 04.3573 *Trasparenza dei debiti (S 14.3.05, Lauri)*  
 2005 M 04.3811 *Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)*  
 2005 M 05.3003 *Il cosiddetto modello dei quattro cerchi (N 17.3.05, Commissione delle finanze CN 04.077; S 13.6.05)*  
 2005 P 05.3148 *Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo Unione Democratica di Centro)*  
 2005 P 05.3175 *Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi. Valutazione (S 14.6.05, Stähelin)*  
 2005 M 04.3810 *Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)*  
 2005 M 04.3518 *Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05)*  
 2005 M 05.3228 *Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 29.9.05)*  
 2005 P 05.3363 *ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)*  
 2005 P 05.3456 *Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI (S 28.9.05, Stähelin)*

### Ufficio federale del personale

- 1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023; proposta di stralcio FF 2005 5171) – in precedenza CFA*
- 2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche 99.023; S 14.6.00; proposta di stralcio FF 2005 5171) – in precedenza CFA*
- 2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*
- 2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*
- 2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*
- 2003 P 02.3388 *Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)*
- 2003 P 03.3436 *Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047)*
- 2004 P 03.3241 *Limitazione della cerchia dei beneficiari d'indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze CN; S 4.6.04)*
- 2004 P 04.3416 *Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)*
- 2005 M 05.3152 *Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)*
- 2005 P 05.3286 *Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)*

### PUBLICA

Nessuno.

### Amministrazione federale delle contribuzioni

- 1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*
- 2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*
- 2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*
- 2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*
- 2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*
- 2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*
- 2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2002 P 01.3557 *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 5.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*
- 2003 M 02.3638 *Rapida presentazione di un messaggio sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese (N 2.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 17.3.03; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2003 P 02.3696 *Valore locativo al momento della cessazione di un'azienda agricola (N 21.3.03, Gruppo Unione Democratica di Centro; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2003 P 02.3663 *IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)*
- 2003 P 02.3650 *Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgeli)*
- 2003 P 03.3087 *Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)*
- 2003 P 03.3313 *Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo democratico-cristiano)*
- 2003 P 03.3112 *Perennità delle imprese familiari (N 3.10.03, Fattebert; proposta di stralcio FF 2005 4241)*

2003 P 03.3445	<i>Sgravio fiscale per le società di persone (N 19.12.03, Eggly; proposta di stralcio FF 2005 4242)</i>
2004 P 03.3623	<i>Ridurre la massa cartacea dell'IVA (N 19.3.04, Triponez)</i>
2004 P 03.3565	<i>Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)</i>
2004 P 03.3433	<i>Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN [02.308] minoranza Berberat)</i>
2005 M 03.3481	<i>Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05)</i>
2005 P 03.3175	<i>Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann)</i>
2005 P 04.3430	<i>Prossimi passi nell'imposizione della coppia e della famiglia (S 14.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.314)</i>
2005 P 05.3049	<i>Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein)</i>
2005 M 04.3179	<i>Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)</i>
2005 M 04.3263	<i>Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)</i>
2005 M 04.3276	<i>Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo liberale-radical; S 28.9.05)</i>
2005 M 04.3380	<i>Imposizione della famiglia (N 15.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 28.9.05)</i>
2005 M 04.3495	<i>Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05)</i>

#### **Amministrazione federale delle dogane**

2000 P 00.3166	<i>Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)</i>
2000 P 00.3378	<i>Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)</i>
2001 P 99.3626	<i>Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)</i>
2004 P 04.3435	<i>Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)</i>
2005 M 04.3275	<i>Adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-democratico; S 8.3.05)</i>

#### **Regia federale degli alcool**

Nessuno.

#### **Ufficio federale dell'informatica**

Nessuno.

#### **Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

2001 P 01.3515	<i>Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)</i>
2003 P 03.3535	<i>Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)</i>
2004 M 04.3616	<i>Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)</i>

#### **Ufficio federale delle assicurazioni private**

2001 P 00.3541	<i>Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)</i>
2001 P 00.3542	<i>Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01 Gruppo Unione democratica di centro)</i>
2001 P 00.3570	<i>Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)</i>
2001 M 00.3537	<i>Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)</i>
2003 P 02.3693	<i>Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)</i>
2004 P 03.3437	<i>Ritornare sulla decisione del modello «Winterthur» (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)</i>
2004 P 03.3596	<i>Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)</i>
2004 P 04.3051	<i>Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)</i>
2005 P 05.3237	<i>Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488)</i>

#### **Controllo federale delle finanze**

Nessuno.

## Dipartimento dell'economia

### Segreteria generale

- 2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*
- 2003 P 03.3423 *Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

### Commissione della concorrenza

Nessuno.

### Ufficio del consumo

- 2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza Seco*

### Segretariato di Stato dell'economia

- 1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*
- <sup>1</sup> 1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*
- 1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*
- 2000 P 99.3433 *OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*
- 2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN; proposta di stralcio FF 2005 4241)*
- 2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*
- 2000 P 00.3057 *Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)*
- 2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)*
- 2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*
- 2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*
- 2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
- 2002 P 01.3362 *Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)*
- 2002 P 01.3681 *Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
- 2002 P 01.3644 *Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- 2002 P 02.3171 *Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)*
- 2002 P 01.3067 *Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*
- 2002 P 02.3629 *Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
- 2002 P 02.3473 *Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2003 P 02.3753 *Accelerare la rielaborazione della politica regionale (N 21.3.03, Robbiani)*
- 2003 P 02.3698 *Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)*
- 2003 P 02.3702 *Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)*
- 2003 M 01.3089 *Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)*

<sup>1</sup> La M 96.3618 è stata per errore tolta di ruolo nel rapporto sulla gestione 2000. Dev'essere reintrodotta nell'elenco degli interventi non attuati (proposta del CS Forster in occasione della trattazione, il 4.6.03, del rapporto sulla gestione 2002 (ad 03.001/IV Rapporto complementare della CdG all'attenzione delle Camere federali).

- 2003 P 03.3140 *Il futuro delle regioni di montagna (N 20.6.03, Chevrier)*
- 2003 P 03.3136 *Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)*
- 2003 P 03.3153 *Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)*
- 2003 P 03.3015 *Finanziamento della nuova politica regionale (N 3.10.03, Gadiant)*
- 2003 P 03.3456 *Negoziati dell'OMC. Deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)*
- 2004 P 03.3635 *Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)*
- 2004 P 04.3001 *Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)*
- 2004 P 04.3199 *Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04. Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)*
- 2004 P 04.3390 *Principio «Cassis de Dijon» (N 8.10.04, Leuthard)*
- 2004 P 04.3434 *Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)*
- 2004 P 04.3574 *Sostenere la NPR sulla base di un bilancio della politica regionale attuale (S 16.12.04, Berset)*
- 2004 P 04.3647 *Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)*
- 2004 P 04.3648 *Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)*
- 2005 M 04.3618 *Misure tariffali. Rapporto annuale (N 9.3.05, Commissione della politica estera CN; S 2.6.05)*
- 2005 P 05.3185 *Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)*
- 2005 P 05.3121 *Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)*
- 2005 P 05.3122 *Potere d'acquisto e prezzi 8. Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista)*
- 2005 M 04.3712 *Legge sul collocamento. Impedire l'aggiramento delle misure d'accompagnamento (N 18.3.05, Gysin Hans Rudolf; S 27.9.05)*
- 2005 P 05.3375 *Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)*
- 2005 M 05.3473 *Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05)*
- 2005 P 05.3649 *Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg)*

#### **Ufficio federale dell'agricoltura**

- 2001 P 01.3183 *Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)*
- 2002 P 02.3361 *Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)*
- 2002 P 01.3068 *Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*
- 2002 P 01.3399 *Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)*
- 2003 P 02.3769 *Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga)*
- 2003 P 01.3775 *Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini (N 4.6.03, Scherer)*
- 2003 P 00.3746 *Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)*
- 2003 P 03.3043 *Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03, Jenny)*
- 2003 P 03.3003 *Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)*
- 2005 M 04.3301 *Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)*

#### **Ufficio federale di veterinaria**

- 2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*
- 2003 P 02.3165 *Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)*

**Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia**

- 2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*
- 2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Épinay)*
- 2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*
- 2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)*
- 2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)*
- 2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*
- 2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*
- 2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)*
- 2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*
- 2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*
- 2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*
- 2003 P 02.3627 *Scuole universitarie professionali e modello di Bologna. Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)*
- 2003 P 03.3186 *CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*
- 2003 P 03.3100 *Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)*
- 2003 M 02.3492 *La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)*
- 2004 P 03.3663 *Libere professioni. Rapporto (N 19.3.04, Cina)*
- 2005 P 04.3809 *Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)*
- 2005 M 04.3552 *Accreditamento delle scuole private (N 17.12.04, Freysinger; S 6.6.05)*
- 2005 P 03.3621 *Rapporto e piano di misure per migliorare la situazione dei posti di tirocinio (N 17.6.05, Galladé)*
- 2005 M 04.3688 *Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)*

**Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese**

Nessuno.

**Ufficio federale delle abitazioni**

Nessuno.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Segreteria generale

2000 P 00.3218	<i>Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3045	<i>Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)</i>
2000 P 00.3046	<i>Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)</i>
2001 M 00.3419	<i>Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)</i>
2001 P 01.3472	<i>Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)</i>
2003 P 02.3765	<i>Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)</i>
2004 P 03.3439	<i>È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)</i>
2005 M 04.3433	<i>Sostegno alla stampa mediante contributi ai costi di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05)</i>

### Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3041	<i>Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)</i>
2000 P 00.3335	<i>Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)</i>
2000 P 00.3551	<i>Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)</i>
2001 P 99.3561	<i>Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)</i>
2001 P 01.3192	<i>Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)</i>
2001 P 01.3139	<i>Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)</i>
2001 P 01.3205	<i>Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)</i>
2001 M 01.3010	<i>Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)</i>
2001 P 01.3238	<i>Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler)</i>
2001 P 01.3284	<i>Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)</i>
2001 P 01.3403	<i>Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)</i>
2001 P 01.3176	<i>Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)</i>
2001 P 01.3460	<i>Ferrovia 2000, 1<sup>a</sup> tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)</i>
2002 P 01.3710	<i>Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)</i>
2002 P 01.3709	<i>Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)</i>
2002 P 02.3217	<i>Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)</i>
2003 M 01.3753	<i>Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)</i>
2003 P 02.3386	<i>Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)</i>
2003 P 03.3581	<i>Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026)</i>
2005 P 03.3260	<i>NFTA-Alptransit Lötschberg/Sempione. Protezione contro il rumore (N 17.3.05, Cina)</i>
2005 P 05.3475	<i>Aumento della capacità nel nodo ferroviario di Zurigo (S 8.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.3401)</i>

### Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162	<i>Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAFP</i>
2002 P 02.3044	<i>Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)</i>
2002 P 02.3339	<i>Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)</i>
2002 P 02.3096	<i>Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)</i>

- 2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2003 P 01.3658 *Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3133 *Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3124 *Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus)*
- 2005 P 05.3666 *Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate)*
- 2005 P 05.3696 *Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)*

#### Ufficio federale delle acque e della geologia

- 1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)*
- 2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*
- 2004 P 04.3460 *Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey)*

#### Ufficio federale dell'energia

- 2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*
- 2003 P 02.3704 *Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3414 *Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)*
- 2003 P 03.3279 *Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)*
- 2003 P 03.3532 *Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)*
- 2004 M 03.3059 *Approvvigionamento sicuro nel mercato dell'energia elettrica (S 16.6.03, Schweiger; N 18.3.04; proposta di stralcio FF 2005 1447)*
- 2004 P 04.3283 *Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo ecologista)*
- 2005 P 05.3370 *Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05, Wäfler)*
- 2005 P 05.3462 *Apparecchi elettrici. Indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05, Rechsteiner-Basel)*
- 2005 P 05.3614 *Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga)*

#### Ufficio federale delle strade

- 2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*
- 2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*
- 2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*
- 2000 P 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*
- 2000 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)*
- 2000 P 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*
- 2000 P 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*
- 2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)*
- 2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)*
- 2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*
- 2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*



- 2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*
- 2001 P 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*
- 2001 P 01.3372 *I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*
- 2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*
- 2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*
- 2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*
- 2002 P 01.3396 *Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)*
- 2002 P 01.3103 *Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)*
- 2002 P 01.3098 *Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)*
- 2002 P 01.3111 *Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)*
- 2002 P 01.3766 *Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)*
- 2002 P 01.3759 *Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)*
- 2002 P 01.3680 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*
- 2002 P 02.3116 *Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)*
- 2002 P 02.3216 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)*
- 2002 P 01.3735 *Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)*
- 2003 P 02.3760 *Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebbrietà (N 21.3.03, Simoneschi)*
- 2003 P 02.3126 *Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)*
- 2003 P 02.3385 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)*
- 2003 P 03.3130 *Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)*
- 2003 P 02.3236 *Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)*
- 2003 P 01.3684 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2003 P 02.3002 *Traffico pesante attraverso le Alpi. Misure contro il superamento dei limiti di peso massimi consentiti (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2004 P 04.3249 *Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)*
- 2004 P 04.3404 *Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)*
- 2004 P 04.3315 *Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)*
- 2004 M 03.3587 *Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)*
- 2004 P 04.3516 *LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)*
- 2004 P 04.3512 *Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)*
- 2004 P 04.3472 *Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)*
- 2004 P 04.3496 *Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)*
- 2005 P 03.3408 *Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger)*
- 2005 P 03.3084 *Divieto di circolazione per i mezzi pesanti Euro 0 sugli assi transalpini (N 17.3.05, [Mariétan]-Kohler)*
- 2005 P 03.3352 *Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)*
- 2005 M 04.3304 *Sicurezza dei bambini sui mezzi di trasporto pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05)*
- 2005 P 05.3317 *Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)*

#### **Ufficio federale delle comunicazioni**

- 2003 P 02.3488 *Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone udiolese (N 21.3.03, Joder)*
- 2004 M 03.3492 *Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)*

- 2004 P 04.3302 *Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)*  
 2005 P 05.3053 *Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)*

**Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio**

- 1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*  
 2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*  
 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*  
 2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*  
 2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*  
 2001 P 01.3371 *Legge sul CO<sub>2</sub>. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo; proposta di stralcio FF 2005 4389)*  
 2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*  
 2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*  
 2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*  
 2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*  
 2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES*  
 2003 M 02.3382 *Meno emissioni di CO<sub>2</sub> grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03)*  
 2003 P 03.3261 *Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)*  
 2004 P 03.3590 *Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*  
 2004 M 02.3005 *Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)*  
 2004 M 03.3012 *Presa in considerazione dei pozzi di carbonio contemplati dal Protocollo di Kyoto (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.059; proposta di stralcio FF 2005 4389)*  
 2004 P 04.3316 *CO<sub>2</sub>: colmare il divario rispetto agli obiettivi stabiliti (S 29.9.04, Stähelin); proposta di stralcio FF 2005 4389)*  
 2004 P 04.3115 *Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)*  
 2005 P 05.3476 *Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*

**Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

- 1995 P 94.3514 *Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza SG*  
 2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*  
 2003 M 02.3218 *Alleggerimento del traffico d'agglomerato. Partecipazione della Confederazione (N 4.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.3.03)*  
 2003 P 02.3733 *Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)*  
 2003 M 03.3393<sup>2</sup> *Iniziativa propria della popolazione rurale (N 3.10.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 25.9.03; proposta di stralcio FF 2005 6303)*  
 2003 M 03.3343<sup>2</sup> *Migliorare l'utilizzazione degli edifici abitativi esistenti nello spazio rurale (S 25.9.03, Lauri; N 3.10.03; proposta di stralcio FF 2005 6303)*  
 2004 P 04.3135 *Priorità nelle infrastrutture di trasporto (S 15.6.04, Brändli)*  
 2004 M 04.3260 *Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04)*  
 2005 P 04.3583 *Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)*  
 2005 P 04.3619 *Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471)*  
 2005 P 05.3393 *Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)*

<sup>2</sup> Trasmissione conformemente alla legge sui rapporti fra i Consigli delle mozioni dello stesso tenore 03.3393 CN e 03.3343 CS in occasione dell'approvazione da parte di ciascuno dei Consigli durante la sessione autunnale 2003. I titoli diversi hanno occultato il fatto che le due mozioni avevano lo stesso tenore; in effetti, il Consiglio che approva il proprio intervento trasmette automaticamente quella dell'altro Consiglio. Per errore le due mozioni non figuravano pertanto nel Rapporto 2003.

### **Allegato 3: Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni**

#### **a) Raccomandazioni 2004**

Le raccomandazioni non vengono tolte di ruolo, per cui quelle del Consiglio degli Stati che sono state trasmesse ed elencate l'anno scorso nella presente pubblicazione sono raggruppate separatamente.

2004 E 03.3575      *Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Ritiro della riserva all'articolo 5 (S 18.3.04, Commissione degli affari giuridici CS)*

#### **b) Stato dell'esame delle raccomandazioni trasmesse nel 2005**

Nessuno.

